UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza
Anno Accademico 2022-2023

CRIPTOVALUTE E RICICLAGGIO

Relatore: Chiarissimo Prof. **RICCARDO BORSARI**
Laureando: **MARCO SERRA**
Matricola n.: **1171493**

INDICE

Indice **2**

CAPITOLO I **3**

1.1. La genesi del riciclaggio 3

1.2. Il contesto internazionale 5

1.3. Il contesto dell'Unione Europea 9

1.4. Il riciclaggio e la normativa italiana 17

1.5. Analisi della fattispecie di riciclaggio e aspetti problematici 22

CAPITOLO II **34**

1.1. L'evoluzione della moneta e la nascita delle criptovalute. Il fenomeno *Bitcoin* 34

1.2. Il funzionamento di *Bitcoin* e delle criptovalute in generale 49

1.3. L'inquadramento giuridico del fenomeno delle criptovalute 61

1.4. Il *Bitcoin* può essere considerato una moneta? 75

1.5. Un'ipotesi ricostruttiva. 80

CAPITOLO III **83**

1.1. L'influenza delle Criptovalute nel reato di riciclaggio 83

1.2. *Cyberlaudering* e *Bitcoin* 99

CAPITOLO IV **112**

1.1. Il Decreto 231 del 2001. Aspetti essenziali 112

1.2. Il reato di riciclaggio nel sistema del decreto 231 del 2001 e l'influenza delle criptovalute 138

BIBLIOGRAFIA **155**

RINGRAZIAMENTI **174**

CAPITOLO I

IL RICICLAGGIO

Sommario: 1.1. La genesi del riciclaggio. – 1.2. Il contesto internazionale. – 1.3. Il contesto dell'Unione Europea. – 1.4. Il riciclaggio e la normativa italiana. – 1.5. Analisi della fattispecie di riciclaggio e aspetti problematici.

1.1. La genesi del riciclaggio

Il fenomeno del riciclaggio di denaro è stato oggetto di molteplici interventi legislativi internazionali, europei e nazionali. La comunità internazionale ha iniziato ad interessarsi a questa fattispecie criminosa solo a partire dagli anni '70 del secolo scorso. La genesi criminale di queste condotte, tuttavia, si è sviluppata molto prima, in quanto la criminalità ha sempre avuto la necessità di riciclare i propri proventi illeciti[1].

Inizialmente, i diversi ordinamenti occidentali erano molto restii ad attuare specifiche normative per contrastare tale fenomeno e l'intervento dei vari legislatori in materia è stato determinato dalla volontà di reprimere e disincentivare altri fenomeni criminosi correlati.

Guardando al contesto italiano, solo nel 1978 venne introdotto l'articolo 648 *bis* c.p. riguardante una condotta assimilabile al riciclaggio. Il legislatore era intervenuto su questo tema con l'intento di fronteggiare il fenomeno dilagante dei sequestri di persona, particolarmente sentito dall'opinione pubblica dell'epoca.

Il dettato normativo presentava un catalogo di reati presupposto al verificarsi dei quali veniva punita la condotta del riciclo di denaro. Si andava dalla rapina aggravata[2] all'estorsione aggravata[3] e, in fine, al sequestro di persona a scopo di estorsione[4], ma non veniva punita la condotta del riciclo di denaro in quanto tale.

Appare evidente come l'intento del legislatore fosse volto a reprimere non tanto i comportamenti di riciclaggio in senso stretto, quanto più gli stessi reati presupposto costituendo in questo modo un meccanismo di tutela anticipatoria volto ad includere

[1] Alain M. Dell'Osso "*Riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale*", Torino, Giappichelli, 2017.
[2] Cfr. 628 c.p.
[3] Cfr. 629 c.p.
[4] Cfr. 630 c.p.

nell'alveo applicativo della fattispecie gli stessi atti preparatori di sostituzione di denaro e valori [5].

Guardando al conteso internazionale, l'attenzione per il reato di riciclaggio è cresciuta proporzionalmente all'esplodere del traffico internazionale di stupefacenti.

Fondamentale risulta l'esperienza maturata negli Stati Uniti d'America, nella cosiddetta *"War drugs"*. Il Governo federale si rese conto che il vero bersaglio da colpire nella lotta al narcotraffico fosse il riciclaggio dei proventi illeciti. Infatti, il mercato del narcotraffico poteva essere fortemente limitato intervenendo sulle capacità di spesa delle organizzazioni criminali[6].

Il grande merito degli USA in questo caso fu di concepire la fattispecie di reato come un reato autonomo totalmente slegato da qualsiasi altra finalità, capendo che attraverso questo meccanismo si poteva contrastare efficacemente qualsiasi fenomeno criminale, non soltanto il narcotraffico. In tal senso, si osservi che solo colpendo i proventi dell'attività illecita, impedendo il loro "*riciclo*", si toglie l'ossigeno e l'energia vitale alle organizzazioni criminali[7].

Nel 1986 infatti, venne adottato il "*Money laundering Act*" attraverso cui il riciclaggio assurse a reato federale.

[5] M. Cornetta *"Lo stato e le prospettive del sistema anti riciclaggio*", in E. Palombi (a cura di), *"Il riciclaggio dei proventi illeciti"* 1996.

[6] Così, infatti, si esprimeva la commissione Presidenziale Americana sulla lotta al Narco Traffico nel 1984: "*Congress rasoned that if the profit could be taken out of drug business the distribution, would wither die, and America's appetite, for drugs would be suppressed. Congress Concluded that profit could be extricated from the drug trade by preventing the conversion of the vast amounts, of cash drugs sales, generated into legitimate founds*": F. Razzano "*American Money laundering statutes: the case for a worldwide systems of banking compliance programs*", in Det. C. L. J. Int'l L. P., 1994, pagg. 274 e ss.

[7] Alain M. Dell'Osso *"Riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale",* Torino, Giappichelli, 2017, pag. 7.

1.2. Il contesto internazionale

La lotta al riciclaggio a livello internazionale si sviluppò attraverso più livelli tra di loro perfettamente connessi: da un lato le Nazioni Unite, dall'altro il quadro normativo dell'Unione Europea.

Il primo intervento di rilievo si ebbe con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988[8], ratificata dall'Italia il 31 dicembre dello stesso anno.

La norma si poneva come obiettivo l'introduzione, nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati parte, il reato di riciclaggio. Si individuavano come reati presupposto la produzione, il traffico, e la distribuzione degli stupefacenti[9].

La convenzione limitava la propria operatività ai soli reati relativi all'offerta di droga non trovando applicazione ad altri contesti criminali. La condotta tipica del reato di riciclaggio si sostanziava, dunque, nella conversione o nel trasferimento dei proventi derivanti da tali reati, con il preciso fine di dissimularne la natura.

Gli Stati parte si obbligavano, inoltre, a non attribuire al riciclaggio la natura di reato fiscale, agevolando così le possibilità di cooperazione internazionale. Veniva introdotta, in aggiunta, la possibilità di richiedere il sequestro o la confisca allo Stato in cui erano localizzati i proventi illeciti.

In tema di confisca, veniva introdotta la cd. "*confisca di valore*", ovvero la possibilità di confiscare beni per un valore corrispondente a quello dei proventi riciclati.

Nel luglio del 1989 si ebbe l'attivazione della Finacial Action Task Force o più semplicemente Gruppo di Azione finanziaria (GAFI) nel corso del G7 di Parigi[10].

In occasione del trentesimo anniversario avvenuto il 12 aprile 2019 i Ministri del GAFI hanno approvato il nuovo mandato estendendone l'applicabilità con durata indeterminata, impegnandosi a tutelare l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario attraverso ogni sforzo possibile.

[8] La Convenzione venne ratificata dall'Italia il 31 dicembre dello stesso anno, legge 5 Novembre 1990, n 328.
[9] Lo sottolinea molto bene F. Pagani in *"La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi da reato e lotta al riciclaggio (a cura di)* F Pagani A. de Guttry, Padova, Cedam, 1995.
[10] Attualmente il GAFI è composto da 37 membri che rappresentano Stati e organizzazioni regionali oltre ad una serie rilevante di osservatori, rappresnatanti di rilevanti istituzioni finanziarie (Nazioni Unite, Fondo monetario Internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europrea Eurpol Eugmont).

Il GAFI è un organismo intergovernativo che si occupa a livello internazionale del fenomeno del riciclaggio. Tale organismo si riunisce annualmente a Parigi nella sede dell'OCSE ed è diviso, a seconda della tematica oggetto di studio, in cinque gruppi di lavoro composti da esperti in materia penale e finanziaria.

Le task force del GAFI operano attraverso delle raccomandazioni che non hanno valore vincolante, ma costruiscono un importante strumento di *moral suasion*. Le eventuali valutazioni negative, infatti, vanno ad incidere sullo status di Paese collaborativo.

Il tema del riciclaggio venne affrontato anche nella Convezione di Palermo del 2000[11]. In questa sede venne ampliato il catalogo dei reati presupposto. Vennero introdotti sistemi di regolamentazione interna finalizzati al controllo delle attività utilizzabili per riciclare i proventi illeciti e venne prevista la disciplina relativa alla registrazione delle operazioni finanziarie, all'identificazione, degli autori e alla segnalazione delle operazioni sospette. Vennero estesi, infine, gli istituti del sequestro, della confisca e il monitoraggio dei movimenti transfrontalieri di capitali.

A livello europeo si contano numerose convenzioni e direttive finalizzate alla disciplina del delitto di riciclaggio. La *ratio* del legislatore europeo è quella di creare un corpus normativo comune in questa materia[12].

La prima Convenzione europea sul punto è la Convenzione di Strasburgo[13]. Si tratta del primo testo normativo avente natura organica in materia di riciclaggio nella sua totalità e dal punto di vista strettamente penalistico. L'obiettivo principale è quello di facilitare la cooperazione investigativa e creare un terreno comune in materia di riciclaggio.

Gli Stati parte della convenzione si sono adoperati per dare al riciclaggio i caratteri di condotta penalmente rilevante ben definita nei propri elementi costitutivi. Si è valuta la creazione di efficaci meccanismi procedurali che consentissero la rapida confisca[14] dei proventi oggetto di riciclaggio. Vi è la possibilità di intervenire con

[11] Ratificata dall'Italia con la legge 16 Marzo 2006, n. 146.

[12] Per un'analisi completa ed esaustiva di tutta la normativa europea riguardante il riciclaggio, si invita la lettura di "*Le nuove regole anti riciclaggio*", 2021, di M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, Wolters Kluwer, Milano, 2021.

[13] Ratificata dall'Italia attraverso la legge 9 Agosto 1993, n. 328, sottoscritta a Strasburgo l'8 Novembre del 1990.

[14] Articolo 2 della Convenzione - Confisca - "*1. Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del*

apposite misure cautelari, qualora vi sia il pericolo di dispersione dei beni da confiscare. Sono state inserite forme di collaborazione e scambio di informazioni investigative[15]. È stata ampliata, infine, la categoria dei reati presupposto.

Il quadro normativo designato dalla Convenzione si rivelò, tuttavia, molto deficitario sotto due aspetti ben precisi: da un lato, la prevenzione del riciclaggio e non la semplice repressione del fenomeno; dall'altro, l'assenza di specifiche disposizioni di contrasto al terrorismo. Nel 2003, pertanto, venne incaricata una commissione di esperti per redigere un nuovo testo della Convenzione, che comprendesse anche queste problematiche.

Si giunse così alla Convezione di Varsavia del 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia con la legge 28 luglio 2016, n. 153[16].

L'approccio adottato è quello di porre i proventi illeciti di ogni reato a monte del reato di riciclaggio, invece che redigere un elenco di reati presupposto. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo viene sempre richiesto il dolo con la specificazione che la conoscenza e l'intenzione debbono riguardare la condotta del riciclaggio possono essere dedotte da circostanze obiettive e di fatto. Di particolare rilievo è la possibilità, non vincolante per gli Stati parte, di poter introdurre ipotesi di riciclaggio colposo.

Per agevolare la cooperazione internazionale, gli Stati parte della Convenzione devono adottare tutte le misure necessarie affinché la condanna per riciclaggio sia possibile anche in assenza di precedente o simultanea condanna per il reato presupposto. In altri termini, quando viene provato che i beni siano frutto di un reato presupposto, senza per forza stabilire quale, vengono considerate reato presupposto anche le condotte commesse in un altro Stato, se considerate reato in quello Stato.

---

deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può, con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di tali reati specificati nella predetta dichiarazione".

[15] Articolo 4 della Convenzione - Poteri e tecniche d'investigazione speciali – "*1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per conferire alle proprie autorità giudiziarie o alle altre competenti autorità la facoltà di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione siano sottoposti a sequestro al fine di attuare i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna Parte non potrà rifiutarsi di agire a norma delle disposizioni del presente articolo opponendo il segreto bancario. 2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura necessarie per consentirle di impiegare tecniche investigative che facilitino l'identificazione e l'aumento di proventi, nonché la raccolta delle relative prove. Le predette tecniche possono comprendere provvedimenti intesi alla sorveglianza di conti bancari, osservazioni, intercettazioni di telecomunicazioni, accesso a sistemi computerizzati e ordini di produrre determinati documenti".*

[16] Entrata in vigore il 1° giugno 2017.

La Convenzione di Varsavia fu il primo accordo internazionale ad affrontare contestualmente la prevenzione e la repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

1.3. Il contesto dell'Unione Europea

La Comunità Europea prima e successivamente l'Unione Europea si sono interessate al fenomeno del riciclaggio con molteplici direttive.

Il primo intervento fu la direttiva n. 91\308\CEE[17] che aveva come obiettivo la prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e la creazione di un livello base d'armonizzazione fra le diverse normative degli Stati membri. Fondamentale risulta essere l'articolo 1 che riporta la prima definizione di riciclaggio[18].

Questa definizione riprendeva le fattispecie di reato elencate dalla Convenzione di Vienna, precedentemente citata, risultando perfettamente coincidente con la stessa fattispecie delineata dalla convenzione di Strasburgo; in più, si veda l'evidente influenza della convenzione ONU di Palermo.

La Prima direttiva AML prevedeva che gli Stati combattessero unicamente il riciclaggio derivante dal traffico di stupefacenti. Intendendo per attività criminosa i reati descritti nell'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna. La direttiva conteneva anche specifiche disposizioni per enti creditizi e finanziari.

La norma muoveva dal presupposto che una completa e attuale difesa del sistema finanziario dalle operazioni di riciclaggio non potesse essere svolta senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari[19].

Per i soggetti destinatari, era previsto l'obbligo di analisi delle operazioni e la segnalazione di quelle ritenute sospette.

[17] Direttiva del Consiglio dei ministri della CEE n. 308, del 10 Giugno del 1991, pubblicata nella G.U.C.E. L-166 del 28 Giugno del 1999, meglio nota agli operatori come "*Prima direttiva AEML*".

[18] *"[...] la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività allo scopo di occultare, o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività, a sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni, l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un attività criminosa o della partecipazione a tale attività; l'acquisito la detenzione o l'utilizzo dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. La partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obbiettive. Il riciclaggio comprende anche i casi in cui l'attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo" Il successivo articolo 2 prevede quanto segue: "Gli stati Membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella presente direttiva, sia vietato.*

[19] Considerando n. 18.

È interessante notare come la direttiva prevedesse addirittura disposizioni riguardanti l'organizzazione interna degli enti, come gli obblighi procedurali finalizzati a garantire l'efficacia dei controlli e la rapidità nelle comunicazioni. Si prevedevano adeguati modelli di controllo interno. Erano previsti, inoltre, corsi di formazione professionale per i dipendenti in modo che questi potessero avere familiarità con le operazioni di riciclaggio.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il Decreto-legge 3 Maggio 1991, n 143, recante "*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie a scopo di riciclaggio"*[20].

A distanza di pochi anni dalla prima venne emanata la seconda direttiva sul riciclaggio, n. 2001\97\CEE del 4 dicembre 2001[21], che andava a modificare la precedente direttiva del 91'. La prima modifica significativa fu l'allargamento dei reati presupposto.

Il legislatore si era reso conto che fosse necessaria una definizione molto più ampia di *money laundering* che si basasse su una gamma di reati base, o presupposto, più vasta e articolata.

Si riteneva, infatti, che ciò fosse fondamentale per l'eliminazione della criminalità organizzata. Chiaro era il riferimento alla revisione delle quaranta raccomandazioni del GAFI del 1996[22].

La direttiva faceva richiamo anche all'Azione comune n. 98\699\GAI[23] dove veniva specificato che gli Stati concordavano che tutti i reati più gravi come specificato dall'azione comune costituivano la base per la repressione del riciclaggio[24].

Infatti, il 21 dicembre del 1998 il Consiglio aveva adottato la decisione Comune 98\733\GAI relativa alla punibilità della partecipazione ad un'associazione criminale negli Stati membri come necessità di un'impostazione comune[25].

[20] Per una consultazione esaustiva della direttiva si faccia riferimento al seguente sito: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/direttiva_1991-308-CEE.pdf.
[21] Pubblicata in G.U. dell'Unione Europea, L- 344 del 28 Dicembre 2001.
[22] Cfr. considerando 7, 8, 10.
[23] Adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro, e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi del reato.
[24] Considerando n 9.
[25] Considerando n 12.

La seconda direttiva AML confermava la definizione di riciclaggio della prima e procedeva a modificare la definizione di attività criminosa "*riferendosi a qualsiasi tipo di coinvolgimento nella perpetrazione di un reato grave"*.

Il 26 ottobre 2005 il Parlamento ed il Consiglio approvavano la cosiddetta terza direttiva in materia di riciclaggio[26].

Tale direttiva aveva come obiettivo la tutela del sistema finanziario, traendo ispirazione dalle indicazioni fornite dal GAFI attraverso le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio e le nove sul finanziamento del terrorismo.

Il punto nodale era il contrasto finanziario in materia di riciclaggio e terrorismo, in ragione del fatto che le organizzazioni criminali utilizzavano proprio il sistema economico per i loro scopi illeciti.

La direttiva manteneva l'originale definizione di reato di riciclaggio (articolo 1 paragrafi 2, 3, 5) e ha colto l'opportunità di riallineare la definizione di reato grave con quella inserita nella decisione quadro n. 2001\500\GAI [27], ovvero "*i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi*" (lettera f), par. 5, art. 3). La direttiva si occupava anche del finanziamento del terrorismo[28].

L'articolo 44 della direttiva n. 2005\60\CE abroga la direttiva n. 91\308\ CE come modificata dalla direttiva n. 2001/1997/CE precisando che i riferimenti al documento abrogato si intendevano riferiti alla terza direttiva, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato alla direttiva stessa.

Le disposizioni contenute nella direttiva vennero attuate in Italia con l'articolo 22 della legge 25 Gennaio 2006 n. 29 recante "*Disposizioni per l'adempimento di*

[26] Pubblicata in G.U.U.E L-30915in data 25 Novembre 2005.

[27] Del Consiglio del 26 giugno 2001 *"Riguardante il riciclaggio del denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento, o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato con questa decisione veniva abrogato anche l'articolo 1 della decisione 98\699\GAI".* Per un'analisi completa di tutte le direttive, si guardi *"La nuova normativa anti riciclaggio"* di P. Cenci, Cedam, Padova 2010.

[28] "*Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende "[…] la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (1), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine*".

obblighi derivanti dall'apparenza dell'Italia alle comunità europee, legge comunitaria 2005".

Vennero poi emanati due decreti legislativi: Decreto legislativo n. 109/2007 e Decreto legislativo n. 231/2007, per dare attuazione organica alla disciplina contenuta nella norma e adeguare la legislazione sul riciclaggio e in materia di prevenzione del terrorismo.

Circa l'ambito applicativo, giova ricordare che la più importante novità è stata l'estensione dei principi in materia di antiriciclaggio alla lotta contro il finanziamento del terrorismo internazionale, che con il recepimento della direttiva, trovava pieno inquadramento giuridico.

Successivamente venne emanata la direttiva n. 2006\70 CEE in data primo Agosto 2006[29], contenente misure d'esecuzione della direttiva n. 2005\60\CEE, introdotta dall'ordinamento italiano con il Decreto legislativo n. 231/2007.

Il 20 Maggio del 2015 il Parlamento Europeo e il Consiglio adottavano la quarta direttiva in materia di riciclaggio. Si trattava della direttiva n. 2015\849\UE[30] la rubrica *legis* recitava "*prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo"*[31].

La direttiva si rendeva necessaria per fornire maggiore chiarezza al contesto normativo in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in funzione di una maggiore salvaguardia del mercato interno, della prosperità economica e del sistema finanziario dell'Unione. Si cercò di sfruttare l'opportunità di armonizzare sempre più l'applicazione della normativa nei singoli Stati, oltre a garantire un'efficace risposta alle minacce emergenti.

Gli Stati membri dovettero adeguare la propria disciplina nazionale entro il 26 giugno 2017, comunicando alla Commissione il testo delle proprie disposizioni introdotte. Da tale data venivano abrogate le direttive n. 2005\60\CEE e n. 2006\70\CEE.

[29] Pubblicata in G.U.U.E. n. 214 del 2006.
[30] Pubblicata in G.U.U.E. L-141 del 5 Giugno 2015 ed entrata in vigore il 25 Giugno del 2015.
[31] L'atto normativo traeva impulso dalla proposta formulata dalla Commissione Europea in data 5 Febbraio 2013, sulla base delle nuove quaranta raccomandazioni del 2012 del GAFI.

Nel 2018, a seguito anche dell'emersione dei cosiddetti "*Panama papers*"[32] si decise di intervenire nuovamente sulla normativa di riferimento in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Emergeva, infatti, che le vigenti misure di contrasto fossero insufficienti, soprattutto rispetto ai pagamenti anonimi.

La direttiva n. 2015/849 fu integrata ed ampliata grazie al Regolamento n. 758/2019[33], finalizzato alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo all'interno dei gruppi di società[34]. La norma è in vigore dal 3 giugno 2019 e si applica a decorrere dal 3 settembre 2019.

La normativa prevista dalla direttiva n. 2015/849, come integrata dai successivi Regolamenti fino al 2018, ha rappresentato il quadro di riferimento in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La nuova disciplina in analisi si è occupata di risolvere un altro grande problema di fondo, cioè l'equilibrio tra la messa in opera efficace dei controlli necessari per contrastare i reati finanziari e il finanziamento del terrorismo, e la salvaguardia della vita privata dei cittadini dell'Unione e dei loro diritti fondamentali.

Ad oggi, infatti, il danno economico causato dai reati finanziari e le conseguenti operazioni di riciclaggio hanno radicalmente modificato questo assetto, dal momento che sono state necessarie misure sempre più invasive per contrastare il fenomeno[35].

---

[32] Per approfondire le vicende legate a questo argomento si può leggere il libro "*Panama papers gli affari segreti del potere*" di B. Obermayer, F. Obermayer, Milano, Rizzoli, 2016. Grazie a questa vicenda venivano messi in evidenza i seguenti problemi; le transazioni che coinvolgono paesi terzi ad elevato rischio non sono adeguatamente monitorate, a causa della scarsa chiarezza e del mancato coordinamento, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, le operazioni sospette eseguite tramite valute digitali, non sono adeguatamente monitorate dalle autorità in quanto non è possibile collegare le operazioni alle persone regolarmente identificate.

[33] Pubblicato in G.U.U.E L-125\4 del 14 maggio 2019.

[34] "*(2) L'attuazione coerente, a livello di gruppo, di politiche e procedure di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di una solida ed efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in seno al gruppo stesso. (3) Vi sono tuttavia situazioni in cui un gruppo gestisce succursali o filiazioni controllate a maggioranza in un paese terzo il suo ordinamento non consente l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Questo può avvenire, ad esempio, quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate a maggioranza nel paese terzo, di trattare tali informazioni e di scambiarle. (5) La necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coerente agli ostacoli giuridici all'applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo giustifica l'adozione di specifiche azioni minime che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a prendere nelle situazioni in questione. Tali politiche e procedure supplementari dovrebbero comunque essere basate sul rischio*", Cit. considerando 2, 3, 5 del regolamento 759\2019, il regolamento e i relativi considerando, sono reperibili al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0758&from=FI

[35] Tale concetto viene espresso molto bene all'interno del libro "*Le nuove regole antiriciclaggio*", 2021, M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, Wolters Kluwer, Milano, 2021, pag. 188.

Passando alla disciplina attualmente in vigore, la cd. V direttiva antiriciclaggio va a modificare la definizione di riciclaggio di denaro. Più nello specifico, viene modificata con riferimento all'elencazione dei reati gravi presupposto di cui alla lettera c) punto 4 dell'articolo 3 della direttiva 849\2015 UE[36].

Ora la definizione di riciclaggio a cui si deve fare riferimento è "*alle attività delle organizzazioni criminali, quali definite dall'articolo 1.1 della decisione quadro 2008\841\GAI* Datata 24 Ottobre 2008[37]" nessuna modifica viene apportata invece al punto quattro lettera d) della normativa richiamata che continua a fare riferimento alla Convezione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari, la quale è stata abrogata dalla direttiva 2017\1731 UE a decorrere dal 6 Luglio 2019 a cui ora occorre fare riferimento ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della stessa direttiva.

La direttiva è stata emanata il 23 ottobre 2018 dal Parlamento europeo e dal Consiglio[38]. Come detto, la norma va a modificare alcuni aspetti della Decisione quadro GAI n. 500\2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento, o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. I diversi ordinamenti dell'Unione, infatti, contemplano fattispecie di riciclaggio, anche se sussistono importanti differenze sia in termini di configurazione del reato, e quindi dell'individuazione delle condotte, sia per quanto concerne il piano sanzionatorio. Le differenze a livello di ordinamento hanno spinto

[36] *"4) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi: a) gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI; b) ognuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; 5.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/85 (1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). (2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). (4) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1) (5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3). c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (1); vecchia disposizione*".

[37] Articolo 1 - Definizioni – "*Ai fini della presente decisione quadro: 1) per «organizzazione criminale» si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

[38] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: L-284\22 in data 12 novembre 2018.

le diverse organizzazioni criminali a scegliere i paesi membri con la normativa più favorevole.

La direttiva introduce norme minime per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di *money laundering*. Gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 3 Dicembre 2020.

Se si legge il considerando 9 della direttiva, emerge con chiarezza l'intento del legislatore europeo di garantire la massima armonizzazione e cooperazione, possibile in materia penale[39].

Sono previste anche delle circostanze aggravanti il reato quando sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008\841 GAI[40].

La direttiva affronta anche il tema della responsabilità delle persone giuridiche[41] dipendente da reato. Esse possono essere ritenute responsabili dei reati in commento quando sono commessi a loro vantaggio, da qualsiasi persona che agisca a titolo personale o in quanto membro dell'organo dell'ente e abbia una posizione dirigenziale all'interno della stessa, sul presupposto di un potere di rappresentanza o della facoltà di adottare decisioni o di esercitare il controllo[42].

Le organizzazioni possono essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo, da parte dei soggetti sopra descritti, abbia reso possibile la commissione di uno dei reati a proprio vantaggio da parte di una persona sottoposta alla autorità dei medesimi. L'accertamento della responsabilità dell'ente

[39] Nei procedimenti penali per riciclaggio gli Stati membri dovrebbero prestarsi la massima assistenza reciproca e garantire uno scambio di informazioni efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e al quadro giuridico dell'Unione in vigore. Le differenze tra le definizioni di reato-presupposto del diritto nazionale non dovrebbero ostacolare la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio. È opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare incoraggiando e sostenendo l'introduzione di misure e meccanismi efficaci per contrastare il riciclaggio e garantendo una migliore cooperazione internazionale in questo settore.

[40] Cfr. Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) cit. Direttiva.

[41] La persona giuridica è un soggetto del diritto avente personalità giuridica, in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici, nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubblici, a questo proposito articolo 2 punto 3 direttiva 2018\1673.

[42] *Articolo 7 paragrafo 1 lettera a e b 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi: a) un potere di rappresentanza della persona giuridica; L 284/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.11.2018 IT b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o c) la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.*

non preclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche ritenute istigatori o complici di uno dei reati[43].

[43] 2. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4.* Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

1.4. Il riciclaggio e la normativa italiana

Concentrandosi ora più nello specifico sul contesto italiano, il legislatore ha cominciato a regolamentare il fenomeno del riciclaggio[44] a partire dal 1978, durante il periodo dei c.d. "*anni di piombo*" e dei continui sequestri ad opera della criminalità organizzata.

Il nostro legislatore introduceva il reato di riciclaggio in anticipo rispetto ad altri ordinamenti.

Va precisato che la fisionomia del delitto di riciclaggio può variare da ordinamento a ordinamento, anche in base ai principi e ai valori. In alcuni Stati, ad esempio, non esiste alcuna fattispecie che colpisca tale attività[45].

Il nostro legislatore ha deciso di adottare un sistema a doppio binario. Da un lato la repressione penale, con l'introduzione del 648 bis, nel nostro codice, dall'altro un sistema di disposizioni volte a introdurre degli obblighi di collaborazione preventiva nei riguardi di quei soggetti che, in ragione della loro attività, siano soggetti a questa tipologia di rischio.

Sul fronte della prevenzione si è dato corso a numerosi e specifici obblighi di collaborazione tra le diverse istituzioni a cui vengono assegnati specifici compiti.

Per quanto concerne l'ambito della repressione penale il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648 bis del nostro codice. L'iter di formazione dell'articolo è stato frutto di un processo molto travagliato e sviluppatisi in più fasi nel tempo.

[44] La letteratura sul riciclaggio è veramente amplissima senza pretesa di essere esaustivo, M. ANGELINI, "*Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*", Torino, 2008; R. ACQUAROLI, "*Il riciclaggio*", in "*Reati contro la persona e contro il patrimonio*", a cura di F. Viganò, C. Piergallini, "*Trattato teorico pratico di diritto penale*", diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, VII, Torino, 2016, pagg. 835 e ss.; A. R. CASTALDO, M. NADDEO, "*Il denaro sporco. Prevenzione repressione nella lotta al riciclaggio*", Padova, 2010; A. R. CASTALDO, "*Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*", in PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale. II, Torino, 2013, pagg. 250 ss.; L. D. CERQUA, "*Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*", in CAPPA-L.D. CERQUA, "*Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*", Milano, 2012, pagg. 47 ss.; G. COLOMBO, "*Il riciclaggio*", Milano, 1990; G. DONADIO, "*Art. 648-bis. Riciclaggio*", in Codice Penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, XII, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano, 2016, pagg. 592ss.; S. FAIELLA, "*Riciclaggio e criminalità organizzata transnazionale*", Milano, 2009; G.M. FLICK, "*Riciclaggio*", in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, pagg. 1 e ss.; C. LONGOBARDO, "*Riciclaggio (artt. 648-bis - 648-quater c.p.)*", in AA.VV., "*I reati contro il patrimonio*", diretto da S. Fiore, Torino, 2010, pagg. 750 ss.; "*Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*", in "*Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*", a cura di G. FIANDACA, C. VISCONTI, Torino, 2010.

[45] Questo concetto lo esprime molto bene V. MAIELLO, in "*Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi del denaro sporco*" Cap. I, Sez. I, pag. 2.

Nella sua prima versione del 1978 prevista dal Decreto-legge 21 Marzo 1978 n. 59, convertito nella legge 18 Maggio 1978 n. 191[46] l'articolo così recitava: "Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente*".

Osservando la norma, ci si accorge che il testo non si riferiva al riciclaggio in sé, ma parlava di "*sostituzione*" di denaro o "*valori*" provenienti dall'elenco dei reati presupposto che indicava, fuori dai quali il reato di riciclaggio non sussisteva[47].

È importante evidenziare che già in questa prima formulazione dell'articolo è presente la clausola di riserva "*fuori dai casi di concorso nel reato*" permettendo di escludere le ipotesi di autoriciclaggio, al fine di evitare che i soggetti attivi dei reati presupposto rispondano anche del reato base, allorquando la loro condotta avesse integrato tale ultima fattispecie.

Il reato di riciclaggio, in questa prima formulazione, venne concepito come un reato a dolo specifico.

Successivamente, la normativa sul riciclaggio venne modificata dal legislatore con l'articolo 23 della legge 19 Marzo 1990 n. 55, dove il reato venne identificato per la prima volta come riciclaggio[48]. Subendo le prime modifiche rilevanti il testo

[46] Cfr. articolo 3 D.L. 21 Marzo 1978, n 59 convertito con modificazioni nella legge 18 Maggio 1978 n. 191 *l'articolo così recita: "Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente"*

[47] Lo evidenzia molto bene Ranieri Razzante nel volume *"Il riciclaggio, come fenomeno transnazionale normative a confronto",* cap. 6, pag. 183, Giappichelli Editore, Torino, 2014. *Interessante, anche l'osservazione di Gianfranco Dondio in "riciclaggio di proventi illeciti" a cura di Elio Palombi, Napoli Edizioni scientifiche italiane 1996 dove afferma chiaramente che l'intento della normativa, era contrastare i reati a monte anziché riferirsi al riciclaggio pag. 163.* Si veda anche: Pecorella*, voce "denaro (sostituzione di"),* in "*Digesto pen. III",* Torino 1989, pag. 366.

[48] *Cfr. articolo 23 legge 19 Marzo 1990 che così recita; "Art. 648- bis. (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione*

recitava così: "*L'art. 648- bis del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.*"

La decisione di rubricare la fattispecie utilizzando la parola "*riciclaggio*" denota che, nel corpo sociale, si era creata una nuova figura criminosa[49]. Scrive infatti Angelini: "*La decisione di voler introdurre il termine riciclaggio era il chiaro sintomo che nella vita sociale, si era venuta a creare una nuova figura criminosa e di conseguenza una nuova tipologia di criminali: i riciclatori. Quando determinati comportamenti umani si ripetono nel tempo con modalità pressoché uguali questi si traducono in forme tipiche di aggressione ai beni socialmente rilevanti*".

Attraverso questa nuova formulazione legislativa si passava da un reato a tutela anticipata (atti diretti a) alla previsione normativa di una vera e propria condotta di sostituzione di denaro proveniente da determinati reati. A tutto ciò si affiancava la nuova ipotesi residuale, consistente nell'ostacolare la provenienza delittuosa dei beni.

Inoltre, si ampliava il novero dei reati presupposto e si introducevano i delitti di produzione e traffico di droga.

La fisionomia dell'oggetto materiale della condotta mutava, infatti da "*denaro o valori*" a una forma più generale "*denaro, beni o altre utilità*", così da superare le problematiche legate al termine valore.

---

o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.".

[49] Scrive infatti Angelini:" La decisione di voler introdurre il termine riciclaggio era il chiaro sintomo che nella vita sociale, si era venuto a creare una nuova figura criminosa e di conseguenza una nuova tipologia di criminali: i riciclatori. Quando determinati comportamenti umani si ripetono nel tempo con modalità pressoché uguali questi si traducono in forme tipiche di aggressione ai beni socialmente rilevanti" voce riciclaggio in *"Digesto penale aggiornato"*, Giappichelli, Torino 2011, pag. 1393.

Venne poi anche eliminato ogni riferimento a "*scopi di profitto o aiuto*", così da slegare la nuova fattispecie dal reato di ricettazione.

Il cuore della disciplina è rappresentato dall'introduzione "*dell'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita*". Questo rappresenta il vero mutamento di paradigma per l'identificazione del fenomeno.

La fisionomia attuale della norma è data dalla riforma del 1993 attuata con la legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo "*Sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato*" Legge 9 Agosto 1993 n. 328. La nuova formulazione dell'articolo 648 bis risulta essere la seguente: "*Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è amentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività personale. La pena è diminuita se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*".

La novità più importante della riforma è rappresentata dall'eliminazione di un catalogo di reati presupposto sostituito con la locuzione "*delitto non colposo*"[5051] andando a differenziare soltanto il trattamento sanzionatorio, a seconda della pena per essi prevista, introducendo una circostanza attenuante, qualora il delitto principale sia punibile con la reclusione nel massimo inferiore a cinque anni.

Il novero dei reati presupposto viene ampliato attraverso il riferimento a tutti i delitti non colposi così da colmare i vuoti di tutela.

Attraverso la novella del 1993 il reato di riciclaggio assume la fisionomia di reato autonomo, svincolato dalle fattispecie di ricettazione e favoreggiamento[52].

---

[50] Fiandaca e Musco, Diritto penale Parte speciale Diritto penale parte speciale II cit 261 Grosso, Frode Fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria, in Rivista di diritto processuale penale 1992,1279 secondo cui: "*la scelta di ricomprendere, pressoché ogni fenomeno di nascondimento o investimento di denaro o di altre utilità di provenienza criminosa rischia di confondere il riciclaggio , che si deve reprimere con durezza, con i reati comuni contro il patrimonio, quali ad esempio la ricettazione, mentre dovrebbe essere evitato che venga coinvolto sul terreno di tale grave reato, contro l'ordine economico ogni, anche marginale, episodio di sostituzione di occultamento o di investimento di denaro o altre utilità*".

[52] Questo aspetto viene sottolineato molto bene nel volume *"Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego (a cura di)* F. Ardito e A. Martuscelli, Zanichelli, Bologna, 2022, cap. II.

Attraverso, un ulteriore modifica legislativa operata dalla legge 15 Dicembre 2014 n. 186, articolo 3, comma 1, venne disposto l'inasprimento della pena pecuniaria, aumentata nella misura compresa tra euro 5000,00 ed euro 25000,00 mentre prima era fissata nella misura compresa tra euro 1032,00 ed euro 15.493,00.

L'ultimo intervento di cui è stata oggetto la disciplina in esame viene operato con l'articolo 1 del Decreto legislativo 8 Novembre 2021 n. 195[53] che ha recepito la direttiva UE n 2018\1673 del Parlamento e del Consiglio del 23 Ottobre 2018[54]. La nuova disposizione ha ampliato la sfera dei reati presupposto eliminando il riferimento ai "*delitti non colposi*". Attraverso l'introduzione di un secondo comma sono stati ricompresi nella norma anche i reati presupposto contravvenzionali "*vengono puniti con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi*".

Si crea quindi uno schema ben preciso in cui costituiscono reato presupposto tutti i delitti, siano essi dolosi o colposi, e le contravvenzioni, la cui pena dell'arresto superi la soglia, di un anno nel massimo o di sei mesi nel minimo.

[53] Pubblicato sulla G.U. del 30 Novembre 2011- supplemento ordinario n.41\L ed entrato in vigore il 15 Dicembre 2021.

[54] Nella relazione tecnica (in www.sistema penale.it) si precisa che con il provvedimento in esame interviene sul tema cruciale della lotta al riciclaggio in sede penale, adeguando la normativa italiana alla direttiva UE 2018\1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23Ottobre 2018, tenuto conto della comunicazione effettuata dalla commissione europea dell'apertura della procedura d'infrazione nei confronti della nostra Repubblica ex articolo 258 T.F.U.E.(2021 \0055)per mancato recepimento della citata direttiva, considerato il fatto che il termine finale per il recepimento della direttiva era stato fissato al 3 Dicembre 2020 e dell'emanazione della legge di delegazione europea 2019-2020, legge 22 Aprile 2021, n. 53.

1.5. Analisi della fattispecie di riciclaggio e aspetti problematici

Prima di entrare nei dettagli della fattispecie, è necessario inquadrare il riciclaggio come "*fenomeno*".

Questo delitto ha una notevole incidenza in diversi ambiti della nostra società: quello sociale, quello economico e quello giuridico. Il diritto penale è chiamato a porre un argine a questa pratica.

Tutta questa serie di incidenze fa del riciclaggio un fenomeno veramente complesso e problematico, ulteriormente accentuato dalla globalizzazione[55]. Essa, infatti, ha permesso una maggiore integrazione tra i popoli e per tal via tra le organizzazioni criminali che possono operare con più facilità, favorite anche dalla mancanza di frontiere e controlli come è stato ampiamente rilevato[56].

Senza dubbio la criminalità organizzata è la più interessata al riciclaggio del denaro e al suo reinserimento nel sistema economico[57]. L'attività di riciclaggio è la necessaria conseguenza di ogni agire delittuoso, che va del criminale "*da strada*" ai "*colletti bianchi*", il fine risulta essere sempre lo stesso quello di rompere il legame con il reato presupposto per impedire qualsiasi collegamento con le attività illecite.

La maggior parte dei proventi illeciti viene reinvestita in attività legali che vengono gestite dalle stesse organizzazioni criminali. Per capire la portata di tale fenomeno basta fare riferimento ai dati riportati dalla Banca d'Italia e UIF secondo cui le operazioni sospette analizzate sono state 113.643, in aumento del 6,9%[58] rispetto al 2019. Si può constatare facilmente come il riciclaggio operi come un vero e proprio moltiplicatore di ricchezza per le organizzazioni criminali[59].

---

[55] Lo sottolinea molto bene Alain dell'Osso nella sua Monografia "*Riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale"*, Torino, Giappichelli, 2017.

[56] Castaldo Naddeo *"Il denaro sporco*", Padova, Cedam 2010; si veda anche P.L. Vigna, P. L. M. dell'Osso A. Laudati, *"Sistema penale ed economia"*, Padova, Cedam, 1998.

[57] Lo esplica molto bene D.M. in *"Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno il reato le norme di contrasto",* Giuffrè Francis Lefebvre, 2012, Milano.

[58] Per una visione completa dei dati, si consiglia "*Rapporto Annuale 2020 Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia*".

[59] *"Dal punto di vista dell'economista sia un'operazione di riciclaggio ogniqualvolta un dato flusso di potere d'acquisto, che è potenziale in quanto non direttamente utilizzabile in scelte di consumo o d'investimento, poiché frutto di una qualunque attività illegale di accumulo-lazione viene trasformato in potere d'acquisto effettivo. Tale considerazione è interessante perché spiega in cosa consiste propriamente il fenomeno riciclatorio, che appunto consente di liberare una determinata ricchezza dallo stigma dell'illegalità, e soprattutto dall'interdetto che l'accompagna, per farla confluire nell'area della circolazione lecita, svincolandola dai limiti al suo impiego che altrimenti la inficerebbero.* Definizione ripresa da, *"Riciclaggio, e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco* in Giuffrè Francis Lefebvre Francis, 2018, Cap I, Sez I, nota 8.

Inoltre, i beni oggetto di riciclaggio possono facilmente alterare gli equilibri di mercato ponendo il beneficiario di tale attività in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti poiché questi può usufruire di una quasi illimitata capacità di spesa rispetto al "*normale imprenditore*", azzerando così completamente il rischio d'impresa[60] e falsando le dinamiche della concorrenza.

L'attività di riciclaggio normalmente si compone di tre momenti: la fase di "*placement*", il "*layering*" e infine l'"*integration*".

La prima tappa è detta del "*piazzamento*" e consiste nel collocare i capitali illeciti nel mercato utilizzando intermediari finanziari o istituzionali. Trattandosi della prima fase del processo è molto più facile risalire alla natura illecita dei proventi e per questo motivo la normativa preventiva si concentra soprattutto su questa fase[61].

La fase di piazzamento non ha una propria forma particolare e può essere costituita dalle più svariate attività: il deposito, ad opera di prestanome, su conti nominativi dove vengono versati importi consistenti, ma non appariscenti, con contestuale prelievo attraverso assegni circolari intestati ad altre persone, il ricorso al *money transfer*, le scommesse e il gioco d'azzardo regolamentato, che consentono la trasformazione del denaro contante in fiches e tagliandi di scommesse che abilitano alla riscossione della vincita[62].

La seconda fase del processo è la "*stratificazione* ", o "*layering*". In questa fase si compiono tutta una serie di operazioni, per lo più finanziarie, finalizzate a recidere il legame dei proventi illeciti con il reato presupposto fornendo una copertura che nasconda la loro provenienza illecita. Si realizza una stratificazione di transazioni che fa completamente perdere le tracce del denaro di provenienza illecita.

L'ultimo stadio è quello "*dell'integrazione*" dove i capitali riciclati vengono reinseriti nell'economia legale spesso mescolati in modo indistinguibile con i proventi di attività lecita[63].

---

[60] *Si veda "P. L. Vigna P. L. Dell'Osso A. Laudati Sistema penale ed economia",* Padova, Cedam, 1998.

[61] Lo stesso concetto è esplicato molto bene, da F. Ardito, in *"Riciclaggio autoriciclaggio e re impiego"* Bologna Zanichelli 2022.

[62] A titolo esemplificativo mi posso recare in una sala scommesse piazzare due scommesse tra di loro opposte, così riotterò la somma piazzata che ritorna con il sigillo della legalità costituita dalla bolletta che dà diritto a riscuotere la vincita.

[63] Si veda *"Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego" (a cura di)* F. Ardito, A. Martuscelli Zanichelli Bologna 2022.

Venendo all'analisi del reato di riciclaggio, lo stesso è collocato nel libro II, titolo XIII "*Delitti contro il patrimonio*", capo secondo, rubricato dei delitti commessi mediante frode, del nostro Codice penale[64]. I reati contro il patrimonio rappresentano un ecosistema davvero molto complesso e variegato[65] nonché una costante nel diritto penale[66].

Il Titolo XIII risulta essere formato da figure criminose molto eterogene tra loro: si spazia da fattispecie di reato che offendono principalmente, o esclusivamente, diritti soggettivi o beni giuridici individuali, legati a interessi di carattere economico-patrimoniale facenti capo a persone fisiche o giuridiche, a beni giuridici di ben più ampia portata, come l'economia pubblica nel suo complesso[67]. Il filo rosso che tiene assieme tutti questi reati è il concetto di "*patrimonio*" che ad oggi risulta essere uno dei concetti più dibattuti e di difficile definizione della scienza penalistica.

La dottrina individua tre concezioni di patrimonio: la concezione tecnico giuridica, la concezione economica e la concezione economico giuridica.

---

[64] Da art 624 a 649 c.p.

[65] *Per una trattazione dell'intero titolo XIII c.p., v.: ANGELOTTI, Delitti contro il p., in Tratt. dir. pen. del Florian, IV, Milano, 1936; DE MARSICO, Delitti contro il p. (lezioni univ.), Napoli, 1951; PISAPIA, Reati contro il p. (lezioni univ.), Milano, 1951; NUVOLONE, Delitti contro il p. e contro la persona (lezioni univ.), Milano, 1964; ANTOLISEI, Manuale dir. pen., Pt. sp., I (aggior. da Conti), Milano, 2008, 275; MANZINI, Trattato dir. pen. it., IX (aggior. da Nuvolone e Pisapia), Torino, 1984; FIANDACA-MM, I delitti contro il p., Bologna, 2005; SGUBBI-MANES, Delitti contro il p., in AA.VV., Diritto pen. Lineamenti di parte spec., Bologna, 2005, 516; MARINI, Delitti contro il p., Torino, 1999; G.V. DE FRANCESCO, Dei delitti contro il p. (aggiornati da Zanchetti e Maspero), in Comm. breve al c.p. (a cura di Crespi, Forti, Zuccalà), Padova, 2008, 1751; PISA, Giurisp. comment. di dir. pen., I, 2006, 717; PAGLIARO, Principi di dir. pen., III, Delitti contro il p., Milano, 2006; AA.VV., Cod. pen. annot. (a cura di Marinucci-Dolcini), Milano, 2006, 4414. Su più specifici aspetti: PETROCELLI, L'appropriazione indeb., Napoli, 1933; SANTORO, La tutela pen. del p., in Studi Cagliari, 1935, 49; FRISOLI, Oggetto della tutela pen. nei delitti contro il p., in Riv. it., 1935, 635; LEVI, Concetto di appartenenza e tutela pen. del p., in Riv. pen., 1935, 323; NUVOLONE, Il possesso nel dir. pen., Milano, 1942; PANNAIN, Il possesso in dir. pen., Roma, 1946; BETTIOL, Concetto penalist. di p. e momento consumativo della truffa, in Giur. it., 1947, IV, 4; PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il p., Milano, 1955; HEINIZ, Appunti sulla difesa pen. del p., in Arch. pen., 1958, I, 13; MANTOVANI, Contributo allo* studio *della condotta nei delitti contro il p., Milano, 1961; ID., Patrimonio (delitti contro il), in Enc. giur., XXII, 1990; PAGLIARO, L'altruità della cosa nei delitti contro il p., in Riv. it., 1965, 693; PECORELLA G., Patrimonio (delitti contro il), in N. Dig. it., XII, 1965, 625; ID., Proprietà (Tutela pen. della), ivi, XIV, 146; SGUBBI, Uno studio sulla tutela pen. del p., Milano, 1980; ID., Patrimonio (reati contro il), in Enc. dir., XXVII, 1982, 331; ID., Tutela pen. del p.: linee di politica crim., in AA.VV., Materiali per una riforma del sistema pen., Roma, 1984, 280; MOCCIA, Tutela pen. del p. e principi cost., Padova, 1988; ID., Considerazioni «de lege ferenda» sulla sistematica dei reati contro il p., in Riv. it., 1991, 410; RONCO, Patrimonio (contravv. concernenti la prevenzione dei delitti contro il), in N. Dig. it., App., V, 1984, 778; MILITELLO, Patrimonio (Delitti contro il), in Dig., IX, 1995, 278; CARMONA, La tutela del p. individuale e collettivo, Bologna, 1996; FORNASARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997; SCOPINARO, Internet e reati contro il p., Torino, 2007; LEONCINI, Patrimonio (delitti contro il), in Il diritto. Enc. giur., X, 2008, 731; LONGOBARDO, I reati predatori contro il p., in Riv. it., 2020, 889. E altresì: PAPA, Patrimonio (reati contro il) in diritto anglo-amer., in Dig., IX, 1995; ID., la tutela pen. del p. nel diritto anglo-americano, Torino, 2013. In Ferrando Mantovani "Diritto Penale parte speciale tomo II delitti contro il patrimonio" Cedam Padova 2021 cap I.*

[66] Si veda, F. Mantovani *"Diritto Penale, parte speciale tomo II delitti contro il patrimonio"* cap I Cedam Padova 2021.

[67] Tale concetto, è espresso molto bene in "*Reati contro il patrimonio trattato di diritto penale*" (a cura di) E. Mezzetti, C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2013.

La concezione tecnico giuridica del patrimonio sta ad indicare il patrimonio come il complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad una persona[68]. Il danno patrimoniale qui deve essere inteso come perdita del diritto giuridicamente inteso.

La concezione economica del patrimonio, invece, poggia sul concetto di beni economicamente valutabili appartenenti ad un individuo in forza di un diritto o di un rapporto di fatto. Il danno qui si intende, come in precedenza, alla stregua di una diminuzione economica dell'asse patrimoniale.

Il pensiero della teoria economico giuridica del patrimonio si fonda su un superamento dello schema del diritto soggettivo: il patrimonio viene costituito come il complesso di attività economicamente valutabili che fanno capo al soggetto. Questa concezione riconosce la tutela penale solo a quei beni che hanno rilevanza economica e sono stati acquisitati in modo legittimo.

È stata successivamente elaborata una quarta teoria, la concezione giuridico funzionale del patrimonio.

Qui il patrimonio viene concepito come l'insieme dei rapporti giuridici facenti capo ad un determinato individuo, funzionali a soddisfare i suoi bisogni materiali o spirituali[69].

Questa concezione permette di introdurre nel concetto di patrimonio anche la dimensione dei rapporti affettivi, purché questi siano dotati di un effettivo e apprezzabile valore strumentale.

Dopo aver esaminato le diverse concezioni relative al concetto di patrimonio è interessante notare come nelle diverse incriminazioni presenti nel Titolo XIII del Codice penale ci si riferisca al patrimonio nella sua dimensione individuale.

Data la definizione, dei diversi concetti di patrimonio, ora bisogna concentrarsi sulla nozione di bene giuridico e vedere questo come si concretizza nella fattispecie di riciclaggio.

L'individuazione del bene giuridico tutelato è il punto di partenza imprescindibile nell'analisi di qualsiasi reato. Rappresenta, l''*insieme degli interessi, che il*

[68] Si veda "*Reati contro il patrimonio trattato di diritto penale*" (a cura di) E. Mezzetti, C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2013, dove, le tre categorizzazioni vengono esplicate molto bene.

[69] MOCCIA "*Tutela del patrimonio e principi costituzionali*", Padova, Cedam, 1988.

*legislatore intende meritevoli di tutela penale, secondo la concezione del diritto penale, quale "*extrema ratio"[70].

Il delitto, di riciclaggio, viene concepito, come un reato plurioffensivo: infatti, vengono lesi una molteplicità di beni giuridici. Si deve citare, innanzitutto, l'amministrazione della giustizia, in quanto attraverso le condotte di riciclaggio si ostacola la ricostruzione della provenienza illecita dei proventi. In altre parole, "*ripulendo*" il denaro si rende difficile la ricostruzione del legame con il delitto presupposto e i suoi autori[71].

In secondo luogo, viene leso l'ordine economico, inteso come il mercato e il suo funzionamento, in quanto il riciclaggio incide sulla libera concorrenza e sulle attività economiche più in generale[72]. Il riciclatore, grazie ai proventi illeciti di cui dispone, può diventare un concorrente imbattibile rispetto all'operatore onesto: ad esempio, può acquistare beni o servizi ad un prezzo incongruo per poi rivenderli ad un prezzo di molto inferiore.

La dottrina penalistica ritiene la tutela dell'ordine economico un bene sussidiario rispetto al bene giuridico principale, che nel reato di riciclaggio è rinvenuto essenzialmente nell'amministrazione della giustizia, intesa come buon andamento delle indagini.

Se osserviamo le condotte descritte dalla norma ci accorgiamo che si riferisce ai seguenti comportamenti: "*sostituzione e o trasferimento di denaro beni o altre utilità, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa […]*".

L'attività di ostacolo alla provenienza delittuosa dei proventi fa propendere che il bene giuridico tutelato, qui sia proprio la giustizia, intesa come buon funzionamento delle indagini e dell'attività investigativa[73].

[70] Si veda M. Ronco in "Commentario sistematico al Codice Penale" Zanichelli Bologna 2011 tomo I cap II
[71] Si veda R. Bartoli in "Diritto Penale lineamenti di parte speciale" Giappichelli Torino 2017pag 382
[72] Lo sottolinea molto bene E. MEZZETTI "*Reati contro il patrimonio*" in Trattato di diritto penale diretta da C.F. Grosso T.Padovani A.pagliaro (parte speciale) Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2013.
Si veda anche su questo punto, V. Plantamura in "Trattato di diritto penale" parte speciale volume X delitti contro il patrimonio (a cura di) A. Cardoppi S. Canestri A. Manna M. Papa Utet Giuridica Milano 2011.
[73] Lo esplica molto bene Manna, *"Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego*"; dello stesso avviso *R. Bartoli in "Diritto penale lineamenti di parte speciale"* (a cura di) R. Bartoli. M. Pellissaro S. Seminara, Giappichelli Torino 2017. Si veda anche Ferrando Mantovani "*Diritto penale parte speciale tomo II delitti contro il patrimonio*", Cedam, Padova, 2021.

Il soggetto attivo nel reato di riciclaggio può essere chiunque non abbia partecipato al reato presupposto. Si tratta di un delitto comune[74], può essere commesso da qualsiasi persona senza particolari riferimenti a qualifiche ricoperte dal soggetto agente, come ad esempio un pubblico ufficiale.

La condotta tipica nel reato di riciclaggio si sostanzia in tre comportamenti. La prima è la sostituzione del denaro o dei beni o di altre utilità provenienti dall'attività delittuosa. Vi rientrano tutte quelle attività che sono funzionali a rompere il legame con il reato presupposto. Si può trattare di qualsiasi tipo di operazione economico finanziaria, funzionale a far cambiare veste ai proventi che da illeciti assumono una veste totalmente lecita.

La seconda ipotesi di condotta si riferisce al trasferimento. Questa condotta consiste in un semplice spostamento dei beni o delle altre utilità che, non vengono sostituiti, ma semplicemente spostati da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della provenienza delittuosa. Per questo motivo si ritiene che sia una semplice specificazione[75]. Esempi di trasferimento possono essere considerati il cambio di intestazione di un immobile. Altro esempio veramente importante può essere l'utilizzo di grandi quantità di moneta elettronica, attraverso i sistemi elettronici di trasferimento dei fondi. Oppure le nuove forme di pagamento elettronico, ma soprattutto attraverso le nuove valute virtuali[76]. La loro tecnologia di riferimento garantisce il più totale anonimato, rendendo, praticamente impossibile risalire ai soggetti convolti nelle transazioni. Autorevole dottrina[77] ha sottolineato come i bitcoin e le altre criptovalute rendano lo Stato praticamente privo di qualsivoglia strumento di contrasto.

L'ultima condotta riguarda qualsiasi operazione diversa dalla sostituzione e dal trasferimento che sia volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro dei beni o delle altre utilità. Questa clausola è idonea a sanzionare qualsiasi tipo di operazione, classificando il riciclaggio come un reato a forma libera.

---

[74] Per una trattazione esaustiva, delle diverse classificazioni si veda G. Fiandaca, E. Musco *Diritto penale parte generale settima* ed. Zanichelli Bologna 2014.

[75] Questo concetto viene espresso molto bene in *"Codice penale commentato*" tomo II alla voce riciclaggio(648bis) A cura di E. Dolicini, G. L. Gatta, Wolters Kluwer, Milano 2021.

[76] Su tutti Bitcoin Etherum Monero.

[77] Si vede Parodi alla voce riciclaggio in deJure.it.

In merito all'inciso "*in modo da ostacolare l'identificazione*" l'interpretazione da darsi è molto controversa.

L'oggetto materiale della condotta riguarda denaro beni o altre utilità provenienti dai delitti.

In riferimento alle altre utilità il legislatore ha voluto cercare di ampliare la fattispecie a tutto ciò che può essere riciclato[78]. Rispetto alla vecchia formulazione che si riferiva semplicemente a "*denaro o valori*", con la nuova formulazione si evitano possibili fraintendimenti.

Il riciclaggio è un reato del tutto autonomo rispetto al reato presupposto, che non deve mai mancare, in caso di riciclaggio posto in essere da più soggetti si ha un unico reato di riciclaggio se unico è il fatto di riciclaggio, anche se tali oggetti provengono da più delitti[79].

Il delitto di riciclaggio inizialmente era concepito come delitto a dolo specifico[80], vi era "*il fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto*". Ora, a partire dalla riforma del 90', vi è la presenza del solo dolo generico. La riforma del 1990, inoltre, ha avuto come pregio quello di eliminare la necessità di provare che l'agente fosse a conoscenza che i proventi fossero il prodotto di specifici reati presupposto espressamente elencati nella norma.

Nel quadro normativo attuale il dolo nel reato di riciclaggio richiede la coscienza che i proventi siano il prodotto dal reato presupposto, in secondo luogo viene richiesta la consapevolezza e volontà di compiere le diverse condotte, di sostituzione, trasferimento e la consapevolezza e volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si realizzano la sostituzione, il trasferimento o le altre operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi. Si tratta quindi d'un delitto istantaneo.

In merito al tentativo, è configurabile. Nell'originaria formulazione della norma, trattandosi di un delitto a consumazione anticipata questo non era possibile.

---

[78] Lo sottolinea molto bene F. Mantovani in *"Delitti contro il patrimonio",* Tomo II, Cedam, Padova, 2021.

[79] Questo aspetto viene messo in luce molto bene da F. Mantovani, in *"Delitti contro il patrimonio",* Tomo II, Cedam, Padova, 2021.

[80] Perle diverse classificazioni del dolo si veda G. Fiandaca, E. Musco *"Diritto penale parte generale"* Zanichelli, Bologna, 2014.

La fattispecie di riciclaggio si considera integrata sia nell'ipotesi di un effettivo sbarramento all'accertamento della provenienza illecita dei proventi, sia, nel caso in cui le condotte abbiano semplicemente reso difficile l'identificazione della provenienza delittuosa senza impedirla[81].

Il quadro sanzionatorio prevede la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da5.000 € a 25.000 €[82].

La norma prevede diverse circostanze.

Il reato di riciclaggio presenta una circostanza aggravante speciale, ovvero "*l'essere il fatto commesso nell'esercizio di un attività professionale*"[83]. La circostanza aggravante, si giustifica, perché determinante attività professionali favoriscono la "*ripulitura del denaro sporco*", purché il rapporto tra l'attività e il riciclaggio di denaro non sia un rapporto meramente occasionale, ma strumentale.

Nonostante la norma sia silente, la giurisprudenza ritine applicabile la circostanza aggravante anche nell'ipotesi in cui vi sia esercizio abusivo della professione.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 565 prevede una circostanza aggravante se il fatto sia commesso da persona già sottoposta a misura di prevenzione in via definitiva; in tal caso, occorre applicare una misura di sicurezza detentiva.

Uno degli ambienti prediletti del riciclaggio è proprio la criminalità organizzata, per cui bisogna richiamare anche all'aggravante, prevista dall'articolo 7 decreto-legge 13 Maggio 1991, n.152, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 Luglio 1991 n 203, che prevede l'aumento della pena di un terzo fino alla metà, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi dei metodi previsti dall'articolo 416 bis[84], al fine di agevolare le attività delle associazioni stesse.

---

[81] Questo aspetto lo sottolinea molto bene, L. D. Cerqua *in "Il riciclaggio del denaro, il fenomeno il reato le norme di contrasto",* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2012, Cap. IV.
Si veda anche la numerosa giurisprudenza in merito : Cassazione penale sez. II, 04/03/2022, n.11277 "Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore. In de jure. It.
Cass.Pen sez. II, 30/05/2019, n.37559 ; Cass. Pen., sez. II, del 11/12/2014, n. 1960 ; Cass Pen., sez. V, del 14/01/2010, n. 17694.

[82] Come modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n 186.

[83] Introdotta dall'articolo 23 legge 55 del 1990.

[84] *Articolo 416 bis cp*: *[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3) [305[2], 306[2], 416[2], 416-ter; 275[3, 5], 299[2], 372[1-bis] c.p.p.]. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4) [305[1, 3], 306[1, 3], 416[1, 3]; 275[3, 5], 299[2], 380 c.p.p.].*

Il terzo comma invece prevede una circostanza attenuante: "*qualora il denaro i beni o le altre utilità provengano da delitto, per il quale è stabilità la pena della reclusione nel massimo a cinque anni*". Questa circostanza attenuante è stata introdotta al fine di riequilibrare la pena nelle ipotesi in cui si riciclino utilità e si ostacoli l'identificazione dei proventi per delitti non gravi.

Nel caso di operazioni sotto copertura, finalizzate all'acquisizione di prove è prevista una speciale causa di non punibilità[85] qualora gli agenti compiano condotte riconducibili alla fattispecie in esame.

Dopo aver analizzato la norma nei suoi aspetti fondamentali, è necessario ora metterne in luce gli aspetti problematici.

Il dolo nel delitto di riciclaggio si configura come generico: viene richiesta la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, e la volontà da parte dell'agente di ostacolarne la provenienza illecita[86]. Al contrario deve escludersi la sussistenza del dolo di riciclaggio, e quindi la sua punibilità, per colui che si rappresenta il semplice trasferimento, o la sostituzione del denaro o delle altre utilità senza acquisirne a livello intellettivo il dato della provenienza delittuosa[87].

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628[3 n. 3]] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 275[3, 5], 299[2] c.p.p.] (5).
[IV]. Se l'associazione è armata [585[2-3]] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).
[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [585[2-3]], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240[2]] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).
[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

[85] *Introdotta dall'articolo 9 Legge 146 del 2006* "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".*

[86] Cassazione penale sez. II, 07/01/2011, n.546*, in dejure precisa che: "[…] il dolo del delitto di riciclaggio è generico e comprende sia la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni e altre utilità, sia la consapevolezza di tale origine, senza alcun necessario riferimento, a scopi di profitto o lucro." Dello stesso avviso la giurisprudenza successiva, Cass.17 Giugno 2011 n. 25960, in giur:it. 2012, n. 1128, Cass. 13 Gennaio 2013 n. 50950 in dejure Cass. 15 Febbraio 2013 n.28715, in dejure Cass. 12 Gennaio 2013 n. 25940, in de jure.*

[87] Tale concetto è espresso con chiarezza da A. R. Castaldo e M. Naddeo in "*Il denaro sporco prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio",* Cedam, Padova, 2010, pag. 174.

Il legislatore ha eliminato qualsiasi riferimento a specifiche finalità a cui la condotta deve essere finalizzata[88].

Per la giurisprudenza non è necessario che la provenienza delittuosa dei beni venga ostacolata in maniera definitiva basta che sia resa difficoltosa[89].

In dottrina e in giurisprudenza ci si è domandati se il dolo eventuale sia configurabile nella fattispecie di riciclaggio.

La figura del dolo eventuale non è prevista espressamente dal Codice penale ma è una creazione della dottrina, nello specifico la sua costruzione viene rimessa all'interprete; perciò, a seconda della fattispecie in esame, la sua configurabilità assume dei caratteri del tutto specifici[90].

Il dolo eventuale si configura quando l'agente si rappresenta la commissione di un reato soltanto come potenziale conseguenza di una condotta finalizzata ad altri scopi.

Nel reato di riciclaggio la configurabilità del dolo eventuale si presenta come una questione molto complessa e dibattuta dalla dottrina[91].

Un primo orientamento dottrinale sostiene che sia sufficiente anche il semplice dubbio della provenienza del denaro corredato dall'accettazione del rischio che il denaro risulti essere effettivamente di provenienza delittuosa[92].

---

[88] *La presenza di scopo di lucro, accertata nel caso concreto può solo rafforzare la prova del dolo che resta sempre generico. Vedasi Cass. 21 Novembre 2014 n. 10746 in Cass. pen. 2016 p.234 secondo cui. "In presenza della descritta condotta delittuosa, il concreto intento di lucro può essere invocato a rafforzare l'elemento psicologico del reato ma, non anche per escluderlo, sulla base del presupposto che il dolo specifico, e quindi il fine di lucro, è richiesto per la sussistenza del reato di ricettazione e non anche per quello di riciclaggio." Attraverso la modifica del 1990, viene eliminato qualsiasi riferimento al dolo specifico, più precisamente il «fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ingiusto, oppure di aiutare gli autori dei suddetti delitti ad assicurarsi il profitto del reato».*

[89] *Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 16/11/2012, n. 3397 (rv. 254314) "Anemone":* i*ntegra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilità). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 02/05/2012).*
Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 14/12/2012, n. 1422 (rv. 254050 "Atzori" Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. (Fattispecie attinente al versamento da parte dell'imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa). (Rigetta, App. Roma, 10/05/2011).

[90] Tale concetto viene espresso, in maniera molto chiara da R. Razzante in "*Il Riciclaggio nella giurisprudenza normativa e prassi applicative",* Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2011.

[91] R. ACCQUAROLI "il riciclaggio*",* cit. pagg. 805 ss.

[92] F. MANTOVANI "*Diritto penale parte speciale",* cit. pag. 256.

Un secondo orientamento dottrinale postula invece che la semplice accettazione del rischio possa rappresentare, il supporto soggettivo del riciclaggio quando questo sia riferito alle condotte di reato[93].

Dopo aver chiarito quali sono i due orientamenti in riferimento alla configurabilità del dolo eventuale, bisogna concentrarsi sul problema centrale che riguarda il riciclaggio e l'ammissibilità del dolo eventuale, ovvero la rappresentazione e la relativa volizione della provenienza illecita del denaro[94].

Per comprendere se effettivamente il dolo eventuale sia configurabile nel reato di riciclaggio dobbiamo fare riferimento da un lato ai principi del diritto penale quali determinatezza e tassatività della norma penale, dall'altro alla fattispecie incriminatrice come disegnata dal legislatore nel suo complesso.

La norma punisce "*chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazioni ad essi atti idonei ad ostacolarne la provenienza delittuosa*". Se analizziamo attentamente il dettato normativo ci accorgiamo che la norma configura le condotte come ostative e non si tratta di una mera descrizione, ma una peculiarità propria delle singole operazioni che andranno apprezzate, secondo una logica dinamica complessiva, o nel modo in cui viene realizzata qui ed ora[95].

Il dolo nel reato di riciclaggio è un dolo diretto puramente intenzionale perché quando il riciclatore agisce lo fa sempre all'interno di un quadro criminoso, che è ben rappresentato nella sua mente, e ogni sua azione è voluta, non è casuale, ed è mossa dalla logica finalistica: agisco per "ripulire" e riutilizzare quei proventi illeciti per gli scopi più vari[96]. Nel riciclaggio il rapporto tra il fatto tipico e l'elemento soggettivo richiede il dolo diretto, non il dolo eventuale, quale criterio di imputazione delle condotte. Il trasferimento denaro finalizzato ad ostacolarne

[93] Tale tesi è espressa molto bene da Andrea R. Castaldo e M. Naddeo in "*Il denaro sporco prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio",* Cedam, Padova, 2010, pagg. 179 e ss.

[94] Questo concetto è espresso con chiarezza da Alain M. Dell'Osso in "*Riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale"* Giappichelli Torino 2017 pagg. 124. Come nota lo studioso è certamente possibile ammettere il dolo eventuale, "in ordine all'attitudine decettiva della condotta tipica che si va a compiere." L'esempio che può aiutare a chiarire meglio è la situazione in cui un impiegato di banca, certo della provenienza delittuosa del denaro si rappresenta, solo in via eventuale la possibilità che una successiva operazione, possa offuscare la tracciabilità dei proventi e agisce comunque.

[95] Questo aspetto viene evidenziato molto bene da Andrea R. Castaldo e M. Naddeo in "*Il denaro sporco prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio",* Cedam, Padova, 2010, pag. 178.

[96] L'aspetto finalistico e consapevole nella condotta di colui che ricicla e quindi non eventuale è messo chiaramente in luce da Andrea R. Castaldo, M. Naddeo, in "*Il denaro sporco prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*", Cedam, Padova, 2010, pag. 178.

l'identificazione non potrà essere frutto di una semplice accettazione, ma richiede una piena consapevolezza e volontà che supporti l'esecuzione delle operazioni.
Se ci atteniamo a questa impostazione, ci rendiamo conto di come la tesi che integra il reato di riciclaggio basandosi sul "dubbio" della provenienza illecita e la conseguente accettazione del rischio che la provenienza risulti effettivamente illecita è particolarmente problematica.
Il medesimo ragionamento si può applicare alla tesi secondo cui l'accettazione del rischio può rappresentare la base soggettiva con riferimento alle condotte indicate dalla norma.
Affinché si configuri il reato di riciclaggio, dunque, vi deve essere la certezza che quei proventi siano frutto di un delitto altrimenti si entrerebbe nel campo delle presunzioni e questo nel diritto penale non è ammissibile data l'importanza dei beni giuridici che vengono in gioco in caso di condanna ad una pena limitativa della libertà personale. Si lascerebbe al giudice un margine che non gli è consentito in quanto egli dovrebbe condannare rispettando i canoni dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si finirebbe così per fondare la responsabilità dolosa su aspetti che ricadrebbero sulla mera negligenza[97].

[97] Concetto espresso molto bene da Alain M. Dell'Osso in *"Il riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale",* Giappichelli, Torino, 2017, pag. 124.

CAPITOLO II

LE CRIPTOVALUTE

Sommario: 1.1. L'evoluzione della moneta e la nascita delle criptovalute. Il fenomeno *Bitcoin* – 1.2. Il funzionamento di Bitcoin e delle criptovalute in generale. – 1.3. Inquadramento giuridico del fenomeno delle criptovalute. – 1.4. Il Bitcoin può essere considerato una moneta? – 1.5. Un'ipotesi ricostruttiva.

1.1. L'evoluzione della moneta e la nascita delle criptovalute. Il fenomeno *Bitcoin*

Dopo aver analizzato il reato di riciclaggio nei suoi aspetti fondamentali è ora necessario illustrare il percorso che ha portato alla nascita delle criptovalute.

Il fenomeno delle criptovalute ha alla base un assunto molto chiaro: l'individuazione di un processo che racchiuda i principi della crittografia con una valuta digitale totalmente decentralizzata e limitata nella quantità totale[98].

La definizione di tali idee si è dipanata progressivamente nel corso del tempo[99].

In questa sede giova ricordare che il primo studio su questo nuovo tipo di tecnologia si è avuto nel 1982[100] ad opera di David Chaum, le cui idee sono state poi riprese e sviluppate all'interno dei movimenti *cyberpunk* negli USA.

Il concetto di valuta digitale decentralizzata fu descritto per la prima volta nel 1998 da Wei Dei in una mailing list di cripto anarchici[101]. Il programmatore si dimostra affascinato dalle idee di Tim Mai[102], affermando: "*Sono affascinato dalla cripto-anarchia di Tim May. A differenza delle comunità tradizionalmente associate alla*

---

[98] Questo concetto è espresso con molta chiarezza da CAPACCIOLI S., "*Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*", Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 2015, pag. 15.

[99] Lo sviluppo di questi concetti ha sfruttato una serie di fattori importanti: lo sviluppo della rete internet e le esigenze da parte di alcune comunità di sfruttare e contribuire allo sviluppo di Intenet. Tali concetti sono espressi con chiarezza da S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e Bitcoin un analisi giuridica*", Giuffrè, Milano, 2015, pag. 15.

[100] Il lavoro venne pubblicato ad opera di D. CHAUM, "*Blind Signatures for Untraceable Payments"* in "*Advances in Cryptology: Proceedings Of Crypto 82 (1982)*", in http://blog.koehntopp.de/uploads/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF. Nel 1990 Chaum creò una società la Digicash che poi venne chiusa nel 1999; si trattava della prima impresa che integrava la crittografia con la moneta al fine di rendere anonime le transazioni, con un sistema di emissioni centralizzato e di compensazione troppo in anticipo rispetto ai tempi.

[101] https://nakamotoinstitute.org/crypto-anarchist-manifesto/.

[102] Il riferimento è al Manifesto dei Cripto-Anarchici di Timothy May del 22.11.1992, su http://nakamotoinstitute.org/crypto-anarchist-manifesto.

parola "anarchia", nella cripto-anarchia il governo non è cancellato temporaneamente, ma vietato in modo permanente e inutile in maniera stabile[103].
Qui, vediamo dipanarsi il concetto di valuta completamente decentralizzata, slegata dall'autorità governativa.
Il programmatore continua soffermandosi sull'idea di comunità: "*Si tratta di una comunità dove la minaccia della violenza è impotente perché la violenza è impossibile perché i suoi partecipanti non possono essere collegati ai loro veri nomi o luoghi fisici.* Qui emerge con chiarezza il concetto di anonimato e di riservatezza, cardine della criptomoneta.
L'analisi del programmatore prosegue ancora dicendo: "*Fino ad ora non è chiaro, anche teoricamente, come tale comunità possa operare. Una comunità è definita dalla cooperazione dei suoi partecipanti e la cooperazione efficace richiede un mezzo di scambio (denaro) e un modo per far rispettare i contratti. Tradizionalmente questi servizi sono stati forniti dal governo o istituzioni governative e soltanto a entità legali. In questo articolo descrivo un protocollo con cui questi servizi possono essere forniti a e da enti non rintracciabili*".
Queste considerazioni di Wei Dai mostrano la volontà chiara di creare dei sistemi di pagamento decentralizzati e non tracciabili.
Ora concentriamoci sulle affermazioni di carattere tecnico, sul funzionamento concreto dei protocolli.
In merito ad essi Wei Dei fornisce le seguenti considerazioni: "*Io in realtà descriverò due protocolli. Il primo è impraticabile, perché fa un uso pesante di un canale di diffusione anonimo, sincrono e non comparabile. Tuttavia, motiverò il secondo protocollo, più pratico. In entrambi i casi vi è alla base l'ipotesi dell'esistenza di una rete irrintracciabile, dove i mittenti e i destinatari sono identificati solo da pseudonimi digitali (ad esempio chiavi pubbliche) e ogni messaggio è firmato dal mittente e criptato al suo ricevitore".*
Qui vediamo emergere l'aspetto delle chiavi necessario per firmare la transazione: "*Nel primo protocollo, ogni partecipante mantiene un database (separato) di quanta valuta appartiene ad ogni pseudonimo Questi conti definiscono*

[103] Cfr. http://www.weidai.com/bmoney.txt.

collettivamente la proprietà del denaro, e di come questi conti vengono aggiornati è oggetto di questo protocollo".

Ora analizziamo, concretamente, il funzionamento del primo protocollo per bocca del suo creatore.

La creazione del denaro: "*Chiunque può creare denaro trasmettendo la soluzione di un problema computazionale finora irrisolto. Le uniche condizioni sono che deve essere facile da determinare la quantità di impegno computazionale necessario per risolvere il problema e la soluzione deve esistere altrimenti non esiste alcun valore, né pratico o intellettuale. Il numero di unità monetarie create è pari al costo della potenza di calcolo valutata in base a un paniere standard di merci. Ad esempio, se un problema richiede 100 ore per la risoluzione sul computer più economico con un costo di tre panieri standard per le 100 ore di calcolo su quel computer, la soluzione ha un valore di tre panieri standard che verranno accreditati a chi risolve il problema*".

In questo passaggio emerge con chiarezza il problema computazionale distribuito, che verrà poi risolto da Nakamoto attraverso il *mining*.

Il trasferimento di denaro: "*Il trasferimento di denaro. Se Alice (proprietario dello pseudonimo K_A) intende trasferire X unità di moneta a Bob (proprietario della pseudonimo K_B), trasmette il messaggio "Io do X unità di denaro ai K_B" firmato da K_A. Dopo la trasmissione di questo messaggio, tutti addebitano il conto di K_A di X unità e accreditano il conto di K_B di X unità, fatta eccezione che si crei un saldo negativo sul conto di K_A: nel qual caso il messaggio viene ignorato".*

L'effettuazione del contratto: *"L'effettuazione dei contratti. Un contratto valido deve includere un risarcimento massimo in caso di default per ciascuna parte partecipante adesso. Esso dovrebbe prevedere la presenza di una parte che agisce quale arbitro qualora ci fosse una disputa. Tutte le parti di un contratto, tra cui l'arbitro devono trasmettere le loro firme prima che diventi effettivo. Dopo la trasmissione del contratto, comprensivo di tutte le firme, ogni partecipante addebita il conto di ciascuna delle parti per l'importo del risarcimento massimo e accredita un conto speciale identificato da un hash*[104] *sicuro del contratto per la*

[104] Nel linguaggio matematico e informatico, la funzione *hash* è una funzione non iniettiva (e quindi non invertibile) che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita. Esistono numerosi algoritmi che realizzano funzioni *hash* con particolari proprietà che dipendono dall'applicazione.

somma del risarcimento massimo. Il contratto diventa efficace se l'addebito per ogni parte non produce un saldo negativo, altrimenti il contratto viene ignorato e i conti riaccreditati. Un esempio di contratto potrebbe essere simile a questo:
K_A si impegna ad inviare K_B la soluzione al problema P prima del 1/1/2000 0:00:00. K_B si impegna a pagare K_A 100 MU (unità monetarie) prima delle 0:00:00 del 1/1/2000. K_C accetta di eseguire l'arbitrato in caso di controversia. K_A si impegna a pagare un massimo di 1.000 MU in caso di default. K_B si impegna a pagare un massimo di 200 MU in caso di default. K_C si impegna a pagare un massimodi500MU in caso di default".

Qui viene illustrato in maniera plastica il funzionamento del *mining*: il minatore che riesce per primo a risolvere la verifica di un blocco riceve un *feed* e il blocco verificato può essere inserito nella *Blockchain.*

La conclusione dei contratti: "*La conclusione di contratti. Se il contratto si conclude senza controversie, ciascuna parte trasmette un messaggio firmato "Il contratto con hash SHA-1 H si è concluso senza risarcimenti." o "Il contratto con hash SHA-1 H si è concluso con i seguenti risarcimenti: …" Dopo la trasmissione di tutte le firme, ogni partecipante accredita il conto di ciascuna delle parti per l'importo del suo risarcimento massimo, rimuove l'account del contratto, quindi accredita o addebita i conti di ciascuna delle parti secondo lo schema risarcitorio in tale evenienza"*.

Qui il programmatore illustra molto bene la conclusione di una transazione che con il *bitcoin* si avrà con l'inserimento del blocco nel libro mastro, *la blockchain* e il passaggio immediato dei fondi.

L'applicazione dei contratti: "*L'applicazione dei contratti. Se le parti di un contratto non riescono ad accordarsi su una conclusione adeguata, anche con l'aiuto dell'arbitro, ciascuna parte trasmette una proposta / risarcimento e gli eventuali argomenti o elementi di prova a suo favore. Ogni partecipante fa una determinazione per quanto riguarda le proposte / risarcimenti, e modifica i suoi conti di conseguenza"*.

Nelle applicazioni crittografiche si chiede, per esempio, che la funzione *hash* abbia le seguenti proprietà: 1) resistenza alla pre-immagine: sia computazionalmente intrattabile la ricerca di una stringa in input che dia un hash uguale a un dato hash; 2) resistenza alla seconda pre immagine: sia computazionalmente intrattabile la ricerca di una stringa in input che dia un *hash* uguale a quello di una data stringa; 3) resistenza alle collisioni: sia computazionalmente intrattabile la ricerca di una coppia di stringhe in input che diano lo stesso *hash*.

Dopo aver analizzato il primo protocollo scartato dallo stesso Wei Dai, dobbiamo procedere all'analisi della seconda proposta elaborata dallo stesso.

Il programmatore continua affermando quanto segue nel suo manifesto. *"Nel secondo protocollo, i conti sono tenuti da un sottoinsieme dei partecipanti (chiamati server da ora in poi) invece che da tutti. Questi server sono collegati da un canale di diffusione tipo Usenet. Il formato dei messaggi di transazione su questo canale rimane lo stesso come nel primo protocollo, ma i partecipanti interessati da ogni transazione devono verificare che il messaggio sia stato ricevuto e correttamente elaborato da un sottoinsieme selezionato casualmente di server. Dal momento che i server devono essere affidabili, è necessario un meccanismo per garantirne l'onestà*".

Qui viene esplicato a grandi linee il sistema *peer to peer*, con la verifica della transazione che avverrà attraverso la risoluzione del *proof of work da parte* dei diversi minatori utilizzato da *Bitcoin.*

Wei Dai continua l'esposizione delle sue idee dicendo: "*Ogni server è tenuto a depositare una certa somma di denaro in un conto speciale da utilizzare come potenziale risarcimento o ricompensa per comportamenti non conformi. Inoltre, ogni server deve pubblicare periodicamente i database della creazione di denaro e le proprietà correnti. Ogni partecipante deve verificare che i propri saldi di conto siano corretti e che la somma dei saldi dei conti non sia superiore alla quantità totale di denaro creato. Questo impedisce ai server, anche in caso di collusione totale, di espandere l'offerta di moneta a costo zero. I nuovi server possono anche utilizzare i database pubblicati per la sincronizzazione con i server esistenti".*

Qui si può notare lo spunto per i *wallet* i portafogli digitali, che non contengono la moneta, ma le chiavi per firmare le transazioni e tenere traccia delle stesse e del proprio saldo.

Ora Wei Dai fa delle considerazioni personali, che è utile riportare in questa sede: *"Il protocollo proposto in questo articolo consente che entità pseudonime rintracciabili cooperino le une con le altre in maniera efficiente, fornendo loro un mezzo di scambio e un metodo di far rispettare i contratti. Il protocollo può probabilmente essere reso più efficiente e sicuro, ma spero che questo sia un passo verso la realizzazione di cripto anarchia, una possibilità sia pratica che teorica".*

La creazione dei *B money: "Appendice A: creazione di B-MONEY alternativa "Una delle parti più problematiche nel protocollo B-MONEY è la creazione di moneta. Questa parte del protocollo richiede che tutti i detentori di conto decidano d'accordo sul costo computazionale. Dato che la tecnologia informatica tende a progredire rapidamente e non sempre in forma pubblica, queste informazioni potrebbero essere indisponibili, imprecise, o non aggiornate, con conseguenti seri problemi per il protocollo. Quindi propongo un sub-protocollo di creazione di denaro alternativo, in cui i titolari dei conti (tutti nel primo protocollo, oppure i server nel secondo protocollo) invece di decidere e di concordare la quantità di B-MONEY da creare in ogni periodo, determinino il costo della creazione del denaro tramite un'asta".*

Qui vediamo evidenziati i problemi dei costi di transazione e di creazione della moneta, che saranno risolti dal protocollo *Bitcoin*.

Ora vediamo il dipanarsi delle diverse fasi di creazione di *B Money:*

"1) Planning. I titolari di conto calcolano e negoziano per determinare un aumento ottimale dell'offerta di moneta per il prossimo periodo. Sia che i titolari di conto raggiungano un consenso o meno, ciascuno di essi trasmette la quota creazione di moneta e con tutti i calcoli macroeconomici per sostenere detto aumento.

2) Bidding. Chiunque voglia creare B-MONEY trasmette un'offerta in forma di <x, y>, dove x è la quantità di B-MONEY che si vuole creare, e y è un problema irrisolto di una classe di problemi predeterminati. Ogni problema in questa classe dovrebbe avere un costo nominale (in MIPS-anni - Million Instruction per Second NdT- direi) che è pubblicamente concordato.

3 Calcolo. Dopo aver visto le offerte, quelli che hanno emesso le offerte in fase di gara possono ora risolvere i problemi nelle loro offerte e trasmettere le soluzioni.

4) Creazione di denaro. Ciascun titolare di conto accetta le offerte più alte (tra coloro che effettivamente trasmettono soluzioni) in termini di costo nominale per unità di B-MONEY creato e accredita i conti degli offerenti di conseguenza[105].

[105] Il manifesto, tradotto di Wei Dai che viene qui riportato tra virgolette in corsivo con le sue considerazioni è stato ripreso dal seguente testo di riferimento S. CAPAPACCIOLI "*Criptovalute e bitcoin un analisi giuridica"* Giuffrè, Francis Lefebvre Milano Milano, 2015, pagg.16-20. Invece, le considerazioni a latere sono di chi scrive.

La teoria di Wei Dai e i concetti ivi espressi costituiscono la base di partenza per la costituzione delle criptovalute.

Successivamente nel 2005 nacque il progetto di Nick Szabo chiamato Bitgold[106]. Le basi proposte da Szabo sono le seguenti:

"1) Una stringa di bit pubblica, la "stringa di sfida" è creata (vedi punto 5).

2) Alice sul suo computer genera la stringa di prova di lavoro (proof of work) dalla stringa di sfida utilizzando una funzione di riferimento.

3) La prova di lavoro (proof of work) è posta in sicurezza tramite l'apposizione di una marca temporale (timestamp). Questo dovrebbe funzionare in modo distribuito, con una serie di servizi di marche temporali in modo che nessun particolare servizio sia prevalente.

4) Alice aggiunge la stringa di sfida e la stringa della prova del lavoro con la marca temporale ad un Registro di "titoli di proprietà bit-gold distribuito. Anche in questo caso, nessun server deve essere prevalente perfezionare correttamente il Registro.

5) L'ultima stringa creata di bitgold fornisce la nuova sfida per la stringa di nuova creazione.

6) Per verificare che Alice è la proprietaria di una particolare stringa di bit gold, Bob controlla nella catena infalsificabile il titolo nel Registro bit-gold.

7) Per saggiare la validità di una stringa di bit-gold, Bob controlla e verifica la stringa di sfida, la stringa della prova di lavoro e la marca temporale. Si noti che il controllo di Alice sul suo bit-gold non dipende dal suo unico possesso dei bit, ma piuttosto sulla sua posizione superiore nella catena infalsificabile del titolo (catena di firme digitali) nel Registro dei Titoli[107]. Qui vediamo dipanarsi la struttura di quello che sarà il futuro protocollo *Bitcoin*. Su queste basi poi Satoshi Nakamoto ha sviluppato il protocollo *Bitcoin*.

Bisogna ricordare in questa sede che i *bitcoin* non sono l'unica criptovaluta esistente, infatti, nel corso degli anni si è assistito ad un vero e proprio *boom* di tali

[106] Abbiamo deciso volutamente di non tradurre il termine Bit-gold visto che il concetto di bit è intraducibile: un bit è l'unità di misura dell'informazione (dall'inglese "*binary digit*"), definita come la quantità minima di informazione che serve a discernere tra due possibili eventi equiprobabili. Szabo collega questo concetto informativo all'oro, per v sviluppare il suo pensiero. Il post originario è visibile su http://unenumerated.blogspot.it/2005/12/bit-gold.html.

[107] Il testo tradotto del manifesto di Nick Sazbo è stato ripreso dalla traduzione fatta da S. CAPACCIOLI in *"Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica",* Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 2015, pag. 20.

soluzioni tecnologiche[108]. Queste nuove criptovalute nate sul solco di *Bitcoin* vengono comunemente definite *Alternative Coins* per rendere evidente la loro alternatività rispetto al *Bitcoin*. Alcune di queste si sono sviluppate grazie ad una scissione con il protocollo *Bitcoin*[109].

La più nota criptovaluta alternativa a *Bitcoin* è *Litecoin,* una criptovaluta *peer to peer* sviluppata da Charles Leee[110]. Si tratta di una criptovaluta che utilizza sempre la tecnologia *peer to peer*, la coniazione e la transazione avvengono sempre grazie ad un protocollo *open source* decentralizzato. Anche in questo caso le operazioni effettuate attraverso *Litecoin* vengono registrate nella Blockchain[111]. Questa criptovaluta ha tre differenze molto importanti rispetto a *Bitcoin*. La prima differenza sostanziale è che risulta essere molto più veloce il tempo di elaborazione di un blocco pari a 2,5 minuti mentre il *Bitcoin* ne impiega 10[112]. In secondo luogo, *litecoin* utilizza un diverso programma di *mining*, questo per evitare *il ricorso alle mining pool.* Infine, il numero massimo di Litecoin estraibile è di 84 milioni, mentre quello di *Bitcoin* è di 21 milioni.

La terza criptovaluta più nota è *Peercoin.* È stata creata da Scot Nadal e Sunny King nel 2012[113]. Questa criptovaluta è molto simile a *Bitcoin*, ma ha alcune differenze molto importanti.

Il primo aspetto degno di nota è che una rete *peer to peer* gestisce le transazioni, i saldi, e l'emissione di *Peercoin*. L'invio di questa criptovaluta avviene attraverso indirizzi basati su firme digitali. Tutte le transazioni effettuate, come sempre, vengono registrate nella *Blockchain*. Ogni nuovo blocco viene aggiornato ogni 10

[108] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 63. Secondo P. MAGLIOCCO nel suo articolo "*Quante monete come bitcoin esistono?*" pubblicato sulla "*Stampa di Torino*" il 13 Gennaio 2018 le criptovalute sarebbero in totale 1414. Nel mondo ad oggi esistono 22.357 criptovalute, i dati sono presi dal sito: https://coinmarketcap.com/it/.

[109] Infatti, vengono definite "*Fork Coin"* da "*Fork"* che significa biforcazione. Lo sottolinea molto bene ANDREAS M. ANTONOPOULOS in "*Mastering Bitcoin*".

[110] Si tratta di un ex dipendente di Google laureatosi al MIT di Boston nel 2011. Ha creato questa nuova criptovaluta con l'intenzione di migliorare il protocollo Bitcoin. Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e Bitcoin*", Torino, Giappichelli, 2019, pag. 64.

[111] T. SIMONITE, "*Bitcoin isn't the only cryptocurrency in town*", in "*MIT technology review*", 15 Aprile 2013.

[112] Queste informazioni vengono riportate con chiarezza da GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e Bitcoin*", Giappichelli, Torino, 2019, pag.64.

[113] Si tratta di uno pseudonimo di colui che effettivamente gestisce il protocollo; infatti, Scott Nadal ha deciso di dedicare meno tempo al progetto. Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e Bitcoin*", Giappichelli, Torino, 2019, pag.64.

minuti[114]. La creazione di questa criptovaluta avviene attraverso due modalità differenti, la prima è il *mining*, a differenza di quanto avviene per *Bitcoin* qui la difficoltà del problema da risolvere, si riduce nel corso del tempo. E poi si sfrutta lo schema *proof of steak*[115]. La principale novità introdotta da *Peercoin* è la sua bassa inflazione: il programma è impostato in modo tale da mantenere l'inflazione al 1% con un numero illimitato di monete generabili.

Un'altra criptomoneta veramente molto apprezzata è *Ethereum,* che prende spunto da *Bitcoin*, ma ha degli aspetti molto particolari. Si tratta di una vera e propria piattaforma dove è possibile creare e pubblicare *smart conctract* fungendo anche da *network* per lo scambio di valore monetario. L'unità di conto di riferimento del sistema è *Ether*[116], viene scambiata come criptovaluta, ma viene adoperata anche per pagare commissioni di transazione e servizi di calcolo sulla rete.

Ogni attività del sistema prevede il pagamento di una commissione chiamata "*gas"*.

Questa criptovaluta è stata creata nel 2013 da Vitalik Buterin un programmatore russo che vive in Canada con l'aiuto di Gavin Wood. Grazie alla sua invenzione nel 2014 Buterin ha vinto il World Thecnology Award. Inizialmente, il programmatore aveva proposto di implementare il *Bitcoin* con un linguaggio di *scripting* per lo sviluppo di applicazioni, questo però non è mai avvenuto e l'inventore di *Ethereum* ha deciso di creare questa piattaforma con un linguaggio più generale[117].

Molto famosa risulta essere anche *Monero*, criptovaluta nata nel 2014, creata da un utente anonimo appartenente al forum Bitcointalk, il suo alias risulta essere Thankful_for _today[118]. Utilizza un protocollo "*Crypto night"* derivato da "*crypto Note*" [119]. Esso consente una gestione decentralizzata delle transazioni mediante un

[114] Le informazioni qui riportate sono esposte con dovizia di particolari da GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Bitcoin e riciclaggio*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 64.

[115] In questo caso, la rete attribuisce le monete in base alla partecipazione già posseduta. Se X detiene l'1% di token guadagnerà l'1% di moneta.

[116] È divisibile in sottomultipli ognuno dei quali viene identificato coi cognomi dei matematici, crittografi e informatici protagonisti dell'ascesa di Bitcoin: Hal Finney, Nik Szabo, Claude Shanon, Charels Babbage, Ada Lovelace, Wei Dai.

[117] Questi concetti vengono espressi con chiarezza da GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Bitcoin e riciclaggio*", Torino, Giappichelli, 2019, pag. 6.

[118] Inizialmente la criptovaluta era chiamata "*Bitmonero*", successivamente grazie all'intervento di un gruppo di ricercatori nel progetto assunse la denominazione di "*Monero*". Si guardi A. GREENBERG "*Monero the drug dealer's Cryptocurrency of choice"* in *Wered.com*, 25 Gennaio 2017.

[119] Secondo M. L. PERUGINI "*Il protocollo cryptonote offre una Blockchain autonoma su cui si implementa le due funzioni di untracciability e unlikability la prima è una caratteristica per cui le transazioni in entrata vedono il trasferimento, come se provenisse da gruppi di nodi del sistema, la seconda impedisce invece di collegare con certezza due diverse transazioni in uscita al medesimo nodo*".

database accessibile soltanto ai protagonisti della transazione. In questo modo si garantisce un elevatissimo tasso di anonimato[120]. *Monero* è poi fungibile essendo ogni unità uguale all'altra.

Dopo questa breve panoramica sulle altre criptovalute, e prima di descrivere il loro funzionamento, concentrandosi su quella più famosa il *Bitcoin,* è necessario definire il concetto di moneta e le sue molteplici funzioni nel sistema economico attuale; questo è necessario per comprendere meglio le innovazioni apportate dalle criptovalute.

Successivamente, verrà illustrato come il *Bitcoin* abbia letteralmente modificato il sistema economico, e di riflesso, i suoi effetti sul diritto penale, focalizzandoci sul delitto di riciclaggio.

La moneta ha rappresentato una delle più grandi innovazioni della storia umana: ha permesso all'umanità di affrancarsi dal meccanismo del baratto negli scambi di beni e servizi.

La moneta è nata per iniziativa spontanea del mercato oppure è una creazione dello Stato? Da questa domanda prendono corpo due visioni: la prima è la visione catallattica della moneta dal greco καταλλάσσω, "*scambiare"*; la seconda, la teoria statale o cartalista della moneta, poggia sull'assunto fondamentale che la moneta sia soltanto uno strumento di pagamento creato dallo Stato[121].

L'evoluzione della moneta può essere riassunta in cinque fasi[122]. È interessante notare come gli studiosi ritengano che il passaggio quasi automatico baratto/moneta sia stato una leggenda sopravvissuta per secoli grazie agli economisti di impostazione neoclassica[123]. Agli albori delle comunità umane i rapporti economici

[120] Si veda F. LEONE S. PARISELLA "*La Blockchain il protocollo, Crypto Note e le criptovalute*" in R. RAZZANTE (a cura di) "*Bitcoin e criptovalute*" cit. pagg. 12-13.

[121] Secondo questa teoria lo Stato definisce le caratteristiche fisiche della moneta. Questa teoria è stata accettata in gran parte delle economie moderne ed è stata confermata con l'adizione della moneta unica europea, la cui introduzione ha richiesto limitazioni della sovranità monetaria nei confronti degli Stati che decidono di adottarla. Per approfondire Questa teoria si guardi F. A. MANN "*The legal aspects of money: with special reference to comparative private and public international law*", Oxford University Press, 1992, pag. 8.

[122] Questi argomenti sono tratti dal libro "*Moneta dai buoni di Omero ai bitcoin*" di R. DEBONIS e M. I. VANGELISTI, Il Mulino, Bologna, 2019, pag. 17. La prima fase è la fase della moneta, come merce pura, come ad esempio l'orzo e i metalli non coniati. La seconda fase è quella della moneta metallica coniata, successivamente vi è la moneta che assuma la forma cartacea, di banconote private emesse dalle banche, convertibili in metalli preziosi. Poi vi è la moneta bancaria fondata sui depositi. L'ultima fase è caratterizzata dalla moneta bancaria, non più convertibile in metalli preziosi. Per l'approfondimento di ciascuna delle fasi si consiglia la lettura del libro.

[123] Questo concetto è espresso molto chiaramente in Moneta "*Dai buoni di omero ai bitcoin*" di R. DE BONIS e M. I. VANGELISTI, Il mulino, Bologna, 2019, pag. 26.

venivano definiti attraverso un meccanismo di debito/credito, in comunità sociali molto ristrette.

Le prime manifestazioni della moneta, come la intendono i contemporanei, si hanno secondo gli storici in Asia minore nel VII secolo a.C. nelle colonie greche, o nella vicina Lidia, per poi diffondersi nella società greca[124]. Arrivando ai giorni nostri, ci si può rendere facilmente conto di come la moneta intesa come merce[125] e la moneta metallica avente valore intrinseco, siano completamente scomparse. La moneta che noi utilizziamo tutti i giorni per i nostri acquisti al supermercato è costituita interamente da banconote e depositi bancari, attraverso la complessa struttura dei moderni sistemi di pagamento. Giova ricordare in questa sede, come la banconota sia stata un'invenzione molto recente[126].

Dopo questo breve *excursus* sulla nascita ed evoluzione della moneta è importante evidenziare le diverse funzioni che questa svolge nel sistema economico in cui operiamo ogni giorno.

La prima funzione della moneta, o per meglio dire del denaro, è quella di essere "*un bene intermediario negli scambi".* La moneta ha permesso, come si sottolineava all'inizio di questo paragrafo, di superare il modello economico fondato sul baratto[127]. Ovvero sullo scambio tra beni idonei a soddisfare uno specifico bisogno umano dei soggetti che vi prendono parte[128]. Il superamento di questo modello di circolazione dei beni avviene quando la comunità decide di accettare un determinato bene come interposizione nello scambio facendo assumere a quel bene il ruolo di "*bene universale di scambio".*

[124] Questo aspetto lo sottolinea molto bene M. CIAN in "*Diritto Commerciale tomo IV* ", "*Diritto del sistema finanziario*", Giappichelli, Torino, 2020, pag. 49.

[125] Quando parliamo di moneta merce ci riferiamo a quei beni che soddisfacevano prima di tutto bisogni umani specifici ed erano i più diversi tra di loro. Questi beni assumevano il ruolo di intermediazione nello scambio a prescindere dalla funzione monetaria. Lo sottolinea molto bene M. CIAN in "*Diritto Commerciale tomo IV*", "*Diritto del "sistema finanziario*", Torino, Giappichelli, 2020, pag. 51.

[126] Inizialmente, il biglietto di banca rappresentava un titolo di credito che conferiva al possessore il diritto di esigere dalla banca la quantità di metallo prezioso in essi riportata, si tratta della conversione in oro del biglietto di banca, questa loro natura e la fiducia della solvibilità da parte dell'istituto emittente permettevano che questi potessero essere utilizzati come moneta metallica, assumendo la veste di mezzi di pagamento. Più recentemente, venne fissata per legge l'inconvertibilità, venne mantenuta però la loro funzione di mezzi di pagamento, in questo caso, si parla di corso forzoso. Queste tematiche qui riportate, vengono spiegate molto bene da M. CIAN in "*Diritto Commerciale tomo IV"*, *"Diritto del sistema finanziario*", Giappichelli, Torino, 2020, pag. 49.

[127] Tale concetto viene espresso molto chiaramente da M. CIAN in "*Diritto Commerciale tomo IV*", "*Diritto del sistema finanziario*", Torino, Giappichelli, 2020, pag. 46.

[128] A titolo di esempio nel baratto di una ruota di una mancina e di una pelliccia una parte ottiene uno strumento idoneo alla sua produzione, l'altra soddisfa il suo bisogno di scaldarsi, utilizzando la pelliccia.

Questo fa sì che il membro della comunità che desideri alienare un bene, non è più costretto a selezionare un bene a sua disposizione che funga da controparte, limitandosi a ricevere l'oggetto che desidera[129]. La moneta/denaro in quanto bene intermediario nello scambio non soddisfa più un bisogno umano specifico, ma più generico. Permette di soddisfare i bisogni più generali, sia quelli più immediati che quelli potenziali, garantendo la possibilità di differire la scelta nel tempo. Questo bene in altri termini, incorpora un potere d'acquisto genarle riconosciuto dall'intera comunità[130].

L'altra funzione che viene riconosciuta alla moneta è quella di essere "*l'unità di misura del valore"*. Nella circolazione dei beni e nel loro scambio questo si realizza in base al valore che i membri della comunità attribuiscono a quei beni o servizi, il denaro/moneta funge da unità di misura di questo valore[131], permettendo una valutazione corretta e uniforme garantendo un facile raffronto[132].

In questo caso, la moneta/denaro non rileva come oggetto, ma come "*unità di conto"*: parametro esprimibile in forma di numero variabile su basi quantitative. Qui, nel nostro Paese, i prezzi sono espressi in euro nella forma delle sue frazioni e multipli.

La moneta/denaro assurge ad un'ultima importante funzione quella di "*strumento di accumulazione della ricchezza*". Il bene denaro/moneta in quanto possiede un potere d'acquisto esercitabile successivamente dà possibilità di essere accantonato, in vista di impegni futuri. In questa veste il denaro rappresenta della ricchezza, cioè capacità di conseguire beni o servizi[133].

Dopo aver mostrato quali sono le funzioni della moneta è necessario illustrane le diverse forme di manifestazione.

---

[129] Questo aspetto è espresso molto chiaramente da M. CIAN in "*Diritto Commerciale tomo IV",* "*Diritto dei mercati finanziari*", Torino, Giappichelli, 2020, pag. 46.

[130] Questo concetto lo esplica molto bene M. CIAN in "*Diritto commerciale tomo IV*", "*Diritto del sistema finanziario*", Torino, Giappichelli, 2020, pag. 46.

[131] A titolo di esempio una pallina di gelato viene scambiata per 1.40 euro.

[132] Questi aspetti vengono chiariti molto bene da M. CIAN in "*Diritto commerciale tomo IV*", "*Diritto del sistema finanziario*", Giappichelli, Torino, 2020, pag. 46.

[133] Tali concetti vengono espressi chiaramente da M. CIAN in "*Diritto commerciale tomo IV*", "*Diritto del sistema finanziario",* Torino, Giappichelli, 2020, pag. 46. E dalla nostra Costituzione all'articolo 46 dove si fa espresso riferimento al risparmio: "*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese*".

La prima forma di manifestazione della moneta è "*la moneta merce",* si tratta dei beni i più vari che assolvevano il ruolo di intermediazione nei diversi scambi, finalizzati al soddisfacimento di un bisogno umano specifico. Successivamente, vi è la moneta avente "*valore intrinseco"*[134], in seguito abbiamo "*la moneta segno"* la sua unica funzione è quella di fungere da denaro puramente e semplicemente, il quale assume valore perché accettato giuridicamente, o convenzionalmente dalla comunità.

Il denaro viene ad essere un documento che riporta in forma numerica, o simbolica, un dato documentale; tale dato documentale si sostanzia nel potere d'acquisto incorporato nella moneta, o nella banconota, che di volta in volta si ha a disposizione.

Il documento denaro, a scanso di fraintendimenti, non attesta un fatto storico, come un atto pubblico o un verbale, ma il fatto di costituire l'oggetto di un'attribuzione esclusiva e di permettere la circolazione del dato documentale e così la sua attribuzione da un soggetto ad un altro[135].

La criptovaluta rientra proprio in questa specifica categoria. L'esempio più famoso è il *Bitcoin*, la tecnologia alla base e il suo funzionamento saranno oggetto di specifica analisi nel corso di questo elaborato. Basti ricordare in questa sede che il *Bitcoin,* e le criptovalute più in generale, si configurano come l'espressione più completa della moneta, segno che si sostanzia e si esaurisce in un semplicemente "*segno"* documentale.

Infine, abbiamo la *"c.d. moneta scritturale*". Essa ha una natura completamente diversa; l'esempio più comune è il saldo attivo di un conto corrente bancario. La moneta scritturale rappresenta un debito della banca nei confronti del cliente. Il cliente può prelevare dal conto contanti fino al determinato importo annotato sul suo conto. Qui si coglie l'importante differenza con la moneta segno: la moneta

[134] In realtà come sottolinea molto bene M. CIAN di questo concetto ne è rimasta traccia nel 1280 c.c. "*In realtà nessun oggetto del mondo reale incorpora un valore nelle sue componenti naturali, perché il valore è sempre l'apprezzamento che la comunità sociale esprime su di esso, ed è quindi per definizione estrinseco, l'espressione dunque va riferita al fatto, che alla moneta merce, in quanto soddisfa un bisogno umano specifico a prescindere dalla sua funzione di intermediazione negli scambi è attribuito un valore che prescinde da questa e che conserva anche se la medesima viene meno*", M. CIAN "*Diritto commerciale tomo IV*", "*Diritto del sistema finanziario*", Giappichelli, Torino, 2020, pag. 52.

[135] Lo sottolinea molto bene M. CIAN in "*Diritto commerciale tomo IV*", "*Diritto del sistema finanziario*", Torino, Giappichelli, 2020, pag. 52.

scritturale risulta essere ricchezza nella misura in cui la banca sia solvibile[136]. L'istituto giuridico su cui poggia la moneta scritturale è quello della delegazione di pagamento[137].

La criptovaluta non corre questo rischio, essendo moneta segno completamente slegata dal sistema bancario.

Esaurita l'analisi necessaria delle funzioni della moneta e delle sue diverse forme di manifestazione, occorre ora concentrarsi su come il nostro ordinamento giuridico disciplina la moneta.

Quando una moneta viene riconosciuta come tale dall'ordinamento giuridico, in base ad una legge, questa viene definita moneta avente corso legale; per essere più precisi, l'ordinamento riconosce ad un dato bene che è misurabile quantitativamente come idoneo a soddisfare le obbligazioni pecuniarie[138].

Il nostro ordinamento definisce la moneta partendo da questo principio, non fornendo una definizione pura e semplice del concetto. La norma menzionata sancisce anche il principio nominalistico, in virtù del quale alla scadenza il debitore deve consegnare la quantità nominale di denaro determinata quale frazione, o multiplo, dell'unità di misura oggetto dell'obbligazione. Il nostro ordinamento giuridico ha adottato la visione statalista della moneta, ovvero il potere di battere moneta spetta solo allo Stato, il nostro Paese con l'adozione della moneta unica ha deciso di delegare questo aspetto all'Unione europea, nello specifico alla banca Centrale Europea[139]. La BCE si occupa di gestire in maniera centralizzata la politica monetaria dell'Unione e dell'emissione delle banconote.

---

[136] Lo sottolinea molto chiaramente M. CIAN in "*Diritto del sistema finanziario*" Torino, Giappichelli, 2020, pag. 53.

[137] Tale istituto giuridico si trova disciplinato all'articolo 1269c.c.: *"[I]. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. [II]. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante [11881]. Sono salvi gli usi diversi. Il pagatore quando dispone il bonifico delega, la banca che è sua debitrice a pagare per suo conto, il beneficiario del pagamento*".

[138] Cfr. all'articolo 1277 c.c.: "*[I]. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale [14 c.p.c.]. [II]. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima".*

[139] Articolo 128 TFUE (ex articolo 106 del TCE): "*1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. 2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per*

Dopo aver fornito i doverosi presupposti economico giuridici necessari, per comprendere il contesto in cui è stato inserito il Bitcoin ora è necessario soffermarsi sulla sua nascita e sui suoi aspetti più importanti.

agevolare la loro circolazione nell'Unione". Giova specificare che l'euro nel nostro ordinamento viene qualificato come moneta avente corso legale domestica, in contrapposizione alle monete straniere, oppure alle monete complementari, quelle monete che vengono accettate convenzionalmente e parallelamente alla moneta avente corso legale nello Stato. Tale fenomeno era molto ricorrente nel passato.

1.2. Il funzionamento di *Bitcoin* e delle criptovalute in generale

La nascita di *Bitcoin* e il successivo sviluppo delle diverse criptovalute che ne sono seguite hanno rappresentato un vero e proprio cambiamento epocale per la società in cui viviamo.

Il diritto penale non è affatto rimasto immune a questo cambiamento, trovandosi difronte una nuova figura, che di fatto ha modificato enormemente l'approccio con determinati reati, radicalmente scossi nei loro caratteri fondamentali dall'avvento di questa nuova tecnologia.

La nascita di *Bitcoin* si deve ad un individuo di nome Sathoshi Nakamoto anche se l'identità del creatore della prima storica criptovaluta non è mai stata confermata in maniera ufficiale[140]. Nel suo profilo P2P Foundation[141] dichiara di essere un uomo giapponese di 42 anni. Tuttavia, non abbiamo alcuna certezza sulla veridicità dei dati ivi riportati. Anzi vi è il sospetto che si tratti di una dichiarazione di comodo[142].

Lo scopo principale di Nakamoto è quello di creare un nuovo sistema di pagamenti totalmente digitale, non più centralizzato, che permetta l'invio di denaro a qualsiasi individuo, senza dover per forza passare attraverso l'intermediazione di un'istituzione finanziaria e, quindi, superare il meccanismo della fiducia presente nei pagamenti[143].

Questi sono gli obiettivi che voleva raggiungere Nakamoto attraverso *Bitcoin*, ma che cos'è essenzialmente *bitcoin*, cerchiamo di definirlo meglio.

Il Bitcoin è un sistema di pagamento *peer to peer* e una moneta digitale sviluppata nel 2009, come software *opensource*.

Viene individuato quale criptovaluta perché utilizza la crittografia per il trasferimento e la creazione della moneta[144]. Giova in questa sede ricordare alcune precisazioni terminologiche, utili alla comprensione dei successivi argomenti.

---

[140] La figura di Satoshi Nakamoto risulta essere leggendaria e immersa nel mistero, nessuno sa se si tratti di un uomo o di una donna. Oppure di un gruppo di persone, il fatto di riferirsi a Satoshi Nakamoto con il singolare maschile è puramente una convenzione. Tali aspetti sono stati approfonditi nel dettaglio da GASPARE JUCAN SICIGNANO nel volume "*Riciclaggio e bitcoin*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 33.

[141] https://p2pfoundation.ning.com/m/profile?screenName=0ye0gncqg772o.

[142] https://p2pfoundation.ning.com/m/profile?screenName=0ye0gncqg772o.

[143] Tali concetti sono chiariti in maniera esemplare nel *paper* rilasciato dallo stesso Nakamoto al momento del rilascio di bitcoin "*Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer*" disponibile al seguente link: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf. Il paper viene pubblicato esattamente il 31 Ottobre del 2008 data in cui si aprono le porte per la successiva rivoluzione apportata dal bitcoin.

[144] Tali concetti sono esplicati in maniera molto chiara ed esaustiva da D. CAPOTI, E. COLACCHI M. MAGGIONI in "*Bitcoin revolution, la moneta digitale alla conquista del mondo*", Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2015, pag. 1.

Quando utilizziamo *Bitcoin* con la lettera maiuscola ci riferiamo convenzionalmente alla tecnologia e al network. Nel caso del termine riportato in minuscolo, esso indica, convenzionalmente, la criptovaluta in quanto tale. Tenendo a mente questa distinzione, possiamo analizzare tutte le caratteristiche di *Bitcoin*.

La prima caratteristica è l'essere un sistema di pagamento totalmente digitale, basato sulla tecnologia *peer to peer*: *bitcoin* è una moneta digitale.

Altra caratteristica di *Bitcoin* è quella di utilizzare la crittografia per la verifica e la sicurezza delle transazioni *bitcoin.* ultima caratteristica è che si può creare e trasferire.

Dal punto di vista più strettamente informatico *Bitcoin* è un protocollo, si tratta di un progetto software *open source*, nello specifico di un network. La tecnologia alla base di Bitcoin è molto complessa, di seguito verranno illustrati i passaggi funzionali a quanto propedeutico alla comprensione di questa trattazione.

La principale innovazione apportata dal protocollo *Bitcoin* è quella di un sistema di calcolo distribuito chiamato *"Proof of Work"* in grado di sviluppare una fiducia decentralizzata, basata su quattro aspetti: la transazione, i blocchi, il *mining* e la *Blockchain*.

Il punto di partenza per realizzare una transazione[145] è quello di possedere un proprio *Wallet*[146] (ossia un portafoglio digitale).

Ciascun portafoglio digitale contiene sia l'indirizzo di destinazione, sia le chiavi di transazione, che vengono propagate attraverso la rete dai minatori, attraverso il calcolo competitivo dando origine alla *blockchain* di consenso che diventa il registro affidabile delle transazioni.

---

[145] "*In termini molto semplificati una transazione Bitcoin comunica alla rete che il proprietario di alcuni bitcoin ha autorizzato il trasferimento di tale valore ad un altro proprietario. Le transazioni bitcoin si presentano come le righe di un registro contabile a partita doppia. Ciascuna transazione contiene una o più input che sono come debiti contro un account bitcoin. Dall'altra parte della transazione ci sono uno o più output, che sono come crediti aggiunti ad un account bitcoin. Gli input e Output, debiti e crediti, non si sommano necessariamente allo stesso importo. Invece, gli output si sommano a un po'meno degli input e la differenza rappresenta un'implicita transaction fee che è un piccolo pagamento raccolto dal minatore, che inserisce la transazione nel libro mastro*", ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering Bitcoin*", pag. 56.

[146] *"Il portafoglio" rappresenta un'applicazione che funge da interfaccia primaria per l'utente, svolgendo diverse funzioni: controlla l'accesso ai fondi, gestendo le chiavi e gli indirizzi, tenendo traccia del bilancio, creando e firmando le transazioni. Più precisamente ciascun portafoglio, contiene le chiavi non le monete, i portafogli sono vere e proprie "keychains" contengono sia una chiave pubblica che una chiave privata, in questo modo gli utenti possono firmare le loro transazioni".* Questi concetti vengono delineati con chiarezza da ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering Bitcoin*", pag. 133.

La chiave nel processo che dà origine ad una transazione è appunto il meccanismo di consenso distribuito.

La transazione contiene una prova della proprietà sotto forma di una firma digitale del proprietario validabile da chiunque[147].

Immaginiamo, a titolo di esempio, il pagamento di Tizio nei confronti di Caio. La chiave di Tizio fornisce una firma, dando la dimostrazione alla rete *Bitcoin* che egli sia proprietario dei fondi. Tizio allega il pagamento per il caffè all'indirizzo bitcoin di Caio. Quindi, Tizio carica quell'output con il requisito che Caio produca una firma per poter spendere tale importo.

In questa sede giova sottolineare che l'indirizzo non deve essere lo stesso dell'input e per motivi di *privacy* è spesso un nuovo indirizzo del portafoglio del proprietario, garantendo l'impossibilità di ricostruire tutti i passaggi, come avviene con il contante.

La transazione elaborata all'interno del *wallet* contiene tutte le informazioni per confermare la proprietà dei fondi e assegnare loro nuovi proprietari, per cui non ha più nessuna importanza il punto in cui questa viene trasmessa o il modo. Infatti, la rete *Bitcoin* è un network *peer to peer* dove ciascun *client bitcoin* partecipa connettendosi ad altri numerosissimi *client bitcoin* sparsi ovunque.

Il fine è quello di propagare transazioni e blocchi a tutti i partecipanti[148]. Una volta che la transazione è stata propagata nella rete *Bitcoin*, è necessario un ulteriore passaggio chiamato *Mining di Bitcoin*. La transazione deve essere verificata e inclusa in un blocco.

Il sistema della fiducia usato da *Bitcoin* si fonda sulla computazione[149]. Il *Mining di Bitcoin* svolge due funzioni molto importanti: i nodi *miner* validano tutte le

[147] Tali concetti sono espressi molto bene da ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering Bitcoin*", pag. 56. L'autore prosegue dicendo in termini di *bitcoin spending* sta firmando una transazione che trasferisce il valore da una transazione precedente ad un nuovo proprietario identificato da un indirizzo bitcoin.

[148] La transazione si propagherà nel modo seguente: ciascun *Wallet* o applicazione desktop che partecipa utilizzando il linguaggio bitcoin è chiamato "*nodo*" bitcoin. L'applicazione *Wallet* di Tizio può inviare la transazione a qualsiasi altro client che è raggiungibile attraverso una connessione internet. Il *Wallet* di Tizio non dovrà necessariamente essere connesso al *Wallet* di Caio. Ogni nodo bitcoin che riceve una transazione mai vista prima la inoltrerà ad altri nodi ai quali è connesso attraverso una tecnica di propagazione chiamata *flooding*, in questo modo la transazione si propagherà rapidamente raggiungendo migliaia di nodi in pochi secondi. Tali concetti sono espressi molto bene da ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering bitcoin*", pag. 63.

[149] Le transazioni raggruppate in blocchi richiedono un enorme potenza computazionale per essere verificate come valide. Tale concetto è espresso molto bene da ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering Bitcoin*", pag. 64.

transazioni e rifiutano quelle transazioni che non sono corrette. Questo, è il punto centrale in termini di sicurezza per il sistema *bitcoin*, viene offerto uno standard di sicurezza molto elevato, senza l'autorità di un istituto finanziario[150].

Inoltre, il *Mining*[151] crea nuovi *bitcoin* per ogni blocco, quasi come se una banca centrale emettesse nuova moneta.

La quantità di *bitcoin* creata è fissa e diminuisce col tempo, seguendo un programma di emissione. Tutti i *miner* della *mining pool* cercano di trovare una soluzione al *proof of work* proveniente dal *"candidate block".* Il blocco vincente entra a far parte della *Blockchain* e a questo viene assegnato un numero identificativo, ciascun blocco contiene moltissime transazioni, che risultano essere validate e verificate.

L'inserimento di una transazione nella *Blockchain* è l'ultimo passo necessario affinché una transazione in *bitcoin* possa dirsi completa.

La *Blockchain* può essere considerata come un grande registro dove vengono annotate tutte le transazioni che vengono effettuate attraverso il *Bitcoin*. Ciascun blocco ha una struttura ben precisa e rappresenta un contenitore di dati che riunisce tutte le transazioni da includere nella *Blockchain*.

Esso è composto da un'intestazione[152] contenente i metadati seguito da una lunga lista di transazioni[153], che rappresentano la maggior parte delle sue dimensioni. Una volta che le informazioni vengono inserite nella Blockchain[154] non possono più essere cancellate, o modificate.

---

[150] Tali concetti vengono chiariti da ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering Bitcoin*", pag. 64.

[151] Il mining può essere descritto come una partita a sudoku avente un tabellone di gioco veramente enorme che si resetta ogni volta che una soluzione viene trovata e la difficoltà di gioco è impostata in modo tale che si impieghino 10 minuti approssimativamente per trovare una soluzione. Immaginiamoci una partita di sudoku gigante con una dimensione di numerose righe e colonne. Se io ti mostro il tabellone completo tu potrai velocemente verificarne la correttezza. Invece se vi è qualche casella vuota ti ci vorrà un notevole sforzo work. Posso aggiustare la difficoltà del sudoku cambiando le dimensioni del tabellone aumentando o riducendo le righe e colonne, ma potrà essere verificato piuttosto facilmente anche se molto grande. Il problema da risolvere usato in Bitcoin è basato su un hash crittografico e esibisce caratteristiche molto simili al problema di soluzione come il sudoku, è asimmetricamente difficile da risolvere ma molto facile da verificare e la sua difficoltà può essere aggiustata. Questa metafora è stata presa da "*Mastering Bitcoin*" di ANDREAS M. ANTONOPOULOS, pag. 64.

[152] L'intestazione ha una dimensione di circa 80 byte. Questi dati sono presi da "*Mastering Bitcoin"* di ANDREAS M. ANTONOPOULOS, pag. 252.

[153] La media delle transazioni e di circa 400 byte e un blocco contiene più di 1900 transazioni. Questi dati sono presi da "*Mastering Bitcoin*" di ANDREAS M. ANTONOPOULOS, pag. 252.

[154] Per qualche approfondimento in argomento a M. AVANTAGGIATO P. GALLO "*Challenges and Opportunities using MultiChain for Real Estate*" in *IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom),* 2019, 1-5; P. GALLO U. Q. NGUYEN G. BARONE P. VAN HIEN, "*DeCyMo: Decentralized Cyber-Physical System for Monitoring and Controlling Industries and Homes*", IEEE 4th Int. Forum Res. Technol. Soc. Ind. RTSI 2018 Proc., 2018; M. L. DI SILVESTRE P.

Dopo aver fornito una breve infarinatura circa i meccanismi sottesi al *Bitcoin* è ora necessario mostrare le sue implicazioni nel diritto penale e nel sistema economico attuale.

Il diritto penale è stato pesantemente influenzato dall'esplosione delle valute virtuali. Si è venuto a creare uno strettissimo legame tra il mondo criminale e le criptovalute. Questo è stato favorito in larga misura dal pressoché totale anonimato offerto dalle valute virtuali[155].

Uno dei rischi reato menzionabili è rappresentato dalle attività svolte dai c.d. "*Cybercriminals"*, cioè coloro che realizzano reati informatici.

I cyber criminali sono individui che operano in gruppi organizzati secondo uno specifico riparto di competenze.

Si distinguono (i) i programmatori, ovvero coloro che elaborano i programmi informatici poi effettivamente utilizzati dai cyber criminali; (ii) i "*distributori*", che distribuiscono, o vendono i dati, o le merci illecitamente acquisite; (iii) i c.d *"money mule"* coloro che si occupano di ripulire i proventi[156].

Molto spesso questi gruppi possono prendere di mira o i computer dei privati cittadini o quelli delle istituzioni o delle società private, al fine di diffondere virus per rubare i dati sensibili oppure alterarli o ancora per attuare reati più comuni come frodi, scommesse illegali o pedopornografia[157].

Risulta utile menzionare, tra gli altri, il caso delle cyber estorsioni effettuate attraverso *Ramsomware*[158].

L'attacco al computer del malcapitato comincia attraverso un *trojan*[159] che infetta il PC criptando i dati, chiedendo successivamente un pagamento in *bitcoin* per

GALLO M. G. IPPOLITO – E. R. SANSEVERINO G. ZIZZO, "*A technical approach to the energy blockchain in microgrids*" in *IEEE Trans. Ind. Informatics*, 14(11) (2018), pagg. 4792 e ss.

[155] Tali concetti sono espressi con chiarezza da ACINNINI G. P. in "*Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina anti riciclaggio del 2017*" in archivio penale 2018, n. 1, pag.8. L'autore sottolinea come la rapidità e il carattere irreversibile unito all'anonimato può cerare grossi problemi in termini di repressione penale.

[156] Per un approfondimento sul mondo dei *cybercriminals* e sugli specifici ruoli rivestiti dai membri di siffatte Organizzazioni criminali vedasi "*Whatiscybercriminal*in *https://www.technopedia.com/definition/27435/cybercriminal*.

[157] Tali concetti sono espressi con chiarezza da ACINNINI G. P. in "*Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina anti riciclaggio del 2017*" in "*Archivio penale*", 2018, n. 1, pag. 9.

[158] Lo sottolinea molto bene S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitco in un'analisi giuridica*", Milano, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2015, pag. 247. Si tratta di un software che cripta i dati e successivamente poi ne chiede un riscatto per renderli nuovamente fruibili al malcapitato.

[159] Un *trojan horse* (in italiano Cavallo di Troia) nell'ambito della sicurezza informatica indica un tipo di *malware*, programma che causa danni ad un computer, a un sistema informatico o ai dati degli stessi. Detto programma è nascosto all'interno di un software file apparentemente innocuo come un Cavallo di Troia.

ottenere la chiave di sblocco. Il fatto che vengano richiesti i bitcoin come pagamento non impedisce l'integrazione del reato previsto all'articolo 629[160] del nostro Codice penale[161].

Un altro esempio di come il mondo delle criptovalute abbia fortemente influenzato il diritto penale si può avere riflettendo sulla fattispecie del *"furto di criptovaluta"*. Sicuramente, è indubbio che il reato di furto sia disciplinato dall'art. 624[162] del Codice penale italiano.

Tuttavia, è necessario compiere alcuni ulteriori passaggi logici per un'analisi completa del reato.

Il primo principio chiave da considerare è il divieto di analogia in materia penale[163]: l'interprete può attenersi solo ed esclusivamente al testo normativo.

Da qui, il furto di criptovaluta non può essere inquadrato nel 624 c.p. La norma parla espressamente di furto di "*cosa mobile altrui"*[164]. Se, quindi, il reato di furto di criptovaluta non è conforme al fatto tipico previsto dal 624 c.p. dobbiamo darvi un senso percorrendo un'altra via, come quella agganciata alla proprietà.

---

[160] Art. 629 - Estorsione. *"[I]. Chiunque, mediante violenza [3922, 5812] o minaccia [612], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [317, 401, 6402 n. 2; 3802f c.p.p.]. [II]. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente*".

[161] Lo sottolinea chiaramente senza paura di smentita S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute, un analisi giuridica*", Milano, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2015, pag. 247; sottolinea l'autore infatti: "*Le criptovalute, del resto come qualsiasi mezzo di scambio, possono essere oggetto di transazioni illecite, ma non è la criptovaluta stessa causa del reato. Sarebbe come sostenere che il contante è causa del reato, criminalizzando il mezzo e non il comportamento*".

[162] Art. 624 c.p.: *"[I]. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. [II]. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)".*

[163] In altri termini, in materia penale è il procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per casi simili. Il divieto di analogia è sancito anche dall'articolo 25 della nostra Costituzione al secondo comma: "*Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge"*. Art. 1 c.p. "*Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"*. Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) - R.D. n. 262 – 16 marzo 1942: (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali). "*Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Il divieto di analogia è rivolto al giudice, o comunque all'interprete*".

[164] Lo sottolinea molto bene S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica"*, Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano 2015, pag. 24. L'autore aggiunge inoltre quanto segue: "*Certo che la natura di questo nuovo strumento pone in discussione i ragionamenti fino ad oggi effettuati a sostegno dell'estraneità del reato di furto ai beni immateriali (dati o programmi in formato elettronico), dato che tale attività permetteva che gli stessi dati rimanessero nella disponibilità del detentore e non ne fosse compromessa l'integrità dei dati originari*".

La proprietà dei bitcoin viene dimostrata attraverso l'inserimento della propria chiave privata[165].

Questo aspetto risulta essere fondamentale perché ci fa capire come il furto di criptovaluta*,* nello specifico la sua condotta principale, si sostanzi nella sottrazione dell'indirizzo e della chiave privata necessari per iscrivere la transazione nel libro mastro, la *Blockchain*.

L'autenticazione che l'individuo compie inserendo la chiave privata è a tutti gli effetti un'identità digitale[166] totalmente personale e univoca.

È indubbio che il furto di criptovalute si concretizzi sottraendo l'identità digitale, ossia sottraendo le chiavi private, al fine di sottrarre le criptovalute stesse[167].

Se seguiamo questa impostazione arriviamo ad una possibile soluzione, cioè l'applicazione dell'articolo 640 *ter* comma uno c.p.[168].

In aggiunta, è inevitabile proseguire con alcune considerazioni sul mondo economico e del diritto civile.

Lo sviluppo della tecnologia *Blockchain* ha permesso l'emergere di nuove figure atipiche quali i c.d. "*Smart contract"*, contratti intelligenti che vengono eseguiti tra due o più parti attraverso una logica distribuita tipica della *Blockchain*[169].

Gli *Smart Contract* favoriscono l'estensione della *blockchain* ampliando l'immutabilità dei dati e sul consenso applicandoli anche alla logica del trattamento

---

[165] Lo chiarisce in maniera lampante ANDRES M. ANTONOPOULOS in "*Mastering bitcoin*" 2019, pag. 97: "*La chiave privata, funge da firma*".

[166] L'identità digitale consiste nella rappresentazione virtuale dell'identità reale in un determinato sistema informatico attraverso una procedura di identificazione detta identità può avere una quantità sufficiente di dati rilevanti per essere usata in un ambito specifico come delega dell'individuo. Per un'approfondita analisi si veda: ROOSENDAAL A. P. (2013) in "*Digital personae and profiles in law: Protecting individuals'rights in online contexts*", Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP), 2013.

[167] Lo sottolinea molto bene S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica*", Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano 2015, pag. 250.

[168] Art. 640 ter Codice Penale - Frode informatica (1). *"[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). [IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età*".

[169] Lo sottolineano molto bene M. CIAN e C. SANDEI in "*Diritto del fintech*", Cedam, Padova, 2020, pag. 147.

dei dati stessi[170]. Tuttavia, deve considerarsi che per la complessità di variabili in gioco, lo *smart contract* potrebbe, addirittura, realizzare una logica differente rispetto a quella stabilita dalle parti.

Da un punto di vista tecnico entra in gioco un *software* che rispondendo a logiche di se\allora permette di aggiornare le informazioni contenute su una determinata *Blockchain*[171]. Il già menzionato programmatore Nick Szabo ha descritto le caratteristiche dello *Smart Contract* come basate su un *software,* che è in grado di regolare una *transazione tra più parti, in maniera del tutto automatizzata su una piattaforma o secondo delle regole informatiche che disincentivano o addirittura annullano, la possibilità di compromettere il codice o il suo funzionamento*[172]. Questa nuova tecnologia apre degli orizzonti inesplorati e delle opportunità di business, che si stanno sviluppando, principalmente nel settore bancario e assicurativo[173].

L'inquadramento giuridico di questa nuova figura, per quanto sia molto affascinante, non può essere qui approfondito[174].

Una seconda fattispecie propedeutica a questa trattazione è quella degli *exchanger.* La criptovaluta, in generale, potrebbe essere considerata un sistema di pagamento, grazie alle sue caratteristiche di "*unità di conto*" e conseguentemente alcuni attori sarebbero inquadrabili come fornitori di servizi di pagamento[175].

L'espressione servizi di pagamento sta ad indicare "*l'insieme delle procedure manuali o elettroniche e dei mezzi materiali o virtuali, con cui si realizza la circolazione della moneta in contropartita negli scambi di merci o servizi e nelle*

[170] Tali concetti vengono espressi in maniera chiara da M.CIAN E C. SANDEI in "*Diritto del fintech"*, Cedam, Padova, 2020, pag. 147.

[171] Tali concetti vengono espressi con chiarezza da L. PIATTI in "*Criptoattività criptovalute e bitcoin"*, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2021, pag. 157.

[172] Questo aspetto viene sottolineato con chiarezza da L. PIATTI in "*Criptoattività criptovalute e bitcoin"*, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2021, pag. 158. Per l'approfondimento dettagliato di tutti gli aspetti tecnici e informatici si consiglia di leggere "*Criptoattività criptovalute e bitcoin"*, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 2021, pagg. 158-159.

[173] Lo sottolinea con chiarezza anche L. PIATTI in *"Criptoattività criptovalute e bitcoin"* Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano 2021, pag. 160.

[174] Il lettore per approfondire questa tematica, veramente ricca di spunti può fare riferimento a "*Criptoattività criptovalute e bitcoin"*, Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano 2021, pagg. 161-167.

[175] Questo aspetto lo chiarisce molto bene S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica"* Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 2015, pag. 226. L'autore afferma quanto segue: "*In particolare potrebbero essere considerati tali, coloro che forniscono alcuni tipi di servizio di pagamento alle aziende, accettando criptovalute in nome e per conto degli esercenti e versando il controvalore in moneta a corso legale."* In questa fase facciamo riferimento a servizi tipo BitPay www.bitpay.com.

operazioni finanziarie"[176] *e l*a disciplina di riferimento è dettata dalla Direttiva 2007\64 CE[177]. Dall'analisi delle definizioni date da tale testo normativo[178] emerge con chiarezza che le criptovalute poiché non sono controllate o di proprietà di un soggetto giuridico, non possono essere classificate in sé come un istituto di pagamento[179].

A livello teorico, da quanto sopra, dovremmo concludere che l'attività di colui che scambia la criptovaluta contro moneta avente corso legale non rientri nella Direttiva. A questo punto, potremmo ricondurre l'attività del *exchanger* a quella di un commerciante che acquista e vende la criptovaluta stessa, lucrando sulla differenza di acquisto e vendita, quindi, appoggiandoci all'articolo 2195c.c[180]. Tuttavia, il *framework* legislativo di riferimento deve necessariamente considerare la direttiva 2005\60\CE[181] finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Per completare il quadro normativo di riferimento è doveroso considerare anche l'Articolo 155 del TUF[182] e il fatto che il D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, ha

[176] La presente definizione è tratta in maniera integrale da "*Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica"*, Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano 2015, pag. 226.

[177] Si tratta della c.d. "*Payament Service Directive*" del 13 Novembre 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 5/12/2007: GU L 319 del 5.12.2007, e successive modificazioni.

[178] Il testo integrale dell'articolo con tutte le definizioni e aggiornamenti è disponibile al seguente link: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007L0064:20091207:IT:PDF pag 20 del documento e successive.

[179] Lo sottolinea molto bene S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un analisi giuridica*", Giuffrè, Milano, 2015, pag. 229. L'autore fa poi tutta una serie di altre ipotesi, ricostruttive nelle pagine successive di cui si consiglia la lettura.

[180] *"[I]. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2188 ss.] gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria [1834 ss.] o assicurativa [1882]; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754]. [II]. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano*".

98 Direttiva 2005/60/del 26 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 25 Novembre 2005 L 309/15 Giova qui riportare l'articolo 36 1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

[182] Articolo 155: I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

modificato il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 introducendo all'art. 17-bis i requisiti delle attività di cambiavalute ed abrogando le normative precedenti. È evidente un continuo intervento del legislatore sulle fattispecie menzionate, infatti, lo stesso decreto aggiunge con l'art. 5, comma 1, lett. b) il comma 7 dell'art. 10 del D.lgs. n. 141/2010. Ancora, l'art. 17 del D.lgs. 169/2012, comma 1, lett. i), aggiunge il comma 6-ter all'art. 26 del D.lgs. n. 141/2010, nel quale si stabilisce che i soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (avente lo scopo di individuare le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni, previsto dal comma 4dell'articolo 17-bis), per chiedere l'iscrizione nell'apposito registro e l'art. 18, comma 1, lett. p), n. 2, aggiunge all'art. 49 del D.lgs. 21novembre 2007, n. 231, il comma1-bis, nel quale si stabilisce che: "*per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti*

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo (2).
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3 (3).
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (4).
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (5).
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (6).
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (7).
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (8). 6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (9)

nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.

Ancora una volta risulta chiaro il collegamento tra *bitcoin* e mondo finanziario.

La caratteristica centrale di ogni moneta dovrebbe esser quella di mantenere il suo potere d'acquisto nel corso del tempo[183].

Al contrario, il prezzo di *Bitcoin è* molto volatile ed espone l'investitore a numerosi rischi, rispetto ad altri strumenti speculativi.

Ad oggi, infatti, non esistono listini prezzi fissati per *bitcoin.*[184] Le imprese che accettarono bitcoin come mezzo di pagamento fissarono i prezzi considerando una valuta di riferimento (quella che utilizzano prevalentemente) e aggiornano continuamente i prezzi in *bitcoin* per tenere conto delle variazioni del tasso di cambio *in bitcoin.*

Quando il *bitcoin* è stato creato, il 3 Gennaio 2009, non aveva alcun valore di riferimento. Come sappiamo, il prezzo di mercato di un bene viene dato dall'incontro della domanda e dell'offerta[185].

La mera creazione di un bene non è sufficiente a far sì che questo assuma un valore positivo[186].

L'elevata volatilità del prezzo di *Bitcoin* è dovuta proprio al fatto che gli individui stanno sfruttando questa nuova creazione non come mezzo di scambio per ottenere il loro beni, ma soprattutto per guadagnarci e speculare[187].

Nel corso del tempo oltre alla crescita di *bitcoin* come strumento speculativo si è assistito ad un altro fenomeno, quello dell'aumento dell'accettazione di *bitcoin*

---

[183] Lo sottolineano molto bene M. AMATO e L. FANTACCI in "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali"* II ed., Bocconi Editore, 2018, pag. 30. Gli autori sottolineano quanto segue: "*Misurare il potere d'acquisto di una moneta non è un'operazione univoca, comporta l'identificazione in certa misura arbitraria, di un paniere di beni e servizi di riferimento, così è costruito per esempio l'indice dei prezzi al consumo (IPC), utilizzato dall'ISTAT per misurare l'inflazione. Non esistono misure analoghe per Bitcoin*".

[184] Questa affermazione è ripresa con chiarezza anche da: M. AMATO e L. FANTACCI in "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali"* II ed., Bocconi Editore, 2018, pag. 30.

[185] Questo concetto viene sottolineato molto bene da M. AMATO e L. FANTACCI in "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali",* II ed., Bocconi Editore, Milano, 2018, pag. 31.

[186] Il cambio dollaro\bitcoin rimane pari a zero finché qualcuno non è disposto ad acquistarlo per una somma superiore a 0 dollari il primo Bitcoin viene venduto il 17 Agosto 2010 per 7,69 centesimi di dollaro. Questi dati sono presi da "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali"* di M. AMATO e L. FANTACCI, II ed., Bocconi Editore, Milano, 2018, pag. 31. Ora un bitcoin vale 21629,80 euro, valore preso da https://kriptomat.io/it/quotazioni-criptovalute/bitcoin-btc-valore/. Per l'analisi delle variazioni di prezzo dettagliate nel corso del tempo si consiglia la lettura di M. AMATO e L. FANTACCI "*Per un pugno di bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali*" II ed., Bocconi Editore, Milano, 2018, da pagg. 32 a 38.

[187] Questi concetti vengono espressi con chiarezza anche da M. AMATO L. FANTACCI in "*Per un pugno di bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali*", II ed., Bocconi Editore, Milano, 2018, pag. 40.

come mezzo effettivo di pagamento, sia nel commercio elettronico quanto in quello fisico[188]. Il numero delle transazioni in bitcoin aumenta considerevolmente se ci addentriamo nel deep web[189].

Finché il *bitcoin* sarà utilizzato come strumento speculativo è difficile che questo possa trovare una stabilità reale. Essendo l'offerta di *bitcoin* già fissata in partenza, l'unico modo affinché il prezzo si stabilizzi è che la domanda risulti altrettanto stabile[190].

Secondo alcuni orientamenti, la volatilità del prezzo di *bitcoin* come strumento d'investimento è dovuta al fatto che non ci sia un inquadramento giuridico omogeneo per le criptovalute come *bitcoin*. Questa incertezza relativa al corretto inquadramento giuridico delle criptovalute impedisce un suo uso più ampio come strumento d'investimento da includere nei portafogli degli investitori istituzionali, togliendogli liquidità e stabilizzando la quotazione[191].

Dopo questa breve panoramica sul *bitcoin* come strumento speculativo, fortemente volatile, è il tempo di inquadrare giuridicamente il *bitcoin* e le criptovalute.

[188] Per un'analisi completa del numero dei dati e dei relativi grafici si rinvia alla lettura di M. AMATO E. L. FANTACCI "*Per un pungo di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali",* da pagg. 40-44.

[189] Secondo il Sole 24 Ore le transazioni illegali in criptovaluta nel 2021 avrebbero superato i quattordici miliardi di dollari USA, qui è reperibile l'articolo https://www.ilsole24ore.com/art/criptovalute-2021-transazioni-illegali-14-miliardi-dollari-e-record-AEfxXg6.

[190] Lo sottolineano molto bene M. AMATO e L. FANTACCI in "*Per un pugno di "Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali*", II ed., Bocconi Editore, Milano, 2018, pag. 44. I due autori osservano anche quanto segue: "*è ben difficile che ciò avvenga finché il movente speculativo prevale su quello transattivo"*.

[191] Questi concetti sono espressi davvero con chiarezza da M. AMATO e L. FANTACCI in "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali*" II ed., Bocconi Editore, Milano, 2018, pag. 44.

1.3. L'inquadramento giuridico del fenomeno delle criptovalute

Inquadrare il fenomeno delle criptovalute dal punto di vista giuridico risulta un'operazione molto articolata e complessa.

Per mero tuziorismo, il diritto non è un blocco monolitico di regole, ma deve sapersi adattare a tutte le sfide che nel corso del tempo gli si pongono davanti utilizzando i principi dell'ordinamento come faro per la soluzione delle questioni. Sia chiaro, le criptovalute e, in questo caso, i *bitcoin* non cadono all'interno di un vuoto normativo, piuttosto si tendono a confondere i diversi orientamenti e le ipotesi ricostruttive[192].

Per inquadrare che cosa sia "*giuridicamente Bitcoin*" dobbiamo partire dell'idea iniziale del suo creatore: egli, infatti, intendeva creare un sistema di pagamento *peer to peer* completamente decentralizzato e anonimo[193].

Quindi, lo dobbiamo ritenere un sistema di pagamento totalmente nuovo e slegato dai normali sistemi che siamo soliti usare.

Ancora, possiamo considerare il *bitcoin* una moneta propriamente detta? La risposta è no[194].

Bitcoin, come le altre criptovalute in generale, non gode nel nostro ordinamento dello status di moneta avente "*il corso legale"*, come potremmo dire dell'euro. Nessuno può rifiutarsi di accettare l'euro come metodo di pagamento e di estinzione delle obbligazioni pecuniarie[195]. In definitiva il nostro ordinamento accoglie in

[192] Questo aspetto lo sottolinea in maniera molto chiaria anche S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un analisi giuridica"*, Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre 2015, pag. 105.

[193] Il suo funzionamento e chi fosse il suo creatore sono spiegati con chiarezza nel paragrafo precedente di questo capitolo al quale si rimanda.

[194] Agli esordi di questo capitolo abbiamo svolto tutta una serie di considerazioni economiche, alle quali si rimanda. Seguendo l'impostazione offerta da M. CIAN abbiamo concluso che il *bitcoin* rientrasse nel paradigma della cosiddetta "*moneta segno*" ovvero un mero dato documentale. Dello stesso avviso sono M. AMATO e L. FANTACCI in "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali"*, II e, Bocconi Editore, Milano, 2018, pag. 46. Aggiungendo quanto segue: "*Le intenzioni dei suoi inventori, l'utilizzo (sia pur marginale) come mezzo di pagamento, l'abitudine invalsa a considerarlo alla stregua di una moneta, sembrano militare a favore di tale ipotesi.* Di avviso totalmente opposto è invece S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e Bitcoin un'analisi giuridica*", Milano, Giuffrè, 2015, pagg. 110-114, secondo cui le criptovalute non sarebbero una moneta, ma delle valute; si invita il lettore a leggere le pagine indicate per farsi un'idea del punto di vista dell'autore.

[195] Tale principio è ricavabile dall'articolo 1277 c.c. "*Art. 1277 - Debito di somma di danaro.*
[I]. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale [14 c.p.c.]. [II]. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. ciò si rifà alla concezione statalista a cui abbiamo accennato nel primo paragrafo di questo elaborato e al quale si rimanda, per le considerazioni di tipo economico".

pieno "*la teoria statalista della moneta",* seguendo questo principio il *bitcoin* non può considerarsi moneta[196]. Su questa linea anche l'articolo 693 c.p.[197].

Da cui *i bitcoin* non sono assolutamente assimilabili ad una moneta, il *bitcoin* viene ad essere uno strumento di pagamento non coniato da alcuno Stato che non ha nessuna efficacia solutoria *ex lege*[198].

Il bitcoin è creato da un protocollo informatico, non è sottoposto al controllo di un'autorità centrale, può essere proposto in adempimento di un'obbligazione solo previo accordo delle parti. Nessuno viene sanzionato se rifiuta i *bitcoin* e la falsificazione o alterazione di questa nuova valuta virtuale non dà luogo a responsabilità penale [199]. Parrebbe, quindi, che *i bitcoin* assolvano in maniera

[196] Dello stesso avviso GASPARE JUCAN SICIGNANO *in "Riciclaggio e Bitcoin"*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 76. L'autore porta un esempio calzante: "*Si immagini un imprenditore che decida di pagare un dipendente in bitcoin impazzirebbe dinanzi al recente aumento di valore di questa valuta virtuale, lo stesso discorso vale per chi decide di contrarre un mutuo in bitcoin dinanzi ai recenti incrementi di prezzo non riuscirebbe ad adempiere agli impegni"*.

[197] "*Art. 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale. [I]. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato [458], è punito con l'ammenda (1) fino a 30 euro*". (1) Ora sanzione amministrativa in forza dell'art. 33al. 24 novembre 1981, n. 689. Nonché dall'art.453 c.p.: "*Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. [I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [4[2]] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [7[n. 3], 455, 456, 458, 459, 463]. [II]. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni (1). [III.] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato (2)". Oltre che dall'articolo 694 c.p.: "Art. 694 - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. [I]. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione [453-458], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l'ammenda (1) fino a 206 euro. (1) Ora sanzione amministrativa in forza dell'art. 33[a] l. 24 novembre 1981, n. 689. che tutelano la fede pubblica contro l'alterazione e la falsificazione della moneta avente corso legale*".

[198] Lo sottolinea molto chiaramente GASPARE JUCAN SICIGNANO in *"Riciclaggio e bitcoin*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 78.

[199] Lo sottolinea in maniera chiara anche GASPARE JUCAN SICIGNANO *in "Riciclaggio e bitcoin"*, Torino, Giappichelli, 2019, pag. 79. L'autore poi fa tutta una riflessione di carattere economico nella pagina successiva di cui si consiglia la lettura.

imperfetta alle funzioni del denaro[200], rappresentando un sistema fondato su basi meramente convenzionali[201].

In questo senso, si può parlare di "*moneta complementare*", uno strumento di pagamento alternativo alla valuta emesso su base privata[202] che non ha *"corso legale*" e non estinguerà per legge le obbligazioni pecuniarie e può essere rifiutata come mezzo di pagamento. Se seguiamo questo orientamento, i *bitcoin* rappresenterebbero una moneta alternativa a quella ufficiale coniata dallo Stato[203] utilizzata all'interno della comunità mondiale di internet[204].

---

[200] In Questo senso G. GASPARRI secondo l'autore infatti, "*I bitcoin sono in grado di assolvere imperfettamente a tali compiti. Se infatti possono favorire la circolazione della ricchezza e le relazioni commerciali, rimangono uno strumento fondato su basi meramente convenzionale la funzione di riserva di valore e di capitalizzazione invece, sarebbe esclusa dall'elevato livello di volatilità di questa nuova tecnologia informatica" Discorso analogo si porrebbe quanto alla funzione di strumento di valore. Secondo l'A. Se pure è innegabile che i bitcoin forniscono un denominatore comune utile alla comparazione di beni e servizi tra loro eterogenei, gli utilizzatori dei bitcoin tendono a orientare le loro scelte riferendotisi per lo più al contro valore di beni e servizi in valute ufficiali. Questo in ragioni delle forti turbolenze che agitano il mercato del criptovalute."* Dello stesso avviso R. BOCCHINI: *lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi d'inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche,* in Dir. Inform.n.1 2017 pag. 29. Scrive l'autore: "In *bitcoin non sono rinvenibili le funzioni della moneta. Infatti, mentre la funzione di riserva di valore sarebbe impedita dalla loro estrema volatilità quella di mezzo di scambio sarebbe ostacolata dal fato che i bitcoin dipendono pur sempre dall'accordo delle parti e non sono imposti dallo Stato. "Inoltre, i bitcoin non fungerebbero da unità di conto per le incertezze del mercato dei cambi.* Conforme *European Central Bank Virtual currency schemes a Further Analysis* Febbraio *2015 secondo la BCE I bitcoin non risentirebbero nella nozione di money in quanto ha un livello di accettazione presso il pubblico molto basso, non funge da riserva di valore essendo estremamente volatile, non è adatta come unità di conto"*

[201] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "Riciclaggio *e bitcoin*.", Torino, Giappichelli, 2019, pag. 76.

[202] La moneta complementare è una valuta privata accettata su basi contrattuali dalle persone che fanno parte di un determinato circuito. Essa non è emessa né supportata da alcuna entità governativa ed è svincolata dal monopolio delle autorità centrali di controllo. Tali monete si chiamano complementari perché convivono con la valuta avente corso legale. Si tratta dunque di uno strumento di scambio che affianca la moneta a corso legale e risponde sostanzialmente se pur su basi contrattuali e consensuali alle stesse leggi e principi della c.d. moneta merce. Queste vengono adottate molto spesso in piccole comunità locali. Si veda G. ARANGUENA in *"Bitcoin: una sfida per i policymakers e regolatori in diritto mercato e tecnologia"*, anno IV, n. 1, 2014, pag. 23.

[203] N. BUSTO "*Bitcoin tra disintermediazione e iper mediazione*" in "*Ciberspazio e dir.*", Vol. 17, n. 56, 2016, pag. 311; l'autore richiama J. RIFKIN, "*La società a costo marginale zero*", Mondadori, Milano, 2014, pagg. 35-36. Si veda ancora S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un analisi giuridica*", Milano, Giuffrè, 2015, pag. 109. L'autore sottolinea quanto segue: *"I sistemi con moneta virtuale a flusso bidirezionale espressi in valuta virtuale possono essere assimilati a sistemi di valuta complementare*".

[204] Lo sottolinea molto bene N. BUSTO op. cit., pag. 311, secondo cui l'essenziale merito di *bitcoin* e di costituire una forma di radicale disintermediazione del sistema bancario dai pagamenti elettronici, consentendo il trasferimento diretto di moneta fra utenti (*peer to peer)*. Si veda anche A. CAPOGNA L. PERAINO, S. PERUGI, M. CECILI, G. ZBOROWSKI, A. RUFFO: *Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione"* in "*Diritto mercato e tecnologia*", n. 3, 2015, pag. 42. Secondo cui i bitcoin potrebbero essere considerati come una moneta privata. Tale letteratura troverebbe conferma nella recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che le operazioni di cambio di Bitcoin costituiscono attività relative a diverse banconote e monete con valore liberatorio. Causa: (Causa C-264/14)per completezza si riporta il dispositivo integrale della sentenza: Dispositivo 1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.

Quanto detto sopra, tuttavia, non risulta essere completamente dirimente, poiché non risolve le difficoltà di individuare nei *bitcoin* le caratteristiche della moneta[205]. Una terza possibilità di inquadramento di *bitcoin* è offerta prendendo le mosse dal concetto di "*moneta elettronica*". Questo orientamento dottrinale trae spunto dalla nozione di moneta elettronica contenuta all'interno della Direttiva 110\2009\CE[206] del 16 settembre 2009, rivolta a banche e istituti registrati presso la Banca d'Italia. Quindi, tale disciplina sarebbe applicabile solo a soggetti privati debitamente autorizzati e registrati. Questa tesi però è contestata da gran parte della dottrina[207]. Viene sostenuto, infatti, che i *bitcoin* non rientrino minimamente nei requisiti previsti, degli articoli 2 e 11 della Direttiva[208]. Riflettendo ci si accorge, infatti, che

2) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione. Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CA0264&from=IT.

[205] Lo sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin"*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 82.

[206] Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 267/8 del 10 Ottobre 2009 La direttiva è stata adottata dal nostro Paese attraverso un decreto Legislativo: 16 Aprile 2012 n. 75.

[207] R. BOCCHINI op. cit. pag. 35, G. GASPARRI, op cit, M. L. PERUGINI, C. MAIOLI Bitcoin: *tra moneta virtuale e commodity finanziaria*, in Ssrn.com 19 Novembre 2014 N. VERDI op. cit.

[208] Articolo 2 della direttiva 2009/110/CE: "*Articolo 2 – Definizioni. Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II; 2) «moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica; 3) «emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 9; 4) «moneta elettronica in circolazione», la media dell'importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese*". Articolo 11: "*Articolo 11 Emissione e rimborsabilità 1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi. 2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta. 3. Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta. 4. Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei seguenti casi: a) se il rimborso è richiesto prima della scadenza del contratto; b) se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale scadenza; o c) se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto. Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica. 5. Qualora il rimborso sia richiesto prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte. 6. Qualora il rimborso sia richiesto dal detentore di moneta elettronica alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data: a) è rimborsato il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta; o b) se l'istituto di moneta elettronica svolge una o più attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e non si conosce in anticipo quale quota dei fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica, sono rimborsati tutti i fondi di cui il detentore di moneta elettronica ha chiesto il rimborso. 7. In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso*

la moneta elettronica è il valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento dei fondi per effettuare le operazioni di pagamento. L'articolo 11 dispone quanto segue: "*Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi. 2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta"*. Anche questa tesi non risulta applicabile al *bitcoin* che non è emesso in cambio di fondi di valore corrispondente espressi in valuta reale. Successivamente, i *bitcoin* non sono emettibili da una banca o da altro istituto elettronico[209].

Secondo un'altra tesi, i *bitcoin* andrebbero inquadrati nella sfera dei sistemi di pagamento. Prevista dalla Direttiva 64\2007\CE (c.d. direttiva PSD) convertita in legge con il Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 11.[210] L'articolo 1 comma 1, lettera s), ci fornisce la definizione di "*strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento.*

Ad una prima lettura, non emergerebbero problemi a inserire i *bitcoin* in questa categoria[211]. La tesi è condivisibile, perché come si è cercato di mettere in luce, nel paragrafo dedicato al funzionamento di *Bitcoin,* quando si decide di operare una trazione attraverso l'interfaccia del mio *wallet* si dà un ordine di pagamento che, invece di essere elaborato da un istituto bancario, viene elaborato attraverso la rete

di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l'emittente di moneta elettronica e tale soggetto". La direttiva, nel suo testo integrale è disponibile al seguente link; https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:it:PDF Si veda S. CAPACCIOLI "*Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica*", Giuffrè, Milano, 2015 pag. 108; dello stesso avviso N. MANCINI, "*Bitcoin rischi è difficoltà normative",* in "*Banca impresa e società"*, n. 1, 2016, pag. 111. Secondo cui l'emissione di moneta elettronica, non determina la nascita di una nuova valuta. Essa consiste: "*Nello scambio di un metodo di pagamento con un altro, mediante la semplice sostituzione dello strumento di pagamento esistente moneta contante o scritturale con altro strumento la moneta elettronica. Viceversa, avviene tutt'altro per i bitcoin la cui emissione determina la nascita di nuove unità*".

[209] Lo Sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin",* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 84.

[210] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/02/2010, n. 36.

[211] R. BOCCHINI op. cit. Secondo cui il bitcoin potrebbe rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 2007\64 CE relativa ai servizi di pagamento recepita in Italia con il decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n 11. Secondo l'autore: "*l'ambito convenzionale in cui opera il sistema bitcoin potrebbe rientrare tra quei dispositivi personalizzati tra l'utilizzatore e i il prestatore dei servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore si avvalga per impartire ordini di pagamento di cui all'articolo 1 comma uno lettera s del decreto*".

dal protocollo *Bitcoin* e viene verificato attraverso la *crittografia e il mining*. Ragionando in questi termini, ci si rende perfettamente conto, che il protocollo *Bitcoin* diventa un perfetto "*strumento di pagamento*" e diventa irrilevante il fatto che lo si consideri, o meno, una moneta, perché quando si decide di elaborare una transazione e, anche l'altra parte la considera come tale e *c'è accordo,* il protocollo *Bitcoin* diventa solo il "*mezzo operativo*" come lo può essere una normale carta di credito, anche se i due sistemi funzionano diversamente.

La dottrina contraria ritiene *in primis* che tale direttiva non sia applicabile poiché la moneta elettronica è esclusa dalla sfera di applicazione della direttiva, pertanto, dovrebbe conoscere identico destino anche la Moneta virtuale[212].

In secundis, si sottolinea che la nuova categoria *di "prestatori di servizi di pagamento*" non è autorizzata ad emettere moneta elettronica. Questo orientamento si presta a due considerazioni: da un lato è assolutamente vero che il sistema di pagamento *bitcoin* e la valuta che genera non hanno *corso legale* nel nostro ordinamento e, quindi, non sarebbe inquadrabile nel sistema dei pagamenti. Dall'altro lato, come conferma la CONSOB, si tratta di *un "sistema di pagamento"* che dà origine ad una valuta accettata su base *volontaria,* quindi, può perfettamente rientrare nell'ambito applicativo della Direttiva[213].

Uno studio relativamente recente definisce *i bitcoin* come *Hayek Money[214],* con riferimento al pensiero dell'economista austriaco Friederich Hayek premio Nobel per l'economia nel 1974 il quale aveva teorizzato la possibilità di superare il monopolio statale della moneta[215]. Prendendo le mosse da questo pensiero, i *bitcoin* rappresenterebbero una specie di "*oro digitale*" utilizzabile come *asset* di riserva, per una successiva generazione di criptovalute, con politica monetaria elastica.

---

[212] Tali assunti sono espressi con chiarezza da N. VERDI, op. cit. secondo cui non è applicabile la disciplina sui sistemi di pagamento, prevista dalla direttiva 64\2007\CE Questo perché la moneta elettronica è esclusa dalla sua sfera di applicazione e pertanto per analogia, analogo destino devono avere le monete virtuali. Si Guardi anche G. ARANGUENA op. cit. secondo cui in Italia stentano a decollare i sistemi di pagamento alternativi al contante ed agli altri strumenti tradizionali. Questo assunto è stato smentito dai fatti si guardi questo articolo del sole 24 Ore dove si ribadisce l'aumento vertiginoso dei pagamenti digitali https://www.ilsole24ore.com/art/crescono-pagamenti-digitali-italia-vista-superamento-contante-AEInkq9B.

[213] https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute.

[214] Per approfondire l'argomento si consiglia la lettura di F. AMETRANO *Hayek Money:* Ametrano, Ferdinando M., Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solution (August 13, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2425270 or.

[215] F. AYEK "*Denationalization of Money"* in "*The institute of economic affa*", 1977.

Le nuove monete avrebbero prezzi stabili mediante un sistema che permetterebbe di regolare offerta e domanda. Se la domanda aumenta del 10%, viene attribuito ad ogni utente un aumento della quantità di moneta pari al 10%. Al contrario, se la domanda si contrae ogni utente perderà il 10%. Questo sistema permetterebbe di controllare automaticamente inflazione e deflazione.

La principale obiezione che viene mossa a questa posizione interpretativa è che i *bitcoin* non possono essere paragonati all'oro perché non hanno un valore intrinseco[216]. Ugualmente, non soddisfano il teorema di regressione *Menger-Mises,* secondo il quale i beni, prima di diventare denaro, essere monetizzabili, devono avere un valore reale[217].

Si evidenzia, a questo punto, che anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea[218] (di seguito, anche CGUE o Corte) ha qualificato il *bitcoin* come "*banconota e o moneta con valore liberatorio".*

La CGUE era stata chiamata a decidere sulla possibilità di applicare l'IVA alle operazioni di cambio di *bitcoin*[219].

Ad interpellare la Corte era stata la Corte suprema amministrativa svedese, dopo che la Commissione tributaria locale aveva ritenuto che fossero esenti dal pagamento dell'IVA le attività di cambio di *bitcoin*.

Secondo la CGUE, tali operazioni sono esenti dall'IVA perché ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva sull'IVA, sono escluse dalla tassazione le operazioni relative "*a divise banconote e monete con valore liberatorio".*

Tuttavia, la questione che i *bitcoin* non siano una valuta tradizionale con valore liberatorio di uno o più paesi non cambia i termini del problema. Infatti, se i *bitcoin* vengono accettati dalle parti di una transazione come mezzo di pagamento, rientrano nella normativa appena citata[220].

---

[216] Lo sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 85.

[217] J. MATONIS "Why *are libertarians against bitcoin"* in "*The monetary future*", Com 26, Giugno 2011. Di avviso totalmente opposto risulta essere FERDINANDO M. AMETRANO "*Bitcoin oro digitale per nuovi standard monetari*" in "*Dal sesterzio al bitcoin vecchie e nuove dimensioni del denaro"* (a cura di) A. MIGLIETTA A. MINGARDI, Rubettino Editore, 2020, pagg. 127-172. Si consiglia vivamente la lettura di questo contributo, perché risponde molto bene alle obiezioni qui mosse.

[218] La sentenza di riferimento è la n: C-264/14.

[219] I. L. NOCERA "*Il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale "il bitcoin" è esente da Iva*" in "*Dir. Giust.*", 39, 2015, pag. 11.

[220] S. CAPACCIOLI "*Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale, sono delle prestazioni di servizi esenti"* in "*Il Fisco*", 2015, n. 44, pag. 4270.

A seguito di questa sentenza è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate italiana, con la risoluzione 2 Settembre 2016 n. 72\E. L'Agenzia è stata interpellata da una società che chiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale, applicabile alle operazioni di acquisito e di cessioni di moneta virtuale.

L'Agenzia richiamandosi alla Sentenza della CGUE dell'ottobre 2015 ha ribadito il regime di esenzione IVA dei *bitcoin,* poi ha introdotto un importante novità assimilando le monete virtuali alle valute estere.

Questa assimilazione ha suscitato molte critiche poiché, al momento, il *bitcoin* non ha corso legale in alcun Stato estero[221].

Per far comprendere la complessità della tematica, si consideri che sono intervenuti anche altri autori in tale discussione, secondo i quali i *bitcoin* andrebbero inquadrati *come bene immateriale*[222].

Quando parliamo di beni immateriali ci riferiamo a quei beni che non hanno materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani. Stiamo palando di una categoria molto vasta di beni.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi a: creazioni dell'intelletto, invenzioni, opere d'arte, brevetti, marchi, quote societarie[223].

La rilevanza dei beni immateriali sul piano giuridico è emersa nel corso del XV secolo quando con l'invenzione della stampa è stato possibile riprodurre

[221] Questa affermazione viene supportata anche da S. CPACCIOLI *"Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre"* in "*Il fisco*", n 37, 2016, pagg. 35-38. Tuttavia il quadro ad oggi è mutato in quanto vi è stato un primo Stato che ha adottato li bitcoin come moneta a corso legale si tratta del El Salvador il 7 Sette settembre del 2021 come riportato dal Sole 24 Ore in questo articolo https://www.ilsole24ore.com/art/bitcoin-el-salvador-primo-paese-ad-adottarlo-come-valuta-legale-AExYt8g.

[222] P. L. BURLONE – R. DE CARIA *bitcoin e le altre criptomonete* istituto bruno leoni Milano 1° aprile 2014 secondo gli autori: i bitcoin sono un bene giuridico ex articolo 810 c.c. si tratterebbe in particolare di un bene mobile, e più precisamente di un bene immateriale. Dello stesso avviso è S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e Bitcoin un analisi giuridi*ca", Giuffrè, Frencis Lefebvre Milano, 2015, pag. 118. L'autore sottolinea in particolare che le criptovalute anno tutte le caratteristiche di "*un bene economico*" Trattandosi di beni dotati della "*scarsità intrinseca per progettazione, accessibilità e utilità"* Ancora C. PERNICE op. cit. pag. 252. Secondo l'autore: "*il bene giuridico è qualsiasi entità materiale o ideale capace di fornire un'utilità*. In questo contesto i *bitcoin* "*posseggono un intrinseca attitudine a realizzare le aspirazioni degli uomini".* Secondo M. KROGH "transazioni *in valute virtuali e rischi di riciclaggio il ruolo del notaio* in not. n 2. 2018.158.I bitcoin andrebbero inclusi nell'ampia categoria dei beni nell'ampia accezione dell'articolo 810 c.c.: "*che comprende qualunque cosa, materiale ed immateriale, intesa non in senso naturale ma in senso giuridico, idonea a soddisfare un'utilità o una necessità dell'uomo, un interesse giuridicamente apprezzabile, di natura patrimoniale".*

[223] M. ALLARA "*Dei beni*", Giuffrè, Milano, 1984, M. ARE voce "*Beni immateriali*" (Dir. Priv.) in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 1959, pagg. 244. e ss. T. ASCARELLI "*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali"*, Giuffrè Francis Lefebvre Milano, 1960.

illimitatamente il contenuto di un'opera letteraria. Si è presentato il problema pratico di come tutelare le opere intellettuali[224].

Oggi, i beni immateriali sono ampiamente tutelati, pur con i limiti di una normativa ancora legata alla nozione storica di materialità. Essi sono caratterizzati dalla necessita di "*estrinsecazione"*, occorrendo un supporto fisico attraverso cui il prodotto intellettuale viene conosciuto dagli altri individui[225]. Altra caratteristica è *la "trascendenza"* quale separabilità del contenuto intellettuale dal suo supporto, fisico. Ancora, si parla di *circolabilità e riproducibilità*[226]. Si considera anche l'*indistruttibilità* intesa come la capacità del prodotto intellettuale di sopravvivere[227]. Ancora, possibilità di un integrale e contemporaneo godimento[228]; di un immediato guadagno economico[229].

[224] Lo sottolinea con chiarezza M. ARE, op. cit. secondo cui la rilevanza giuridica delle entità immateriali è venuta in luce quando, con l'invenzione della stampa, si è presentata la possibilità di riprodurre il contenuto intellettuale di un'opera letteraria. Inizialmente la protezione dell'opera d'arte era assicurata come concessione da parte del sovrano e la violazione di tale disposizione comportava sanzioni penali e non civili. Il sovrano giustificava il suo intervento non tanto per il pregio dell'opera riprodotta, quanto per il costo della preparazione dei mezzi tecnici impiegati. Si veda B. BIONDI voce *cosa fungibile e non fungibile* in Noviss. Dig. It Utet Torino 1957 p. 1019. N. BOSCHIERO voce "beni immateriali (dir. Internaz. Priv. Proc. In Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 115 e ss.

[225] La necessità di estrinsecazione rappresenta una delle caratteristiche fondamentali dei beni immateriali. L'entità intellettuale, infatti, può rilevare esternamente solo se è accompagnata da un supporto fisico. Questo può essere corporale (è il caso del quadro della statua della descrizione scritta dell'invenzione del disegno del marchio) o energetico (come la voce l'esecuzione musicale o radiofonica.

[226] In dottrina si sostiene che la circolabilità non deve essere intesa in senso assoluto, poiché spesso è limitata dalla difficoltà o addirittura dall'impossibilità di perfetta riproduzione dell'esemplare corporeo originale. È il caso delle opere dell'arte figurativa, che molto difficilmente possono trasformarsi in altri esemplari con la stessa perfezione dell'originale, dovuta alla particolare abilità manuale dell'autore e ciò prescindendo dal maggior pregio conferito all'originale stesso dalla sua autenticità M. ARE op. cit. Più in generale B. BIONDI *I beni* in F. VASALLI (a cura di), "*Trattato di diritto civile"* Utet Torino 1956 L. CAROSSO "*Il possesso dei beni immateriali"* Giappichelli Torino 1983. F. DE MARTINO. *Dei beni in generale* in A. SCAJOLA G. BRANCA *commentario al codice civile* Zanichelli Milano 1976.G.DE NOVA *I nuovi beni come categoria giuridica* in G. DE NOVA B. INZITARI G. VISENTINI (a cura di) *Dalle res alle new properties* Franco Angeli Milano 1991.

[227] A nulla rileva il carattere effimero del supporto materiale, essendo le identità materiali, beni diversi da quest'ultimo. La indistruttibilità del bene immateriale rappresenta l'attitudine del prodotto intellettuale, a sopravvivere sia al proprio autore, che al proprio mezzo di estrinsecazione. Si guardi M. FRIGO voce *diritti reali (dir internaz. Priv)* In enc. Dir. Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1999 pag. 512 e ss. A. GAMBARO. *La proprietà Beni, proprietà comunione*. In G. IUDICA P. ZATTI (a cura di) *Trattato di diritto privato* Milano, Giuffrè, 1990. A. JANNARELLI *beni interessi, valori* in N. LIPARI (a cura di) *Diritto privato europeo* Cedam Padova 1997 p.371 ss. S. MAIORCA voce *cose in* Enc. Giur. Treccani 1988.

[228] L'astrattezza e circolabilità del bene comportano la possibilità di un contemporaneo e integrale godimento. Infatti, se l'entità intellettuale può essere riprodotta in un numero indeterminato di esemplari, molte persone potranno goderne. A questo proposito si veda S. MAIORCA voce beni in Enc. Dir. Giuffrè Francis Lefebvre Francis Milano 1988. D. MESSINETTI voce *beni immateriali* in Enc. Giur. Treccani Roma 1989 p. 4 ss. S. PUGLIATTI voce *cosa (teoria generale)* in enc. Dir. Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1972 pagg. 76 e ss.

[229] Ogni produzione intellettuale trova la sua utilità economica solo indirettamente, attraverso un mezzo materiale, sottoposto a diversa e separata disciplina. Si guardi S. PUGLIATTI voce beni (teoria generale) in Enc. Dir Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1959 p. 167ss. R. RASCIO *destinazione dei beni senza personalità giuridica* Edizioni Scientifiche Italiane Napoli 1971. T. O. SCOZZAFAVA *I beni e le forme giuridiche di appartenenza* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1982. G. SENA voce *Opere dell'ingegno in Dig. Disc. Priv sez comm*. Utet Torino 1994 p. 360 ss. V. ZENO ZENCOVICH voce *cose* in *dig. Disc. Priv. Sez. civile* Utet Torino 1989 pagg. 438 e ss.

Secondo un ulteriore orientamento, *i bitcoin* rappresenterebbero un bene immateriale caratterizzato da una componente incorporale individuata dalla complessa stringa alfanumerica registrata sulla *blockchain* e da una componente materiale costituita dal supporto fisico in cui viene memorizzato il portafoglio digitale, il *c.d. Wallet*[230].

Si sostiene, infatti, che "*Se è vero che un'unità di criptomoneta non può essere interamente assimilata ad un prodotto dell'ingegno in senso tradizionale, non avendo essa il carattere della creatività proprio di un'opera artistica o di un'invenzione industriale, è altresì vero che l'acquisito della proprietà a titolo originario di uno o più bitcoin avviene tramite l'impiego di risorse, da un lato economiche, dall'altro "intellettuali," certamente non in senso stretto (dal momento che le operazioni vengono compiute da macchine), ma pur sempre estrinsecatesi nella soluzione di un problema e nella creazione di un bene nuovo, prima non esistente univoco e avente la caratteristica di essere privo di una materialità intrinseca"*[231].

Il fatto poi che i *bitcoin* vengano estratti direttamente da un computer non cambia i termini della questione. Se ci riflettiamo bene, il protocollo viene azionato dalla volontà di un essere umano, che utilizza le capacità di calcolo degli altri computer. Secondo questa tesi, i *bitcoin* si comporterebbero come le creazioni dell'ingegno, dove l'impiego di ausili artificiali non inficia il potere domenicale del titolare[232]. Parrebbe che questa teoria confonda il "*mezzo"* con il "*prodotto"*.

Nella pratica, il protocollo che dà origine alla moneta è un bene immateriale prodotto dall'ingegno e, quindi, rientrerebbe nell'ipotesi ricostruttiva qui citata. Il protocollo si esternalizza solo una volta che il soggetto lo installa nel computer e accende *l'interfaccia del wallet*.

Il prodotto sono i *bitcoin* "*minati*" che sono una moneta segno, riportata sulla *blockchain* che l'utente vedrà manifestarsi ogni volta che accende il computer, lo

[230] Tale concetto viene espresso con chiarezza da GASPARE JUCAN IGIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin"*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 89.
[231] P. L. BURLONE – R. DE CARIA Op. cit.
[232] Lo scrive GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin*" Giappichelli, Torino, 2019, pag. 89. L'autore continua osservando quanto segue: Stesso discorso varrebbe laddove, si dovesse muovere l'obiezione che bitcoin è incorporato in un bene fisico, tutti i beni immateriali devono essere esternalizzati in un supporto materiale e le stesse opere d'arte sono contenute nei quadri senza che nessuno abbia mai disconosciuto la loro natura di bene immateriale. Si veda P. L. BURLONE R. DE CAIRA Op. Cit.

smartphone e aprirà l'interfaccia *Wallet* totalmente digitale. In buona sostanza, il PC o il telefonino diventano il portafoglio o il supporto senza il quale, *i bitcoin* come moneta, non si potrebbero manifestare.

A margine di queste considerazioni, bisogna riferire, tuttavia, che la dottrina ritiene che i *bitcoin* non siano un'opera d'intelletto[233], ma un mero elenco di bit generato da un protocollo informatico che in nessun modo può essere paragonato ad un quadro, o ad una scultura, o ad un'invenzione. Sembra manifestarsi, ancora una volta, la confusione tra il mezzo e il prodotto. Si consideri che un singolo *bitcoin*, infatti, non è riproducibile e non può essere utilizzato da più di un proprietario[234].

Ciò che impedisce il riconoscimento di *bitcoin* come bene immateriale è il fatto che, attualmente, nel nostro ordinamento non esiste una categoria generale e onnicomprensiva di bene immateriale. Giuridicamente, sono beni immateriali solo quelli che il diritto prende espressamente in considerazione come tali[235].

Alcuni autori assimilano i *bitcoin* ad una *commodity.*[236]*,* ossia un bene fungibile, scambiabile sul mercato, standardizzato, senza differenze qualitative, che tende a conservare nel tempo le caratteristiche originali. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: oro, caffè, sale[237].

Tale tipologia di beni deve essere facilmente conservabile nel corso del tempo. In quanto beni fungibili il loro valore è sempre lo stesso e facilmente negoziabile sui mercati internazionali. I beni che vengono coltivati si definiscono *soft commodity* mentre quelli che si ottengono per estrazione si definiscono *hard commodity.*

I bitcoin, secondo la dottrina maggioritaria, sarebbero una *commodity*[238].

---

[233] Le opere d'ingegno hanno una caratteristica che le distingue dai beni materiali. Possono essere riprodotte e quindi utilizzate anche senza disporre del bene nel quale sono originariamente incorporate, pur essendo necessariamente legate ad un elemento materiale, esse possono moltiplicarsi in un numero infinito di copie. Il recente sviluppo scientifico e tecnico, la moltiplicazione e la diffusa fruibilità delle opere intellettuali, definitivamente svincolate dall'originario supporto o strumento materiale. Si veda G. SENA, op. cit., pag. 360 e ss.

[234] Lo sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in *"Riciclaggio e bitcoin",* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 90.

[235] Conforme R. VIGORITÀ - F. ILAQUA, *profili giuridici di Bitcoin: la moneta diventa digitale,* in Iurisprudentes.it 19 maggio 2016.

[236] G. SELINGIN *Synthetic Commodity money in Ssrn.com* 10 Aprille 2013 dello stesso avviso D. TRADING *Bitcoin commodity or currency? in* Danielstrandig. Com 12 Dicembre 2017

[237] Definizione presa dall'enciclopedia Treccani al seguente link: https://www.treccani.it/enciclopedia/commodity_%28Dizionario-di-Economia-Finanza%29/.

[238] A. TETI "*Bitcoin la criptomoneta del cyberspazio che sfida banche e governi"* in "*Mondo digitale"* anno XII n. 46 Giugno 2013, pagg. 1-16. Secondo l'autore: *la quantità dei bitcoin in circolazione è limitata e questo consente di garantirne il valore. Con un valore alto, la moneta risulta più conveniente da utilizzare in funzione del suo rapporto di cambio. Inoltre, essendo una moneta "forte" può anche essere considerata una "riserva" da accantonare simile all'oro. Questa caratteristica, secondo l'autore protegge i bitcoin dal rischio inflazione*.

Secondo altri giuristi, invece, i *bitcoin* pur conservando le caratteristiche della *commodity* avrebbero delle caratteristiche del tutto peculiari, venendo qualificate piuttosto come *commodity finanziarie*[239]. Il *bitcoin* verrebbe ad essere quindi un bene infungibile e standardizzato, non impiegabile come strumento di scambio, ma come bene d'investimento. Secondo questa ipotesi quindi il successo di *bitcoin* non deriva dal mercato del commercio *on line* ma dalla volatilità del suo valore che lo ha trasformato in un investimento finanziario.

L'inquadramento di *bitcoin* quale *commodity,* sia tradizionale che finanziaria, ha scaturito numerose polemiche in dottrina considerato che i *bitcoin* non sono un bene fungibile[240].

Un orientamento molto più recente qualifica i *bitcoin* genericamente come un "*prodotto finanziario*"[241], visto che il valore di bitcoin non rimane costante e fluttua al rialzo o ribasso[242]. In realtà, nella pratica, sembra comune che chi detiene i bitcoin non li spenda[243], perché il loro valore tende a crescere sempre di più[244].

Nel nostro ordinamento i "*prodotti finanziari"* sono disciplinati dal TUF[245], art. 1, comma 1, lettera u): "'"*prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra*

[239] M. L. PERUGINI - C. MAIOLI op. cit. pag. 12 secondo cui *la successiva evoluzione del valore di cambio dei bitcoin ha posto l'accento sulla natura di commodity dello strumento aprendo l'orizzonte alla riflessione giuridica sulla speculazione finanziaria che ne caratterizza il commercio*.

[240] Lo Sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Riciclaggio e bitcoin",* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 92. Lo precisa anche S. CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin un analisi giuridica"* Giuffrè, Milano, 2015, pag. 119, secondo cui *le criptovalute hanno molte caratteristiche comuni con le materie prime commodities. Si tratta infatti di una moneta merce con offerta di criptovaluta limitata, limitata nel tempo e creata tramite minenrs. Tuttavia, secondo l'autore le criptovalute non potrebbero mai entra nel concetto di commodities, in quanto non figurano in tale categoria gli oggetti digitali e virtuali.* Tuttavia, questa impostazione è stata totalmente smentita, dai fatti, gli investitori lo hanno considerato come tale, al pari dell'oro e il volume speculativo è aumentato vertiginosamente; si legga questo articolo: https://cryptonomist.ch/2022/05/01/bitcoin-mass-adoption-semplice-speculazione/.

[241] J. SUROWIECKY "*Cryptocurrency* in *Mit thecnology Review* 23 Agosto 2011; S. FAMILIARI "*Inquadramento normativo* in R. RAZZANTE (a cura di) op. cit. pag. 30 e ss. Secondo l'autore richiamerebbero la disciplina dei prodotti finanziari le *initial coin offering* (ico). Come prima evidenziato le ico sono uno strumento innovativo di finanziamento di un'impresa, mediante il quale l'investitore anziché comprare azioni acquista *token* di una nuova moneta virtuale. Ebbene secondo l'autore i token che conferiscono il diritto di ricevere il pagamento di un determinato importo al verificarsi di un determinato evento. Potrebbero essere equiparati ai titoli di credito.

[242] Per approfondire il carattere speculativo di *bitcoin* si consiglia la lettura di GASPARE JUCAN SICIGNANO "*Riciclaggio e bitcoin*", Giuffrè, Milano, 2019, pag. 92 il lettore per maggiori spunti di approfondimento.

[243] Nel gergo di internet sono chiamati *hodler* quelle persone che si aggrappano ai loro *bitcoin* e si rifiutano di spenderli, lo rileva molto bene J. TUCKER, In "*Difesa dell'accumulo di bitcoin"* in F. SIMONCELLI*,* Blogsport.it.

[244] Il valore di bitcoin dipende dal mercato: se più persone comprano bitcoin, questa nuova tecnologia risulterà più richiesta e quindi il suo valore sarà più alto; al contrario meno persone la compreranno, più il suo valore sarà basso. Ci sono centinaia di applicazioni che consentono di stabilire il tasso di cambio di ogni singolo bitcoin Bitcoin Charts, Bitcoin average, Zero Block, Bitcon Wisdom. Per un approfondimento di veda, M. ODDI "*Bitcoin schizzerà di nuovo in alto per 4 motivi fondamentali* in *Wall Street Italia*.com 16 Gennaio 2018.

[245] D.lgs. n. 58/1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/03/1998, n. 71.

forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari".

La norma identifica due categorie: gli strumenti finanziari e ogni altra forma d'investimento di natura finanziaria (i c.d. "*prodotti finanziari atipici*" o "*in senso stretto*")[246].

La prima categoria, per esempio, si caratterizza per la tipicità e comprende una lunga serie di ipotesi: i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR), i contratti derivati aventi determinate caratteristiche, gli altri contratti derivati, le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'art. 18, comma 5 TUF[247] dal Ministero dell'economia e delle Finanze e i contratti finanziari differenziali[248].

I *bitcoin* non sono assimilabili a quanto sopra. È chiaro che non rientrino tra i titoli rappresentativi di capitale di rischio e di capitale di debito, nonché tra i titoli strumentali all'acquisito o alla vendita di siffatta tipologia di titoli. Ancora, i *bitcoin* non possono essere accostati ai titoli *cash settled,* o ai valori mobiliari innominanti, non dando luogo ad un credito nei confronti di un emittente[249]. Piuttosto, vengono accostati alla figura dei prodotti "*finanziari atipici*"[250]. Si tratterebbe dunque, della

[246] F. ANUNZIATA "*Commento sub art. 94*" in P. MARCHETTI L.A. BIANCHI (a cura di) "*La disciplina delle società quotate*", Milano, Giuffrè, 1999, pag. 86; A. BERTA LENA "*Le nuove tipologie di strumenti finanziari*, in Banca borsa tit.cred 2004 I p.293 L. BONZANINI "*La disciplina del collocamento a distanza di prodotti finanziari* in *contratti* 1999 pag. 516 F. CARBONENTTI "*Che cos'è un valore mobiliare?* in Giurr. Comm. 1989 I pag. 280.

[247] Articolo 18, comma 5, TUF: Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività

b) adotta le norme di attuazione di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee.

[248] Sul punto per approfondimenti si veda GASPARE JUCAN SICIGNANO "*Bitcoin e riciclaggio",* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 93.

[249] G. GASPARRI op. cit. Si veda anche S. CAPACCIOLI "*Criptovalute e bitcoin un'analisi giuridica*", Milano, Giuffrè, Francis Lefebvre Milano 2015, pag. 124. Per le puntualizzazioni di natura dottrinale si rimanda alla lettura di GASPARE JUCAN SICIGNANO "*Bitcoin e riciclaggio"* Giappichelli, Torino, 2019, pagg. 94-95.

[250] V. V. CHIONNA "*Le forme dell'investimento finanziario*" Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2008 p.278 *Secondo cui mentre la nozione di prodotto finanziario è strumentale all'applicazione di disposizioni poste a tutela del risparmiatore investitore, quella di strumento finanziario garantisce la correttezza del funzionamento del mercato e dell'attività degli intermediari. Per questo motivo secondo l'autore la nozione di strumento finanziario è caratterizzata da "rigidità" e "tassatività" mentre quella di prodotto finanziario da elasticità*".

fattispecie rientrante nell'inciso: "*Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*" di cui all'articolo 1, comma1, lettera u) del TUF[251].

[251] G. GASPARRI op.cit. secondo cui il bitcoin potrebbe rientrare nella figura dei prodotti finanziari atipici. Dello stesso avviso M. PASSARETTA "*Biticoin il leding case italiano"* in Banca borsa Tit. cred. n. 4 2017 pagg. 471 ss. Secondo cui la valuta virtuale potrebbe essere utilizzata come prodotto finanziario. In questo senso anche M. AMATO L. FANTACCI in "*Per un pugno di bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali"* II ed., 2019, Milano, Università Bocconi editore, 2019 pag. 40. Per le successive puntualizzazioni dottrinali, si rimanda a GASPARE JUCAN SICIGANO "*Bitcoin e riciclaggio*", Giappichelli, Torino, 2019, pagg 95-96.

1.4. Il *Bitcoin* può essere considerato una moneta?

Più volte nel corso di questo elaborato ho fatto riferimento a diversi orientamenti circa la possibilità, o meno, di considerare il *bitcoin* una moneta.

Dopo aver analizzato le diverse forme di manifestazione della moneta[252] eravamo giunti alla conclusione che *bitcoin* fosse pienamente considerabile una moneta, e nello specifico, rientrasse nel genere della "*moneta segno*"[253], le affermazioni di Marco Cian in questo senso risultano essere illuminanti e chiarificatrici.

L'autore afferma espressamente quanto segue: "*La Criptovaluta, infatti, appartiene al genere della moneta segno; ne rappresenta, anzi, l'espressione più completa, poiché si sostanzia e si esaurisce proprio nell'essere un "segno, cioè il dato documentale".*

Approfittando delle affermazioni sopra riportate e riflettendo bene ci rendiamo conto che anche per quanto concerne l'ipotesi secondo cui il *bitcoin* sia considerabile o meno una moneta, si è realizzata parecchia confusione.

In questo caso come è avvenuto circa l'inquadramento giuridico da assegnare al *bitcoin* si è andata realizzando una "*confusione dei piani*", da un lato si fa assumere al *bitcoin* la struttura giuridica che gli che si preferisce, per giustificare, l'applicazione di determinante normative confondendo il mezzo con il fine, faccio assumere al mezzo *bitcoin*, la struttura che preferisco, strumento finanziario bene immateriale[254], ecc. facendo discendere successivamente la normativa. Dall'altro lato dal punto di vista squisitamente monetario, si va confondendo il concetto di corso legale e di moneta in quanto tale e di moneta complementare.

Per cercare di risolvere questa confusione di piani e crescente incertezza sarebbe necessario quanto prima l'intervento del legislatore Nazionale ed europeo[255]. Proviamo ragionando bene a fare un po'di chiarezza.

---

[252] C.f.r. capitolo II di questo elaborato

[253] Tale assunto è affermato con chiarezza da M. CIAN in Diritto Commerciale Tomo IV "*Diritto del sistema finanziario"*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 52.

[254] Secondo una parte della dottrina per definire che cosa sia il bitcoin giuridicamente, si dovrebbe partire da cosa questi non sia GASPARE JUCAN SICIGIANO *Bitcoin e riciclaggio* Torino Giappichelli 2019 pag.103

[255] Tali concetti sono espressi con chiarezza anche da M. CIAN in "*La criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*" Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315 de jure.it afferma infatti l'autore. *"La realtà delle criptovalute si forma ai margini del pullulante universo della net economy, all'ombra delle potenti reti della finanza istituzionale e dei colossi del mercato digitale, ma si impone progressivamente, quasi per forza naturale, all'attenzione della comunità sociale nel suo complesso, delle autorità e dei regolatori".*

Il *bitcoin* rompe pesantemente con gli schemi giuridici tradizionali sottolinea infatti l'autore: "*Il primo dato che balza agli occhi, e in cui massimamente si manifesta la portata del fenomeno come esperienza di rottura rispetto agli schemi economico-giuridici tradizionali, è quello della spontaneità e della diffusività che caratterizza il momento genetico delle principali fra queste "monete": non esiste un'entità emittente e la "moneta" si genera grazie all'operatività di software installati su una pluralità di terminali e tra loro interconnessi, secondo le regole codificate ex ante nel software stesso. Il fenomeno è noto ed è stato già ben descritto e compreso (almeno in parte!) anche nella letteratura giuridica specie on riferimento ai bitcoin, che sono l'espressione più conosciuta e diffusa di questo segmento di mercato)*[256]. Rompe con gli schemi giuridici tradizionali, sia per la tecnologia alla base, ma anche per la sua grande "*spontaneità* e "*diffusività*" come sottolineato.

Il Bitcoin si inserisce, perfettamente nel rango delle monete complementari. Si contrappone perfettamente alla moneta nazionale, e proprio questa sua contrapposizione l'inserisce nel rango delle "*monete complementari*" con delle specifiche considerazioni[257].

La moneta complementare tradizionale ha una struttura molto accentrata: la struttura è un'entità emittente centrale che è necessaria per garantire il corso fiduciario, assicurandone l'irriproducibilità *ad libitum* e di conseguenza la "*scarsità*" [258]. Nel *bitcoin* la funzione monetaria è assicurata, non tanto da un'entità centrale ma dalla fiducia, che quella transazione ottiene attraverso la risoluzione di una "*prova di lavoro*" a cui tutti i partecipanti alla rete *bitcoin* collaborano, garantendo la fiducia. La più grande novità di *bitcoin* è stata quella, grazie al progresso della tecnologia di coniugare perfettamente il concetto di moneta segno con una struttura d'emissione completamente decentralizzata.

[256] M. CIAN "*la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari"* In Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315 e ss.

[257] Questo concetto lo sottolinea con chiarezza anche M.CIAN in "*la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari"* in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.

[258] Sottolinea molto bene M.CIAN infatti "*Le monete complementari consuete, tuttavia, presentano una struttura indeclinabilmente accentrata (e lo si vede bene quando esse assumono consistenza materiale); tale struttura, e cioè la presenza di un'entità emittente, appare necessaria al fine di garantire il corso fiduciario della moneta stessa, assicurandone l'irriproducibilità ad libitum e per questa via la scarsità"* in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.

Bisogna in questa sede precisare per completezza, che la qualificazione di *bitcoin* come moneta risulta dibattuta però questo non ci impedisce di formulare le nostre riflessioni.

Sicuramente delle funzioni attribuite al denaro in generale i *bitcoin* svolgono perfettamente il ruolo di "*intermediario degli scambi*"[259].

Affinché il *bitcoin* sia considerabile moneta complementare, debbono sussistere due condizioni essenziali: "*In primo luogo, il riscontro in concreto della funzione monetaria prescinde dalla dimensione di questa comunità (che dunque può essere anche assai esigua), purché tuttavia la circolazione del bene, della cui natura valutaria si discute, sia reticolare: purché cioè esso sia accettato e suscettibile di movimentazione tra più di due individui, che agiscano indipendentemente l'uno dall'altro. Il bene che due sole parti convengano di impiegare come strumento intermediario di vicendevole scambio (o che un individuo, da un lato, convenga con più di un individuo, dall'altro lato, di impiegare come tale) pare assolvere invero solo ad una funzione di misura dei crediti reciprocamente riconosciuti su base negoziale bilaterale*"[260]. "*In secondo luogo, la funzione monetaria è riscontrabile solo se il bene non esaurisce il proprio potere di acquisto in occasione dello scambio, ma lo conserva potendo ulteriormente circolare: se, cioè, il suo ruolo di mezzo di pagamento non è consumabile (questo a prescindere, evidentemente, dalla conservazione nel tempo di una data misura di potere d'acquisto). Resta inteso che un dato bene-moneta può essere di per sé consumabile, come fu ad esempio nell'antichità per i cereali (12); ma se la consumazione dipende non già dal deperimento fisico del bene (per cui il suo potere monetario naturalmente a tempo), bensì dall'esaurimento convenzionale della sua funzione in occasione del pagamento, esso risulta privo della capacità di veicolare in senso proprio un'aspettativa di acquisto e di fungere da strumento di intermediazione*

[259] *Lo sottolinea molto bene MARCO CIAN Secondo cui : "Delle funzioni tradizionalmente ascritte al bene moneta, da un punto di vista economico, le criptovalute sembrano assolverne senza eccezioni una, quella di strumento di intermediazione negli scambi :nella misura in cui esse vengono accettate quale mezzo di pagamento di beni e servizi e veicolano pertanto permanentemente un proprio potere d'acquisto, assumono nel contesto della circolazione dei beni medesimi il ruolo tipico della moneta, consentendo al loro titolare di negoziarli in cambio dell'aspettativa al conseguimento futuro di altri beni entro la comunità che convenzionalmente la riconosce.* MARCO CIAN "*la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari" in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.*

[260] MARCO CIAN "la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari" in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.

propriamente detta nella circolazione degli (altri) beni"[261]. La funzione di unità di misura del valore dei beni e dei servizi non sembra assimilabile al *bitcoin*[262].

Il problema della qualificazione delle criptovalute si articola su più livelli sul piano documentale, quello funzionale e quello genetico tutti questi profili si ritrovano nel fenomeno monetario in senso ortodosso. Per risolvere il problema dobbiamo partire da molto lontano come sottolinea molto bene l'autore quando afferma che: "*Occorre però muovere più da lontano, occorre cioè arrivare a confrontare la criptovaluta con il denaro in senso giuridico solo dopo avere verificato se la prima si configuri, al pari del secondo, come manifestazione del reale e sia assunta dall'ordinamento quale oggetto di un fenomeno giuridico di attribuzione*"[263]. La criptovaluta non è qualificabile come un rapporto giuridico, nel senso di una relazione tra soggetti, continua l'autore affermando quanto segue: "*la criptovaluta non è qualificabile alla stregua di un rapporto giuridico, cioè di una relazione tra soggetti; non lo è, almeno, più di quanto non lo sia la moneta-segno tradizionale. Vuol dirsi che quest'ultima implica sempre (forse meglio, anzi, si sostanzia in) un rapporto fra membri della comunità; a differenza della moneta-merce (in quanto bene che soddisfa un bisogno umano a prescindere dalla sua funzione intermediaria), il denaro privo di ogni valenza intrinseca ha significato, sul piano giuridico, soltanto come potere d'acquisto, ossia come legittimazione (per effetto di una prescrizione sovrana, se è moneta a corso legale; per effetto di una scelta convenzionale, neppure necessariamente vincolante, se è moneta corso fiduciario) a scambiarla con altri beni, dunque rilevante sul piano della relazione tra individui (23) Tuttavia questa relazione presuppone la pertinenza (se si tratti di proprietà*

[261] M. CIAN la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari" in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.

[262] Lo sottolinea molto bene MARCO CIAN secondo cui: "*La funzione della moneta quale unità di misura del valore dei beni e dei servizi non sembra invece tendenzialmente propria delle criptovalute o almeno di quelle principali (16). In linea di massima, anche chi accetta monete digitali a pagamento dei propri beni o servizi stabilisce il prezzo in moneta legale (17); è sempre quest'ultima, conseguentemente, rappresentare l'unità-base di conto, mentre la determinazione del corrispettivo in valuta alternativa segue il corso di cambio, potendo così oscillare indipendentemente dall'eventuale oscillazione del valore (potremmo dire: del valore intrinseco) del bene" la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*" in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1 GIUGNO 2019, pag. 315

[263] M. CIAN la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari" in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.

odi che altro qui non importa) del segno in capo al soggetto; e dunque una relazione sul piano dell'oggetto"[264].

Questa relazione sembra perfettamente sussistere in capo alle criptovalute, poiché come abbiamo dimostrato nel capitolo precedente, in riferimento al paragrafo circa il loro funzionamento la criptovaluta, consiste proprio in un dato documentale pertinente ad un determinato individuo grazie al suo portafoglio digitale *wallet* accessibile solo grazie proprio alla sua chiave privata, necessaria per cifrare la transazione la correlazione soggetto oggetto si realizza proprio grazie a questa struttura. La spesa di questo documento si realizza poi attraverso un'attribuzione mediante il *wallet* ad un altro individuo che ne riconosce il valore intermediario. Riflettendo sul problema in questi termini ci rendiamo conto che come sottolinea l'autore: "*È in questi termini che può anzitutto affermarsi che la criptovaluta rappresenta, al pari del denaro in senso ortodosso, una manifestazione del reale (sul punto si dovrà tornare, perché in questa prospettiva la moneta digitale, se è riconducibile alla medesima macrocategoria del pezzo monetario, viene a distinguersi dalla moneta scritturale e da quella elettronica, che invece appaiono sostanziarsi proprio in una relazione tra soggetti, banca e istituto di emissione, da un lato, e cliente, dall'altro; ma di ciò diremo)"*[265].

Il problema sono il valore e la natura non del documento, ma del documentato, cioè non del segno, ma del significato. E in questa prospettiva, si deve riconoscere nella criptovaluta l'oggetto di una attribuzione: il dato digitalizzato assume rilevanza — dal punto di vista socioeconomico, e poi giuridico — per chilo "possiede" proprio perché lo "possiede" (gli attribuito) e lo può far "possedere" (lo può attribuire)[266]. Ragionando in questi termini allora ci rendiamo conto che la riconducibilità di Bitcoin al fenomeno monetario non è proprio senza fondamento.

[264] M.CIAN *la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari"* in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315 ss,
[265] M.CIAN *la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti* preliminari" in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315ss.
[266] M.CIAN *la criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari"* in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315ss.

1.5. Un'ipotesi ricostruttiva.

Prima di illustrare concretamente l'influenza delle criptovalute nel reato di riciclaggio è opportuno formulare un'ipotesi ricostruttiva circa l'inquadramento giuridico delle criptovalute.

Questo ci permetterà poi di comprendere meglio alcuni aspetti che andremmo a trattare nel proseguo di questo elaborato.

Come ho cercato di illustrare nel capitolo precedente, esistono diversi inquadramenti giuridici, relativi al *bitcoin* e alle altre criptovalute in generale.[267]

Non solo la "*dottrina"*, ma anche la *giurisprudenza* si sono occupate di fornire un'ipotesi ricostruttiva circa l'inquadramento giuridico di Bitcoin.

Mi riferisco in particolare alla sentenza data dal tribunale di Verona il 24 gennaio 2017[268].

Tale sentenza affronta per la prima volta in Italia il tema dell'inquadramento giuridico delle criptovalute, con riferimento proprio al *bitcoin.*

Alcune persone avevano stipulato un contratto con un *platform exchange* oggetto del contratto era l'acquisito di valuta virtuale in cambio di valuta avente corso legale

Dopo alcune vicende intercorse tra le parti, gli acquirenti avevano citato in giudizio la società di cambia valute virtuale, affermando la nullità del contratto, per violazione del codice del consumo.

Più specificatamente gli attori lamentavano l'assenza di forma scritta e di qualsivoglia informativa precontrattuale[269]. Il tribunale ha ritenuto la domanda fondata dichiarando il contratto nullo per violazione della norma consumeristica. Il tribunale scaligero senza tanto indugiare ha qualificato l'attività come "*attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori"* Si tratterebbe più specificatamente di un'attività di fornitura "*di un*

[267] C.f.r Capitolo II 2 Paragrafo 1.3.

[268] Si tratta della Sentenza data dal Tribunale di Verona Sezione II Civile 24 gennaio 2017 n.195

[269] Questi requisiti vengono specificatamente previsti dall'articolo 67 del Codice del Consumo Art 67:
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie. 2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (1) Articolo modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008); dall'articolo 2 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 21/2014.

servizio finanziario"[270] Molto interessanti sono le considerazioni espresse da Mario Passaretta rese in nota a questa sentenza[271]. L'autore qualifica il *bitcoin* come la "*prima forma di contante digitale*[272].

Questa affermazione risulta essere molto importante, perché ci permette di fugare molti dubbi circa l'inquadramento giuridico delle criptovalute andando a distinguere molto facilmente "*il mezzo e il fine"* evitando la confusione dei piani.

Come il contante anche *bitcoin* si presta ad una molteplicità di usi, teleologicamente orientati, lo posso utilizzare come metodo di pagamento, purché ci sia l'accordo delle parti e ciò non incide sulla sua natura giuridica in quanto tale il *bitcoin* rimane sempre un contante digitale, quanto sul fine che io intendo perseguire attraverso il suo utilizzo. Posso, poi, utilizzare *il bitcoin* per speculare in borsa, come avviene per le normali valute nazionali in carta moneta.

Attraverso questi esempi, ci rendiamo contro di una cosa molto importante l'inquadramento giuridico di *bitcoin* incide non tanto sulla sua natura intrinseca, infatti, *il bitcoin* rimane *sempre un contante digitale*, ciò che muta e di conseguenza influenza l'inquadramento giuridico concretamente operante è *il fine* che io perseguo: utilizzerò *il contante digitale bitcoin* per speculare, allora gli applicherò le norme relative, agli strumenti finanziari speculativi.

Il caso esaminato, come ha sottolineato l'autore, rappresenta *il lading case* italiano perché per la prima volta ci permette di svolgere delle considerazioni approfondite circa l'inquadramento giuridico delle criptovalute con particolare riferimento *al bitcoin*.

La nota prosegue concentrandosi su alcune considerazioni circa la scelta della Corte di concepire il *bitcoin* come "*strumento finanziario*"[273]. Tale ipotesi ricostruttiva risulta essere coerente, tenendo ben presente le considerazioni mosse dall'autore nel caso specifico. Tuttavia, rimanendo fedele al ragionamento fatto poco sopra

[270] Lo sottolinea molto bene anche GASPARE JUCAN SICIGNANO *in Bitcoin e riciclaggio* Giappichelli, Torino, 2019, pag. 98.

[271] M. PASSARETTA Nota a: Tribunale Verona, 24 gennaio 2017, n.195, sez. II in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017, pag. 471.

[272] Le sue affermazioni per intero: "*Il bitcoin è la prima forma compiuta di contante digitale appartenente al genus delle criptovalute (2), ossia valute virtuali generate attraverso protocolli informatici senza la necessità di ricorrere ad autorità centrali (quali banche o autorità governative) per il loro controllo ed emissione, e liberamente scambiabili tra gli utenti del circuito monetario virtuale afferente senza l'ausilio di intermediari*".

[273] Per un approfondimento circa le obiezioni mosse dall'autore circa questa ipotesi ricostruttiva si lasciano al lettore tutti i rifermenti per approfondire: MARIO PASSARETTA Nota a: Tribunale Verona, 24 gennaio 2017, n.195, sez. II in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017, pag. 471.

ritengo che sia più coretto riferirsi *al bitcoin* come *nuovo contante digitale*, conseguentemente ciò che dovrà mutare di volta in volta sarà la normativa applicabile al caso concreto non la natura intrinseca del mezzo impiegato in relazione a cosa che ci troviamo difronte.

Questo modo di ragionare sembrerebbe più coerente anche con il pensiero del creatore di *bitcoin*, il quale voleva cerare un nuovo strumento di pagamento senza intermediari, come accade per il contante. Ovviamente con le specifiche tecniche che abbiamo analizzato nel capitolo precedente[274]. La giurisprudenza non si è fermata nel cercare una possibile ricostruzione circa l'inquadramento delle criptovalute e di *Bitcoin,* sono emersi tutta una serie di orientamenti che però risultano del tutto minoritari, rispetto a quelli qui riportati nei capitoli precedenti[275].

Dopo questa personale ipotesi ricostruttiva circa l'inquadramento giuridico di *Bitcoin* e delle criptovalute in generale è venuto il momento, prima di analizzare concretamente l'influenza delle criptovalute nel reato di riciclaggio di chiarire se effettivamente il *bitcoin s*ia considerabile una moneta oppure no.

[274] Il riferimento qui è al paper del creatore di bitcoin SATOSHI NACAMOTO e al capitolo precedente di questo elaborato. https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf. C.f.r Capitolo II.

[275] Per approfondire circa questi orientamenti si consiglia la lettura di GASPARE JUCAN SICIGANO *Bitcoin e riciclaggio* Giappichelli, Torino, 2019, pagg 98-105.

CAPITOLO III

L'INFLUENZA DELLE CRIPTOVALUTE NEL REATO DI RICICLAGGIO

Sommario: 1.1. L'influenza delle Criptovalute nel reato di riciclaggio. – 1.2. *Cyberlaundering* e *Bitcoin*.

1.1.L'influenza delle Criptovalute nel reato di riciclaggio

Lo sviluppo tecnologico e l'emergere delle criptovalute, con particolare riferimento ai *bitcoin,* hanno radicalmente scosso il dritto penale. Questa grande forza d'impatto si rileva maggiormente proprio nel delitto di riciclaggio; infatti, le organizzazioni criminali hanno sempre approfittato dei progressi tecnologici per raffinare i processi di "*ripulitura*" del denaro. I *bitcoin* in questo senso non fanno eccezione.

Inizialmente i *bitcoin* e le criptovalute in generale hanno rappresentato la massima espressione di quella corrente di pensiero che mirava alla massima democratizzazione del mercato finanziario caratterizzata dall'assenza di intermediari e della pervasività del controllo statale[276].

La sua immediatezza e grande fruibilità garantiscono la movimentazione di grandissime quantità di fondi in pochissimo tempo.

Questa nuova tecnologia se da un lato questo ha rappresentato un grande "*progresso*", dall'altro ha messo in mano a coloro che si occupano di *white collar crimes*, e soprattutto del riciclaggio di proventi illeciti, una vera e propria "*arma letale*" a cui il penalista moderno deve cercare di porre un freno.

Inquadrare il fenomeno di *Bitcoin*, e delle criptovalute più in generale, dal punto di vista più strettamente penalistico risulta essere un'operazione veramente complessa perché costringe l'interprete a ragionare fuori dagli schemi classici del diritto penale per poi ricondurre allo stesso qualcosa che per sua natura intrinseca si vuole porre al di fuori.

Il riciclaggio come già sappiamo si compone di diverse fasi "*operative"* che hanno l'obiettivo di occultare la provenienza delittuosa dei proventi frutto delle attività

[276] Tali concetti vengono espressi con chiarezza da LUDOVICA STURZO in "*Bitcoin e riciclaggio 2.0*" in Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 5 Maggio 2018.

illecite[277]. *Bitcoin* in quanto "*nuovo contante digitale*"[278] gioca un ruolo fondamentale perché grazie alla sua tecnologia, rende difficilissimo, ma non impossibile, ricostruire il legame tra il reato presupposto e le successive condotte di riciclaggio, infatti, l'accertamento di questo legame è fondamentale nella struttura della fattispecie di riciclaggio.

Riflettendo su questo punto, ci rendiamo conto di quanto la forza dei *bitcoin* e delle altre criptovalute in riferimento a questa fattispecie sia veramente dirompente, perché "*il riciclatore"* comune ha la possibilità di compiere decine di migliaia di transazioni in poco tempo, arrivando a far completamente sparire il legame tra il reato presupposto che ha originato il provento da ripulire e il provento stesso[279].

Questo risulta del tutto evidente già all'inizio dell'attività nella cosiddetta fase del "*piazzamento*" dove l'agente può tranquillamente convertire il denaro frutto della sua attività in *bitcoin*, o altra criptovaluta, e dare avvio al processo di dissoluzione del legame, attraverso la serie di transazioni, verso altri portafogli digitali, come si è detto[280].

Ciò risulta ancora più accentuato nella fase di *layering,* dove il meccanismo dissolutivo raggiunge la sua massima espansione.

Ciò è favorito proprio dalla tecnologia stessa alla base di *Bitcoin* e delle altre criptovalute, poiché la transazione si propaga all'interno della rete senza possibilità di filtraggio. Per bloccare la transazione sarebbe necessario bloccare tutti i nodi della rete *Bitcoin* cosa che di fatto non è possibile. Tutto ciò impedisce qualsivoglia controllo[281].

---

[277] Il riferimento qui è al capitolo I di questo elaborato dove vengono spiegate le diverse fasi operative che il riciclatore attua per ripulire il denaro o i proventi della sua attività delittuosa.

[278] Abbiamo deciso di adottare questa definizione perché aiuta il lettore a chiarire meglio i concetti le ragioni per cui abbiamo optato per questa ricostruzione sono esposte con chiarezza nel paragrafo 4 del capitolo II di questo elaborato a cui si rimanda. Significativa comunque è l'affermazione di PASSERELLI, *Bitcoin e antiriciclaggio* in https://www.sicurezzanazionale.gov.it. Secondo l'a. trattasi di una forma di cd. «contante digitale», il quale conserva tanto i vantaggi della moneta fisica: anonimato, convertibilità trasferibilità e basso rischio; quanto quelli della moneta elettronica: rapidità e minori costi di transazione.

[279] Tali concetti vengono espressi con molta chiarezza anche da ACCINNI G. P., *Profili di rilevanza penale della "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017),* in Archivio penale, 1/2018. Lo sottolinea molto bene anche GASPARE JUCAN SICINAGNO in *bitcoin e riciclaggio* Torino Giappichelli 2019, pag. 108.

[280] Tali riflessioni traggono spunto da ACCINNI G. P., *Profili di rilevanza penale della "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in Archivio penale, 1/2018. Le considerazioni a latere sono frutto di riflessioni personali di chi scrive.

[281] Lo sottolinea molto bene ROBERTO BOCCHINI "*Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche"* in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (Il), fasc. 1, 1° FEBBRAIO 2017, pag. 27.

Come sappiamo, il punto di partenza per effettuare la transazione in *bitcoin* è il possesso di un *wallet* che contiene le chiavi di cifratura, una pubblica e l'altra privata. Ogni *wallet* indica anche l'indirizzo, che rappresenta il beneficiario a cui stiamo inviando i fondi; questa possibilità di cambiare continuamente l'indirizzo, anche all'ultimo, non può fare altro che favorire le dinamiche legate al "*riciclaggio di denaro"*.

Come abbiamo visto, il punto centrale in tema di *bitcoin* e riciclaggio, come non manca di sottolineare tutta la dottrina, salvo poche eccezioni, è il pressoché totale anonimato garantito da questa tecnologia[282]. Se osserviamo bene, infatti, il proprietario del *wallet* gode del più stretto anonimato: la sua *privacy* viene garantita in maniera quasi totale.

Utilizzando una transazione a "*schema classico*," l'individuo sarebbe soggetto a tutta quella serie di controlli di verifica della "*clientela"* che abbiamo imparato a conoscere. Con l'utilizzo di *bitcoin* tutto questo svanisce come una bolla di sapone. È vero che la *blockchain* è pubblica e si può accedervi, ma è altrettanto vero, che ricostruire tutti i processi alla base risulta molto arduo, potremmo anche risalire al *wallet* di partenza, ma circa l'identità di chi ha compiuto la transazione rimarrebbe il più profondo mistero[283].

Riflettendo ancora più attentamente, ci si accorge di come l'anonimato unito alla possibilità di concludere transazioni a livello globale crei un vero e proprio problema circa la concreta applicabilità della normativa antiriciclaggio, perché da un lato abbiamo limitate possibilità di controllo, dall'altro la transazione potrebbe essere avvenuta in uno Stato dove la normativa sul riciclaggio di denaro può essere del tutto assente, o lacunosa[284]. Oppure, la medesima persona potrebbe essere la

[282] Lo sottolinea molto bene LUDOVICA STURZO Bitcoin e riciclaggio 2.0 in Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018 L'autrice sottolinea quanto segue: "*Tuttavia, il vero punctum dolens per il legislatore, chiamato a disciplinare i rischi derivanti da questo nuovo fenomeno tecno-finanziario, si rinviene nell'anonimato delle transazioni bitconiane"*.

[283] AMATO–FANTACCI, *Per un pugno di bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali,* EGEA Università Bocconi Editore, Milano, 2016. Bitcoin poggia su una struttura dati chiamata blockchain, ovverosia "serie concatenata di blocchi". Ogni operazione viene effettuata solo se registra il 50%+1 di ogni nodo (di ogni utente). Questo sistema di blockchain, di dominio pubblico e perennemente a disposizione di ogni utente, fa sì che le transazioni effettuate risultino sempre garantite e rintracciabili, da qui pseudonimo piuttosto che anonimato.

[284] Tali concetti vengono espressi con chiarezza anche da LUDOVICA STURZO, Bitcoin e riciclaggio 2.0 in Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018 Tali affermazioni sono supportate anche da: BANCA D'ITALIA UNITÀ D'INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF), *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, Bollettino di Vigilanza n. 1, 30 gennaio 2015, allerta sui potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamenti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio, intendendosi quelli non annoverati nei Paesi

proprietaria di più *account* ma, non si riesce ad indentificare, proprio per l'anonimato, o pseudo anonimato, garantito dalla tecnologia che stiamo analizzando. Se diamo uno sguardo attento, questi problemi sono ancora più palesi se volessimo riferirci a *Monero* che risulta essere completamente anonimo.

Queste problematiche sono accentuate dal fatto che la mente dei "*riciclatori professionisti"* si avvale molto spesso di svariati *escamotage* informatici che rendono ancora più difficoltoso per l'operatore giuridico districarsi e ricostruire le varie fasi. Soprattutto identificare il responsabile favorendo ancora di più la dissimulazione[285]. "*Ad esempio, oscurando l'origine della transazione attraverso i c.d. anonymisers, di collegare la transazione ad un indirizzo diverso mediante il meccanismo del tumbler17, ovvero ancora di celare l'indirizzo IP dell'utente utilizzando il browser TOR[286], attraverso il quale all'utente saranno aperte le porte del "mondo oscuro" del deep web" [287]*.

Il problema centrale circa l'anonimato in rapporto al delitto di riciclaggio e non solo, è che non si riesce in alcun modo a collegare un utente identificabile ad un unico indirizzo di criptovaluta rendendo, di fatto, impossibile l'attività di monitoraggio e di controllo da parte degli enti deputati[288]. Questo risulta essere il tema centrale.

Riflettendo con lucidità ci accorgiamo di come la *blockchain* rappresenti un buon modo "*per rendere pubbliche"* le transazioni, ma nel versante opposto ciò che se ne ricava risulta essere una catena di transazioni che finisce per essere un algoritmo matematico, di difficile soluzione, rendendo quasi impossibile la riconduzione della transazione ad una persona fisica o giuridica[289]. Bisogna aggiungere poi che molto

a regime antiriciclaggio equivalente come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazione fiscale.

[285] Lo sottolinea molto bene LUDOVICA STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in *Diritto Penale Contemporaneo* fasc. 5 Maggio 2018 Sottolineato molto bene anche da: Rapporto GAFI–FATF, *Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, 2014 in*http://www.faft-gafi.org*; TYRA, "*Bitcoin launders your dirty money but it doesn't come out very clean.*" In *Bitcoin Magazine*, 14 dicembre 2013.

[286] STEFANO CAPACCIOLI *Riciclaggio, antiriciclaggio e bitcoin,* in *Il fisco*, n. 46/2014, pag. 4562: «*la presenza della rete TOR (The onion router) anonima non è una caratteristica fondante del protocollo Bitcoin e costituisce una problematica non dello strumento ma di ogni reato informatico*».

[287] L'esempio è tratto da LUDOVICA STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018.

[288] Tali affermazioni sono supportate anche da STEFANO CAPACCIOLI in "*Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica"*, cit., pag. 253: secondo cui: "*La problematica iniziale di cui si deve prendere atto, è l'impossibilità pratica di collegare un utente identificabile ad unico indirizzo di criptovaluta, tale per cui il monitoraggio si presenterebbe estremamente difficile per gli enti di controllo*".

[289] Lo sottolinea molto bene LUDOVICA STURZO *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in *Diritto Penale Contemporaneo* fasc. 5 Maggio 2018 e LA ROCCA, *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle*

spesso l'identicità digitale del proprietario del *wallet* non è collegata direttamente con l'identità reale: ogni utente può acquistare un *wallet* dichiarando generalità false, o addirittura non dichiararle in alcun modo[290].

Appare quindi molto evidente, come l'unico modo per cercare di recuperare un minimo di controllo circa le transazioni sia porre in essere dei controlli in ingresso al circuito oppure in uscita, quando l'individuo si rivolge agli *exchangers* per ottenere moneta avente corso legale[291].

Come si è cercato di mettere in luce, *bitcoin* e le criptovalute, più in generale, hanno una grande potenzialità: sono perfettamente in grado di "*Ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del profitto illecito*". Se seguiamo questa strada, ci rendiamo perfettamente conto di come la loro influenza nel reato disciplinato dall'articolo 648 bis c.p. risulti veramente cristallina.

Sono necessarie però alcune specificazioni per mostrare concretamente l'influenza su questa fattispecie criminosa.

In particolare, l'influenza delle criptovalute e di *Bitcoin* si percepisce già con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma penale; come sappiamo la dottrina ha individuato diversi beni giuridici tutelati da questa fattispecie incriminatrice[292].

L'influenza più forte si può notare con riferimento all'amministrazione della giustizia, ossia all'ostacolo alla stessa; infatti, il *bitcoin* rende quasi impossibile l'attività d'indagine e di controllo come più volte sottolineato.

È del tutto evidente come in quest'ambito per le organizzazioni sia facile sfruttare le c.d. "*aree grigie*" dell'ordinamento[293].

Dopo queste considerazioni preliminari che ci aiutano meglio ad inquadrare le problematiche legate al riciclaggio e all'influenza di *Bitcoin* su questa fattispecie, è venuto il momento di calare concretamente i *bitcoin* all'interno della fattispecie di riciclaggio.

---

nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali, in *Analisi Giuridica dell'economia*, 2015, *issue* 1, pagg. 201 - 222.

[290] Tale aspetto viene sottolineato molto bene anche da SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Milano, Wolters Kluwer, 2019, pag. 750.

[291] Lo sottolinea molto bene anche SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Milano Wolters Kluwer 2019 pag. 751.

[292] Si rimanda al capitolo I di questo elaborato per tutte le considerazioni fatte circa i diversi beni giuridici tutelati dalla fattispecie criminosa che stiamo analizzando

[293] Lo sottolinea in maniera chiara anche SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, pag. 751.

Attraverso *il bitcoin*, e più in generale attraverso le criptovalute, si possono attuare essenzialmente due forme di riciclaggio: la prima forma prende il nome di *riciclaggio digitale strumentale,* in questa specifica ipotesi il *bitcoin* o le altre criptovalute fungono da mero strumento di veicolo il cui ruolo centrale è quello di sostituire il corriere con il computer nella fase del *piazzamento*[294]. La seconda ipotesi si riferisce al c.d. "*riciclaggio digitale integrale*". Qui invece il *bitcoin* assurge proprio a input per la creazione di nuove tecniche in grado di influenzare le fasi di *ripulitura e integrazione*[295].

Nel proseguo dell'elaborato mostreremo come attraverso gli interventi recenti il legislatore abbia cercato di arginare il fenomeno.

Riprendiamo il filo circa quanto afferma la fattispecie criminosa disciplinata dall'articolo 648bis: "*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro"*[296].

Leggendo il primo comma dell'articolo che stiamo analizzando ci rendiamo subito conto di un fatto molto importante: in quale delle tre ipotesi previste possiamo incasellare il *bitcoin?*

Sicuramente il *bitcoin* non può essere considerato dal penalista alla stregua del denaro perché per il diritto penale è denaro solo quello avente corso legale[297].

Il *bitcoin* per il penalista, quindi, non potrebbero mai essere classificato come una moneta. Le considerazioni fatte nei capitoli precedenti risultano essere sempre valide e aiutano ad avere un quadro definito delle diverse problematiche e delle possibili soluzioni. In questa sede possiamo vedere *il bitcoin* o come un semplice bene giuridico oppure come una mera utilità[298]. Riflettendo ancora meglio sarebbe da considerare un vero e proprio "*mezzo*" utilizzabile per riciclare i proventi

[294] Per quanto concerne le diverse fasi del riciclaggio si rimanda al I capitolo di questo elaborato.
[295] Lo sottolinea in maniera molto chiara anche SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, pag. 751.
[296] Il comma articolo 648bis c.p.
[297] Lo sottolinea molto bene anche GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Bitcoin e riciclaggio*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 105.
[298] Lo sottolinea molto bene anche GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Bitcoin e riciclaggio*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 105.

delittuosi, ma ciò implicherebbe una modifica da parte del legislatore che al momento non sembra interessato.

Dopo queste riflessioni è necessario ora verificare se l'acquisito di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita, ad opera di persona diversa dal reato presupposto, integri o meno l'ipotesi di riciclaggio.

Per rispondere a questa domanda la norma penale ci viene subito in soccorso, prima però è necessario operare una distinzione: bisogna distinguere quando l'acquisto di moneta virtuale è realizzato dall'autore del reato presupposto da quando ad agire sia un soggetto diverso[299].

Nella prima ipotesi, fuori dall'ipotesi di autoriciclaggio, che è una fattispecie a sé stante, l'autore non può essere punito perché opera la clausola di riserva; dice infatti la norma *fuori dei casi di concorso nel reato*[300].

Ipotesi differente è quella in cui ad acquistare i *bitcoin* sia un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto. L'esempio classico è quello dell'intermediario che si attiva per garantire all'autore del delitto la sostituzione dei proventi con la moneta virtuale. Qui non opererebbe la clausola di riserva prevista dall'articolo 648 bis c.p., l'acquisito di moneta virtuale quindi di *bitcoin* o altra criptovaluta andrebbe ad integrare perfettamente il delitto di cui stiamo trattando[301].

Ora bisogna analizzare le modalità con cui tradizionalmente viene remunerato l'acquisito di *bitcoin*, bisogna distinguere dall'acquisito effettuato con denaro contante, da quello realizzato con moneta digitale. Le implicazioni a seconda delle due ipotesi risultano essere importanti. Come ho cercato di illustrare nel corso dell'elaborato è possibile acquistare i *bitcoin* con denaro contante; tuttavia, questa operazione nel mondo delle criptovalute risulta essere poco utilizzata perché una transazione in contanti per realizzarsi ha bisogno dell'incontro fisico degli individui

[299] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Bitcoin e riciclaggio*", Giappichelli, Torino, 2019, pag. 119.

[300] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in *"Bitcoin e riciclaggio"* Giappichelli Torino 2019, pag. 119 al quale si rimanda, per tutte le considerazioni dottrinali.

[301] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in "*Bitcoin e riciclaggio"* Giappichelli Torino 2019 pag. 120. L'autore sottolinea come in dottrina non vi sia unanimità circa il criterio di discernimento per distinguere le ipotesi di concorso nel reato presupposto, da quelle di riciclaggio, normalmente si utilizza un criterio cronologico; costituiscono concorso nel reato base tutti i comportamenti tenuti prima o durante la consumazione del reato presupposto, mentre integrano il riciclaggio tutte le attività realizzate dopo la conclusione dell'*iter criminis*. Si guardi F. ANTOLISEI *Diritto penale parte speciale* pag. 464; G. FIANDACA E. MUSCO *Diritto penale parte speciale* pag. 265.

convolti: gli utenti *Bitcoin* generalmente preferiscono interagire virtualmente dai diversi angoli del mondo.

L'acquisto di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita ad opera di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto integrerebbe senza problemi *il delitto di riciclaggio*. Si anderebbe tranquillamente a realizzare una condotta di sostituzione denaro contante in cambio di *bitcoin*.

La sostituzione sarebbe perfettamente realizzata perché sostituisco del denaro che viene menzionato espressamente dalla fattispecie con Bitcoin che a prescindere dal suo inquadramento, assume in questa fase il ruolo di "*mezzo che concretamente è in grado di ostacolare*" l'identificazione della provenienza delittuosa[302]. Infatti, riflettendo bene ci accorgiamo, che l'intento dei riciclatori è quello di impedire l'identificazione della provenienza illecita dei beni allontanando da sé il denaro e le altre utilità che hanno l'imprinting dell'illiceità[303].

Ragionando ancora più a fondo ci rendiamo conto di come poi il reato di riciclaggio viene inquadrato dal legislatore come reato a *forma libera* in questo contesto *il bitcoin* rileva come qualsiasi altro mezzo idoneo a attuare le condotte previste dal legislatore.

Il reato di riciclaggio, infatti, è un reato di pericolo concreto, si tratta quindi di un reato di mera condotta: non è necessario, infatti, che l'ostacolo sia effettivo basta che sia idoneo semplicemente ad ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa del bene[304]. I *bitcoin* soddisfano pienamente questa possibilità, indipendentemente dal loro inquadramento dottrinale.

---

[302] In questo senso sono centrali le affermazioni di PARODI alla voce Riciclaggio in de jure. It. L'autore afferma quanto segue: "*È stato osservato (PARODI), l'acquisto o il trasferimento di bitcoin possa essere funzionale ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altre utilità di provenienza illecita e ciò sia nell'ipotesi in cui i bitcoin rappresentino uno strumento di pagamento sia in quelli in cui assumano una funzione esclusivamente speculativa. L'autore evidenzia come le caratteristiche del sistema degli scambi di bitcoin limitino fortemente il potere coattivo dello Stato, che si trova privo di adeguati strumenti di intervento, in considerazione che la criptovaluta si presta ad essere trasferita e conservata in modo autonomo*" in dejure.

[303] Lo sottolinea anche GASPERE JUCAN SICIGNANO in *bitcoin e riciclaggio* Giappichelli Torino 2019 pag.140. Si veda sul punto come l'ostacolo è l'elemento comune, perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza da reato del loro oggetto (Di Martino, *Commento all'art. 4, l. 9/8/1993 n. 328*, in *LP*, 1994, 424; Zanchetti, *Il riciclaggio*, 366; Id., *Riciclaggio*, 208; in senso parzialmente difforme, Fiandaca, Musco, *PS*, II - 2 255, per i quali le «altre operazioni» presuppongono il concreto avvio di iniziative investigative da parte dell'autorità giudiziaria.

[304] Zanchetti, *Il riciclaggio*, 365, nonché Mangione, *mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, in *RIDPP*, 2000, 1136); e la pericolosità è rivelata dalla sua idoneità ad ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto del reato.

Ora è venuto il momento di analizzare l'ipotesi di c.d. *"riciclaggio digitale integratale"*.

Questa è la modalità classica di acquisito di *bitcoin* perché essa avviene virtualmente. Infatti, per l'acquisito di Bitcoin viene utilizzata la moneta virtuale, e non il denaro contante. tutto è digitalizzato e concretamente non si verifica alcun passaggio nel mondo fisico[305]. In questa specifica ipotesi l'acquisito di *bitcoin* con denaro di provenienza illecita non sembra ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene, infatti, l'intera operazione sarebbe tracciata[306].

Questa affermazione si presta a delle considerazioni: se è vero che le transazioni registrate nella *blockchain* sono *"pubbliche*" è altrettanto vero come ho evidenziato all'inizio del paragrafo che risulta difficile poi ricondurle ad una persona fisica, o giuridica, soprattutto se si vanno a mescolare tutta una serie di stratagemmi propri dei riciclatori professionisti[307].

Per quanto riguarda l'utilizzo di carte di credito o bonifici, anche qui, chi si occupa di *layering* ha sviluppato strategie che possono rendere difficoltoso, ricostruire il quadro criminoso, attraverso l'utilizzo di carte prepagate, oppure attraverso il c.d. "*double spanding"* pagamenti rapidi e veloci in differenti negozi, con la medesima provvista, attraverso la prepagata. Qui il bitcoin assume un ruolo quasi di contorno per riemergere poi attraverso *exchangers* che non adottano un adeguata prassi preventiva in materia di riciclaggio.

Se poi riflettiamo bene ci accorgiamo, che il *bitcoin* gioca un ruolo centrale, nei trasferimenti internazionali, qui la criminalità organizzata attraverso la conversione della moneta virtuale in *bitcoin* ha trovato la possibilità di ripatriare o trasferire i capitali, depositatati nei paradisi fiscali[308].

[305] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in *bitcoin e riciclaggio* Giappichelli Torino 2019 pag. 139.

[306] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in *Bitcoin e riciclaggio* Giappichelli Torino 2019 pag. 138. Secondo l'A. infatti, l'intera operazione sarebbe tracciata e non si verificherebbe alcuna attività di dissimulazione, normalmente l'acquisito viene effettuato tramite bonifico o carta di credito quindi gli organi di polizia potrebbe facilmente risalire al legame con il reato presupposto.

[307] Lo sottolinea molto bene anche SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Wolters Kluwer Milano 2019 pag. 751.

[308] Lo afferma con chiarezza SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Wolters Kluwer Milano 2019 pag. 755.

I riciclatori professionisti poi tendono ad utilizzare pratiche di *tumbling* per aumentare il livello di riservatezza e offuscare le operazioni[309].

Dopo queste osservazioni circa l'influenza di *Bitcoin* nel reato di riciclaggio, occorre soffermarsi su un aspetto molto importante accennato ad inizio di questo paragrafo, si tratta del problema dell'anonimato, o lo pseudo anonimato, garantito dal *bitcoin*, bisogna evidenziare ora come questo influisca concretamente nel 648bis c.p. Il punto centrale è se l'anonimato, o pseudo anonimato, garantito dal *bitcoin e* dalle altre criptovalute, in genarle incide sulla rilevanza penale della condotta di riciclaggio. Come già sappiamo la fattispecie del 648 bis si compone di diverse condotte.

Dal punto di vista strutturale, sappiamo già che il riciclaggio segue un modello trifasico[310]. Se guardiamo alle condotte tipizzate dal legislatore ci accorgiamo di come, l'anonimato o pseudo anonimato garantito *dal bitcoin* incida pesantemente.

La prima condotta che viene tipizzata dal legislatore è quella di sostituzione.

Qui il bitcoin può giocare un ruolo chiave perché è vero che le transazioni nella *blockchain* sono "*pubbliche"* e visionando costantemente la *blockchain* si possono vedere le transazioni[311], ma dall'altro lato grazie agli *escamotage* adottati dai riciclatori professionisti diventa molto difficile ricostruire il disegno criminoso e i vari legami. Qui *il bitcoin* gioca un ruolo fondamentale[312]. Il problema si accentua poi, quando il medesimo soggetto risulta essere proprietario di diversi account di difficile attribuzione[313].

Qui si può notare come l'anonimato finché rimaniamo all'interno del circuito *Bitcoin* sia pressoché totale e il legislatore, poco può fare, una parte di parere opposto le opinioni di altra dottrina[314].

---

[309] Lo sottolinea molto bene SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Wolters Kluwer Milano 2019 pag. 755. L'autrice nota quanto segue: "*Si è, infatti, rilevato che le transazioni in bitcoin sono pubblicamente visibili sulla blockchain e, pertanto, è teoricamente sempre possibile trovare la connessione tra il mondo virtuale e quello reale. Tuttavia, mediante le pratiche di tumbling, condotte prevalentemente sul dark web, grazie al supporto di specifici intermediari denominati "tumbler", un soggetto può spacchettare un consistente ammontare di valuta virtuale in una moltitudine di modeste dimensioni*".

[310] Il riferimento qui è al I capitolo di questo elaborato dove viene evidenziato il modello trifasico che caratterizza il riciclaggio.

[311] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in *Bitcoin e riciclaggio* Giappichelli Torino 2019, pag. 150.

[312] Lo sottolinea in maniera chiara anche LUDOVICA STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 5 Maggio 2018.

[313]Lo sottolinea con chiarezza SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pag. 751.

[314] In particolare, Gaspare JUCAN SICIGNANO *in bitcoin e riciclaggio*, Torino, Giappichelli, 2019, pag. 150.

Riflettendo ancora meglio, la dirompenza dell'anonimato garantito dal *bitcoin* si coglie nell'attività di trasferimento dei beni a livello globale e nella capacità di *bitcoin* di realizzare molteplici transazioni magari verso più accounts contemporaneamente, potenzialmente in grado di dissolvere il legame con il delitto presupposto, rendendo impossibile l'accertamento della provenienza delittuosa del bene o dei proventi.

Altro elemento costitutivo da attenzionare se ci si riferisce all'utilizzo dei *bitcoin* "*è in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*. Qui si coglie ancora meglio la dirompenza dell'anonimato garantito dal *bitcoin* nel reato di riciclaggio. In particolare, qui rileva fortemente il carattere dissimulatorio dell'agente. L'esempio principale sono le c.d. pratiche di *tumbling* o microtransazioni, in questo caso la condotta di ostacolo si concretizza poiché le pratiche di *tumbling* vanno ad incidere materialmente, o giuridicamente, sul bene stesso.

L'anonimato garantito dai *bitcoin* risulta un mezzo molto utile per il concretizzarsi del delitto di riciclaggio andando a garantire una forte capacità dissimulatoria, soprattutto se l'operazione di riciclaggio segue lo schema del riciclaggio digitale integrale. Questo non significa che l'anonimato garantito dai *bitcoin* integri di per sé stesso la fattispecie di riciclaggio[315].

L'anonimato garantito dal *bitcoin* unito a tutta una serie di operazioni susseguenti può certamente favorire il riciclaggio.

Il delitto di riciclaggio si configura come una fattispecie a forma libera[316]. La condotta di riciclaggio potrà dirsi perfezionata nel momento in cui le condotte attuate dall'agente attraverso il *bitcoin* o altre criptovalute siano idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa[317].

---

[315] Lo sottolinea molto bene anche GASPARE JUCAN SICIGNANO in *Bitcoin e riciclaggio*, Giappichelli, Torino, 2019, pag. 151.

[316] MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*; *Parte speciale*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da GROSSO–PADOVANI–PAGLIARO, Milano, 2013, p. 658. FIANDACA–MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2013, pag. 246. TOSCHI, *Gli artt. 648-bis e ter c.p.; repressione vera o apparente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ*., 1997, 400. FORTE, *L'elemento soggettivo del riciclaggio*, in AA. VV., *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare* a cura di MANNA, Torino, 2000, pagg. 206 e ss.

[317] Lo sottolinea molto bene LUDOVICA STURZO *Bitcoin e riciclaggio 2.0 i*n Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018 La giurisprudenza è stata molto chiara successivamente sul punto: Cass., sez. II, 5/10/2011, n. 39756. La Corte di Cassazione ricorda che affinché il principio di offensività sia rispettato, le condotte di cui all'art. 648 *bis* devono essere tali da provocare un cd. «*effetto dissimulatorio*», ostacolando concretamente l'Autorità Giudiziaria nell'accertamento dell'origine del provento delittuoso; Cass., sez. II, 16/11/2012, n. 3397. La pronuncia in questione offre un'interpretazione estensiva del termine "*ostacolare*", ritenendo consona

La dirompenza di *Bitcoin* in questo senso sarà direttamente proporzionale all'abilità che lo stesso mostra nel rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza di quel valore, seguendo questo ragionamento, ci accorgiamo di come il *bitcoin* rappresenti un vero e proprio strumento di riciclo dei proventi illeciti *sui generis*, quello che farà la differenza nel concreto sarà l'abilità del riciclatore.

Dopo questa analisi dell'influenza delle criptovalute nel reato di riciclaggio attraverso l'analisi degli aspetti fondamentali, è venuto il momento di analizzare gli interventi del nostro legislatore per contrastare il riciclaggio mediante *bitcoin* o criptovaluta in generale.

Il nostro legislatore nazionale in tema di riciclaggio e relativa disciplina di contrasto è sempre stato molto avanguardista, fin agli esordi della normativa nel nostro Codice penale[318].

Con l'avvento delle criptovalute, infatti, ha dato origine, al decreto legislativo n. 90 del 2017[319] attuativo della Direttiva EU 2015/849[320], relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Come abbiamo cercato di mettere in luce nel corso di questo elaborato per cercare di arginare il fenomeno del riciclaggio mediante *bitcoin* o altra criptovaluta, il legislatore, ha diverse possibilità, purché queste possibilità vengano attuate al di fuori del sistema *Bitcoin*[321] altrimenti si incorre in tutte quelle problematiche, che abbiamo visto all'inizio del paragrafo.

Attraverso la nuova disciplina il legislatore Nazionale ha operato proprio in questo senso; è andato a disciplinare le possibili valvole di sfogo del sistema *Bitcoin* andando a concertarsi direttamente sui cambiavalute.

ad integrare il giudizio di idoneità tanto la condotta volta ad impedire definitivamente, quanto quella tendente a rendere difficile l'accertamento sulla provenienza delittuosa del provento.

[318] Il riferimento qui è al capitolo I del presente elaborato dove viene illustrata tutta l'evoluzione della normativa in tema di riciclaggio e i pregi del nostro legislatore in questo campo.

[319] Cfr. al Decreto legislativo del 25/05/2017 - n. 90 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19/06/2017 n. 140

[320] Viene comunemente definita la IV direttiva antiriciclaggio.

[321] Lo sottolinea con chiarezza SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2019 p. 751.

Ragionando dal principio vediamo come il legislatore italiano per la prima volta nella storia ha dato una definizione di valuta virtuale[322].

La definizione si trova inserita nel decreto legislativo n. 231\2007[323] articolo 1 comma 2 lettera qq) *valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*.

Successivamente poi la disciplina ha definito anche la figura dei *prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale*. Afferma, infatti, l'articolo 1, comma 2, lett. ff, D.lgs. n. 231/2007 come novellato dal Decreto legislativo 90\2017 ff): *prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale*: *ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute* . Tale collegamento operato dal legislatore si è reso necessario per permettere l'applicazione di specifici obblighi[324].

La disciplina si è concentrata prevalentemente sul ruolo essenziale dei cambiavalute, o *exchangers*[325], infatti, sono previsti tutta una serie di obblighi specifici. Il primo obbligo rilevante è l'obbligo d'iscrizione nell'apposita sezione

[322] Lo sottolinea con chiarezza anche SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 757.

[323] Si tratta del Decreto legislativo del 21/11/2007 - N. 231 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/12/2007 n. 290.

[324] Lo sottolinea con chiarezza anche SABRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 757.

[325] Lo sottolinea molto bena anche LUDOVICA STRURZO in *Bitcoin e riciclaggio 2.0 i*n Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018 il riferimento ai cambia valute è contenuto infatti nel l'articolo 3, comma 5, lett. i, D.lgs. n. 231/2007) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale [, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso].

del registro dei cambia valute[326]. Successivamente viene inserita l'adeguata identificazione del cliente e del titolare effettivo[327].

Oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, vi sono anche quelli di conservazione dei dati dell'operazione e formazione del personale unito ad un adeguato modello di prevenzione interno del riciclaggio basato sulla prevenzione del rischio.

La nuova normativa però ha suscitato fin da subito molte perplessità riflettendo bene infatti, è ottimo l'approccio agli *exchanger,* ma purtroppo il ruolo che questi svolgono all'interno del sistema *Bitcoin* e delle criptovalute risulta essere molto marginale[328].

Analizzando il fenomeno, infatti, un privato cittadino che voglia procurarsi la moneta virtuale non sarà obbligato a rivolgersi per forza ad una società di cambiavalute professionista.

Dall'altro lato poi il *bitcoin* profitto del reato presupposto non dovrà essere per forza scambiato in valuta reale, potrebbe tranquillamente continuare a circolare all'interno della rete, oppure essere scambiato con ulteriori valute convertibili che potrebbero uscire senza passare per i soggetti obbligati[329].

Poiché la disciplina si è dimostrata molto scarsa, come abbiamo cercato di mettere in lice precedentemente, è intervenuto il legislatore europeo con la V direttiva in

---

[326] L'art. 8 d.lgs. n. 90/2017 ha introdotto il comma 8 *bis* e all'art. 17 *bis* d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, «*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*» prevedendo l'iscrizione nel registro tenuto dall'OAM, come voluto dal TUB, anche dei cambia valute virtuali.

[327] Il contenuto di tali obblighi è previsto dagli articoli 'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, il cui contenuto è disciplinato dagli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 231/2007.

[328] Lo sottolinea senza tanti giri di parole LUDOVICA STURZO in *Bitcoin e riciclaggio 2.0 i*n Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018 l A sottolinea infatti quanto segue: "il ruolo svolto dagli scambiatori nel vasto palcoscenico del sistema Bitcoin, in realtà meramente eventuale. Ancora *Opinione della Banca Europea Centrale* del 12 ottobre 2016 *on a proposal for a directive of the European Parliamentand of theCouncil amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending*Directive2009/101/EC(CON/2016/49).La BCE ha chiarito come il coinvolgimento del soggetto terzo quale l'*exchanger* non è sempre necessario, ben potendola moneta virtuale restare tale e mai essere convertita in moneta avente corso legale. Non rappresenta difatti una novità la possibilità di scambiare beni e servizi online tramite criptomoneta, concludendosi l'affare nel mondo virtuale.

[329] Queste considerazioni vengono espresse con chiarezza anche da LUDOVICA STURZO in *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in *Diritto Penale Contemporaneo* fasc. 5 Maggio 2018; l A aggiunge quanto segue: "*Esperti in materia abbiano rilevato che la percentuale maggiore di riciclaggio cd. via cripto avviene proprio riguardo a quei crimini ove il bitcoin si presenti già come fonte di reddito, o meglio per quelle attività illecite, costituenti il delitto presupposto del reato di riciclaggio, che, generate commesse unicamente online, non necessitano di veder trasformata la valuta virtuale in reale*".

materia di riciclaggio[330]. La direttiva in analisi introduce, moltissime novità soprattutto in tema di valute virtuali ed *exchanger*s la portata innovatrice si coglie, leggendo soprattutto il considerando n. 8[331].

La direttiva obbliga al rispetto della normativa antiriciclaggio gli *exchangers*[332]. Essenzialmente, la normativa europea si è occupata di andare ad ampliare la sfera dei soggetti obbligati, i c.*d. wallet providers* senza andare ad introdurre particolari altre novità.

L'aspetto più rilevante è l'obbligo di registrazione sia per chi svolge l'attività di cambiavalute che di *wallet provider*[333].

Ragionando in maniera lucida ci accorgiamo, che la disciplina introdotta dal legislatore europeo pone il suo focus come dicevamo all'inizio di questo paragrafo all'intervento esterno del circuito *Bitcoin* o di altra criptovaluta, ragionando in questi termini da un lato è vero che si ha più possibilità di contrastare il fenomeno del riciclaggio, via criptovaluta, si ha la possibilità di verificare più operazioni e maggiore controllo dei flussi ma dall'altro si rischierebbe di concepire come obbligatorio un passaggio, che nei fatti può anche non esserci, perché un riciclatore

[330] Si tratta della direttiva 2018/843 pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 19.6.2018L 156/43

[331] I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all'obbligo dell'Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.

[332] Il riferimento è qui all'articolo 2 paragrafo 1 punto 3 lettere g e h:) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso; h) prestatori di servizi di portafoglio digitale; i quali vengono definiti dal successivo art. 3, punto 19, della V Direttiva Antiriciclaggio, come quel soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

[333] Lo sottolinea molto bene anche SBRINA GALMARINI in *Antiriciclaggio* Milano Walters Kluwer 2019 pag.760. L'autrice sottolinea poi quanto segue: "*Pertanto, come da più parti rilevato, anche le previsioni introdotte dal legislatore europeo con la V Direttiva Antiriciclaggio, la quale prevede, per quanto d'interesse in questa sede, l'estensione della normativa antiriciclaggio anche ai c.d. wallet providers – il cui ruolo, in realtà, risulta essere meramente eventuale, potendo gli utenti scegliere in maniera totalmente discrezionale se depositare le proprie criptovalute in un wallet, ovvero conservarle nel "portfolio" personale pur apparendo di grande innovazione, non sembrano in realtà totalmente idonee a contrastare un fenomeno in crescente espansione a livello globale*". Conforme anche LUDOVICA STURZO. Sottolinea molto chiaramente quanto segue: "*Tuttavia, anche il ruolo di questi ultimi si rivela essere meramente eventuale, essendo la scelta di depositare le proprie criptovalute in un wallet assolutamente discrezionale, ben potendo l'utente preferire conservare le proprie monete nel "portfolio" personale*" in *Bitcoin e riciclaggio 2.0 i*n Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018.

non è obbligato per forza a passare dagli *exchangers*, o attraverso i *wallet provider*, potendo avere tranquillamente il suo portafoglio personale[334].

Come ho cercato di sottolineare fin dall'inizio di questo paragrafo ciò che rende veramente appetibile il *bitcoin* per i riciclatori professionisti e l'anonimato garantito dalla tecnologia[335]. Si dovrebbe intervenire in questo senso lavorando sul registro delle transazioni, cercando di avere il massimo della tracciabilità possibile. Arrivando ad avere una regolamentazione precisa e puntuale dell'intero settore, altrimenti la prevenzione e la repressione, rimangono fini a sé stesse.

Dopo questa analisi circa l'influsso di *Bitcoin* e delle altre criptovalute all'interno del reato di riciclaggio, dove ho cercato di mettere in luce tutti gi aspetti problematici e la sua portata rivoluzionaria per quanto concerne il reato di riciclaggio è venuto ora il momento di analizzare i fenomeni collegati al riciclaggio e alle prospettive offerte dal *bitcoin.*

[334] Tali considerazioni sono espresse con chiarezza anche da LUDOVICA STURZO in *Bitcoin e riciclaggio 2.0 i*n Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018. L'autrice afferma quanto segue: "Porre il presidio antiriciclaggio in relazione a soggetti eventualmente, forse probabilmente, ma non certamente, ricompresi nella transazione non servirà ad affievolire l'elevata minaccia di riciclaggio intrinsecamente presente nelle caratteristiche di Bitcoin.

[335] Lo sottolinea molto bene anche LUDOVICA STRURZO *Bitcoin e riciclaggio 2.0 i*n Diritto Penale Contemporaneo fasc. 5 Maggio 2018.

1.2. *Cyberlaudering* e *Bitcoin*

Lo sviluppo tecnologico ha pesantemente influenzato il diritto penale contemporaneo, soprattutto grazie al *bitcoin.*

La maggiore influenza l'ha subita proprio il reato di riciclaggio grazie alla dirompenza del sistema *Bitcoin* e delle altre criptovalute. Recentemente, è emersa una particolare forma di riciclaggio, stiamo palando del c.d. "*Cyberlaundering*".

Il tema del *Cyberlaudering* risulta essere molto attuale per il penalista contemporaneo perché si affronta il reato di riciclaggio nella sua versione più moderna, caratterizzata dall'evoluzione della tecnica. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente studiando l'influsso portato dal *bitcoin* alla fattispecie di riciclaggio, ora bisogna vedere come il web ha influito su questa fattispecie criminosa portando al *c.d cyberloundering*.

Prima di affrontare concretamente *il cyber loundering* è necessario definire il concetto di *Cyber spazio*. Oggi parlare semplicemente di internet risulta un'affermazione molto riduttiva, infatti, non stiamo più parlando di un semplice insieme di cavi che operano assieme a sofisticati elaboratori e strutture di diverso tipo, ma anche, della più ampia dimensione sociale del fenomeno[336]. Il concetto di Cyberspazio si associa al termine Cibernetica[337].

Oggi, infatti, grazie al sorprendente sviluppo tecnologico siamo costantemente connessi soprattutto grazie a smartphone, tablet, e PC e siamo immersi in questa sorta di "*spazio virtuale*" centrale. poi è stato lo sviluppo del web e delle connessioni integrate, oggi ci possiamo collegare ad internet quasi ovunque senza problemi siamo perennemente immersi in questo cyberspazio e ciò si ripercuote anche sul diritto penale, anche qui il riciclaggio gioca un ruolo fondamentale, in

[336] Lo sottolinea molto bene anche LORENZO PICOTTI in CADOPPI A. CANESTRARI S. MANNA M. PAPA (diretto da), Cybercrime, Utet, Milano, 2019. L'A. sottolinea quanto segue: "*È l'indispensabile supporto o "struttura" fisica che è alla base ed origine dei fenomeni richiamati, ma non coglie la profondità e complessità della ben più ampia dimensione sociale ed umana dell'insieme, che attraverso le nuove tecnologie informatiche (TIC) si svolge e si sviluppa – in particolare grazie all'espandersi dell'automazione ad ogni livello: cfr. infra § 2 – meglio esprimibile con l'idea di Cyberspace (o Cyberspazio)*".

[337] Tale concetto associa, infatti, la "*cibernetica*" (termine derivato dal greco kyber, timoniere o pilota, scelto agli inizi del secolo scorso per indicare una nuova scienza, che intendeva studiare i meccanismi con cui uomini, animali e macchine comunicano con l'ambiente esterno e lo controllano) alla nozione pluridimensionale e dinamica, non meramente lineare, di "*spazio*" impropriamente detto "*virtuale*" che appare più idonea a rappresentare l'estensione pervasiva del nuovo mondo, nel quale, singolarmente e collettivamente, siamo tutti realmente (non solo "*virtualmente*") immersi, in quanto ormai permanentemente connessi ed interagenti, se non anche dipendenti.

quanto il riciclatore professionista, può avvalersi sia del cyberspazio, che di Bitcoin per agevolare la ripulitura, del denaro sporco, avendo la massima operatività a disposizione[338].

Il diritto non può rimanere indifferente a questi sviluppi economico sociali, perché ragionando si arriverebbe alla perdita, del suo senso, quello di garantire la buona convivenza tra i cittadini ed evitare che ciascuno si faccia giustizia da sé. Questa prerogativa si vede soprattutto all'interno del diritto penale e nel reato di riciclaggio; infatti, grazie *al cyber spazio* e alla sua esplosione vediamo l'emersione di stratagemmi volti alla ripulitura del denaro sempre più nuovi e sofisticati[339]. Il penalista contemporaneo non può non riconoscere il rilevo penale le nuove modalità di commessione di questi reati, l'espansione del fenomeno porta a coinvolgere nuovi reati presupposto ed emergono tutta una serie di reati che assumono una veste spiccatamente strumentale[340].

Dopo queste riflessioni è venuto il momento di definire concretamente che cosa sia il *cyberlaundering.*

Questo fenomeno va analizzato in senso molto ampio i riciclatori professionisti hanno sempre approfittato del progresso tecnologico, per ripulire i proventi illeciti, anzi questo fenomeno forse, rappresenta la massima espressione di questo concetto.

Concretamente quando parliamo di *cyberlaundering* stiamo descrivendo tutto quell'insieme di attività illecite finalizzate a "*lavare*" non solo il denaro, ma anche più in generale i capitali o le altre utilità di provenienza illecita ricorrendo a sistemi

---

[338] Lo sottolinea molto bene anche LORENZO PICOTTI in CADOPPI A. CANESTRARI S. MANNA M. PAPA (diretto da), Cybercrime, Utet, Milano, 2019. L'A sottolinea quanto segue: "*È emblematica la proliferazione in ogni ambiente pubblico e privato dell'offerta di connessioni wi-fi, per garantirci in ogni caso un permanente acceso. Abbiamo così sempre a disposizione dei veri alter ego, che espandono non solo la nostra memoria, ma anche le nostre capacità di azione, interazione e scambio, oltre che d'informazione e di comunicazione: possiamo infatti acquisire istantaneamente i contenuti delle notizie giornalistiche o delle previsioni meteorologiche dai siti più consoni ai nostri orientamenti o alle nostre esigenze, culturali, spaziali e temporali; disporre delle nuove enciclopedie del sapere umano, in ogni suo ramo, cui concorrono permanentemente schiere di scienziati, esperti, o semplici appassionati, ai quali possiamo anche aggiungerci; accedere all'ubiquo cloud, in cui teniamo a disposizione, scambiamo o condividiamo ogni genere di file so e dunque la stabile "presenza" ed operatività, da qualsiasi luogo e momento, in detto Cyberspace*".

[339] Lo sottolinea molto bene LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*.

[340] Lo nota con assoluta chiarezza anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio* L'A sottolinea quanto segue: "*Non si tratta soltanto di riconoscere il rilievo penale delle nuove modalità e tecniche di commissione di questi reati, bensì` di evidenziare che la specifica potenzialità espansiva del fenomeno, nel contesto contemporaneo, porta a coinvolgere nuove tipologie di reati-presupposto ed a fare mergere altresì` una pluralità di "nuovi" reati strumentali, la cui commissione serve a soddisfare gli interessi (illeciti) al cui perseguimento è funzionale la complessa attività criminosa in esame*".

o mezzi elettronici o per meglio dire cibernetici, resi disponibili dalle TIC[341]. Coinvolgendo soprattutto *il web* da intendersi in senso ampio quale cyberspazio comprendendo sia l'internet tradizionale *il World Wild Web* che i nuovi protocolli di comunicazione e connessione, sviluppatesi a livello globale fino al c.d. *deep web*[342].

In sintesi, l'attività in esame può costituire un vero e proprio *cybercrime*[343]. Ci rendiamo conto che anche nel *cyberlaundering* come nel riciclaggio tradizionale, troviamo il modello trifasico di cui abbiamo già parlato nel corso dell'elaborato[344]. Il riciclatore professionista ha a disposizione, quindi, sia tutta una serie di reati utili a ostacolare la provenienza delittuosa dei proventi, ma soprattutto, le nuove opportunità offerte da internet, come il furto di *account,* nonché ogni sorta di operazione possibile nel web, magari non regolamentata, che anderebbe a favorire la commissione di reati bancari o societari soprattutto, nel deep web[345]. Riflettendo bene un esempio classico di riciclaggio nel *cyberspazio* è l'utilizzo di una carta elettronica di pagamento, ricaricabile, che permette l'acquisito di beni o servizi,

[341] La sigla qui utilizzata sta per Ict). Sigla dell'ingl. Information and Communication Technology ('*tecnologia dell'informazione e della comunicazione*'), che indica la convergenza tra l'informatica e le telecomunicazioni nell'identificare i settori legati allo scambio di informazioni e tutti i metodi e le tecnologie impiegabili per realizzarlo, inclusi l'hardware, il software e i servizi connessi, usato anche come aggettivo posposto. La rivoluzione digitale è arrivata anche al settore finanziario, con l'avanzamento sempre più crescente della fintech (financial technology), combinazione della tecnologia Ict (information and communications technology) con i prodotti e i servizi finanziari. Tratto da Enciclopedia Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/ict_res-332c170c-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/.

[342] Dark web (in italiano: web oscuro o rete oscura) è il termine che si usa per definire l'insieme delle darknet ("*reti oscure*") che si raggiungono via Internet solo attraverso specifici software, configurazioni e accessi autorizzativi, caratterizzate da contenuti in gran parte criptati, anziché gli usuali browser comunemente disponibili. Esso è in realtà soltanto una parte del deep web, che è tutta la enorme parte del web che non è indicizzata dai motori di ricerca, per cui sarebbe erroneo, come talora si confonde, utilizzare il termine deep web per riferirsi al (solo) dark web. Le darknet includono sia piccole reti friend-to-friend o peer-to peer, come reti grandi e famose quali Tor, Freenet e I2P, in cui operano organizzazioni pubbliche e singoli individui. Alla DARKNET "Tor" si fa riferimento come onionland (terra della cipolla, in riferimento alla sua tecnica di anonimizzatine "*onion routing*" e al suo suffisso di dominio ". onion") (definizioni da Wikipedia, voce Darkweb).

[343] Lo sottolinea molto bene anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*.

[344] Il riferimento qui è al I capitolo di questo lavoro dove abbiamo già analizzato il modello trifasico del riciclaggio. Sul puntosi si veda anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio* l'Autore sottolinea quanto segue: "*Nel fenomeno del cyberluandering, non diversamente da quanto già emerso da tempo nell'analisi del moneylaundering inteso nella sua ampia nozione criminologica, possono distinguersi molteplici fasi: dalla "sostituzione", al "trasferimento" alle "altre operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza". La tradizionale distinzione in tre fasi dell'attività di riciclaggio – placement (piazzamento materiale dei proventi es. dei contanti presso istituti bancari), layering (stratificazione tramite operazioni volte a separare il capitale dalla sua origine, ad es. spostandolo in paradisi off shore) ed integration (integrazione nei circuiti legali con investimenti leciti) –potrebbe essere ricondotta a quelle di "sostituzione", "trasferimento", "altre operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza*".

[345] Lo sottolinea con chiarezza anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio.*

spendendo i proventi illeciti apparentemente ripuliti nel passaggio attraverso questo sistema di pagamento. Il valore viene reso disponibile con uno artificio molto semplice: l'origine viene occultata fornendo un'identità falsa del titolare, mediante un processo di clonazione, eseguibile attraverso programmi informatici molto semplici e immediati, tali programmi sono facilmente reperibili nel dark web[346]. Queste opportunità poi vengono ampliate anche e soprattutto grazie al *bitcoin,* dove questo funge da moneta di scambio nelle transazioni illegali nel *deep web,* favorendo processi di riciclo rapidi e puliti.

Altro settore molto proficuo per il riciclo di denaro è quello dei giochi d'azzardo e delle scommesse elettroniche, attraverso transazioni strumentali via *web* capaci di rendere impossibile o molto difficile risalire all'identità o all'origine degli individui da cui realmente provengono, grazie all'anonimato, alla crittografia all'abuso dell'identità digitale, di cui si può godere direttamente o indirettamente nel cyberspazio, in questo senso il *bitcoin* rappresenta un mezzo straordinario perché fonde in sé tutte queste caratteristiche, come abbiamo visto nel corso del capitolo dedicato[347].

Il bitcoin e le altre criptovalute in generale rappresentano il fulcro in tema di *cyberlaundering*[348].

Come già sappiamo questi strumenti di pagamento sono sorti in maniera del tutto spontanea per iniziativa di più programmatori informatici[349].

Questi nuovi strumenti bypassano il ruolo centrale di controllo attribuito alle diverse autorità, in particolar modo la BCE[350].

L'utilizzo di criptovalute in generale non costituisce di per sé un'attività illegale, come ho cercato di sottolineare fin dall'inizio, dipende sempre da che uso se ne fa

[346] Lo sottolinea molto bene LORENZO PICOTTI in in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio.*

[347] Il riferimento qui è al capitolo II di questo elaborato. Le considerazioni fatte successivamente traggono spunto da bene LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio.* Integrate da riflessioni personali.

[348] Lo sottolinea in maniera molto chiara e lampante anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering*: "*Ancor più articolato e particolarmente interessante, per il nostro tema, è soprattutto il nuovo fenomeno, emerso ormai anche all'attenzione dell'opinione pubblica e reso specificamente possibile dalle TIC e dal web, dei sistemi di pagamento tramite le c.d. valute virtuali, o "criptovalute", variamente denominate (dai più` famosi Bit-coin ad Ethereum, ecc.), che prescindono cioè non solo dalla materiale circolazione del denaro, quale valore di scambio, ma anche dallo stesso sistema bancario e finanziario, cui invece si connettono pur sempre i servizi di pagamento elettronici e la moneta elettronica, di cui si è sopra detto*".

[349] Qui il riferimento è al capitolo II dove sono stati indicati i più famosi inventori di criptovalute e la loro storia e sviluppo.

[350] Anche qui si rimanda al Capitolo II dove il tema economico monetario è stato ampiamente trattato.

dello strumento. Il *bitcoin* e le altre criptovalute in generale, attraverso la loro tecnologia, vanno a creare un immenso archivio digitale immodificabile all'interno *del cyber spazio*[351].

Per quanto riguarda il *cyberlaundering* anche in questo caso il tema centrale è quello dell'anonimato conferito dalle criptovalute *e dal bitcoin*. Più specificatamente la riservatezza che accompagna le singole operazioni che vengono attuate, oltre alla loro connaturata transnazionalità, oltre all'immediatezza e alla flessibilità garantita *dal cyberspazio*, il *Bitcoin* e le alte criptovalute circolano infatti in prevalenza nel *darkweb*[352].

Il successo di Bitcoin e delle criptovalute in generale poggia proprio sulla loro capacità di essere globali e ed in grado di sfruttare i vuoti normativi a pieno, perché è vero che sono intervenute numerose direttive in materia di riciclaggio che hanno cercato di porre un freno al fenomeno, ma come ho cercato di mettere in luce all'inizio del paragrafo, la disciplina si è rivelata essere fine a sé stessa in quanto il legislatore ha pensato che tutti gli utilizzatori di criptovaluta o *bitcoin* si debbano per forza servire di *exchangers o* prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Oggi il *web* non è più solo un mero mezzo di trasmissione o circolazione per effettuare le attività più disperate, che vanno dal trasferimento di fondi, pagamenti investimenti ecc. ma ha assunto una dimensione interattiva e globale che produce veri e propri servizi, come lo sono il *bitcoin* e le altre criptovalute[353]. *Il cyberspazio* offre un vantaggio non indifferente in quanto permette ai riciclatori, o a chi intende compiere attività illegali, di poter operare in maniera rapida libera ed efficacie andando a sfruttare poi quello che è l'anonimato, a differenza di quanto avviene nelle operazioni nell'economia "*reale*".

---

[351] Lo sottolinea molto bene anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*: "*Si crea in pratica un enorme archivio (o data base) nel Cyberspace, verificabile ed immodificabile per quanto riguarda la registrazione di ogni transazione ed attività gia` svolta, peraltro criptata e non riconducibile ad identità riconoscibili, che rappresenta l'unica garanzia del valore di scambio della stessa "criptovaluta*".

[352] Lo sottolinea molto bene LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering le nuove tecniche di riciclaggio*.

[353] Lo sottolinea con chiarezza anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering le nuove tecniche di riciclaggio.* L'A. sottolinea quanto segue: "*Volendo sintetizzare, si può dire che si è ormai passati dall'utilizzo delle TIC e della rete quale mero "mezzo di trasmissione" e "circolazione "per effettuare trasferimenti di fondi, pagamenti, investimenti, cc., alla dimensione interattiva e globale del Cyberspace, quale mondo che produce esso stesso nuovi e disparati servizi, funzioni e valori, nascenti dalla stessa globalità e varietà dei rapporti che vi si instaurano e vi si svolgono. L'utente diviene egli stesso operatore*".

Quanto alle nuove tecniche di *cyberlaundering* possiamo rilevare che gli sviluppi a cui abbiamo fatto riferimento aprono lo spazio ad una pluralità di comportamenti illeciti che si possono dividere in due grandi gruppi da un lato, l'uso indebito e alla forzatura dei sistemi legali di pagamento come la manipolazione della *smart card*, ed investimento. Dall'altro lato abbiamo l'utilizzo massiccio di sistemi *extra bancari* come appunto le criptovalute, di cui il *bitcoin* è il maggior esempio andando ad utilizzare direttamente il cyberspazio, per scambiare investire, e far circolare liberamente i capitali.

Tracciare l'origine tutte queste operazioni diventa difficile se non in possibile e qui entra in gioco il *bitcoin* che funge da mezzo perfetto[354].

Tutti questi servizi possono essere considerati servizi a doppio uso nel senso che la loro natura non è illegale, ma potrebbero essere utilizzati per attività illecite, come poi effettivamente avviene.

Le ipotesi previste agli articoli 648 bis[355] e 648 ter[356] e 648 ter.1[357] costituiscono tutte ipotesi che potrebbero rientrare nel complesso fenomeno del *cyberlaundering*

[354] Lo sottolinea molto anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering le nuove tecniche di riciclaggio*: *"[...] di cui risulta molto più difficile, se non impossibile, grazie soprattutto alle "criptovalute", tracciare l'origine le successive movimentazioni, ed in ogni caso identificare con certezza e rapidità i soggetti effettivamente coinvolti ed interessati: sistemi che in contropartita presentano (come ogni circuito extralegale) ben più elevati rischi di instabilità e di volatilità dei valori in gioco*".

[355] Art 648 bis c.p. - Riciclaggio [I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (2) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (3). [II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4). [III]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [IV]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

[356] Articolo 648 Ter c.p. - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1). [I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649] (2) (3). [II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4). [III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [IV]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto (5) comma dell'articolo 648. [V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

[357] Art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio (1) [I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (2) impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (3). [III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (4) [IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 (5). [V]. Fuori

questo fenomeno non illustra soltanto delle nuove tecniche di realizzazione dei delitti citati poco sopra.

Le norme citate utilizzano già una terminologia molto ampia ed elastica che permette senza problemi l'inquadramento delle nuove tecniche di *cyberlaundering*[358].

Le fattispecie dette pocanzi rientrano perfettamente nella categoria dei cosiddetti *cybercrime* in senso lato potendo essere integrati compiendo attività esclusivamente *on line* sfruttando *il cyberspazio*[359]. Pensando bene risulta del tutto evidente come sia differente commettere un reato nel mondo reale piuttosto che attraverso il cyberspazio, sia sotto il profilo giuridico che criminologico; infatti, vanno a mutare tutte le tecniche di accertamento e di investigazione.

Il *cyberlaundering* si realizza con comportamenti molto differenti rispetto al classico modello di "*riciclaggio*" rappresentato dallo spallone che fisicamente prende la valigetta piena di contanti e la porta oltre confine. Vi è tutto il problema della determinazione del luogo di commissione del delitto[360], della sua consumazione e dell'accertamento delle prove.

---

dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. [VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. [VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

[358] Lo sottolinea con chiarezza anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering le nuove tecniche di riciclaggio.*

[359] Lo sottolinea molto bene LORENZO PICOTTI in *Profili penali del cyberloundering le nuove tecniche di riciclaggio* l'a sottolinea quanto segue: " fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. sono riconducibili alla categoria dei cybercrime o reati informatici "in senso lato", in quanto possono essere integrate (anche) da condotte che si realizzano concretamente con tecniche informatiche e, più precisamente, nel Cyberspace, senza che la loro punibilità dipenda dalla specifica previsione di elementi tecnici descritti dalla stessa fattispecie legale. Classico esempio della diversa categoria dei "reati informatici in senso stretto" e 'invece la menzionata frode informatica, di cui all'art. 640-ter c.p., come pure il più frequente delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), che sono inconcepibili senza ricorso alle TIC. Viceversa un esempio ricorrente della categoria dei "reati informatici in senso ampio" ed, in specie, dei cybercrime, è la c.d. diffamazione online, che si può certamente commettere nel Cyberspace, in quanto alla stregua della comune fattispecie delittuosa prevista dall'art. 595 c.p. la "comunicazione con piu` persone" di contenuti offensivi dell'onore o della reputazione altrui può essere realizzata (anche) con mezzi informatici o telematici: tanto che si ravvisa l'aggravante del ricorso a "mezzi di pubblicità'"di cui al comma 3, quando si commetta su siti Internet accessibili ad un pubblico indeterminato(in argomento sia consentito il rinvio da ultimo a L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche, cit.).Lorenzo Picotti pag. 609.

[360] PAGLIARO A., Legge penale nello spazio, in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 1054 ss. Articolo 3 c.p. Obbligatorietà della legge penale. [I]. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini [41] o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato [42; 28 prel.], salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [681, 901, 1224 Cost.; 10802 c. nav.] o dal diritto internazionale. [II]. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima [7-10; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c. nav.] o dal diritto internazionale. Il reato si intende commesso nel territorio dello Stato, ex art. 6 c.p., quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. Viene sottolineato molto bene in

Proviamo ad immaginarci l'attività d'indagine su di una transazione sospetta di *bitcoin* che garantiscono il più stretto anonimato, oppure attraverso *Monero,* che ha standard di privacy ancora più elevati[361]. Il principale effetto giuridico che si potrà realizzare con riferimento al *Cyberlaundering* sarà quello di veder applicata la Convenzione di Budapest[362]. La Convenzione prevede espressamente all'articolo 14, par. 2, lett. b)[363]. Il nuovo assetto normativo permette di perseguire tutti i delitti commessi in tutto o in parte attraverso un sistema informatico, anche se non rientrano tra quelli prettamente informatici, previsti dalla lettera a oggetto di specifici obblighi d'incriminazione previsti dalla prima parte degli stessi articoli da 2 a 11[364]. La tematica del *Cyberlaundering* non riguarda solo i reati di cui abbiamo accennato precedentemente, ma ricomprende "*nuovi*" reati presupposto e "*nuovi*" reati strumentali.

L'esempio emblematico di nuovo reato presupposto può essere fornito dal c.d. *phishing*[365]. Una volta che mi sono impossessato dell'identità digitale dell'utente posso incominciare ad autorizzare trasferimenti o operazioni in danno del titolare. Andandosi a realizzare diversi reati come, ad esempio, la frode informatica

"Cybercrime" CADOPPI A. CANESTRARI S. MANNA A. M. PAPA (diretto da), Cybercrime, Utet, Milano, 2019. pag. 145. Gli autori sostengono quanto segue "Il principio di territorialità, dunque, costituisce il criterio-base che presiede alla disciplina relativa alla validità della legge penale nello spazio. Principio per il vero temperato dal contemporaneo ricorso ad altri criteri, ravvisati nei principi di personalità, difesa e universalità i meccanismi di cooperazione internazionale hanno determinato un progressivo superamento della propensione ad utilizzare il principio di territorialità, anche per l'emersione di beni, di carattere non meramente interno o nazionale, che porta ad una trasmutazione della connessione territorio-beni nazionali (appunto) da tutelare." Vedi anche RONCO M., *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, Bologna, III ed., 2016 (I ed. 2006). Ancora Cfr. già PICOTTI L., La legge penale, in BRICOLA F.-ZAGEBRELSKY V. (cur.), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, codice penale, parte generale, Torino, 1996, II, pag. 17 ss.

[361] Il riferimento qui è al capitolo II di questo elaborato dove abbiamo illustrato l'anonimato garantito dalle criptovalute e successivamente al III capitolo dove abbiamo affrontato specificatamente il tema dell'anonimato offerto dalle criptovalute in rapporto al riciclaggio.

[362] Si tratta della Convenzione di Budapest firmata a Budapest il, 23.11.2001 Ratificata dall'Italia con la Legge n. 48 del 2008 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Gazzetta il 04/04/2008 Nel Preambolo della Convenzione così leggiamo: «necessità di perseguire, come questione prioritaria, una politica comune in campo penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando una legislazione appropriata e sviluppando la cooperazione internazionale» Per un approfondimento si consiglia la lettura di CADOPPI A. CANESTRARI S. MANNA A. M. PAPA (diretto da), *Cybercrime,* Utet, Milano, 2019.

[363] Articolo 14 Paragrafo 2 lettera b Salvo contraria disposizione risultante all'articolo 21, ogni Parte deve applicare i poteri e le procedure menzionati nel paragrafo 1.: a. ai reati previsti in conformità agli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione; b. a tutti gli altri reati commessi attraverso un sistema informatico.

[364] Per l'elenco completo dei singoli reati si rimanda alla lettura integrale della Convenzione, reperibile al seguente link in PDF: https://www.poliziadistato.it/statics/14/convenzione-cybercrime.pdf. Si veda anche In argomento L. PICOTTI, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2008, n. 6, pagg. 700 e ss.

[365] individua, infatti, quell'abuso di tecniche di social engineering con le quali l'autore induce la vittima (ad es. inviando una falsa e-mail che appaia provenire dall'istituto bancario presso cui e 'appoggiato un suo conto corrente gestibile on line) a fornire i propri dati riservati d'accesso ai servizi home banking (ID, PIN, PW: in pratica la sua identità digitale.

aggravata del furto di identità digitale, prevista dall'articolo 640 ter comma 3 c.p.[366] Ancora, l'acquisizione illecita di *password* 615 quater c.p.[367]. Accessi abusi a sistemi informatici 615 Ter c.p.[368]. Tutti questi reati potrebbero diventare tutti reati presupposto ai fini del riciclaggio. La vittima riceve un'e-mail che la indirizza in un sito contraffatto della banca così da indurla in errore e ad immettere le proprie credenziali che poi il *phisher* acquisisce per accedere abusivamente al conto del malcapitato e per disporre il trasferimento dei fondi a favore di un terzo il c.d. *financial manager*[369]. Attraverso questi trasferimenti si realizza proprio l'ipotesi di riciclaggio prevista dal 648 bis[370].

[366] Articolo 640 ter - Frode informatica (1). [I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti [IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età [, e numero 7].

[367]Articolo 615 quater - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici. [I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro. [II]. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

[368] Articolo 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. [I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2). [III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2).

[369] Individuo che si presta ad un'apparente intermediazione finanziaria, acquisendo o trattenendo "provvigioni" per ogni trasferimento, che da detto conto egli operi delle somme così` ricevute, a favore del phisher o di terzi a lui collegati, normalmente su altri conti correnti all'estero.

[370] Lo sottolinea molto bene anche LORENZO PICOTTI in P*rofili penali del cyberlaundering le nuove tecniche di riciclaggio* L'Autore sottolinea quanto segue: " E `quindi evidente che in questi ultimi trasferimenti possono ravvisarsi gli estremi del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. commesso dal *financial manager*, che sia consapevole della provenienza illecita delle somme, mentre al *phisher* che vi concorra od operi esso stesso anche il trasferimento all'estero o ad altri conti del provento della truffa o della frode informatica o degli altri reati menzionati, commessi da lui o da suoi complici, dovrebbe applicarsi la fattispecie di autoriciclaggio.

Un altro reato presupposto che può dare origine al *cyberlaundering* è l'ipotesi prevista dall'articolo 640 ter comma 3 c.p.[371] frode informatica aggravata dal furto d'identità digitale. L'ipotesi si può configurare oltre all'ipotesi di phishing anche nel caso in cui un individuo manipoli i chip di una *smart card* o dei relativi programmi di gestione, caricamento degli importi disponibili, conteggio degli addebiti, dati di identificazione del titolare[372]. Oltre all'individuazione di reati informatici, quali nuovi "*reati presupposto*" del *cyberlaundering* abbiamo anche nuovi reati informatici "*strumentali al cyberlaundering*" si tratta di reati che godono di una loro propria autonomia, non venendo assorbiti dal delitto di riciclaggio o dai diversi delitti presupposto[373].

L'articolo 493 ter c.p.[374] punisce: "*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti"*. Tale delitto è stato

[371] Articolo 640 ter Comma 3 c.p. Frode informatica (1). [I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. [IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età [, e numero 7.

[372] Secondo Cass., sez. II, 15.4.2011, n. 17748, in C.E.D. Cass., n. 250113, «la frode informatica ex art. 640-ter c.p. è prospettabile nel caso di avvenuto utilizzo di carte di credito, falsificate mediante modificazione della banda magnetica, grazie ad acquisizione illegittima dei codici di accesso segreti (PIN)», data la specifica condotta di abusiva penetrazione all'interno del sistema informatico bancario, con procurato profitto.

[373] Il caso da cui prende le mosse tale orientamento è quello dell'utilizzazione di carte già "clonate" per trasferire proventi di un riciclaggio: condotta in cui si sono ravvisati gli estremi del delitto di cui all'art. 55 d.lgs. 21novembre 2007, oggi invero abrogato, ma contestualmente sostituito, inforza del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, attuativo della c.d. riserva di codice, da quello, formulato in modo identico, di cui al nuovo art. 493-ter c.p.

[374] Articolo 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti [I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti (3) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo (4), ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. [II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

considerato quindi come un mero "*strumento*" e non invece delitto presupposto del riciclaggio[375]. La clonazione illecita di carte di credito avvenuta anteriormente ad opera di ignoti va tenuta distinta dall'"*utilizzazione indebita successiva*" da parte di altro individuo autonomamente punibile che a sua volta se ne è servito per compiere altre operazioni di trasferimento idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro che ha anche realizzato l'ipotesi di riciclaggio.

Altro esempio di reato strumentale al *cyberlaunderig* può essere il furto d'identità digitale, autonomamente punibile dato che la giurisprudenza vi ravvisa l'ipotesi prevista dall'articolo 494 c.p.[376]. Od anche l'ipotesi prevista dall'articolo 615 ter c.p. di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico[377], consentendo la realizzazione di trasferimenti illeciti di denaro o fondi tramite il sistema di *home banking*[378].

La rapida evoluzione del fenomeno del *cyberloundering* richiede al giurista contemporaneo un adeguamento degli strumenti di prevenzione e contrasto non tanto sul piano della tipizzazione normativa, quanto sugli strumenti di controllo

[375] Lo sottolinea molto bene LORENZO PICOTTI in *Profili penali del cyberloundering le nuove tecniche di riciclaggio*: "*Il delitto è stato considerato mero strumento" e non invece "presupposto" del delitto di riciclaggio commesso, perché´ la condotta di "utilizzazione" indebita, nella specie: delle carte di credito estero già clonate da terzi ignoti, da parte del rappresentante di una società, che se ne è servito per trasferire loro tramite le somme di provenienza illecita, a loro volta provento della manipolazione("alterazione" o "falsificazione": queste sì` condotte integranti il reato presupposto) delle carte stesse, su conti della società , ne ha "occultato la provenienza": per cui la predetta fattispecie di "utilizzazione" è stata considerata autonomamente punibile, seppur in continuazione (ex art. 81,comma 2, c.p.) con il delitto di riciclaggio, di cui all'art. 648-bis c.p.*". Lo sottolinea molto bene anche la giurisprudenza Cass., sez. II, 24.10.2013, n. 47147.

[376] Articolo 494 - Sostituzione di persona. [I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno [496; 1133 c. nav.] (1). Cfr. Cass., sez. V, 8.6.2018 (dep. 19.7.2018), n. 33862.

[377] Articolo 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. [I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2). [III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2). [IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

[378] Lo sottolinea molto bene anche LORENZO PICOTTI in *Profili penali del cyberlaundering le nuove tecniche di riciclaggio*.

preventivo e degli strumenti d'indagine, in modo tale da contrastare efficacemente la criminalità informatica e il *cyberloundering.*

La convezione sui cybercrime citata in precedenza potrebbe essere un ottimo strumento già applicabile al *cyberlaundering*; è necessaria, tuttavia, una maggiore consapevolezza specifica al contrasto dei reati cibernetici, utilizzando le norme che permettono la ricerca e l'acquisizione delle prove elettroniche. In tal modo, il contrasto sarebbe molto più efficace. Spaziando dai dati di traffico a quelli di log e ogni altra informazione reperibile presso gli internet Service Provider[379]. Come ho cercato di dimostrare nel corso di questo elaborato sia in riferimento al riciclaggio tradizionale e all'influsso subito dal *bitcoin* che analizzando il fenomeno del *cyberloundering* il problema centrale rimane, sempre lo stesso, il riciclatore professionista tende a bypassare gli intermediari deputati all'applicazione della normativa antiriciclaggio, questo avviene soprattutto grazie al *bitcoin* come abbiamo visto, nel ipotesi di riciclaggio "*tradizionale*" la criptovaluta, qui funge da vero e proprio grimaldello ma, anche grazie a numerosi artifizi informatici che favoriscono il fenomeno del *cyberloundering* sfruttando tutte le immense potenzialità del cyperspazio, qui la criptovaluta, assume semplicemente la veste di uno dei tanti strumenti a disposizione del cybercriminale, per compiere i suoi traffici.

Una probabile soluzione potrebbe essere con riguardo a entrambi i fenomeni l'utilizzo di algoritmi e sistemi intelligenti per ritracciare le operazioni prodromiche alle attività di ripulitura[380].

Oppure ancora l'utilizzo di specifiche unità investigative, che vadano a lavorare sulla *blockchain* e all'interno del cyberspazio, per monitorare le operazioni

[379] Lo sottolinea con chiarezza anche LORENZO PICOTTI in *Profili penali del cyberloundering le nuove tecniche di riciclaggio* L'autore sottolinea con chiarezza quanto segue: "*Il coinvolgimento di questi soggetti, essenziali nel funzionamento e nella gestione del web, serve non solo per la ricerca e l'acquisizione delle menzionate tracce digitali, rispettando ovviamente i diritti di protezione della privacy, da bilanciare con le esigenze di sicurezza, prevenzione ed accertamento dei reati, ma altresì` per implementare più efficacemente adeguate discipline di prevenzione e monitoraggio, fino ad oggi concepite con riferimento al settore bancario, finanziario, professionale*".

[380] Lo sottolinea molto bene LORENZO PICOTTI in Si è visto che il *cyberlaundering* si realizza per lo piu` bypassando l'intervento di intermediari bancari e finanziari, grazie ai moderni sistemi digitalizzati di pagamento e di trasferimento fondi on-line, carte elettroniche, catene peer to peer, blockchain, con cui circolano e si accreditano fra il pubblico anche le "criptovalute", soprattutto nel dark web. Ma l'utilizzo di appropriati software, algoritmi e sistemi "intelligenti", consente di rintracciare condotte prodromiche e strumentali a movimentazioni di valori e dal tre operazioni sospette, in specie riferibili a provenienze o destinazioni offshore, così` da contribuire efficacemente al contrasto del *cyberlaundering*.

sospette. Il penalista contemporaneo deve essere consapevole dei cambiamenti in atto nei diversi fenomeni criminali per cercare di adoperare gli strumenti a sua disposizione al meglio, con l'obiettivo di adottare la strategia più efficace per contrastare i fenomeni menzionati.

Ragionando bene ci si rende conto però che il primo intervento dovrebbe essere quello del legislatore che dovrebbe operare in maniera più consapevole e adeguata ai fenomeni che si prefigge di contrastare.

Ora dopo aver analizzato l'influsso delle *criptovalute* nel reato di riciclaggio e i nuovi fenomeni emersi, è venuto il momento di analizzare il riciclaggio all'interno delle dinamiche delle persone giuridiche.

CAPITOLO IV

IL DECRETO LEGISLATIVO 231\2001, IL REATO DI RICICLAGGIO E LE PROSPETTIVE OFFERTE DALLE CRIPTOVALUTE

Sommario: 1.1. Il Decreto 231 del 2001. Aspetti essenziali. – 1.2. Il reato di riciclaggio nel sistema del decreto 231 del 2001 e l'influenza delle criptovalute.

1.1. Il Decreto 231 del 2001. Aspetti essenziali

Dopo aver analizzato il fenomeno delle criptovalute e la loro influenza nel reato riciclaggio con le nuove prospettive offerte del *bitcoin*, ora è necessario analizzare come il delitto di riciclaggio si atteggi all'interno del D.lgs. n. 231 del 2001 e quali prospettive possano essere offerte dai *bitcoin* e dalle criptovalute con riferimento alla responsabilità dell'ente.

La nascita della responsabilità dell'ente e il successivo dibattito che è seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo 231 del 2001[381] ha radici molto lontane. Nel corso del tempo, infatti, la dottrina in forza del brocardo "*societas delinquere non potest*" ha sempre sostenuto che la persona giuridica non potesse essere ritenuta penalmente responsabile[382]. L'esigenza di punire anche gli enti è nata dalla consapevolezza che le società in ambito economico delinquono quasi come una normale persona fisica.

Il punto centrale, ragionando in riferimento alla responsabilità della persona giuridica, non è tanto l'allargamento dei soggetti da punire per il reato commesso dalla persona fisica che sarà responsabile per il reato proprio, quanto piuttosto di

---

[381] Decreto legislativo del 08/06/2001 - N. 231Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/06/2001 n. 140.

[382] Lo sottolinea molto bene anche OMBRETTA DEL GIOVANE in *Reati e responsabilità degli enti* (a cura di) GIORGIOLATTANZI; CARLOPIERGALLINI; VALERIONAPOLEONI; DOMENICOMANZIONE FABIO LATTANZI ENRICO GALLUCCI; OMBRETTA DI GIOVINE MARIA LUCIA DI BITONTO; GIORGIO FIDELBO; PAOLO BASTIA, GIUFFRÈ Milano 2010 p. 4 In Italia tra i più critici al principio *societas delinquere non potest* troviamo, BRICOLA Il costo del principio «*societas delinquere non potest*» nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. trim. dir. proc. pen.1970, 951 ss. (ora anche in Scritti di diritto penale, II, Giuffrè ,1997, 2975 ss.) e MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Giuffrè, 1971, 175 ss. Tale ultimo Autore ha inoltre di recente dimostrato come la formulazione del brocardo risalga ad epoca piuttosto recente cioè al XVIII secolo MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuri-diche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 445 ss.). Sul punto, vedasi inoltre DESIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in AA.VV. Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, 2002, 73: «*intorno alla fine del XVIII secolo, con il progressivo consolidamento del potere statuale centralizzato, Comuni e corporazioni perdettero in gran parte quella posizione di privilegio di cui avevano goduto nei secoli passati e venne meno, pertanto, la necessità politica di "tenerli a bada" con la minaccia di sanzioni repressive*».

sanzionare l'ente dal momento che risulta difficile isolare la responsabilità degli individui[383].

L'assunto secondo cui le persone giuridiche non potessero delinquere e il successivo superamento di questo principio andavano basandosi sull'idea che le fattispecie incriminatrici e le relative sanzioni fossero pensate esclusivamente per la persona fisica e sullo sfondo le varie codificazioni si fondavano sull'idea che le norme andassero pensate esclusivamente per il cittadino, grazie appunto, alla generalità e all'astrattezza che le caratterizzano contrapposta all'emergere delle diverse realtà produttive, ove la collettività è ormai convolta tutti i giorni[384]. Se ragioniamo bene poi in ambito civilistico non vi è alcun problema a riconoscere la responsabilità degli enti collettivi.

L'interrogativo del se un reato commesso da un individuo incardinato all'interno dell'ente potesse impegnare dal punto di vista penale la responsabilità della persona giuridica, rendendola quindi assoggettabile ad una sanzione, era emerso con grande forza all'interno dei paesi più industrializzati[385].

All'interno del nostro ordinamento, l'esigenza di un sistema punitivo a carico della persona giuridica prende le mosse da una consapevolezza ben precisa: l'impresa è un centro capace di generare e favorire la commissione di fatti illeciti[386]. Inoltre, il legislatore ha dovuto attuare le diverse convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione e di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea[387] .

---

[383] Lo sottolinea molto bene anche GIANCARLO DEL VERO in Trattato di diritto penale "*La responsabilità penale delle persone giuridiche*" a cura di C.F. GROSSO T. PADOVANI A. PAGLIARO Giuffrè Milano 2008

[384] Tali concetti vengono espressi con chiarezza anche da ALESSANDRO BERNASCONI in *Manuale dalla responsabilità degli enti* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI l'autore sottolinea quanto segue: "*l'intera collettività è ormai esposta ai pericoli connessi alle energie utilizzate dal ciclo produttivo; così, quanto di negativo accade dentro e, soprattutto, fuori della fabbrica, diventa un problema che si riversa, appunto, su una moltitudine di soggetti, non solo i lavoratori. S'intreccia a tale evoluzione il lento affermarsi negli ordinamenti positivi della società anonima, quale peculiare espressione giuridica delle organizzazioni impegnate nella produzione e nel commercio*".

[385] Tali concetti vengono espressi con chiarezza anche da ALESSANDRO BERNASCONI in "*Manuale dalla responsabilità degli enti"* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI.

[386] Lo sottolinea molto bene anche ALESSANDRO BERNASCONI in *Manuale dalla responsabilità degli enti"* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 (a cura di) ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI.

L'autore qui riprende le affermazioni di PULITANO "*Se la persona giuridica è costruita dall'ordinamento come soggetto capace di agire, di esercitare diritti, di assumere obblighi, di svolgere attività da cui trarre profitto, ovviamente per il tramite di persone fisiche agenti per l'ente, nella logica di un tale istituto che all'ente possa essere ascritto sia un agire lecito che un agire illecito, realizzato nella sfera di attività dell'ente stesso*".

[387] Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee firmato a Bruxelles il 19 Giugno del 1997 in particolare risulta molto attinente all'articolo 3 il quale afferma quanto segue: Articolo 3 Responsabilità delle persone giuridiche. 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione

In quest'ottica la legge delega 29 Settembre 2000 n. 300 traccia i principi che segnano l'abbandono del principio "*societas delinquere non potest*".

Attraverso il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 viene introdotta all'interno del nostro sistema giuridico la responsabilità "*amministrativa*" dell'ente per i reati commessi nel suo interesse, o vantaggio, da soggetti in posizione di vertice e dai dipendenti[388]. Riflettendo bene ci si rende conto di come la persona fisica e la *societas* siano da tenere ben distinte sul piano della colpevolezza[389]. La conferma di questo assunto ci arriva direttamente dal legislatore, infatti, all'articolo 8 del

attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica, basati sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, nonché della complicità , dell'istigazione a commettere tale frode, corruzione attiva o riciclaggio di denaro o del tentativo di commettere tale frode.2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche, che siano autori, istigatori o complici della frode, della corruzione attiva o del riciclaggio di denaro.

[388] L'articolo 5 del decreto in questo senso risulta essere molto chiaro: Responsabilità dell'ente1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o terzi.

[389]Qui il riferimento va all'Articolo 27 della Costituzione che sancisce dei principi cardine in tema di colpevolezza Articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana:

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [Cost. 13]. Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]. Per approfondire il tema: Aa. Vv., Il delitto delle pene, a cura di Corleone-Pugiotto, Roma, 2012; Aa.Vv., I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, a cura di RUOTOLO, TALINI, Napoli, 2017; Alessandri, Art. 27, 1° comma, Cost., in Comm. Cost. Branca, 1981, 3 e ss.; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1997, 671; BETTIOL, Sulla rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1958, 633; BETTIOL, Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali, in Riv. it. dir. pen., 1951, 356; BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., 1973, XIX, 53 ss; BRICOLA, Forme di tutela "*ante delictum*" e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzione, Milano, 1975; BRONZO, SIRACUSANO, VICOLI (a cura di), La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo «garantismo carcerario». Commento ai d.lgs. n. 124 e 124 del 2018, Torino, 2019; CHIAVARIO, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il suo contributo al rinnovamento del processo penale italiano, in Riv. dir. internaz., 1974, 454 ss.; DELLA CASA, GIOSTRA (a cura di), Manuale di Diritto penitenziario, Torino, 2020; DOLCINI, Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, 338; DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alla soglia del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 10 e ss.; DOMINIONI, Art. 27, 2° comma, Cost., in Comm. Cost. Branca, 1981; ESPOSITO, Le pene fisse ed i principi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducazione della pena, in Giur. cost., 1963, 600; FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2001; FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/1988, in Foro it., 1988, I, 1385 ss.; FIANDACA, Art. 27, 3° e 4° comma, Cost., in Comm. Cost. Branca, continuato DA PIZZORUSSO, Roma-Bologna, 1987; FIORENTIN, FIORIO, Manuale d diritto penitenziario, Milano, 2020; GHIARIA, Presunzione di innocenza, presunzione di "non colpevolezza e formula dubitativa anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, 72-101; ILLUMINATI, Presunzione di non colpevolezza, voce in Enc. Giur., XXIV, 1991.

decreto si riferisce nel seguente modo: "*Autonomia della responsabilità dell'ente*[390]". Riflettendo bene ci rendiamo conto che questo tipo di impostazione consente di perseguire l'ente anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato non venga indentificato, l'unico limite è rappresentato dall'amnistia.

L'altro aspetto centrale della normativa è rappresentato dai modelli di organizzazione e gestione (MOG).

I MOG svolgono una funzione ben precisa: limitano la responsabilità della persona giuridica derivante dal delitto e rivestono un ruolo centrale nella prevenzione degli stessi all'interno dell'impresa.

La normativa che stiamo analizzando dà grande importanza all'organizzazione d'azienda. Adottando un coretto modello organizzativo, idoneo a prevenire la commissione di reati e la realizzazione di un coretto organismo di vigilanza, l'ente adotta alcuni dei presupposti che gli permettono di essere esonerato dalla responsabilità, o al massimo subire una sanzione pecuniaria ridotta[391].

In dottrina è sorta una *querelle* circa l'inquadramento da attribuire a questa responsabilità: se si tratta prettamente di responsabilità amministrativa dipendente da reato, oppure una responsabilità penale pura e semplice[392].

L'articolo uno della normativa che stiamo approfondendo, ci elenca quali sono i destinatari della normativa[393].

---

[390]Articolo 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

[391] Lo sottolinea con grande chiarezza ALESSANDRO BERNASCONI in *Manuale dalla responsabilità degli enti* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI. p. 7

[392] Per approfondire l'argomento circa le rispettive posizioni dottrinali, si consiglia la lettura di *Manuale dalla responsabilità degli enti* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI pagg. 9-12. Autorevole dottrina ha evidenziato che la questione circa l'inquadramento della responsabilità, ha dei rilevi pratici molto molto importanti, perché va ad influire su aspetti pratici circa l'individuazione di quali siano le coperture costituzionali dell'illecito amministrativo dipendente da reato il riferimento qui è a PULITANÒ, *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche,* in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 954; ID., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione,* in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 428; ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in* AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 45 ss. Per approfondire la tematica e gli spunti di riflessione dottrinale si consiglia la lettura di Diritto Penale dell'economia tomo II (a cura di) ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Utet giuridica Torino 2019 pag. 2849-2852.

[393] Articolo 1 - Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'obiettivo che si è prefissato il legislatore attraverso l'emanazione di questo provvedimento normativa è quello di imputare all'organizzazione in quanto tale, le conseguenze per questa vantaggiose delle condotte criminose, realizzate da chi appartiene alla stessa.

L'attribuzione della responsabilità dipendente da reato colpisce indifferentemente sia la società, che l'ente che va perseguendo scopi ideali, fino alle organizzazioni di volontariato e alle opere religiose, del resto è palese che anche l'associazione e a livello più generale gli enti non lucrativi può esercitare un'attività economica, purché questa sia realizzata al fine di conseguire proventi necessari per perseguire lo scopo ideale che le è istituzionalmente proprio[394].

Volendo evitare fraintendimenti il legislatore utilizza proprio la locuzione "*enti*" in maniera omnicomprensiva. Utilizzando questa locuzione il legislatore ha voluto evitare continue integrazioni ricomprendendo tutti gli enti aventi personalità giuridica[395] e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Una successiva limitazione della responsabilità riguarda invece lo Stato e gli altri enti che esercitano una funzione pubblica.

La legge in questione come stiamo dicendo, non riguarda lo Stato e tutte le sue articolazioni, gli enti pubblici territoriali: Regioni Provincie Comuni, le comunità isolane e le comunità montane, gli altri enti pubblici non economici[396]. Dall'altro

[394] Lo sottolinea molto bene anche ALESSANDRO BERNASCONI in *Manuale dalla responsabilità degli enti* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI. p. 41. L'autore sottolinea anche quanto segue: "Nella prospettiva dell'individuazione dei soggetti- ai quali si applica la normativa, il parametro della finalità lucrativa risulta, in altre parole, importante e centrale, ma non è del tutto dirimente. Tantomeno decisivo è il criterio dell'attribuzione della personalità giuridica: come esplicita l'art. 1 comma 2, destinatari dell'ingranaggio normativo non sono solo tutte le persone giuridiche private ma anche gli enti (privati) sprovvisti di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute."

[395] Articolo 1 comma 2 Soggetti 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. A titolo meramente esemplificativo vi rientrano: le associazioni riconosciute; le fondazioni, ivi comprese quelle bancarie; le istituzioni di carattere privato; le società di capitali società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni le società di capitali unipersonali per Cass. 25 luglio 2017, n. 49056, trattasi di soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote); le società fiduciarie le organizzazioni non lucrative di carattere sociale Onlus gli enti ecclesiastici, cattolici e acattolici; i consorzi che svolgono attività esterna; le società a base personale società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, nonché quelle di fatto "*irregolari*", ivi compresi anche se con qualche incertezza comitati non riconosciuti; i fondi comuni di investimento e i fondi pensione chiusi; gli enti assoggettati a procedure concorsuali ma pure questo è un caso oggetto di taluni dubbi: le associazioni non riconosciute.

[396] degli enti che, pur avvalendosi di istituti di diritto privato, erogano un servizio pubblico senza intenti di lucro: ad esempio, le aziende sanitarie locali, le scuole e le università pubbliche, gli istituti o enti pubblici di ricerca, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le camere di commercio, gli enti per il turismo; degli enti pubblici associativi che non esercitano pubblici poteri quali la Croce Rossa Italiana, l'Automobile Club

lato lo statuto di economicità dell'ente pubblico riscontrabile dalla coesistenza delle finalità pubblicistiche, con quelle lucrative rende inoperante la clausola di esclusione[397]. Ragionando lucidamente ci si rende conto che tutta la disciplina in esame merita di essere contestualizzata attraverso "*il principio di legalità*" riferendosi soprattutto ai suoi corollari principali, la riserva di legge, la determinatezza e la tassatività e l'irretroattività della legge penale.[398].

L'articolo 2 del decreto riproduce integralmente l'articolo 1 del Codice penale.[399] Rispetto all'articolo 1 del Codice qui il legislatore ha aggiunto una precisazione per cui la legge, per fondare la responsabilità degli enti deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto, qui è evidente il rimando all'articolo 25 della Costituzione oltre che all'articolo 1 comma 1 della legge 689 del 1981[400]. La disposizione di cui ci stiamo occupando, racchiude in sé tutti i corollari del principio di legalità, senza ombra di dubbio la riserva di legge, l'irretroattività, utilizzando il rimando all'avverbio "*espressamente*" il legislatore qui rimanda alla determinatezza e alla tassatività della legge penale e al divieto di analogia.[401].

Italiano, gli ordini e i collegi professionali degli enti che perseguono finalità tipiche dello Stato sforniti di pubblici poteri quali l'Istituto nazionale di previdenza sociale, l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, l'Istituto centrale di statistica) delle Autorità indipendenti con funzioni di controllo: per esempio, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali. gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: ipartiti politici e i sindacati enti privati sono veicoli della sovranità e della partecipazione popolare alla vita democratica e, pertanto, devono godere di una libertà d'azione per sua natura incompatibile con la peculiare forma di responsabilità introdotta nel 2001 e le sanzioni da essa previste.

[397] Lo sottolinea con chiarezza anche ALESSANDRO BERNASCONI in *Manuale dalla responsabilità degli enti* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di ALESSANDRO BERNASCONI ADONELLA PRESUTTI. p. 44.

[398] Il principio di legalità è sancito dall'Articolo 25 della Costituzione: "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [Cost. 102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 1 del Codice penale, il quale recita: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25; c.p. 2, 13, 40, 42, 85, 199]". È opinione comune in dottrina [per tutti Gallo, I, 35; Vassalli, Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Digesto pen., VIII, Torino, 1994, 278; Id., Tipicità (dir. pen.), in ED, XLIV, Milano, 1992, 535; Id., Nullum crimen sine lege, in NN.D.I., app., V, Torino, 1984, 292; nella trattatistica cfr. Comm. Romano, I, 30; Ronco, Il principio di legalità, in Comm. Ronco, I, 1] che il principio di legalità assuma, in relazione agli articolati aspetti di garanzia che ne costituiscono la ratio, quattro dimensioni distinte, presentandosi come riserva di legge, come irretroattività della norma penale più sfavorevole all'autore del fatto, come precisione e pregnanza del precetto e della sanzione (determinatezza), come tassatività, sotto il duplice profilo del divieto per il giudice di estendere analogicamente il precetto e la sanzione prevista dalla legge, nonché dell'obbligo per il legislatore di evitare clausole che facoltizzino l'analogia.

[399]Articolo. 2 - Principio di legalità - 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

[400] Lo Sottolinea molto bene anche MARIA ANTONIETTA PASCULLI, La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi Cacucci Bari 2005

[401] Sul punto sono molo chiari Cass. pen., sez. VI, 20.12.2013, n. 3635, in Giur. it., 2014, 966. Sul principio di legalità in diritto penale ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, 30 ss.; con

Riflettendo in maniera lucida ci accorgiamo che oltre al principio di legalità, cardine del diritto penale, qui viene menzionato anche "*il principio di specialità*" secondo cui la responsabilità degli enti non è di natura generale ma è limitata a quei reati per i quali è espressamente prevista dalle norme della parte speciale (del decreto 231/01) o dalla legislazione complementare[402]. Il principio di legalità enunciato dall'articolo 2 opera sotto un doppio profilo riguardando sia la responsabilità dell'ente, sanzioni meccanismi di imputazione, sia il reato che è sottostante, arrivando alla conclusione che ogni lacuna che caratterizza la fattispecie base si ripercuote inevitabilmente sulla responsabilità degli enti[403].

Il legislatore come abbiamo pocanzi detto ha adottato il principio di specialità come criterio guida di attribuzione della responsabilità all'ente; infatti, l'ente non risponde di tutti i reati, ma solo di quelli espressamente previsti dalla normativa, non ha operato una scelta omnicomprensiva, ma ben mirata e puntuale.

Andando ad enunciare un elenco tassativo di fattispecie criminose per cui l'ente può essere ritenuto responsabile.

Inizialmente il catalogo dei reati previsti agli articoli 24, 25 e successivi prevedevano esclusivamente la responsabilità per i delitti contro la pubblica amministrazione[404] e alcuni delitti contro il patrimonio commessi mediante frode a danno dello Stato o di altro ente pubblico[405].

Nel 2006 a seguito dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo Il 15 Dicembre del 2000 il catalogo dei reati viene ancora una volta ampliato inserendo anche il delitto di

riferimento al d.lgs. n. 231/2001; PALAZZO, Corso di diritto penale, Padova, 2005, 90. PELISSERO, La nuova responsabilità amministrativa, cit., 579; GUERNELLI, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, in Studium iuris, 2002, 287; PISTORELLI, Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità, in Resp. amm. soc. e enti, 2006, 4, 130; ALIBRANDI, Sub art. 2, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), Enti, cit., 90 ss.

[402] Lo sottolineano molto bene anche ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA in Diritto penale dell'economia Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p.2866.

[403] Lo sottolineano molto bene anche ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA in Diritto penale dell'economia Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p.2866.

[404] Il riferimento qui è agli articoli 317- 322 bis c.p.

[405] Il riferimento qui è ai delitti dagli articoli 640- 640 ter c.p. Negli anni immediatamente successivi il catalogo si è ulteriormente ampliato infatti l catalogo dei reati presupposto si è dunque allargato ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo (art. 25-bis: introdotto dalla d.l. n. 350/2001 conv. con mod. dalla l. n. 409/2001 ai reati societari art. 25-ter: introdotto dall'art. 3, d.lgs. n. 61/2002 e modificato con la l. n. 69/2015), ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25-quater: art. 3, l. n. 7/2003, ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies: introdotto con la l. n. 228/2003 , ai reati di *market abuse* art. 25-sexies: art. 9, l. n. 62/2005) e alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 25-quater: art. 8, l. n. 7/2006.

riciclaggio[406]. L'anno successivo nel 2007 la responsabilità degli enti viene estesa non solo a fattispecie dolose ma anche a ipotesi colpose[407]. Proprio in funzione del principio di legalità il legislatore all'articolo 26 ha previsto la configurabilità del tentativo[408].

La disposizione che stiamo analizzando prevede la riduzione di un terzo alla metà, in relazione alla commissione nelle forme del tentativo dei delitti indicati nel decreto.

L'accertamento del tentativo deve avvenire attraverso l'accertamento dell'unico requisito, dell'interesse, poiché il tentativo è estraneo alla logica dell'accertamento *ex post* che riguarda per coloro che negano la ridondanza dell'espressione la sussistenza del vantaggio[409].

Leggendo con attenzione il comma 2 dell'articolo 26 ci accorgiamo che il legislatore ha previsto l'ipotesi di recesso attivo nel caso in cui l'ente impedisca

[406] Viene estesa la responsabilità anche ad altri reati rtt. 416, 416-bis, 648-bis, 648-ter c.p.; art. 74, d.p.r. n. 309/1990; art. 291-quater, d.p.r. n. 43/1973 ecc. qualora presentino il carattere della transnazionalità. Tuttavia, anziché aggiornare l'elenco del d.lgs. n. 231/2001, aggiungendo un ulteriore articolo, ha preferito mantenere la previsione in una legge diversa. art. 10, l. n. 146/2006 che ha ratificato la Convenzione sul crimine organizzato transnazionale Nel 2007 viene estesa la responsabilità anche ai delitti contro il patrimonio attraverso l'articolo 25-octies d.lgs. 21.11.2007, n. 231) ha allargato il catalogo degli illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai reati di ricettazione art. 648 c.p., riciclaggio art. 648-bis c.p. e impiego di denaro beni e altre utilità di provenienza illecita art. 648-ter c.p., art. 25-octies successivamente modificato con l'inserimento, da parte della l. 15.12.2014, n. 186, della nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).Nel 2008, l'allargamento ha riguardato la criminalità informatica, operato con la legge che ha attuato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23.11.2001. L'articolo 25 Octies 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché'autoriciclaggio
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita'provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. [1] Articolo inserito dall'articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[407] Questo si deve soprattutto all'articolo 25-septies, inserito dalla l. 3.8.2007, n. 123, sostituito dall'art. 300, d.lgs. 9.4.2008, n. 81, ha portato all'applicazione del sistema di sanzioni anche a all'omicidio e alle lesioni colpose aggravate commesse con violazioni della normativa antinfortunistica. Per l'elenco completo di tutte le fattispecie ricoperse nella disciplina che stiamo analizzando si rimanda alla lettura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Diritto penale dell'economia Tomo II Utet giuridica Torino 2019 pagg. 2870- 2871.

[408] Articolo 26 Delitti tentati - 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento

[409] CARMONA, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2003, 1010.

volontariamente l'evento o l'azione in questo caso l'ente non risponderà di alcun delitto.[410].

Il metodo adottato dalla disciplina che stiamo analizzando, in questa particolare ipotesi si discosta molto da quanto previsto dall'articolo 56 c.p. in tema di tentativo poiché non si limita a prevedere un semplice sconto di pena ma va a prevedere espressamente la non punibilità dell'ente da un lato dall'altro non contempla l'ipotesi della resistenza, come è previsto dalla norma codicistica[411].

La non punibilità dell'ente viene giustificata dall'legislatore seguendo questo ragionamento riconoscere un forte valore premiale a quei comportamenti che denotano una forte presa di posizione nei confronti della legalità la mancata previsione della resistenza, con l'assunto della superficialità di una disposizione che l'andasse a prevedere in quanto si arriverebbe alla stessa conclusione applicando i principi generali.[412].

Dopo queste considerazioni generali, circa la normativa che stiamo analizzando dobbiamo concentrarci sui criteri di imputazione oggettiva.

---

[410] Articolo 26 - Delitti tentati - 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

[411] Articolo 56 Art. 56 - Delitto tentato - [I]. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato [84 c.p.p.], se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [492]. [II]. Il colpevole del delitto tentato è punito: (1) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. [III]. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. [IV]. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62n. 6, 289-bis4, 3092, 463, 6304-5, 6552]. (1) Il testo originario del comma esordiva con: «Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte;». Tale norma è da ritenersi abrogata, in quanto per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d. lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art. 274 Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008 n. 179, di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.

[412] Lo Sottolineano con chiarezza anche ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA in Diritto penale dell'economia Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p.2866. Lo sottolineano molto bene anche ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA in Diritto penale dell'economia Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2876. Gli autori sottolineano quanto segue: "*L'utilizzo dell'avverbio volontariamente, similmente a quanto contemplato dall'art. 56 c.p., sta a significare che l'impedimento deve derivare da una autonoma decisione dell'ente e non subisca l'incidenza di fattori esterni (per il significato di detta espressione nella fattispecie di cui all'art. 56*". Anche la giurisprudenza si è espressa sul punto: Cass. 23.4.2003, in Cass. pen., 2005, 2241; in dottrina, per tutti, ROMANO M., Commentario sistematico al codice penale, 2ª ed., Milano, 2004, 611; non paiono dunque condivisibili le preoccupazioni di PASCULLI, La responsabilità "da reato", cit., 213 secondo cui la *voluntas* sarebbe una facoltà propria dell'uomo e mal si concilierebbe con l'ipotesi in parola.

L'articolo 5 del decreto Legislativo 231 2001 disciplina i criteri di imputazione oggettiva[413]. Detta il primo criterio per individuare i soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'ente si tratta di coloro che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente[414].

Centrale è appunto il criterio oggettivo funzionale, non basta solo la qualifica formale, ma di volta in volta si andrà a guardare il ruolo effettivamente svolto, ragionando secondo questi termini, ne consegue che vengono considerati apicali, tutti coloro che svolgono funzioni tali all'interno dell'ente indipendentemente dall'investitura formale[415].

Per individuare gli apicali quindi ciò che conta al di là della formale nomina è lo svolgimento "in concreto" delle funzioni o mansioni caratterizzanti chi amministra e/o gestisce l'ente, questo criterio opera sia nell'ipotesi in cui la nomina sia viziata o colpita da decadenza sia nell'ipotesi in cui l'attività gestoria sia effettuata da chi non è stato formalmente investito[416].

La dottrina ha rilevato che la rappresentanza rilevante ai fini dell'articolo che stiamo analizzando è solamente quella organica, che discende esclusivamente dalla legge in quanto titolari di un organo societario e non quella volontaria[417]. Rientra

[413] Articolo 5 - Responsabilità dell'ente1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

[414]L'a sottolinea quanto segue: "*il legislatore, come era ovvio, ha preferito utilizzare una formula elastica rispetto ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l'eterogeneità degli enti interessati dalla normativa e quindi la diversità delle situazioni giuridiche di riferimento*". In dottrina continua l'autore la dottrina pacifica nel ritenere che l'art. 5, in perfetta linea con gli interventi legislativi più recenti (ad es. art. 134, d.lgs. n. 358/1993 oppure l'art. 2639 c.c. come riformulato dalla riforma del 2002) accolga un criterio oggettivo-funzionale incentrato non sulla qualifica formale, bensì sulla funzione concretamente svolta.

[415]In questo senso MEREU, La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Indice pen., 2006, 50; PECORELLA C., Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in ALBERTI e altri, La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 80; DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2006, 153.

[416] RIVERDITI M., La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009 Lo sottolinea molto bene anche RICARRDO LOTTINI In in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p.2900 l'a sottolinea poi quanto segue: "la disposizione non specifica cosa si debba intendere per rappresentanza, amministrazione e direzione. La dottrina ha messo in evidenza che l'amministrazione concerne il potere di gestione e controllo delle risorse materiali, la direzione, il potere di gestione e controllo del personale, mentre la rappresentanza la legittimazione a emettere o ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse della società." Si guardi anche BASSI A.-EPIDENDIO T., Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006.

[417] Lo sottolinea con chiarezza anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 l'autore sottolinea molto bene quanto segue: " Viene giustamente precisato che la rappresentanza rilevante ai fini di cui all'art. 5 è solamente quella organica, cioè quella che deriva ex lege dalla titolarità di un organo della società, e non quella volontaria, che viene esercitata a seguito di un atto di volontà

nella categoria di apicale anche l'amministratore di fatto purché eserciti la sua attività in maniera continua e significativa, così come è richiesto dall'articolo 2639[418].

La seconda categoria di figure dopo gli apicali in grado di far scattare la responsabilità dell'ente sono i c.d. "*sottoposti*", coloro che sono soggetti alla direzione e vigilanza degli apicali.

Come avvenuto per gli apicali anche in questo caso il criterio adottato è quello oggettivo funzionale sotto una prospettiva differente quella di coloro che subiscono questa direzione e vigilanza.

Affinché il reato venga imputato all'ente oltre alla sussistenza di un rapporto qualificato tra autore del delitto e l'ente vi deve essere un collegamento ulteriore il reato deve essere realizzato nell'interesse o vantaggio dell'ente[419].

Il collegamento di cui sitiamo parlando e la conseguente responsabilità dell'ente viene meno quando l'individuo che agisce lo fa nel proprio esclusivo interesse, o di terzi.[420].

(procura) degli organi sociali. Il procuratore, infatti, essendo tenuto al rendiconto, che implica una sottomissione del rappresentante nella sfera di vigilanza e di controllo del rappresentato, viene ritenuto riconducibile al paradigma del sottoposto." Si guardi anche. DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di LATTANZI G., Milano, 2009, 7; SANTI F., La responsabilità delle società, cit., 162; RIVERDITI M., La responsabilità degli enti, cit., 151; contra SALAFIA V., Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa della società, in Soc., 2002, n. 1.

[418]DE VERO, La responsabilità, cit., 153; PELISSERO, La responsabilità degli enti, in ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Milano, 2007, 850; RIVERDITI M., La responsabilità degli enti, cit., 156; SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Milano, 2006, 240; SANTI F., La responsabilità delle società, cit., 179; ROSSI A., Responsabilità «penale-amministrativa» delle persone giuridiche (profili sostanziali), in AA.VV., Reati societari, a cura di ROSSI A., Torino, 2005, 549 la quale sostiene un'applicazione analogica dell'art. 2639 c.c.; per il valore di principio generale espresso dall'art. 2639 c.c. v. VENEZIANI P., Sub art. 2639 c.c., in AA.VV., I reati societari, a cura di LANZI A.-CADOPPI A., Padova, 2007, 200.

[419] L'articolo 5 è molto chiaro sul punto affermando quanto segue: Responsabilità dell'ente 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Lo sottolinea molto bene RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p2909. Per approfondire l'orientamento giurisprudenziale emerso in ragione alle espressioni utilizzate dal legislatore si consiglia la lettura di Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 pagg 2914-2916.

[420] Lo sottolinea molto bene anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p2909. L'autore sottolinea in maniera chiara quanto segue "*Con riferimento al requisito in parola, i compilatori del decreto spiegano che «il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica che si "accontenta" di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post*". La dottrina si è interrogata circa l'espressione interesse o vantaggio sono emersi diversi orientamenti, per approfondire si consiglia la lettura Diritto Penale

L'interesse deve avere un contenuto oggettivo non riguarderebbe la sfera psicologica dell'agente ma riguarderebbe il tipo di attività che viene realizzata l'interesse viene a concretizzarsi ogni volta in cui è possibile accertare che la condotta obiettivamente considerata, porta un beneficio all'ente l'intenzione del reo qui è del tutto irrilevante[421]. Normalmente l'interesse avrà un contenuto economico.
Dopo aver analizzato i criteri d'imputazione oggettiva dobbiamo ora analizzare i criteri di imputazione soggettiva.
Infatti, per configurare la responsabilità dell'ente non basta che un reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente da un individuo che gode di una posizione qualificata, analizzando in maniera più precisa la normativa ci accorgiamo che il decreto circoscrive ulteriormente l'ambito della responsabilità, andando a diversificare a seconda dell'agente. Ci si sta riferendo al diverso modo in cui si delinea, a seconda del soggetto autore del reato presupposto, la cd. colpa d'organizzazione.
Se la commissione del reato è avvenuta ad opera di un individuo di vertice, questa sarà condizione necessaria e sufficiente per configurare la responsabilità dell'ente, salvo che l'ente non dimostri e questo è un suo preciso onere probatorio che il reato si è comunque realizzato nonostante la precisa e puntuale adozione di un modello di organizzazione e gestione, la violazione della norma penale è il frutto di un comportamento elusivo dell'agente[422]. In quest'ipotesi l'ente non subirà le sanzioni pecuniarie e interdittive ma non potrà evitare la confisca. Invece se il reato viene realizzato da chi è subordinato in questo frangente sarà sufficiente che l'accusa vada a provare solamente che il reato è stato commesso, dalla mancata adozione di un modello di organizzazione gestione e controllo[423]. Riflettendo bene quindi ci

dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 pagg 2911-2912.

[421] Lo sottolinea in maniera molto chiara anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2912.

[422] Questi concetti sono espressi con chiarezza anche da RICCARDO LOTTINI In RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2934.

[423] Lo sottolinea con chiarezza anche RICCARDO LOTTINI In RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2934. Si veda anche l'articolo 7 del decreto che afferma quanto segue: Articolo 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente

rendiamo conto che per fondare la responsabilità dell'ente non è sufficiente la colpevolezza della persona fisica ma, è necessario muovere all'ente un autonomo rimprovero di colpevolezza che si sostanzia nella mancata adozione di un corretto modello di organizzazione e gestione rispetto ad un modello di diligenza esigibile dall'ente nel suo complesso[424].

Dopo queste considerazioni generali dobbiamo andare a toccare il cuore della disciplina rappresentato proprio dai MOG[425]. Si potrebbero definire come dei veri e propri sistemi normativi adottati all'interno dell'ente aventi una struttura preventivo cautelare, in riferimento alla possibilità di commissione di reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente da parte di individui inseriti all'interno dei ranghi societari. I MOG sono un insieme di regole a contenuto cautelare di natura procedimentale che vanno a prevenire il rischio di commissione di reati durante l'attività dell'ente[426]. Come già sappiamo i criteri di imputazione soggettiva, si si muovono differentemente a seconda che il reato venga realizzato da un apicale o da un sottoposto, questa differenza si sviluppa anche nei modelli di organizzazione e gestione; infatti, il decreto imporrebbe la creazione di due modelli distinti. Nel primo caso il modello dovrà avere riguardo all'attività decisionale nel secondo caso sarà preminente la funzione di controllo[427]. Il giudice nella

attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. nel modello.

[424] PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 959; v. però AMODIO, Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, 324, il quale ritiene che l'ipotesi di cui all'art. 6, al di là delle intenzioni del legislatore, costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

[425] fr. MEREU, La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Indice pen., 2006, 76; IELO, Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/01, in Resp. amm. soc. e enti, 2006, 1, 99 ss. Senza modello l'ente risponde sempre dei reati commessi dagli apici: v. Cass. pen., sez. III, 4.7.2017, n. 36822.

[426] GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2004, 12; PALMIERI, Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa, in Dir. e prat. soc., 2001, 10, 7; LUNGHINI, L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, in AA.VV., I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e responsabilità degli enti, Milano, 2005, 253 s. La struttura di questi modelli ricalca molto il sistema di cautele imposto nella sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo 81\ 2008.

[427] RORDORF, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 15; v. anche FRIGNANI-GROSSO-ROSSI, I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Soc., 2002, 168 ss.; SANTI, La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese, Milano, 2004, 330 ss., il quale distingue tra modelli di primo e secondo livello; una conferma la si può anche rinvenire nella lettera della legge che, all'art. 6, parla di modelli di

valutazione dei MOG dovrà valutare l'idoneità alla prevenzione della commissione di reati presupposto e la loro efficace attuazione. Ragionando ci rendiamo conto che ciò che rileva è non tanto la perfezione del modello quanto piuttosto che le indicazioni in esso contenute abbiano effettivamente ispirato la l'agire dell'ente.[428] Le caratteristiche dei MOG sono contenute nell'articolo 6 comma 2 del decreto[429]. Si tratta di un assetto che privilegia la gestione del rischio. Da un lato si individuano

organizzazione, gestione e controllo; v. infine AMODIO, Prevenzione del rischio, cit., 327 s., il quale sottolinea come «ben diverso e assai meno definito è il modello richiesto per la prevenzione dei reati dei soggetti subalterni». Secondo altri, invece, al di là di alcune, seppure importanti, differenze, i modelli di organizzazione e gestione prescritti per la prevenzione dei reati dei vertici e dei subordinati presentano in sostanza la stessa struttura, gli stessi contenuti e la medesima funzione. Opinione quest'ultima accolta dalla prassi. Si guardi GARGANI, Imputazione, cit., 1064; v. in senso sostanzialmente simile MEREU, La responsabilità, cit., 78; VINCIGUERRA, La struttura dell'illecito, in AA.VV., La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004, 22; SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e discipline dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, 102; MAIMERI, Controlli interni alle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di organizzazione aziendale, in Riv. dir. comm., 2002, 622, il quale mette in evidenza come le differenze possono comunque essere salvaguardate nell'ambito di un'unica procedimentalizzazione di regole e comportamenti.

[428] Lo sottolinea con chiarezza anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2941.

[429] 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati ;b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati ;d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o piu'canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi violale misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E 'onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

i rischi dall'altro lato si elabora un sistema di controllo[430]. La prima attività necessaria e quella di una corretta mappatura del rischio andando ad individuare quelle attività dove pare radicato il rischio di commissione dei reati le modalità più frequenti con la quale vengono commessi i reati stessi[431]. La giurisprudenza sia di legittimità che di merito evidenzia come è necessario contestualizzare il sindacato giudiziale sul modello organizzativo, il sindacato sul modello organizzativo deve essere fatto esclusivamente in riferimento all'attività della persona giuridica, alla quale si riferisce ed è stato posto in essere il fatto criminoso, il giudizio non deve essere indiscriminato, ma si va ad analizzare la specifica attività dell'ente che ha portato all'illecito[432].

Il modello deve garantire la gestione dei flussi finanziari e la tracciabilità degli stessi, questo è un aspetto fondamentale, soprattutto in tema di riciclaggio, in quanto la società potrebbe essere utilizzata come veicolo o nel caso dell'utilizzo di criptovalute siano essi bitcoin o altre, come avviene con chi si occupa di cripto asset permette di avere una mappatura delle operazioni[433]. Successivamente deve prevedere degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo dell'ente deputato alla vigilanza e al funzionamento del modello al fine di garantirne un rapido aggiornamento.

Le caratteristiche che deve rispettare sono quelle della tempestività e della selettività e sempre aggiornate, accurate e accessibili[434]. Centrale all'interno del

[430] ELO, Compliance programs, cit., 109 ss.; SALAFIA, Statuti e riforma societaria: organizzazione, rapporti fra i soci, attività sociale, patti parasociali, in Soc., 2003, 433; BARTOLOMUCCI, Responsabilità amministrativa dell'ente: l'adozione dei modelli organizzativi, in Dir. e prat. soc., 2002, 17, 12. Per le indicazioni di metodo v. Linee guida per la gestione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231, approvate il 7.3.2002 e aggiornate al marzo

[431] PALIERO-PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc., 2006, 3.

[432] Lo sottolinea molto bene anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2942 l'autore sottolinea anche quanto segue: " Detto in altri termini, il vaglio di adeguatezza non investe l'intero modello, ma va rapportato allo specifico reato sub iudice, è un giudizio concreto e relativo, anziché astratto ed esteso al modo di essere dell'intera organizzazione" cfr. anche D'ARCANGELO, Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente, in Resp. amm. soc. e enti, 2015, 1, 57 s.

[433] Lo sottolinea molto bene anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019. p 2955 Le considerazioni a latere sono frutto di chi scrive l'autore poi sottolinea quanto segue la possibilità di ricostruire ex post il percorso compiuto del denaro dal punto di partenza a quello di arrivo, e l'imputazione del pagamento, cioè la possibilità di individuare in modo certo il titolo del pagamento, obiettivi realizzabili attraverso regole che impongano la documentazione dei pagamenti, relativamente alla forma, al contenuto e ai soggetti tenuti all'obbligo di documentazione.

[434] Per un approfondimento circa le caratteristiche elencate si consiglia la lettura di RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 pag. 2955- 2956. Per quanto concerne il

sistema 231 del 2001 è il ruolo rappresentato dall'organismo di vigilanza vediamo di tratteggiarne i caratteri principali prima di occuparci del sistema sanzionatorio e del reato di riciclaggio. L'organismo di vigilanza svolge un ruolo centrale sia nell'ipotesi prevista dall'articolo 6 reato commesso da persone che svolgono un ruolo apicale sia nell'ipotesi dell'articolo 7 reato commesso dai sottoposti[435]. Il compito maggiore dell'organismo di vigilanza è quello di vigilare sul funzionamento e sul rispetto dei modelli adottati, dovendo quindi verificare in concreto due aspetti essenziali: l'effettività i compiti adottati all'interno della società rispecchiano quelli previsti nel modello, l'adeguatezza dovendo andare a verificare che il modello predisposto sia idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto 231[436]. L'organismo di vigilanza, deve essere costantemente informato per svolgere correttamente il proprio compito, assume il ruolo di terminale dei flussi informativi, dovendo essere informato costantemente su quanto accade all'interno della persona giuridica sia nell'ambito gestorio che strettamente operativo. Dovendo costantemente relazionarsi con la dirigenza e gli altri organi di controllo. Compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di verificare costantemente l'adeguatezza del modello, il dovere di aggiornamento del modello, oltre che nel caso di inadeguatezza, scatta in tre ipotesi le prime due sono richieste dall'art. 7, 4°

sistema disciplinare e il codice etico si rimanda alla lettura di RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 pagg. 2956-2958.

[435] Articolo 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: Come vediamo la corretta adozione del modello e la corretta opera di vigilanza fanno si che lente poi non venga ritenuto responsabile. Articolo 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione ovigilanza.2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelloverificatosi.3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[436] Lo sottolinea con chiarezza anche RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2960.

comma, lett. a "*quando sopraggiungono significative violazioni delle prescrizioni, quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività svolta. Quando intervengono importanti modifiche al decreto 231 del 2001*". Per essere membro dell'organismo di vigilanza è necessario possedere dei requisiti di onorabilità e professionalità molto specifici, ai membri non vengono riconosciuti ruoli operativi all'interno della società, per evitare conflitti d'interesse. Quando ci riferiamo alla professionalità s'intende il possesso delle specifiche competenze per svolgere adeguatamente il compito loro demandato[437]. Successivamente vi è il requisito dell'onorabilità, da intendersi nel senso di non aver riportato condanne penali definitive. In ultimo come detto in precedenza l'indipendenza che è indispensabile per poter efficacemente svolgere azioni di controllo è bene precisare che nessuna norma impone l'indipendenza, ma nei fatti risulta essenziale per il tipo di attività affidata.

Altro requisito essenziale è l'autonomia dei componenti, intesa come possesso di un adeguato *budget* di spesa e libero da ogni possibile interferenza gerarchica[438].

Dopo le considerazioni fatte all'inizio del paragrafo, circa il meccanismo d'ascrizione di responsabilità all'ente, il requisito che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso dagli apicali o dai sottoposti non è sufficiente per far scattare la responsabilità, dobbiamo approfondire alcuni aspetti. L'articolo 6 del decreto riconosce infatti la possibilità all'ente di evitare le sanzioni pecuniarie o interdittive, se dimostra che il reato è stato realizzato, nonostante questa abbia adottato efficacemente attuato il MOG e attuato un corretto organismo di vigilanza che abbia vigilato e nonostante questo il reato sia stato commesso da persone fisiche che fraudolentemente elusi i modelli[439]. Riflettendo lucidamente sussiste un vero e proprio onere probatorio a carico della società[440].

---

[437] Lo sottolinea molto RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2963.

[438] Lo sottolinea molto p. RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2966.

[439] Lo sottolinea molto bene RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2973 PALIERO, La responsabilità delle persone, cit., 55; DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2005.

[440] Da tutti definito una *probatio diabolica*: v. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in AA. VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi

In dottrina è emersa una questione circa il fondamento della responsabilità dell'ente se questa in relazione agli apicali si fonda sul rapporto d'immedesimazione organica oppure se debba qualificarsi come colpa d'organizzazione[441]. Rivolgendo lo sguardo ai sottoposti invece, la responsabilità dell'ente potrà essere affermata se l'accusa riuscirà a provare che la commissione del reato è stata possibile, dall'inosservanza di obblighi di direzione e vigilanza.

L'adozione ed efficace attuazione del modello è la condizione sufficiente dell'adempimento dei doveri di vigilanza, prescritti dall'articolo 7[442].

Riprendendo quanto detto all'inizio circa l'autonomia della responsabilità dell'ente dobbiamo delineare alcuni concetti fondamentali, l'articolo 8 del decreto che stiamo analizzando definisce l'autonomia della responsabilità dell'ente[443].

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che è andata a realizzare il reato.

Osservando bene la norma ci accorgiamo che la società, sarà comunque chiamata a rispondere quando si verificano una delle tre condizioni previste dall'articolo che stiamo analizzando[444]. La prima ipotesi è la mancata identificazione del reo riflettendo in maniera lucida ci si rende conto che quest'ipotesi è tutt'altro che

dipendenti da reato, Padova, 2002, 232; MEREU, La responsabilità, cit., 66; GRAZIANO, La responsabilità "penale amministrativa" delle persone giuridiche, in Dir. e prat. soc., 2002, 11, 24; PALIERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, in AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione, Milano, 2000, 50, parla di responsabilità «tendenzialmente assoluta»; non condivide a pieno MANNA, La cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in Cass. pen., 2003, 1119.

[441] Per approfondire il tema si rimanda alla lettura di RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019, p. 2974- 2976.

[442] Articolo 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente. 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[443] Articolo 8 Autonomia delle responsabilità dell'ente 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

[444] Si veda DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2ª ed., Milano, 2010, 134 ss.

remota, in un contesto come quello societario[445]. Ragionando bene ci rendiamo conto che il vero problema è rappresentato dalla seconda ipotesi dell'articolo che stiamo studiando quando l'autore del reato non risulta imputabile, mancando il requisito della colpevolezza, la disposizione è comunque invocabile per punire l'ente.

La dottrina prevalente ritiene, sostenuta anche dai compilatori del decreto che il momento centrale per la responsabilità degli enti è la commissione di un reato completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi[446]. La non imputabilità del soggetto attivo del reato, rappresenta ipotesi del tutto scolastiche, mancanza della capacità di intendere e di volere, esempio infermità mentale, oppure la minore età. L'ultima ipotesi prevista dall'articolo che stiamo commentando, riguarda le cause d'estinzione del reato: le cause diverse dall'amnistia non fanno venire meno la responsabilità dell'ente[447]. Ragionando bene qui l'occhio cade sulla morte del reo, in questo caso la società sarà tenuta comunque a rispondere. Altro esempio calzante è l'oblazione della contravvenzione da parte della persona fisica, perfettamente in linea con quanto previsto dall'articolo 182[448]c.p. Anche la prescrizione del reato non fa venir meno la responsabilità dell'ente[449].

---

[445] Lo sottolinea molto bene RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p.2992. l'autore sottolinea quanto segue." Un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti» la previsione di cui alla lettera ha dato vita a numerose obiezioni in dottrina, per approfondire si consiglia la lettura di RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2992.

[446] relazione, al decreto., 451; PECORELLA, I principi generali, cit., 81; PULITANÒ, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 963; PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 963 che suggerisce per le fattispecie colpose, in una prospettiva de iure condendo, di introdurre un criterio che svincoli in modo chiaro e completo la responsabilità dell'ente dal fatto colposo d'una singola persona fisica; ROMANO M., La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. società, 2002, 406; COCCO, L'illecito degli enti dipendente dal reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 94 il quale precisa però che nel caso i cui l'autore non sia identificato, la prova del dolo o della colpa seguirà percorsi autonomi rispetto alla prova dell'elemento soggettivo in capo all'autore del reato persona fisica; AMODIO, Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, 330 che ritiene che l'autonomia di cui parla l'art. 8 sia solo di natura processuale.

[447] Lo sottolinea molto bene RICCARDO LOTTINI in in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 2997.

[448] Articolo 182 - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena. [I]. Salvo che la legge disponga altrimenti [1552, 5563, 5633, 5733, 5743], l'estinzione del reato o della pena ha effetto [198] soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

[449] Qui il riferimento è all'articolo 60 Errore sulla persona dell'offeso. [I]. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [82], non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [59].

L'ultimo aspetto che occorre analizzare prima di passare all'analisi del modo di atteggiarsi del reato di riciclaggio, all'interno dell'ente e dell'influenza delle criptovalute, è il quadro sanzionatorio disegnato dal legislatore. Riflettendo bene ci accorgiamo che a differenza della persona fisica, alla persona giuridica, non si pongono quei limiti costituzionalmente garantiti all'essere umano[450]. Questo ragionamento, porta ad avere un'ampia libertà di manovra nel configurare le pene al fine di fronteggiare il fenomeno criminale all'interno della società. La prima esigenza è quella di apportare delle sanzioni efficaci, ed effettive rispetto alle quali la società sia sensibile avendo le sue dinamiche e la sua organizzazione.

L'altra esigenza fondamentale sul piano sanzionatorio rispetto alle persone fisiche è l'enorme diversificazione finanziaria tra i diversi enti potenzialmente responsabili in riferimento alla normativa che stiamo analizzando[451]. Centrale in tema di sanzioni è l'articolo 9 del decreto 231 del 2001 [452]. Leggendo la norma ci rendiamo conto che il legislatore ha tipizzato quattro tipi di sanzioni principali applicabili alla società: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive la confisca e la pubblicazione della sentenza, dando origine a otto tipi di risposta sanzionatoria diversi. Tendendo presente che al secondo comma dell'articolo in commento sono presenti ben cinque tipi di sanzioni interdittive[453]. Ragionando in maniera sistematica ci accorgiamo che

[II]. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti [60]. [III]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [539] o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa [82, 579, 609-sexies].

[450] Lo sottolinea molto bene FRANCESCO MACRI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3055.l'autore sottolinea quanto segue: "*Si consideri in primis l'impossibilità, nel nostro ordinamento, di irrogare una pena totalmente neutralizzativa della persona fisica anche ove la stessa uccida volontariamente una pluralità di esseri umani (divieto di pena di morte, sancito dall'art. 27, 4° comma, della Costituzione italiana)*". Si tenga presente, inoltre, il divieto di applicare pene che configurino trattamenti inumani, degradanti o non tendenti alla rieducazione del condannato (al riguardo le principali disposizioni di riferimento sono l'art. 27, 3° comma, Cost. e l'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

[451] Lo sottolinea molto BENE FRANCESCO MACRI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3056.

[452] Articolo 9 - Sanzioni amministrative - 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

[453] A tal proposito D'ORSOGNA BUCCI-URBAN, La responsabilità amministrativa degli enti e delle società, Napoli, 2012, 133, sottolinea come «*nella stessa Relazione al decreto legislativo si parla di un "arsenale sanzionatorio particolarmente ampio e, in alcuni casi (si pensi al numero delle sanzioni interdittive) persino pletorico*».

il legislatore ha adottato un sistema binario incentrato maggiormente sulle sanzioni pecuniarie con la compresenza di sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie sono sempre applicabili qualora l'illecito venga accertato, quelle interdittive sono invece eventuali, venendo disposte solo nei casi più gravi in aggiunta a quelle pecuniarie.

Successivamente sono previste altre due sanzioni la confisca e la pubblicazione della sentenza.

In forza di queste due ulteriori sanzioni ne pecuniarie né interiettive, la dottrina ha sostenuto che il quadro predisposto dal decreto disegni una triplice risposta punitiva all'interno di un sistema binario[454].

Osservando con lucidità il decreto ci accorgiamo che un altro elemento apprezzabile del sistema sanzionatorio adottato dal legislatore è rappresentato dal sistema per quote che si applica per la commisurazione della pena pecuniaria, il riferimento qui è agli articoli 10 e 11 del decreto[455].

Riflettendo occorre sottolineare in questa sede, come questo sistema differisca dal sistema a "*somma complessiva*" previsto dall'articolo 133 bis[456] c.p. Per le ipotesi

[454] così GIARDA, Art. 9, in GIARDA-MANCUSO-SPANGHER-VARRASO (a cura di), Responsabilità "penale" delle persone giuridiche, Torino, 2007, 111; ROSSI, Le sanzioni dell'ente, in VINCIGUERRA-CERESA GASTALDO-ROSSI, La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (d.lgs. n. 231/2001), Padova, 2004

[455]Articolo 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria - 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11 Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

[456] Articolo 133 bis Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria [I]. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo [735c.p.p.]

[II]. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo [1322] quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa [66n. 3, 781 n. 3] (4) [1] Articolo inserito dall'art. 100 l. 24 novembre 1981, n. 689. [2] Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «e patrimoniali» dopo la parola «economiche». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art.99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. n. 150, cit. che ha inserito le parole: «e patrimoniali» dopo la «economiche». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art.99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. [4] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. n. 150, cit. che ha inserit le parole: «e patrimoniali» dopo la "economiche». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citatod.lgs. n. 150/2022, vedi art.99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

della multa o dell'ammenda. Ragionando in maniera lucida ci accorgiamo che il quadro sanzionatorio designato dal legislatore dagli articoli che vanno dal 9 al 23 dà grande centralità alla sanzione pecuniaria, proprio perché questa è in grado di colpire l'ente in maniera preponderante, è la sanzione di base indefettibile, deve essere applicata ogni qual volta viene accertata la commissione di un reato previsto, da parte dell'ente indipendentemente dall'irrogazione di altre sanzioni previste[457].
Il modello bifasico[458] permette di calibrare la sanzione in base alla gravità del fatto, in base alla quale il giudice determinato l'ammontare delle quote determinato da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000, ma altresì sulle condizioni patrimoniali dell'ente.
La quota varierà da 258,23 euro a 1549, 37.
Questo modo di ragionare risulta più agevole rispetto al sistema a somma complessiva previsto per le persone fisiche dall'articolo 133 bis poc'anzi menzionato. Permettendo l'irrogazione all'ente di una pena pecuniaria proporzionata alle esigenze preventive[459].
Successivamente un ruolo centrale all'interno del quadro sanzionatorio che stiamo analizzando è rivestito dalle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2[460] sono 5 tipologie di sanzioni interdittive, che possono essere irrogate contemporaneamente[461].

[457] CERQUA, Art. 9, cit., 160, che cita al riguardo SANTORIELLO, La responsabilità delle società e degli enti collettivi per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio, in CIANCI-PERINI-SANTORIELLO, La disciplina penale dell'economia. Fisco, banche, responsabilità penale delle società, a cura di SANTORIELLO, II, Torino, 2008.
[458] Descritto dagli articoli 9,10,11,12 del decreto in commento.
[459] Lo sottolinea molto bene Lo sottolinea molto bene FRANCESCO MACRI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3061.
[460] Articolo 9 comma 2 Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
[461] Ipotesi prevista dall'articolo 14 comma 3. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive. 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito
dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le sanzioni vengono applicate solo ed esclusivamente, per i reati ove sono espressamente previste[462]. qui siamo in presenza di una differenza importante rispetto alla sanzione pecuniaria che, come sappiamo, è indefettibile.

Altro requisito è che l'illecito rientri in una delle ipotesi di speciale gravità tassativamente previste dal legislatore; stiamo parlando del caso in cui l'ente abbia tratto un profitto di rielevante entità dal reato[463].

Esso sia stato commesso da individui in posizione apicale o comunque derivi da gravi e determinate carenze organizzative, in secondo l'luogo dall'ipotesi in cui si sia verificata la reiterazione dell'illecito. I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'articolo 14[464].

La sanzione interdittiva più temuta è quella dell'interruzione dell'attività, perché impedisce alla società, di svolgere la sua normale funzione quella di produrre ricchezza.

Successivamente abbiamo, la revoca o la sospensione delle concessioni o autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi, compresa la revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il legislatore consapevole delle conseguenze che un simile impianto sanzionatorio, può comportare sulla società e soprattutto sui soggetti terzi molto spesso totalmente

[462] Lo stabilisce l'articolo 13 Sanzioni interdittive 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (1). 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[463] Secondo una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., sez. II, n. 37712/2014, riportata da CATTADORI, Codice della responsabilità degli enti. D.lgs. 231/01, cit., giurisprudenza a margine dell'art. 9, reperibile online su www.codice231.com), «*per l'adozione di una misura cautelare interdittiva, la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito*».

[464] Articolo 14 Criteri di scelta delle sanzioni interdittive 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comportala sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

estranei, ha previsto all'articolo 15 la nomina di un commissario giudiziale[465]. Il commissario giudiziale viene nominato dal giudice in sostituzione della sanzione interdittiva della sospensione dell'attività, al fine di garantire la prosecuzione della stessa, la legge richiede però due presupposti necessari, che l'ente svolga un servizio pubblico, o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe, grave danno, oppure l'ente risulta talmente grande che un blocco dell'attività inciderebbe sull'occupazione.

Il quadro sanzionatorio contemplato dagli articoli 9-23 è completato dalle ultime due sanzioni previste dall'articolo 9 comma 1 lettere c, e d si tratta della confisca e della pubblicazione della sentenza. La confisca è disciplinata dall'articolo 240[466] c.p. La confisca all'interno del sistema sanzionatorio disegnato dal decreto svolge un'importanza fondamentale è disciplinata dall'articolo 19[467]. In caso di condanna infatti viene sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Il comma 2 del medesimo articolo che stiamo analizzando prevede addirittura, in caso non si

[465] Articolo 15 - Commissario giudiziale 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, Pagina 10 di 57 dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

[466] Articolo 240 cp Confisca. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto È sempre ordinata la confisca: 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti 3; 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna 4. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale 5. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

[467] Articolo 19 – Confisca 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita a danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

riesca a confiscare il prezzo o il profitto del reato prevede la confisca per equivalente.

Questo istituto assume un ruolo così centrale, nel contrasto alla criminalità d'impresa poiché l'articolo 53 del decreto prevede la possibilità di attuare la misura cautelare del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca[468]. L'efficacia di questo istituto è rafforzata dal suo carattere obbligatorio in forza di quanto previsto dall'articolo 19 riguarda anche il "*profitto del reato*" a differenza di quanto avviene con la confisca in relazione alle persone fisiche dove l'articolo 240 c.p. si riferisce esclusivamente l'obbligatorietà della confisca del "*prezzo del reato*".

La dottrina in questa sede ha sottolineato come l'apprensione automatica, del profitto del reato, non è legata a valutazioni di tipo prognostico ma diviene componente necessaria della condanna[469].

L'articolo 19 prescrive poi che la parte del prezzo del profitto del reato che possa essere restituita al danneggiato non deve essere confiscata e che vadano preservati i diritti dei terzi acquisti in buona fede.

L'ultima sanzione prevista dal decreto all'articolo 9 lettera c'è la pubblicazione della sentenza di condanna, la disciplina è contenuta nell'articolo 18[470].

Questa diviene possibile solo quando la società subisce la condanna ad una sanzione interdittiva.

---

[468] Articolo 53 Sequestro preventivo - 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter,322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché 'quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della già menzionata finalità l'autorità giudiziaria adotta provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89(1). [1] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n, 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

[469] Così LOTTINI, Il sistema sanzionatorio, in AA.VV., Responsabilità degli enti, a cura di GARUTI, Padova, 2002.

[470] Articolo 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1). 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.[1] Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Questo tipo di sanzione va a colpire l'immagine e la reputazione della società[471].
Dopo questo breve viaggio all'interno dei caratteri principali del decreto 231 del 2001 è venuto ora il momento di analizzare come il reato di riciclaggio si atteggia all'interno di questa specifica normativa e come possano influire in questo contesto le criptovalute come il *bitcoin*.

[471] GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, Milano, 2006.

1.2. Il reato di riciclaggio nel sistema del decreto 231 del 2001 e l'influenza delle criptovalute

Dopo aver analizzato gli aspetti essenziali, della disciplina di cui ci si sta occupando è venuto il momento di concentrarsi sul delitto di riciclaggio e mostrare come questo si dipana nel contesto societario con particolare riguardo all'influenza delle criptovalute in questo contesto.

Il dipanarsi del delitto di riciclaggio in riferimento alle società, si è andato sviluppando in tre fasi[472]. La prima fase è rappresentata dall'inserimento nel catalogo dei reati presupposto di riciclaggio rimpiego aventi carattere transazionale, operato dalla legge 146 del 2006[473] il quadro normativo di cui sitiamo parlando, prevedeva quindi delle sanzioni pecuniarie o interdittive carico dell'ente nel caso in cui si trattasse di fatti transnazionali di riciclaggio, secondo la definizione riportata dalla medesima legge all'articolo 3 che dà appunto la definizione di reato

[472] Lo sottolinea molto bene ANTONIO GULLO in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3495. Si rimanda alla lettura delle pagine

[473] Si tratta della legge del 16/03/2006 - N. 146 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11/04/2006 n. 85. La presente legge dà esecuzione alla Convenzione ONU di Palermo di cui abbiamo già parlato nel capitolo I di questo elaborato, in questa sede risulta fondamentale ricordare l'articolo 10 della predetta legge, che stabilisce quanto segue: Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. [5]. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (1). [6]. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (2). 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (1) Comma abrogato dall'articolo 64 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Vedi ora l'articolo 73, comma 1, lettera f), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (2) Comma abrogato dall'articolo 64 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Vedi ora l'articolo 73, comma 1, lettera f), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

transazionale[474]. Tale legge è risultata fondamentale, perché ha introdotto nel nostro ordinamento la categoria di reato transazionale[475].

La seconda importante fase è rappresentata dall'inserimento dell'articolo 25 Octies all'interno del decreto 231 del 2001[476] operato dall'articolo 63 terzo comma del decreto legislativo 231 del 2007, che ha dato attuazione alla terza direttiva in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Oggi articolo 72, 3° comma, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Operando in questi termini i vari delitti di riciclaggio rimpiego e ricettazione entrano a pieno titolo nel novero dei reati presupposto. Superando così la parentesi della rilevanza esclusivamente in presenza del carattere transnazionale[477]. Destava molte perplessità il fatto che l'ente era responsabile solo per fatti di riciclaggio compiuti a livello internazionale ma non per quelli compiuti a livello "*interno*"[478].

---

[474] Articolo Definizione di reato transnazionale 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza Cosi Cassazione penale sez. IV, 15/10/2021, n.45571: "Per la qualificazione del reato come transnazionale non è necessaria l'appartenenza al gruppo organizzato dell'autore del reato." In CED Cass. pen. 2022.

[475] Lo sottolinea molto bene ANTONIO GULLO in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3496. L'autore sottolinea quanto segue la nuova categoria del «reato transnazionale», intendendosi come tale «il reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni» il quale si caratterizzi per il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nonché per la ricorrenza di un collegamento con uno o più Stati esteri.

[476] Articolo 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
[1] Articolo inserito dall'articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[477] Questo aspetto è sottolineato con estrema chiarezza anche da GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*" Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 219.

[478] Lo sottolinea con chiarezza anche GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*" Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 221

Con il passare del tempo il legislatore ha abrogato, l'ipotesi anzi detta, così facendo oggi l'articolo 25 octies rappresenta l'unico riferimento normativo.

L'ultima fase che riguarda questo particolare fenomeno è l'inclusione nell'articolo 25 octies del nuovo delitto di autoriciclaggio previsto dall'articolo 648 ter.1 del Codice Penale per effetto delle modifiche previste dall'articolo 3 della legge 15 Dicembre 2014 n. 186[479].

Attraverso questo intervento normativo si andava realizzando in riferimento alla responsabilità dell'ente quel processo di progressiva estensione degli ambiti di punibilità nei confronti della persona fisica, che ha contrassegnato nel corso del tempo l'evoluzione della disciplina in tema di contrasto al riciclaggio, si stava andando nella direzione di colmare una grande lacuna presente nel nostro ordinamento, spesso come abbiamo già visto nei capitoli precedenti le operazioni di ripulitura del denaro avvengono utilizzando proprio lo schermo della persona giuridica e la disciplina previgente limitando la sola responsabilità per i fatti transnazionali, aveva dimostrato tutta la sua insufficienza[480].

La strategia di lotta al riciclaggio, si va dipanando attraverso due aspetti fondamentali, da un lato la tradizionale leva repressiva, dall'altro lato si è adottato un approccio preventivo

Riflettendo con lucidità ci rendiamo conto di come il decreto legislativo 231 del 2001 e il decreto legislativo 231 del 2007, in tema di riciclaggio siano tra di loro molto simili.

Se guardiamo la normativa, infatti, ci accorgiamo che gli obblighi in materia di riciclaggio, quindi adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, registrazioni delle operazioni, sono posti a carico tra gli altri anche agli enti collettivi.

L'articolo 10, comma 3, a seguito di ripetuti interventi legislativi, del decreto 231 del 2007 è molto chiaro sul punto.

La logica di fondo è quella della collaborazione tra pubblico e privato[481].

---

[479] recante «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*».

[480] Lo sottolinea senza timore di smentita GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*" Pacini Giuridica Pisa 2021 p.223.

[481] V., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, CENTONZE, La «Partnership» pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari, in Studi in onore di Mario Romano, a cura di BERTOLINO-EUSEBI-FORTI, III, Napoli, 2011, 1758

Questa logica centrale è alla base del decreto 231 del 2001 soprattutto quando parliamo del meccanismo di corresponsabilità dell'ente, chiamato ad individuare e a predisporre le adeguate cautele volte a prevenire il rischio di reato e ritenuto responsabile, ogni qual volta non abbia assolto o correttamente adempiuto a tale compito. I due ecosistemi non sono perfettamente sovrapponibili ma presentano molti tratti comuni[482].

L'introduzione della responsabilità degli enti per il delitto di riciclaggio rappresenta una grande innovazione apportata dell'articolo 25 octies all'interno del sistema del decreto legislativo 231 del 2001.

Ragionando bene infatti ci si era resi conto che le persone giuridiche rappresentano un grandissimo strumento per la "*lavatura*" dei proventi illeciti. In questo senso l'introduzione della responsabilità dell'ente per il delitto di riciclaggio inibisce la commissione dei delitti presupposto, contrastando in modo più concreto rispetto al passato la possibilità di sfruttare i proventi e di rimetterli nel sistema finanziario[483].

Ora dobbiamo concentrarci sul concetto di interesse o vantaggio nelle condotte criminali di riciclaggio. Dal paragrafo precedente, infatti, sappiamo che l'ente risponde in forza dell'articolo 5 dei reati commessi nel suo "*interesse o vantaggio*"[484] l'articolo continua affermando al secondo comma dell'articolo 5: "*l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*". La dottrina ha sostenuto la compatibilità delle nozioni d'interesse o vantaggio in riferimento ai delitti di cui agli articoli, 648, 648 bis di cui ci sitiamo occupando e 648 ter .1 c.p. affermando che non vi sono particolari problemi interpretativi al riguardo, osservando: "Una forma tipica della criminalità dolosa d'impresa (ovvero della c.d. criminalità del profitto)[485]. Dovendo per tanto sussistere un interesse a monte della persona giuridica ad un arricchimento

ss. In argomento v. altresì MANES, Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici, in Critica del diritto, 2008, 266 ss.

[482] Questo lo afferma con chiarezza anche ANTONIO GULLLO in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3498.

[483] Tali concetti vengono esplicitati con chiarezza anche da GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali" Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 226.

[484] Cfr. paragrafo I Capitolo IV del presente elaborato.

[485] D'ARCANGELO "Il *ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio"* in responsabilità amministrativa societaria.
Dello stesso avviso GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*", Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 242.

prefigurato e magari non realizzato, in forza della condotta di riciclaggio oppure un vantaggio obbiettivamente conseguito per effetto della realizzazione di un reato seppur non prospettabile *ex ante*[486].

Un'altra impostazione[487] afferma invece l'accertamento del vantaggio non è particolarmente complesso bastando semplicemente verificare se l'ente ha maturato un arricchimento in conseguenza dei fatti contestati.

Un'indagine più complessa dovrà essere fatta in relazione al concetto d'interesse. Sostenendo che l'interesse potrà essere desunto dalle potenzialità lucrative del reato, dovendo essere accertato attraverso una serie di indici quali: "l'intrinseca finalità della condotta criminosa desunta dal suo contenuto, dalle modalità esecutive e dal suo risultato." Dovendo andare a verificare la natura e l'entità dell'operazione attuata tenendo conto delle capacità economiche e dell'attività svolta dalle parti e dei loro reciproci rapporti, nonché di eventuali anomalie di natura finanziaria che emergono dal comportamento degli individui coinvolti[488].

Ora riflettendo bene dobbiamo capire se l'acquisito di criptovalute con denaro di provenienza illecita effettuato da un apicale della società o da un subordinato, nell'ambito di una generica attività dell'ente, possa dare luogo ad un interesse o ad un vantaggio per la persona giuridica.

Circa la nozione di interesse o vantaggio si sono sviluppati all'interno della dottrina diversi orientamenti da una parte vi è che assegna un significato unitario alla nozione d'"*interesse o vantaggio*" l'interesse o il vantaggio secondo questa corrente sarebbero l'espressione di un medesimo concetto[489]. Questa impostazione dottrinale prende le mosse da due assunti fondamentali dall'articolo 5 stesso del decreto legislativo 231 del 2001 il quale come sappiamo già prevede un esenzione della responsabilità nei riguardi dell'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore individuale o dei terzi.

---

[486] Tali concetti vengono espressi con chiarezza anche da D'ARCANGERLO "Art 25 octies in LEVIS PERINI (a cura di) "La *responsabilità amministrativa delle società e degli enti*" Bologna 2014.

[487] STILE *"Profili problematici della responsabilità dell'ente per riciclaggio"* in responsabilità amministrativa societaria 2009 114 ss.

[488] Tali concetti vengono esplicitati con chiarezza da D'ARCANGELO "*Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio" in responsabilità amministrativa societaria*.

[489] Dello stesso avviso PULITANÒ "*La responsabilità da reato degli enti: i criteri d'imputazione"* in Riv it. dir. Proc. Pen. 2002 425.

L'altro argomento centrale a sostengo di questa posizione viene fornito dall'articolo 12 comma 1 lettera a)[490].

La disposizione che stiamo analizzando infatti prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria quando "*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi*".

Ragionando secondo questa direttrice quindi l'interesse diverrebbe l'unico criterio di collegamento davvero rilevante, su cui fondare la responsabilità dell'ente.491 Di contro in dottrina ha prevalso la tesi secondo cui interesse o vantaggio sarebbero due criteri distinti, l'interesse rappresenterebbe un criterio soggettivo da valutare ex ante e consiste nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dalla realizzazione dello stesso, il secondo sarebbe un criterio oggettivo valutabile ex post, consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato[492].

Ora una volta affermata l'alternatività dei due criteri di cui ci stiamo occupando dobbiamo domandarci se l'acquisto di criptovalute con denaro di provenienza illecita, rilevi un interesse.

Ragionando in maniera lucida, sembrerebbe che le criptovalute, come il bitcoin potrebbero costituire un "*interesse*" per l'ente come "*mezzo*" utilizzabile, per il compimento di operazioni di ripulitura del denaro sporco, proprio grazie alla tecnologia alla base delle criptovalute, rapidità d'utilizzo, assenza di intermediari, anonimato pressoché totale.

Dopo aver affrontato il tema dell'interesse dell'intente in merito al riciclaggio attraverso la criptovaluta, dobbiamo concentrarci ad analizzare il concetto di vantaggio, centrale nell'ipotesi in cui manchi il requisito dell'interesse.

Dovremmo chiederci in che modo il riciclaggio attraverso la criptovaluta bitcoin può costituire un vantaggio per l'ente, qualora dopo l'acquisito effettuato per

[490] Articolo 12 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria - 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.

[491] DE VERO *"La responsabilità penale delle persone giuridiche"*, Milano, 2008.

[492] Tali concetti vengono esplicati con chiarezza anche da GASPARE JUCAN SISCGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*" Pacini Giuridica Pisa 2021 pagg- 246- 247. Anche la giurisprudenza si è espressa sul punto: Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.38363 in CED Cass. pen. 2019.

l'interesse esclusivo della persona fisica, maturi un successivo guadagno speculativo a favore dell'ente?

Come ho cercato di mettere in luce il bitcoin e in generale le criptovalute possono fungere da strumento molto versatile[493].

Ragionando bene il concreto "*vantaggio*" che l'ente potrebbe conseguire utilizzando le criptovalute, come il bitcoin è l'utilizzo dello stesso come strumento speculativo, ad alto rischio[494].

in questo modo si andrebbero a coniugare le esigenze di riciclo della persona fisica e l'esigenza di guadagno della persona giuridica.

In questo caso però non può configurarsi la responsabilità dell'ente in forza dell'articolo 5 del decreto 231 del 2001 perché l'illecito pur tornando a vantaggio dell'ente costituisce un mero vantaggio fortuito non attribuibile in alcun modo alla volontà della persona giuridica[495].

Dopo queste brevi riflessioni circa i concetti di interesse o vantaggio, dobbiamo ora occuparci dei modelli organizzativi e di come questi debbano essere strutturarti per prevenire la commissione della fattispecie di riciclaggio classica e mediante l'utilizzo delle criptovalute.

Come sappiamo la società per non incorrere in responsabilità debbono adottare ed efficacemente attuare dei modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati, in questo caso il riciclaggio.

Riprendendo le fila di quanto già affermato in precedenza, se ad agire è un soggetto apicale l'ente può evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, ma non della confisca, se dimostra che l'illecito è stato commesso nonostante l'adozione di un modello adeguato[496].

---

[493] Il Riferimento qui è al capitolo II del presente elaborato dove vengono analizzati i diversi inquadramenti giuridici circa il fenomeno delle criptovalute e le diverse potenzialità.

[494] Lo sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"* Pacini Giuridica Pisa 2021. pagg. 254-255.

[495] Così Cassazione penale sez. I, 26/06/2015, n.43689 Secondo cui "La responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 lett. a) e b) d.lg. n. 231 del 2001, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica. rivista penale 2016, 11, 1015 NOTA (s.m.) (nota di: FERRIANI; MIGLIO; FOSSON).

[496] DI GIOVANE Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo in LATTANZI (a cura di) Reati e responsabilità degli enti. Sostiene l'autore: "Sul *piano della tecnica legislativa l'espediente è stato realizzato invertendo l'onere della prova, e cioè sgravando l'accusa dal compito (a questo livello non lieve) di dimostrare essa stessa la colpevolezza dell'ente"*.

Se il reato presupposto è stato commesso da un subordinato l'accusa dovrà provare che l'illecito è stato commesso a causa di un idoneo mezzo di organizzazione.497 I modelli organizzativi hanno anche una funzione riparatoria in caso di adozione ex post, infatti, l'ente potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni pecuniarie e dell'inapplicabilità delle sanzioni interdittive[498].

La funzione principale dei modelli è quella di ridurre il rischio della commissione dei reati indirizzando il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori in modo virtuoso attraverso l'introduzione di presidi di controllo e di monitoraggio. I modelli svolgono come rilevato una funzione punitivo premiante[499].

I contenuti del modello sono indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 231 del 2001.

Essi elencano le caratteristiche essenziali che il modello deve possedere. Il primo passo è quello di realizzare un adeguata mappatura, delle attività dove potrebbe realizzarsi il maggior rischio di reato, successivamente deve essere eseguita un'accurata disamina delle modalità attraverso cui vengono commessi gli illeciti previsti dal decreto 231 del 2001. Bisogna prevedere adeguate norme cautelari, finalizzate alla riduzione del rischio di reato. Debbono essere organizzati meccanismi di controllo interni, con un articolato sistema disciplinare andando ad aggiungere procedure che facilitano l'emersione dei comportamenti illeciti[500].

Ragionando in riferimento al riciclaggio classico, i modelli organizzativi dovrebbero essere finalizzati a: verificare l'affidabilità di tutti gli interlocutori commerciali e finanziari dell'ente, andando a richiamare gli indicatori d'anomalia

[497] Lo stesso concetto viene espresso con chiarezza anche da GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute *"La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"* Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 256.

[498] Si guardi PIERGALLINI *I modelli organizzativi* in LATTANZI (a cura di) Reati e responsabilità degli enti: Secondo l'A: "La *duplice funzione (esimente e riparatoria) del modello svolge un ruolo sistematico autenticamente fondativo nel nuovo sistema della responsabilità degli enti."*

[499] Così, infatti, rileva ANTONIO GULLO: in Diritto Penale *dell'economia* Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3508. *"La loro funzione "punitivo-premiante"50 caratterizza l'intera dinamica del processo di corresponsabilizzazione dell'ente: dalla fase genetica – in cui l'adozione ed efficace attuazione del modello può porre al riparo la persona giuridica da responsabilità oppure fondare l'articolata prova liberatoria di cui all'art. 7, a seconda che ad agire sia un soggetto subordinato o apicale – a quella della applicazione delle sanzioni potendo qui il ricorso ex post ai c.d. compliance programs spiegare effetti sul versante del quantum della sanzione pecuniaria o condurre all'esclusione delle sanzioni interdittive"*.

[500] Dello stesso avviso anche GASPARE JUCAN SICIGNANO, in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*" Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 257.

previsti dall'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 231del 2007[501]. Controllare i flussi finanziari aziendali, al fine di riscontrare eventuali pagamenti a fornitori aventi la loro sede legale in paradisi fiscali o *off shore*, evidenziare la sussistenza di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie.

Formare il personale della società che si ritiene possa essere esposto al rischio di riciclaggio[502].

Predisporre una griglia capillare di garanti, collocati nelle diverse articolazioni del processo decisionale e di produzione. Dedicare particolare attenzione alle divisioni d'azienda in cui è più alto il rischio di riciclaggio, in particolare il settore acquisti, quello amministrativo e quello commerciale. In egual modo debbono essere attenzionate le attività aziendali riconducibili a rapporti tra l'azienda stessa e i soggetti terzi, o alle società che appartengono allo stesso gruppo[503]. La struttura del modello organizzativo può essere divisa in due parti: nella prima parte andranno indicati i modelli i sistemi di *governance* e i sistemi organizzativi e di controllo della società, oltre che la dislocazione dei garanti e dei poteri, successivamente verranno indicate le procedure di gestione dell'area amministrativa e contabile.

[501] Articolo 41 - Flusso di ritorno delle informazioni 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine. 2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39. 4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali. [1] Articolo modificato dall'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[502] Si veda in questo senso PICCININI- DI FRANCO *genesi normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell'articolo 25 octies d.lgs. 231\2001.Da reato dei white collars a diffuso illecito di criminalità economica in Resp. Amm. Soc. 2015.* Secondo l'A. " *Dal punto di vista del soggetto giuridico le aree aziendali a più elevato rischio di riciclaggio sono rappresentate dall'area commerciale, dall'area finanza e dalla direzione acquisti; quest'ultima in particolare gestisce i rapporti con i terzi fornitori, i quali possono purtroppo facilmente risultare coinvolti in casi di riciclaggio o di ricettazione (si pensi alla circostanza in cui venga acquistata).da un fornitore merce rubata).In tale ambito meritano un cenno le operazioni infragruppo e l'utilizzo di schemi societari e strutture fiduciarie che sulla base di esperienze investigative, risultano essere potenziali indici di operazioni di riciclaggio*".

[503] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 *e criptovalute "La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 258.

Nella parte generale del modello verrà incluso anche il codice etico aspetto molto importante perché l'interesse dell'azienda non può essere utilizzato come grimaldello per violare la legge[504].

Le linee guida dell'attività di formazione le modalità di rilevamento delle violazioni, la struttura del sistema disciplinare l'istruzione, composizione e funzionamento dell'organismo di vigilanza.

Nella seconda parte o parte speciale verrà descritta la struttura dei reati di riciclaggio, la mappatura di tutte quelle attività a rischio di reato, le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio, i principi genarli di comportamento w il rinvio ai protocolli di gestione.

In ogni caso è necessario che la formazione e l'attuazione delle decisioni seguano il modello protocollare, tale modello ha una struttura bene definita il soggetto decisore deve essere predeterminato, come le regole che questi dovrà seguire e dell'ordine in cui dovrà applicare le regole[505].

Tutte le procedure debbono essere caratterizzate dal c.d. principio di "*segregazione delle funzioni*" Colui che decide, colui che la esegue e colui al quale è affidato il controllo del processo debbono essere diversi.

Il personale deve essere adeguatamente formato, in riferimento alle line di dipendenza gerarchica, alle procedure, ai flussi di informazione, e più in generale a tutto ciò che contribuisca alla trasparenza dell'ente.

I modelli debbono essere dettagliati non generici dovendo fornire una fotografia realistica della realtà economica e dei fenomeni aziendali, non limitandosi ad una visione semplicemente giuridico formale[506]. Solo mediante una specifica e dettagliata regolamentazione di ogni processo è possibile ridurre il rischio che la singola attività sia occasione di reato.

Utilizzando questo modo di ragionare dovranno essere formalizzati i flussi informativi tra i diversi agenti chiave del processo nonché i flussi informativi nei

[504] È molto chiaro sul punto DI GIOVANE *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo* in LATTANZI (a cura di) *Reati e responsabilità degli enti* secondo cui il codice etico è utile per affermare il principio che l'interesse aziendale non può valere come scusa o pretesto per infrangere la legge. Esso inoltre garantisce agli operatori in posizione subalterna che scelte eticamente dovute non potranno dare luogo a ritorsione aziendali.
[505] Sul punto risulta essere molto chiaro GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"* Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 259.
[506] Sul punto è molto chiaro GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 260.

confronti di tali organismi, da parte dei responsabili[507]. Successivamente occorrerà integrare e armonizzare i sistemi sanzionatori e disciplinari rendendosi necessario uno specifico e adeguato sistema formativo, finalizzato a rendere effettivi i controlli insti nei processi operativi. Tali controlli richiedono delle specifiche competenze e sono demandati a tutte le funzioni della società. Il modello organizzativo non deve essere idoneo a prevenire qualsiasi delitto non colposo ma, solo la ripulitura dei beni illeciti[508].

Sul tema dei modelli organizzativi e del rischio di riciclaggio si è espressa anche la Confindustria, la quale ha redatto le linee guida per la costituzione dei MOG in forza del decreto legislativo 231 del 2001, di particolare interesse è la specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, questa specifica previsione, in aggiunta alle classiche analizzate in precedenza[509].

Dopo aver analizzato il contenuto e le caratteristiche dei modelli organizzativi in tema di riciclaggio, ora dobbiamo occuparci del contenuto e delle caratteristiche che questi debbono assumere, per la prevenzione del riciclaggio mediante criptovalute, come il *bitcoin*.

Riflettendo con lucidità possiamo immaginare che i modelli organizzativi e di gestione finalizzati alla prevenzione del rischio di riciclaggio, mediante criptovalute, dovrebbero intervenire su diversi aspetti.

Oltre alle caratteristiche elencate in precedenza, ci si deve concentrare su due aspetti in particolare: l'anonimato garantito dagli utilizzatori delle criptovalute e la tracciabilità delle varie operazioni[510].

Come già sappiamo le criptovalute garantiscono un elevato anonimato[511] si potrebbe ipotizzare quindi che agli enti sia richiesto di procedere all'identificazione

[507] Lo sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"*, Pacini Giuridica Pisa, 2021, p. 260.

[508] Lo sottolinea con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e *criptovalute "La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*", Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 261.

[509] Per approfondire circa le altre caratteristiche elencate nelle linee guida di Confindustria si rimanda alla lettura di chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali" P*acini Giuridica Pisa 2021 pagg. 270-272.

[510] Tali concetti vengono espressi con chiarezza anche da GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*", Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 273.

[511] Il riferimento qui è al capitolo II di questo elaborato dove abbiamo ampiamente discusso del problema e delle possibili soluzioni.

di tutti coloro che abbiano partecipato all'acquisto del contante digitale *bitcoin* o di altra criptovaluta, oltre che conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire o accertare eventuali operazioni di riciclaggio.

Ciò già avviene con gli operatori di moneta virtuale gli *exchangers* quando abbiamo affrontato la normativa a loro dedicata, abbiamo già avuto modo di metterne in luce le criticità, osservando come il legislatore abbia avuto la convinzione che tutti i riciclatori professionisti, debbano per forza passare attraverso quell'unico canale per operare ciò non è sempre vero[512].

Il medesimo discorso si ripresenta per la responsabilità dell'ente, molti sostengono, che per operare l'ente abbia bisogno, per forza degli *exchangers* o di altre piattaforme "*registrate*" per agire.

La seconda obbiezione che viene mossa è che le criptovalute come il bitcoin non sono anonime ma pseudonime in quanto basterebbe identificare la chiave pubblica di un determinato *wallet* per collegare la moneta virtuale ad un medesimo soggetto[513].

Ragionando bene ci rendiamo conto che ciò che identifica la transazione e funge da firma vera e propria è la chiave privata ed essendo appunto privata risulta molto difficile riuscire ad identificare l'autore della transazione[514].

Una possibile soluzione è offerta dalla stessa tecnologia, utilizzata dall'ipotetico ente riciclatore, si dovrebbe lavorare sul registro pubblico delle transazioni la Blockchain, scandagliando le diverse transazioni in sede di controllo.

Ancora più produttivo ed efficace sarebbe in sede di pianificazione del modello organizzativo e di gestione, sarebbe, predisporre tutte quelle accortezze utili al monitoraggio, delle operazioni nel registro pubblico delle transazioni.

Se invece l'ente si dovesse avvalere degli *exchanger* opportunamente registrati secondo la normativa, non vi sarebbe alcun problema, in quanto i necessari controlli in materia di prevenzione del riciclaggio, sono già stati effettuati, del gestore del servizio, secondo la normativa che abbiamo studiato in precedenza[515].

---

[512] Il riferimento qui è sempre al capitolo II di questo elaborato dove abbiamo già affrontato il tema.

[513] Tali assunti sono descritti con chiarezza GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*" Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 273

[514] Questo viene spiegato con cura nel capitolo II di questo elaborato.

[515] Lo sottolinea molto bene anche GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*", Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 274.

In riferimento all'ente, l'obbiettivo del MOG e della prevenzione del rischio di riciclaggio dovrebbe essere quello di prevenire la commissione di reati all'interno del contesto societario.

Applicando questo ragionamento al reato di cui ci stiamo occupando, il modello dovrà concretamente fornire un quadro economico organizzativo della società in grado di reagire prontamente qualora si verifichino operazioni sospette.

Il modello non dovrà essere perfetto sulla carta, ma concretamente idoneo a prevenire il rischio di reato in base alle specifiche esigenze di quell'ente, in altri termini, il legislatore mi fornisce i requisiti minimi, che poi debbono essere concretamente calati nel contesto societario di riferimento, per consentire all'ente di evitare qualsiasi addebito.

Vi dovrebbe essere una forte connessione tra scopo della regola e rischio che io intendo prevenire[516].

La prima ipotesi che si potrebbe affrontare concretamente è la seguente: l'ente acquista la criptovaluta, sia essa bitcoin o Monero con denaro proveniente da reato usufruendo dei servizi *exchanger* in questo caso non ci pongono grandi problemi perché il cambiavalute applicherà automaticamente la normativa in materia di riciclaggio, un ulteriore onere all'ente qui sarebbe superfluo.

Seconda ipotesi l'ente acquista la criptovaluta, utilizzando il denaro provenite da reato attraverso un privato, qui nessun soggetto.

Il disvelarsi dell'anonimato in questo caso non impedirebbe le commissioni dei reati di riciclaggio; qui chi commette il riciclaggio è l'ente stesso che risulta essere già identificato, qui l'identificazione di chi vende la moneta risulta essere del tutto inutile[517].

La terza ipotesi la società vende la moneta virtuale ad un privato che l'acquista a prezzo ribassato con denaro proveniente da reato.

Qui l'ente vuole realizzare un surplus economico per cui vende la moneta ad un privato, che l'acquista con denaro proveniente da reato volendo realizzare un'operazione di riciclaggio.

---

[516] Lo sottolinea molto chiaramente anche GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali" Pacini Giuridica Pisa 2021 p.275.

[517] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali*", Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 275.

In questa specifica ipotesi l'attività d'identificazione risulta essenziale per impedire il realizzarsi del riciclaggio.

Ragionando con lucidità, viene da chiedersi ma quindi l'ente deve provvedere ad una segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF, la risposta deve essere negativa, perché non esiste un protocollo formalizzato con l'UIF, se si dovesse ragionare diversamente, si rischierebbe solo di sovraccaricare il sistema[518]. Ci si dovrebbe limitare ad una semplice violazione del modello.

Questo è già previsto dai requisiti minimi del modello stabiliti dallo stesso decreto, di cui ci stiamo occupando[519].

Tale assetto operativo potrebbe essere utilizzato per prevenire la commissione del riciclaggio mediante criptovalute.

Si potrebbe ragionare in questi termini: se per i vertici della società non risulti necessario imporre in alcuni casi l'identificazione degli utenti, e la segnalazione delle operazioni sospette, gli stessi oneri risulterebbero invece strettamente necessari per i sottoposti.

Questa tesi però non può essere accolta, perché il modello è unico ed è caratterizzato da una disciplina unitaria ed uniforme; infatti, gli articoli 6 e 7 del decreto disegnano un assetto omogeneo e coerente, sia che si tratti di illeciti commessi dagli apicali o dai sottoposti[520].

"*Le indicazioni strutturali contenute nell'articolo 7 costituiscono un ampliamento e una specificazione di quelle più ampie contenute nell'articolo 6 alla luce della sostanziale unitarietà del modello organizzativo, sia nella prospettiva funzionale preventiva, sia in quella contenutistica procedimentale*" [521].

Anche per quanto riguarda i subordinati il disvelamento dell'anonimato non ha alcuna incidenza sull'ostacolo del reato di riciclaggio.

[518] Lo sottolinea molto bene GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali" Pacini Giuridica Pisa 2021 p. 275.
[519] Lo evidenzia molto ben anche PIERGALLINI "*i modelli organizzativi* in LATTANZI (a cura di) "reati *e responsabilità degli enti."*
[520] SCOLETTA *art. 6 profili penalistici*, in CASTRONUOVO DE SIMONE GINEVRA LIONZO NEGRI VARRASO Compliance *Responsabilità da reato degli enti collettivi.*
[521] SCOLETTA *art. 7 profili penalistici*, in CASTRONUOVO DE SIMONE GINEVRA LIONZO NEGRI VARRASO Compliance *Responsabilità da reato degli enti collettivi.*

Le transazioni, operate attraverso il bitcoin o le altre criptovalute, sono pubbliche grazie alla *blockchain* quindi in realtà è molto facile risalire al percorso compiuto dalla transazione.

Tuttavia, in alcuni casi specifici le criptovalute, sono in grado di rompere completamente il legame tra il reato presupposto e i proventi illeciti lo abbiamo visto quando ci siamo occupati delle analisi delle prospettive offerte dalle criptovalute in tema di riciclaggio e il loro funzionamento.

Il caso interessante è rappresentato dalla seguente situazione: Tizio vuole acquistare un grande quantitativo di bitcoin con denaro contante proveniente da un reato per farlo si rivolge ad un qualsiasi privato cittadino.

In questa specifica situazione è nessuno dei due soggetti coinvolti è tenuto a qualsivoglia obbligo in tema di riciclaggio, osservando poi come l'individuo che sostituisce il denaro con la criptovaluta, rimane totalmente anonimo e non tracciabile, qui emerge ancora una volta il problema centrale, la normativa in materia di riciclaggio, per come è concepita, funziona solo all'interno dei canali ufficiali, nel mezzo i realizza una vera e propria zona franca dove è possibile operare in tranquillità.

Riflettendo bene poi il "*riciclatore professionista*" potrebbe adottare diversi stratagemmi per dissimulare la natura illecita del provento, ad esempio, potrebbe utilizzare le carte prepagate, per compiere le sue operazioni di acquisto di *bitcoin* o altra criptovaluta in perfetto anonimato.

Il medesimo discorso vale se di decide di utilizzare una società *off shore* la società dopo aver accumulato ingenti quantità di denaro di provenienza illecita lo converte in criptovaluta utilizzando degli *exchanger* estranei agli obblighi antiriciclaggio. Tutta l'operazione potrebbe avvenire su indirizzi intestati alla stessa società e poi rimbalzati sui numerosi portafogli virtuali facenti capo a altrettante società, fino ad arrivare al *wallet* della persona fisica che concretamente opera la conversione e la "riemersione" nel circuito della valuta avente corso legale[522].

[522] Tali concetti sono espressi con chiarezza anche da GASPARE JUCAN SICIGNANO in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"* Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 278.

Ragionando con lucidità, per prevenire questi fenomeni è necessario che l'ente realizzi un capillare sistema di monitoraggio delle operazioni e delle risorse confluite al suo interno utilizzate per l'acquisito di criptovalute.

Come già sappiamo "*il modello deve prevedere la creazione di meccanismi interni all'ente diretti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e l'imputazione del pagamento, esplicitando quanto indicato nella relazione governativa riguardo all'esigenza di individuare i fondi e le modalità di pagamento*"[523].

Come abbiamo potuto notare in tema di riciclaggio mediante bitcoin o altra criptovaluta e la responsabilità dell'ente, ciò che risulta fondamentale è la capacità del modello di permettere una rapida azione nel rintracciare le operazioni sospette avendo piena cortezza dei flussi finanziari e operativi dell'ente. Sarà cura del giudice successivamente valutare attraverso il meccanismo della prognosi postuma andandone a valutare le caratteristiche, strutturali che devono rispondere ai requisiti di efficacia, specificità e dinamicità[524].

In ultimo risulta necessario specificare che non esistono linee guida redatte da associazioni di categoria in riferimento al sistema 231, nonostante questo sia il gruppo d'azione finanziaria internazionale GAFI sia l'unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia UIF hanno individuato alcuni indicatori d'anomalia nell'utilizzo di assets virtuali[525].

Il GAFI ha sottolineato la natura sospetta di quelle transazioni, che si vanno a caratterizzare per dimensione e frequenza, nonché per volumi di moneta scambiata o trasferita, non coerente con il profilo dell'utente. Molto sospetto risulta essere poi l'utilizzo di ulteriori tecnologie che garantiscono ulteriore anonimato alle operazioni in criptovalute.

Altri indici di anomalia riguardano i destinatari e i mittenti delle transazioni, l'esempio è dato dall'individuo che crea molteplici account oppure account creati

[523] CERQUA Art. 6 *Soggetti in posizione apicale e modelli d'organizzazione dell'ente* in CADOPPI GARUTI VENEZIANI (a cura di) Enti e responsabilità da reato Milano 2010

[524] Tali concetti vengono espressi con chiarezza anche da LOTTINI in RICCARDO LOTTINI in Diritto Penale dell'economia Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019.

[525] Gli indicatori stabiliti dal GAFI sono reperibili al seguente link: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf. La comunicazione della UIF circa gli indici anomali è reperibile al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione_vv_2019.pdf

da individui che hanno poca familiarità con la tecnologia che vanno ad effettuare molteplici operazioni, incompatibili con i loro profilo economico.

Risulta sospetto poi l'utilizzo di criptovalute, destinate ai servizi di gioco d'azzardo, ancora l'utilizzo di carte di credito collegate a portafogli digitali, per prelievi di ingenti quantità di moneta.

Altro fattore di rischio molto importante è dato dall'accumulazione di un considerevole deposito di valuta virtuale, seguito da una conversione in valuta legale utilizzando operatori posti in paesi non dotati di una normativa antiriciclaggio.

L'UIF dal canto suo ha poso l'attenzione sull'emersione di ulteriori fattori di rischio dal punto di vista oggettivo ritiene sospettala costituzione della provvista impiegata in acquisti di criptovalute mediante: ricariche anche frazionate di carte prepagate, eseguite in contanti o on line anche in diverse zone del territorio nazionale, accrediti di bonifici esteri, ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo ma, complessivamente di ammontare rilevante.

Da un punto di vista soggettivo si segnala di valutare se gli individui coinvolti nelle operazioni in criptovalute: abbiano collegamenti diretti o indiretti con persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione o con persone politicamente esposte, o con individui censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti, coinvolti nel finanziamento del terrorismo, siano individui con residenza o cittadinanza, in paesi terzi ad alto rischio in ragione dell'elevata infiltrazione criminale, siano individui operanti in zone di conflitto, o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, o in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree, hanno collegamenti con strutture proprietarie artificiosamente complesse e opache con l'intento di rendere difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo. Si tratta di individui apparentemente privi delle competenze che il settore richiede.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Cod. pen. annot. (a cura di Marinucci-Dolcini), Milano, 2006, 4414.

ACCINNI G. P., *Profili di rilevanza penale della "criptovalute"* (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017), in Archivio penale, 1/2018.

ACQUAROLI R., "*Il riciclaggio", in "Reati contro la persona e contro il patrimonio*", a cura di F. VIGANÒ, C.

ALESSANDRI A., "*Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*" in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti,* Milano, 2002, 45 ss.

ALLARA M. "*Dei beni*", Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 1984.

AMATO M. e FANTACCI L. "*Per un pugno di Bitcoin rischi e opportunità delle monete virtuali"* II ed., Bocconi Editore, 2018.

AMETRANO F.M. "*Bitcoin oro digitale per nuovi standard monetari" in "Dal sesterzio al bitcoin vecchie e nuove dimensioni del denaro"* (a cura di) A. MIGLIETTA A. MINGARDI, Rubettino Editore, 2020.

AMODIO E. "*Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti,"* in Cass. pen., 2005, 324.

ANGELINI M., "*Il reato di riciclaggio* (art. 648-bis c.p.). *Aspetti dogmatici e problemi applicativi",* Torino, 2008

ANGELOTTI, F. Delitti contro il p., in Tratt. dir. pen. del Florian, IV, Milano, 1936.

ANTOLISEI F. *Diritto penale parte speciale*, pag. 464.

ANTOLISEI F. *Manuale dir. pen., Pt. sp.,* I (aggior. da Conti), Milano, 2008, 275.

ANTOLISEI, F. "*Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 1997, 671;

ANTONOPOULOS A. M., *Mastering Bitcoin. Programming the Open Blockchain*, Oreilly & Associates Inc., Sebastopol, 2017.

ANUNZIATA F. "Commento sub art. 94" in P. MARCHETTI L. A. BIANCHI (a cura di) "*La disciplina delle società quotate*", Milano, Giuffrè, 1999, pag. 86.

ARDITO F. - MARTUSCELLI A. *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego* (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2022.

ARE M. voce "*Beni immateriali"* (Dir. Priv.) in Enc. Dir., Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 1959, pagg. 244. e ss.

ASCARELLI T. "*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali"* Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1960.

AVANTAGGIATO M. -. GALLO P "*Challenges and Opportunities using MultiChain for Real Estate" in IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom)",* 2019, 1-5.

AYEK F. "*Denationalization of Money"* in "The institute of economic affa", 197, pag. 65.

BARTOLI R. in "*Diritto penale lineamenti di parte speciale"* (a cura di) R. BARTOLI. M. PELLISSARO S. SEMINARA, Giappichelli, Torino, 2017.

BARTOLI R., in "*Diritto Penale lineamenti di parte speciale"*, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 382.

BASSI A. - EPIDENDIO T., "*Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari"* Milano, 2006.

BERNASCONI A. *in Manuale dalla responsabilità degli enti* Giuffrè Francis Lefebvre Milano 2018 a cura di BERNASCONI ALESSANDRO PRESUTTI ADONELLA.

BERNASCONI A. PRESUTTI A. "*Manuale dalla responsabilità degli enti"* Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018.

BERTA LENA A. "*Le nuove tipologie di strumenti finanziari,* in Banca borsa tit.cred 2004 I pag. 293.

BETTIOL G., "*Concetto penalist. di p. e momento consumativo della truffa*, in Giur. it., 1947 IV, 4.

BETTIOL G., "*Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali"*, in Riv. it. dir. pen., 1951, 356.

BETTIOL G., "*Sulla rieducazione del condannato*", in Riv. it. dir. e proc. pen., 1958, 633.

BIONDI B. *I beni* in F. VASALLI (a cura di), "*Trattato di diritto civile"* Utet Torino, 1956.

BIONDI B. voce "*Cosa fungibile e non fungibile*" in Noviss. Dig. It Utet Torino 1957 p. 1019. pag. 68.

BOCCHINI R. "*Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche"* in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (Il), fasc. 1, 1° FEBBRAIO 2017.

BOCCHINI R., *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi d'inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in Dir. Inform.n.1 2017 pag. 29.

BONZANINI L. "*La disciplina del collocamento a distanza di prodotti finanziari* in *Contratti*, 1999, pag. 516.

BOSCHIERO N. voce "*Beni immateriali*" (dir. Internaz. Priv. Proc. In Enc. Dir., Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 2008, pagg. 115 e ss.

BRICOLA F. *Il costo del principio «societas delinquere non potest*» nell'attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. trim. dir. proc. pen.1970, 951 ss. (ora anche in Scritti di diritto penale, II, Giuffrè ,1997, 2975 ss.

BRICOLA F., "*Forme di tutela "ante delictum" e profili costituzionali della prevenzione",* in *Le misure di prevenzione,* Milano, 1975.

BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in Noviss. Dig. It., 1973, XIX, 53 ss;

BRONZO P., SIRACUSANO F., VICOLI D. (a cura di), *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo «garantismo carcerario»* Commento ai d.lgs. n. 124 e 124 del 2018, Torino, 2019.

BURLONE P. L. DE CARIA R. *bitcoin e le altre criptomonente* Istituto Bruno Leoni, Milano, 1° aprile, 2014.

BUSTO N. "*Bitcoin tra disintermediaziome e iper mediazione" in "Ciberspazio e dir.",* Vol. 17, n. 56, 2016.

CAPACCIOLI S. "*Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale, sono delle prestazioni di servizi esenti" i*n "Il Fisco", 2015, n. 44.

CAPACCIOLI S., "*Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*", Giuffrè, Milano, 2015.

CAPACCIOLI S., "*Riciclaggio, antiriciclaggio e bitcoin",* in Il fisco, n. 46/2014, pag. 4562 pag. 84.

CAPOGNA A. PERAINO L., PERUGI S., CECILI M., ZBOROWSKI G., RUFFO A., *Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione"* in "*Diritto mercato e tecnologia*", n. 3, 2015, pag. 42.

CAPOTI D., COLACCHI E., MAGGIONI M. in "*Bitcoin revolution, la moneta digitale alla conquista del mondo",* Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2015 p. 48

CARBONE M, BIANCHI P., VALLEFUOCO V., "*Le nuove regole anti riciclaggio*", 2021, di. Wolters Kluwer, Milano, 2021.

CARBONENTTI F. "*Che cos'è un valore mobiliare?* in Giurr. Comm. 1989, I, pag. 280.

CARMONA A.*, "La tutela del p. individuale e collettivo",* Bologna, 1996, pag. 24.

CAROSSO L. "*Il possesso dei beni immateriali"* Giappichelli Torino 1983, pag. 68.

CASTALDO A. R., "*Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*", in PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale. II, Torino, 2013, pagg. 250 e ss.

CASTALDO A. R., NADDEO M., "*Il denaro sporco. Prevenzione repressione nella lotta al riciclaggio",* Padova, 2010.

CATTADORI M., "*Codice della responsabilità degli enti". D.lgs. 231/01*, cit., giurisprudenza a margine dell'art. 9, reperibile online su www.codice231.com.

CENTONZE F., "*La «Partnership» pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari*" in Studi in onore di Mario Romano, a cura di BERTOLINO-EUSEBI-FORTI, III, Napoli, 2011, 1758.

CERQUA L. D., "*Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*", in CAPPA-L.D. CERQUA, "*Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*", Milano, 2012, pagg. 47 ss.

CERQUA L. D., *Art. 6 "Soggetti in posizione apicale e modelli d'organizzazione dell'ente"* in CADOPPI GARUTI VENEZIANI (a cura di) Enti e responsabilità da reato, Milano, 2010.

CHIAVARIO M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il suo contributo al rinnovamento del processo penale italiano, i*n Riv. dir. internaz., 1974, 454 ss.;

CHIONNA V. *"Le forme dell'investimento finanziario"*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2008.

CIAN M. in "*Diritto Commerciale tomo IV ", "Diritto del sistema finanziario*", Giappichelli, Torino, 2020.

CIAN M. in "*La criptovaluta - alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari"* Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1° GIUGNO 2019, pag. 315.

CIAN M. SANDEI C. I in "*Diritto del fintech"*, Cedam, Padova, 2020.

CIANCI - PERINI - SANTORIELLO *La responsabilità delle società e degli enti collettivi per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio,* in, La disciplina penale dell'economia. Fisco, banche, responsabilità penale delle società, a cura di SANTORIELLO, II, Torino, 2008.

Codice penale commentato" tomo II alla voce riciclaggio(648bis) A cura di E. Dolicini, G. L. GATTA, Wolters Kluwer, Milano 2021, pag. 27.

COLOMBO G., "*Il riciclaggio*", Milano, 1990, pag. 17.

comment. di dir. pen., I, 2006, 717; pag. 24.

CORNETTA M. "*Lo stato e le prospettive del sistema anti riciclaggio*", in E. Palombi (a cura di), "*Il riciclaggio dei proventi illeciti*", 1996, pag. 4.

CPACCIOLI S. "Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre" in "Il fisco", n 37, 2016, pp. 35-38, 67.

D. M. in "*Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno il reato le norme di contrasto",* Giuffrè Francis Lefebvre, 2012, Milano. pag. 22.

D. MESSINETTI *voce beni immateriali* in Enc. Giur. Treccani Roma 1989 p. 4 ss. pag. 68.

D'ARCANGELO F., "*Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio"* in *Responsabilità amministrativa societaria*.

D'ARCANGERLO F., "*Art 25 octies*" in LEVIS PERINI (a cura di) "*La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*", Bologna, 2014.

D'ORSOGNA BUCCI M., URBAN M., "*La responsabilità amministrativa degli enti e delle società*", Napoli, 2012, 133.

DE FRANCESCO G. V*., Dei delitti contro il p. (aggiornati da Zanchetti e Maspero), in Comm. breve al c.p. (a cura di Crespi, Forti, Zuccalà*), Padova, 2008, 1751.

DE MARSICO A., *Delitti contro il p. (lezioni univ.),* Napoli, 1951, p. 24.

DE MARTINO F*., Dei beni in generale* in A. SCAJOLA G. BRANCA *Commentario al codice civile*, Zanichelli, Milano, 1976, pag. 68.

DE NOVA G., *I nuovi beni come categoria giuridica* in G. DE NOVA B. INZITARI G. VISENTINI (a cura di) Dalle res alle new properties Franco Angeli Milano 1991, pag. 68.

DE VERO G., "*La responsabilità penale delle persone giuridiche*" Milano, 2006, 153.

DE VERO G., "*La responsabilità penale delle persone giuridiche*", Milano, 2008.

DEBONIS R. e VANGELISTI M. I., "*Moneta dai buoni di Omero ai bitcoin"* di, Il Mulino, Bologna, 2019.

DEL GIOVANE O. in *Reati e responsabilità degli enti* (a cura di) GIORGIOLATTANZI; CARLOPIERGALLINI; VALERIONAPOLEONI; DOMENICOMANZIONE FABIO LATTANZI ENRICO GALLUCCI; OMBRETTA DI GIOVINE MARIA LUCIA DI BITONTO; GIORGIO FIDELBO; PAOLO BASTIA, Giuffrè, Milano, 2010.

DEL VERO G., in Trattato di diritto penale *"La responsabilità penale delle persone giuridiche"* a cura di C.F. GROSSO T. PADOVANI A. PAGLIARO Giuffrè Milano 2008.

DELL'OSSO ALAIN M. "*Riciclaggio dei proventi illeciti e sistema penale*", Torino, Giappichelli, 2017.

DELLA CASA F., GIOSTRA G., (a cura di), "*Manuale di Diritto penitenziario"*, Torino, 2020.

DESIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale»* e la «parte speciale» del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in AA.VV. Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, 2002, 73.

DI GIOVANE "*Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo"* in LATTANZI (a cura di) *Reati e responsabilità degli enti*.

DI GIOVANE "*Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo"* in LATTANZI (a cura di) *Reati e responsabilità degli enti*.

DI GIOVINE O. *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di LATTANZI G., Milano, 2009, 7.

DI GIOVINE, O., "*Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo,"* in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2ª ed., Milano, 2010, pagg. 134 e ss.

DI SILVESTRE M. L. GALLO P. IPPOLITO M. G. SANSEVERINO E. R. ZIZZO G., "*A technical approach to the energy blockchain in microgrids"* in IEEE Trans. Ind. Informatics, 14(11) (2018), pagg. 4792 e ss. pag. 51.

Diritto Penale dell'economia tomo II (a cura di) ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Utet giuridica Torino 2019.

DOLCINI E., "*Principi costituzionali e diritto penale alla soglia del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, pagg. 10 e ss.

DOLCINI, E., *Note sui profili costituzionali della commisurazione della pena*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, pag. 338.

DOMINIONI, O.,"*Art. 27, 2° comma, Cost.,* in Comm. Cost. Branca, 1981.

DONADIO G., "Art. 648-bis. *Riciclaggio*", in Codice Penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, XII,a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano, 2016, pagg. 592 e ss.

ESPOSITO, C. *Le pene fisse ed i principi costituzionali di eguaglianza, personalità e rieducazione della pena,* in Giur. cost., 1963, 600; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2001.

F. MANTOVANI "*Diritto Penale, parte speciale tomo II* delitti contro il patrimonio" cap I, Cedam, Padova, 2021.

FAIELLA S., "*Riciclaggio e criminalità organizzata transnazionale*", Milano, 2009.

FAMILIARI S. "*Inquadramento normativo*" in R. RAZZANTE (a cura di) op. cit. pagg. 30 e ss.

FERRUA P., *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in AA. VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato"* Padova, 2002, 232.

FIANDACA G. MUSCO E. *Diritto penale Parte speciale Diritto penale parte speciale II cit 261 Grosso, Frode Fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria, in Rivista di diritto processuale penale* 1992, pag. 20.

FIANDACA G. MUSCO E. *Diritto penale parte speciale* pag. 265.

FIANDACA G., "*Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/1988*, in Foro it., 1988, I, 1385 ss.;

FIANDACA G., Art. 27, 3° e 4° comma, Cost., in Comm. Cost. Branca, continuato DA PIZZORUSSO, Roma-Bologna, 1987.

FIANDACA G., I *delitti contro il p.,* Bologna, 2005; pag. 24.

FIANDACA G., MUSCO E. "*Diritto penale parte generale"* settima ed., Zanichelli, Bologna, 2014.

FIANDACA G., VISCONTI C. *a cura di*, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale", in "Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative",* Torino, 2010, pag. 17.

FIORENTIN F. FIORIO C., "*Manuale d diritto penitenziario*,", Milano, 2020.

FLICK G. M., *"Riciclaggio", in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991,* pagg. 1 e 17.

FORNASARI, *G.,"Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie,"* Padova, 1997; pag. 24.

FORTE, *L'elemento soggettivo del riciclaggio, in AA. VV., Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare* a cura di MANNA, Torino, 2000, pagg. 206 e ss.

FRIGNANI – GROSSO – ROSSI, "*I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti",* in Soc., 2002, pag. 168 ss.

FRIGO M. voce "*Diritti reali*" (dir internaz. Priv) In enc. Dir. Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1999 pag. 512 e ss.

FRISOLI, F. P., "*Oggetto della tutela pen. nei delitti contro il p.,* in Riv. it., 1935, 635.

G. SENA *voce Opere dell'ingegno* in Dig. Disc. Priv sez comm. Utet Torino 1994 pag. 360 ss.

GALLO U. Q. NGUYEN G. BARONE P. VAN HIEN, "*DeCyMo: Decentralized Cyber-Physical System for Monitoring and Controlling Industries and Homes",* IEEE 4th Int. Forum Res. Technol. Soc. Ind. RTSI 2018 – Proc., 2018.

GALMARINI S. "*in Antiriciclaggio"* Milano, Wolters Kluwer, 2019.

GAMBARO A., *La proprietà Beni, proprietà comunione*. In G. IUDICA P. ZATTI (a cura di) Trattato di diritto privato Milano, Giuffrè, 1990.

GASPARRI G., op cit, M. L. PERUGINI, C. MAIOLI "*Bitcoin: tra moneta virtuale e commodity finanziaria, i*n Ssrn.com 19 Novembre 2014 N. VERDI

GHIARIA, "*Presunzione di innocenza, presunzione di "non colpevolezza e formula dubitativa anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale*" in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, 72-101;

GIARDA, A. Art. 9, in GIARDA-MANCUSO-SPANGHER-VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Torino, 2007, 111;

GIUNTA F. B., "*Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*," in Riv. trim. dir. pen. economia, 2004, 12.

GRAZIANO G., *La responsabilità "penale amministrativa" delle persone giuridiche,* in Dir. e prat. soc., 2002, 11, 24;

GUERRINI, R., "*La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*," Milano, 2006.

GULLO A. in *"Diritto Penale dell'economia"* Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019 p. 3495.

GULLO A. *in "Diritto Penale dell'economia"* Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica Torino 2019.

HEINIZ, "*Appunti sulla difesa pen. del p".,* in Arch. pen., 1958, I, 13; pag. 24.

ID*., "La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 428.

ID., "*Patrimonio (reati contro il)",* in Enc. dir., XXVII, 1982, 331; ID., Tutela pen. del p.: *linee di politica crim.,* in AA.VV., Materiali per una riforma del sistema pen., Roma, 1984, 280; p.24.

ID., Considerazioni «de lege ferenda» "*sulla sistematica dei reati contro il p.",* in Riv. it., 1991, 410; p.24.

ID., la tutela pen. del p. nel diritto anglo-americano, Torino, 2013

ID., *Patrimonio (delitti contro il),* in Enc. giur., XXII, 1990; p.24

ID., Proprietà (Tutela pen. della), ivi, XIV, 146;p.24

IELO, "*Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/01,"* in Resp. amm. soc. e enti, 2006, 1, 99 ss.

ILLUMINATI, "*Presunzione di non colpevolezza," voce* in Enc. Giur., XXIV, 1991.

JANNARELLI A. *Beni interessi*, valori in N. LIPARI (a cura di) Diritto privato europeo Cedam Padova 1997 p.371 ss.

KROGH M. "transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio il ruolo del notaio in not. n 2. 2018.158. p.

. CERQUA L. D in "*Il riciclaggio del denaro, il fenomeno il reato le norme di contrasto",* Giuffrè Francais Lefebvre, Milano 2012, Cap. IV.

LA ROCCA, L. "*La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali, in Analisi Giuridica dell'economia*, 2015, issue 1, pagg. 201.

LEONCINI R., "*Patrimonio (delitti contro il)",* in Il diritto. Enc. giur., X, 2008, 731.

LEONE F. PARISELLA S. "*La Blockchain il* protocollo, Crypto Note e le criptovalute" in R. RAZZANTE (a cura di) "Bitcoin e criptovalute" cit. pagg. 12-13.

LEVI, A., "*Concetto di appartenenza e tutela pen. del p.,* in Riv. pen., 1935, 323.

LONGOBARDO C., "*I reati predatori contro il p"*., in Riv. it., 2020, 889. p. 24.

LONGOBARDO C*., "Riciclaggio (artt. 648-bis - 648-quater c.p.)", in AA.VV., "I reati contro il patrimonio", diretto da S. Fiore, Torino, 2010, pagg. 750 ss.; "* p. 17

LOTTINI R. "*in Diritto Penale dell'economia Tomo II"* a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA Tomo II Utet giuridica, Torino, 2019.

LOTTINI, A., "*Il sistema sanzionatorio"*, in AA.VV., Responsabilità degli enti, a cura di GARUTI, Padova, 2002.

LUNGHINI, G., "*L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, in AA.VV., I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e responsabilità degli enti,*" Milano, 2005, pagg. 253 e ss.

MACRI F. *in Diritto Penale dell'economia* Tomo II a cura di ALBERTO CADOPPI, STEFANO CANESTRI, ADELMO MANNA, MICHELE PAPA, Tomo II, Utet giuridica, Torino, 2019, pag. 3055.

MAGLIOCCO P. nel suo articolo "*Quante monete come bitcoin esistono?"* pubblicato sulla "*Stampa di Torino*" il 13 Gennaio 2018.

MAIMERI F., "*Controlli interni alle banche tra regolamentazione di vigilanza e modelli di organizzazione aziendale,"* in Riv. dir. comm., 2002, 622.

MAIORCA S. *voce beni* in Enc. Dir. Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1988. p.68

MAIORCA S. *voce cose* in Enc. Giur. Treccani 1988.

MANES V., "*Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici*" in Critica del diritto, 2008, pagg. 266 e ss.

MANN F. A. "*The legal aspects of money: with special reference to comparative private and public international law",* Oxford University Press, 1992, pag. 43.

MANNA, A. "*Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego";* pag. 26.

MANTOVANI F. "*Diritto penale parte speciale cit.* pag. 256.

MANTOVANI, F. in "*Delitti contro il patrimonio",* Tomo II, Cedam, Padova, 2021.

MANTOVANI, F., "*Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il p.,"* Milano, 1961.

MANZINI V., *Trattato dir. pen. it.,* IX (aggior. da Nuvolone e Pisapia), Torino, 1984.

MARINI, A., *Delitti contro il p.,* Torino, 1999, pag. 24

MARINUCCI G., *Il reato come azione. Critica di un dogma*, Giuffrè, 1971, 175 ss.

MATONIS J. "*Why are libertarians against bitcoin"* in "*The monetary future", Com*" 26, Giugno 2011.

MEREU I., "*La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in Indice pen., 2006, 76.

MEREU I., "*La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi"* in Indice pen., 2006, 50.

MEREU I., *La responsabilità,* cit., 66.

MEZZETTI E. "*Reati contro il patrimonio"* in Trattato di diritto penale diretta da GROSSO C. F., PADOVANI T., PAGLIARO A. (parte speciale) Giuffrè Francais Lefebvre Milano 2013.

MEZZETTI E., GROSSO C. F., PADOVANI T., PAGLIARO A. "*Reati contro il patrimonio trattato di diritto penale*" (a cura di), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2013.

MILITELLO V., "*Patrimonio (Delitti contro il)",* in Dig., IX, 1995, 278.

MOCCIA O., "*Tutela del patrimonio e principi costituzionali*", Padova, Cedam, 1988.

MOCCIA O., *Tutela pen. del p. e principi cost.,* Padova, 1988.

NUVOLONE P. *"Il possesso nel dir. pen.,* Milano, 1942.

NUVOLONE P., *Delitti contro il p. e contro la persona (lezioni univ.),* Milano, 1964.

ODDI M. "*Bitcoin schizzerà di nuovo in alto per 4 motivi fondamentali"* in Wall Street Italia.com 16 Gennaio 2018.

PAGANI F. In "*La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi da reato e lotta al riciclaggio* (a cura di) F Pagani A. de Guttry, Padova, Cedam, 1995.

PAGLIARO A. *L'altruità della cosa nei delitti contro il p".,* in Riv. it., 1965, 693.

PAGLIARO A., "*Principi di dir. pen., III, Delitti contro il p.,* Milano, 2006.

PAGLIARO A., "*Principi di dir. pen., III, Delitti contro il p",* Milano, 2006.

PALIERO C. E. – PIERGALLINI C.*, "La colpa di organizzazione"* in Resp. amm. soc., 2006, 3.

PALIERO C. E.*, "La responsabilità penale delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, in AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione",* Milano, 2000*,* 50,

PALMIERI A., "*Modelli organizzativi, diligenza e "colpa" amministrativa dell'impresa"* in Dir. e prat. soc., 2001, 10, 7.

Panama papers gli affari segreti del potere" di OBERMAYER B., OBERMAYER F., Milano, Rizzoli, 2016.

PANNAIN R., "*Il possesso"* in dir. pen., Roma, 1946.

PAPA M. "*Patrimonio (reati contro il) in diritto anglo-amer.",* in Dig., IX, 1995.

PASCULLI M. A., "*La responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi"*, Cacucci, Bari, 2005.

PASSARETTA M. "*Biticoin il leding case italiano"* in Banca borsa Tit. cred. n. 4 2017 pagg. 471 e ss.

PASSARETTA M. Nota a: Tribunale Verona, 24 gennaio 2017, n.195, sez. II in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017, pag. 471.

PECORELLA C., "*Patrimonio (delitti contro il),* in N. Dig. it., XII, 1965, 625; p.24

PECORELLA C., I principi generali, cit., 81.

PECORELLA C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità,* in ALBERTI e altri, La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 80.

PEDRAZZI C., "*Inganno ed errore nei delitti contro il p.*", Milano, 1955.

PELISSERO M., "*La responsabilità degli enti*," in ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 2007, 850.

PERUGINI M. L. - MAIOLI C."*Distributed Ledger Technologiese Sistemi di Blockchain:Digital Currency, Smart Contract e altre applicazioni"* e book Key Editore Vicalvi 2018.

PETROCELLI B., *L'appropriazione indeb*., Napoli, 1933.

PIATTI L. in "*Criptoattività criptovalute e bitcoin",* Giuffrè, Francis Lefebvre Milano, 2021

PICCININI A. G. - DI FRANCO V.,*"Genesi normativa e peculiarità del money laundering: il delitto di riciclaggio quale reato presupposto per la configurazione dell'articolo 25 octies d.lgs. 231\2001.Da reato dei white collars a diffuso illecito di criminalità economica*" in *Resp. Amm. Soc.* 2015.

PICOTTI L. in CADOPPI A. CANESTRARI S. MANNA M. PAPA (diretto da), Cybercrime, Utet, Milano, 2019. p.98,99,104,105

PICOTTI L., "*La legge penale"* in BRICOLA F. - ZAGEBRELSKY V. (cur.), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Codice penale, parte generale, Torino, 1996, II, pag. 17 ss.

PICOTTI L., "*Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio"*

PIERGALLINI C., "*Trattato teorico pratico di diritto penale*", diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, VII, Torino,2016, pagg. 835 e ss.

PIERGALLINI C., *I modelli organizzativi in LATTANZI (a cura di) Reati e responsabilità degli enti.*

PISA P., *Giurisp. comment. di dir. pen., I,* 2006, 717.

PISAPIA G. D., *Reati contro il p. (lezioni univ.),* Milano, 1951.

PLANTAMURA V. in "*Trattato di diritto penale"* parte speciale volume X delitti contro il patrimonio (a cura di) A. CARDOPPI S. CANESTRI A. MANNA M. PAPA Utet Giuridica, Milano, 2011.

PUGLIATTI S. *voce cosa* (teoria generale) in enc. Dir. Giuffrè Francis Lefebvre Milano 1972 pagg. 76 e ss.

PULITANÒ D., "*La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione",* in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 963.

PULITANÒ D., "*La responsabilità da reato degli enti: i criteri d'imputazione*" in Riv it. dir. Proc. Pen., 2002, 425.

PULITANÒ D., "*Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*", in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 959.

PULITANÒ D., "*Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche",* in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 963.

PULITANÒ D*., Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 954.

RANIERI RAZZANTE *"Il riciclaggio, come fenomeno transnazionale normative a confronto",* cap. 6, pag. 183, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

RASCIO R., "*Destinazione dei beni senza personalità giuridica*", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1971.

RIFKIN J., "*La società a costo marginale zero",* Mondadori, Milano, 2014, pagg. 35-36.

RIVERDITI M., "*La responsabilità degli enti, cit*., 156.

RIVERDITI M., "*La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e special prevenzione",* Napoli, 2009.

RIVERDITI M., *La responsabilità degli enti.*

ROMANO M., "*Commentario sistematico al Codice penale*", 2ª ed., Milano, 2004, 611.

RONCO M. in "*Commentario sistematico al Codice Penale"* Zanichelli Bologna 2011 tomo I cap II. pag. 26.

RONCO M., "*La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*," Bologna, III ed., 2016 (I ed. 2006).

RONCO M., "*Patrimonio (contravv. concernenti la prevenzione dei delitti contro il)"*, in N. Dig. it., App., V, 1984, 778.

ROOSENDAAL A. P. (2013) in "*Digital personae and profiles in law: Protecting individuals'rights in online contexts"*, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP), 2013. 54.

RORDORF R., "*Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti"* Milano, 2002, 15.

ROSSI A., "*Responsabilità «penale-amministrativa» delle persone giuridiche (profili sostanziali)*, in AA.VV., Reati societari, a cura di ROSSI A., Torino, 2005, 549.

ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA - CERESA GASTALDO – ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (d.lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004.

RUOTOLO M., TALINI S., Napoli, 2017; Alessandri, Art. 27, 1° comma, Cost., in Comm. Cost. Branca, 1981, 3 e ss.

SALAFIA V., "*Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa della società",* in Soc., 2002, n. 1.

SANTI F., *"La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese"* Milano, 2004, 330 ss.

SANTI F., *La responsabilità delle società*, cit., 162.

SANTI F., *La responsabilità delle società*, cit., 179.

SANTORO PASSARELLI F., "*La tutela pen. del p., in Studi Cagliari*, 1935, 49.

SCAROINA, E. "*Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese",* Milano, 2006, 240;

SCOLETTA M. M. "*art. 6 profili penalistici*," in CASTRONUOVO DE SIMONE GINEVRA LIONZO NEGRI VARRASO Compliance Responsabilità da reato degli enti collettivi.

SCOPINARO*,* L., *"Internet e reati contro il p"*.*,* Torino, 2007.

SCOZZAFAVA T. O. *I beni e le forme giuridiche di appartenenza* Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1982.

SFAMENI P., "*La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e discipline dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società",* Milano, 2002, 102.

SGUBBI F. MANES V., *Delitti contro il p., in AA.VV., Diritto pen. Lineamenti di parte spec.,* Bologna, *2005, 516.*

SGUBBI F., "*Uno studio sulla tutela pen. del p.,* Milano, 1980.

SICIGNANO G. J., in 231 e criptovalute "*La responsabilità da reato dell'ente nel riciclaggio mediante monete virtuali"* Pacini Giuridica Pisa 2021

SICIGNANO G.J. in "*Riciclaggio e bitcoin*", Giappichelli, Torino, 2019,

STILE "*Profili problematici della responsabilità dell'ente per riciclaggio"* in *Responsabilità amministrativa societaria*, 2009, 114 ss.

STURZO L., in "*Bitcoin e riciclaggio 2.0"* in Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 5 Maggio 2018. p. 81, 83,84,85,90, 93,94,95,96,

SUROWIECKY J. "*Cryptocurrency"* in Mit thecnology Review 23 Agosto 2011.

TETI A. "*Bitcoin la criptomoneta del cyberspazio che sfida banche e governi"* in "*Mondo digitale*" anno XII n. 46 Giugno 2013.

TOSCHI, *Gli artt. 648-bis e ter c.p.; repressione vera o apparente,* in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 400.

TUCKER J. In "*Difesa dell'accumulo di bitcoin"* in F. SIMONCELLI, Blogsport.it.

VENEZIANI P., Sub art. 2639 c.c., in AA.VV*., I reati societari,* a cura di LANZI A. - CADOPPI A., Padova, 2007.

VIGNA L., DELL'OSSO P. L. M. LAUDATI A., "*Sistema penale ed economia*", Padova, Cedam, 1998.

VIGORITÀ F. ILAQUA*, "profili giuridici di Bitcoin: la moneta diventa digitale*, in Iurisprudentes.it 19 maggio 2016.

VINCIGUERRA S., "*La struttura dell'illecito",* in *AA.VV., La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse"*, Padova, 2004, 22.

ZENO ZENCOVICH V., *voce cose* in dig. Disc. Priv. Sez. civile, Utet, Torino, 1989, pagg. 438 e ss.

RINGRAZIAMENTI

Giunti alla fine di questo elaborato mi sembra doveroso dedicare alcuni pensieri a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo "percorso", di cui la tesi rappresenta il traguardo finale.

Un sentito ringraziamento va al Professor Riccardo Borsari i cui consigli e l'immancabile disponibilità, sono risultati fondamentali, durante tutta la stesura del presente elaborato.

La mia più sincera gratitudine va al Dottor Nicola Bellotto, i suoi preziosi suggerimenti hanno enormemente agevolato le avversità a cui uno studente deve far fronte durante la stesura della tesi.

Non ho parole per descrivere quanto hanno fatto e continuano a fare i miei genitori Maria e Nicola per il loro figlio, fin dai primi giorni di vita in questo meraviglioso pianeta. Semplicemente, un abbraccio grande!

Tutto il mio affetto va a mio fratello Luca la sua pazienza, le sue abilità di "*consigliere*" il suo supporto immancabile, hanno contribuito e rafforzato la mia volontà durante tutto questo lungo e tortuoso percorso. Un abbraccio!

Un grande pensiero va a chi avrebbe voluto esserci ma, non c' è più i miei nonni Anna, Mario e Tranquillino, il vostro spirito e la vostra forza, sono sempre con me nel mio cuore!

Un abbraccio grande va a mia Nonna Anna il tuo supporto nonostante la distanza è stato immancabile!

Un grande abbraccio va ai miei amici, il vostro supporto e la vostra vicinanza durante tutto il percorso, sono stati encomiabili. Posso solo dirvi che sarò sempre "*presente*" quando avrete bisogno.

Un immenso grazie, va a tutto lo staff del Servizio Inclusione della mia Università, in particolare a Sara, Livia ed Alessia e a tutti i volontari che ho avuto il piacere di conoscere durante tutto il percorso. Ognuno ha lasciato preziosi consigli e un fantastico ricordo, senza tutti voi le lunghe e frizzanti giornate al Bo non sarebbero state possibili! Grazie!

Un ultimo pensiero va alle signore del Front office del Bo e alle bibliotecarie, sarà triste non vedervi più ogni giorno! La vostra pazienza e simpatia nell'assecondare ogni richiesta sono state insuperabili!
Infine, un grazie speciale va a tutto lo staff della residenza ESU Copernico, la mia seconda casa durante tutto il percorso. Grazie.